

ENRICO LOBINA

DANILO LAMPIS

# TRAMAS DE SOBERANIA

STUDI E PROPOSTE PER UN NUOVO STATUTO DELLA SARDEGNA,  
DAL 1922 AD OGGI

**CHI DECIDERÀ PER LA SARDEGNA?**

**IS SARDUS**

**I SARDI**

**SOS SARDOS**



FONDAZIONE CULTURALE  
**SARDINIA**

ENRICO LOBINA

DANILO LAMPIS

# TRAMAS DE SOBERANIA

STUDI E PROPOSTE PER  
UN NUOVO STATUTO DELLA SARDEGNA,  
DAL 1922 AD OGGI



FONDAZIONE CULTURALE  
SARDINIA

© Fondazione Sardinia

**TRAMAS DE SOBERANIA**

© Enrico Lobina e Danilo Lampis

Prima edizione dicembre 2025

Copertina:

Luca Pintori e Fabrizio Melas - Buje ADV

Stampa e allestimento:

Press Up - Viterbo

Questo volume è stato realizzato anche grazie al contributo di:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES,  
INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,  
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Attività realizzata con il contributo della  
Regione Autonoma della Sardegna

L.R. 8 maggio 2025, n. 12 art. 14, c. 2 al. n. 5 - Tabella O

## SOMMARIO

<b>LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SARDO, TRA COSTITUENTE E PROPOSTE ORDINARIE. A CURA DI ENRICO LOBINA</b>	<b>6</b>
Premessa	7
Lo Statuto in vigore	7
Il discorso di Camillo Bellieni del 1922	7
Il 1945	8
Lo statuto di Gonario Pinna	9
Lo statuto della Consulta	9
I primi trent'anni, sino a Pietro Soddu	9
“La questione sarda oggi”	10
L'Assemblea Costituente	10
La proposta del PSD'Az del 1988	12
I federalisti dei primi anni novanta	12
L'assemblea dei Cento	14
Il Congresso dei Sardi	15
Il Movimento per la Costituente	15
La legislatura di Renato Soru	18
La consultazione referendaria sull'Assemblea Costituente	20
2014-2024. Il grande freddo	22
La Commissione speciale del 2025	25
Conclusioni	26
Bibliografia, sitografia e archivi	27
<b>DOSSIER. PROPOSTE DI STATUTO E RIFLESSIONI SUI POTERI DELLA SARDEGNA, DAL 1922 AD OGGI. A CURA DI DANILO LAMPIS</b>	<b>29</b>
Documento 1 – Relazione di Camillo Bellieni al Secondo Congresso del PSD'Az (29 gennaio 1922)	30
Documento 2 – Proposta di Statuto del Partito Sardo d'Azione (20 gennaio 1946)	37
Documento 4 – Statuto speciale per la Sardegna – Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3	51
Documento 5 – La questione sarda, di Pietro Soddu (1980)	61
Documento 6 – La “Nuova Carta” del Partito Sardo d'Azione (1988)	71
Documento 7 – La Carta dei Federalisti sardi, di Mario Melis (1990)	79
Documento 8 – Legge regionale 44/1993 “Sa Die de sa Sardigna” (14 settembre 1993)	82
Documento 9 – Per un Congresso dei Sardi, Bauladu. Relazione introduttiva di Salvatore Cubeddu (21 febbraio 1998)	84
Documento 10 – Proposta di nuovo Statuto, di Pietro Pintori (1998)	89
Documento 11 – Legge regionale 15 aprile 1999, n. 10. Bandiera (15 aprile 1999) e inno della Regione (28 aprile 2018)	96
Documento 12 – Democrazia. Movimento per la Sardegna – Linee guida per il programma (9 marzo 2001)	98

Documento 13 – Manifesto per l'Assemblea Costituente Sarda (13 novembre 2001)	108
Documento 14 – Proposte di nuovo Statuto, di Benedetto Ballero (30 luglio 2001)	110
Documento 15 – Noa Carta de Logu, di Francesco Cossiga (24 aprile 2002)	123
Documento 16 – Proposta di nuovo Statuto, di Diana, Artizzu, Liori, Moro, Sanna (14 dicembre 2004)	151
Documento 17 – Progetto di Statuto del Comitato Promotore di un progetto di legge di iniziativa popolare “Firma per la tua Sardegna”, depositata da Piergiorgio Massidda (27 novembre 2008)	168
Documento 18 – Ordine del Giorno – Voto al Parlamento (4 febbraio 2010)	184
Documento 19 – Proposta di nuovo Statuto, di Antonello Cabras (8 aprile 2010)	187
Documento 20 – Consultazione referendaria sulla Assemblea Costituente (6 maggio 2012)	198
Documento 21 – Statuto speciale vigente	200

LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SARDO,  
TRA COSTITUENTE E PROPOSTE ORDINARIE

DI ENRICO LOBINA

## PREMESSA

A seguito della pubblicazione sul blog personale di un contributo<sup>1</sup> sull'idea di assemblea costituente sarda, la Fondazione Sardinia ha deciso di pubblicarlo nel 2023 nel volume "Libertà e sudditanza"<sup>2</sup>.

Poco meno di due anni dopo, il 18 ottobre 2025, ho avuto modo di tornare su quegli argomenti, ad un seminario della stessa Fondazione Sardinia, che si è tenuto a Sardara<sup>3</sup>. Così come successo nel 2023, la Fondazione Sardinia mi ha chiesto il permesso di pubblicare quanto già presente nel blog.

È a disposizione di tutte le persone interessate, insieme ad un dossier in cui verranno pubblicati diversi tra i documenti citati, in modo che siano più facilmente consultabili.

## LO STATUTO IN VIGORE

Lo Statuto speciale sardo del 1948 è sostanzialmente basato non sui caratteri di popolo e nazione dei sardi e dell'Isola, tanto meno sui propri caratteri culturali (la lingua) o la propria specificità storica. Piuttosto, è basato sull'"aiuto" che lo Stato italiano avrebbe dovuto darle. Lo Statuto del 1948 nasce perché la Sardegna è "arretrata" rispetto al "resto d'Italia", non perché essa presenta caratteristiche, storia, bisogni e desideri diversi rispetto all'Italia.

Non è un caso, nell'ottica della Italia (mamma) che deve allevare il figlio un po' debilitato (Sardegna), che l'articolo più famoso dello Statuto, almeno sino agli anni ottanta, sia l'art. 13, il quale prevede che sia lo Stato, e non la Regione, a realizzare il piano di rinascita<sup>4</sup>.

Tutto questo emerge già qualche mese dopo la promulgazione dello Statuto e, già dagli anni Ottanta, diversi commentatori ed attori sociali scrissero e discussero sulla necessità di una revisione dello Statuto.

Prima di esaminare la prima proposta, e cioè quella del 1946, precedente lo Statuto approvato in sede di Assemblea Costituente, e poi presentare le proposte finora presentate, occorre tracciare, seppure non in modo analitico, un'idea della Autonomia, così come venne formulata nel Novecento.

Individuiamo nel discorso di Camillo Bellieni al secondo Congresso del PSd'Az un ottimo punto di partenza.

Il diritto all'autogoverno di un popolo quale caratteristica pre-esistente a qualunque costruzione giuridica è il nucleo fondante della autonomia sarda, a cui ancora oggi la élite politica, a parte una piccola minoranza, ha risposto in modo negativo, o eludendo la questione o rinnegandola. Noi, con questo scritto, la riaffermiamo, convinti che la maggioranza dei sardi la pensi come noi.

Ma andiamo con ordine.

## IL DISCORSO DI CAMILLO BELLIENI DEL 1922

Camillo Bellieni è il teorico del PSd'Az. Al secondo Congresso del 29 gennaio 1922, svoltosi ad Oristano, è affidata a lui la relazione politica, la quale diventa un punto di riferimento per il partito, e viene pubblicata su "Il Solco".

In quest'ultima appare categorico: l'autonomia non è una istituzione, non termina con il realizzarsi di un'istituzione. Al contrario, «Autonomia è per noi sardi [...] rivendicazione della nostra individualità, continuazione di una tradizione di secoli, ricerca di una norma comune per l'azione futura di tutti i nati in Sardegna».

Bellienni non prefigura tutto questo in contrasto con l'Italia, anzi: l'Italia si vivifica, si fa progresso e futuro radioso, accettando questa ricchezza.

Lo scritto di Bellieni risale a più di cento anni. È evidentemente figlio di un periodo storico diverso, in cui l'idealismo, variamente inteso, ed un certo positivismo, impregnavano ancora quasi tutti gli aspetti del

1. <https://www.enricolobina.org/situ/sulla-sardegna-le-questioni-istituzionali-la-campagna-elettorale-del-nulla/>

2. "Libertà e sudditanza – meres o tzeracos? – Sette saggi sulle riforme istituzionali in Sardegna". Fondazione Sardinia, 2023

3. <https://www.enricolobina.org/situ/le-proposte-di-modifica-dello-statuto-sardo-tra-costituente-e-proposte-ordinarie/>

4. "Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".

pensare, in Sardegna e non solo. In quest'ottica l'autonomia è realizzazione dello spirito sardo, che contribuisce alla rinascita italiana, ma è anche una lotta concreta, pratica, che poi sarà l'attività quotidiana del PSD'Az, e che sarà riversata, dal punto di vista giuridico, nelle varie proposte di Statuto, a partire da quelle del 1946.

Bellieni fa riferimento all'ordine del giorno sul tema approvato all'unanimità durante il primo congresso, che delinea gli aspetti concreti su cui realizzare l'autonomia. La relazione entra anche nei minimi dettagli di questi aspetti.

Per Bellieni l'autonomia è una rivoluzione, non una semplice riforma amministrativa. Se così fosse, sarebbe un «paravento dipinto a vari colori». Entra in questo modo nella elaborazione sardista, a tutto campo, la questione federalista: «Il riordinamento in senso autonomistico del regime deve dar luogo a un nuovo stato federale». Allo Stato, sostiene Bellieni, devono rimanere le funzioni strettamente legate al concetto di sovranità.

C'è in Bellieni una buona dose di realismo, che gli consente di individuare i problemi del suo programma. Sa che la svolta federalista sarebbe un cambiamento epocale per lo Stato italiano, sebbene necessaria; è anche consapevole, già da allora, che la suddivisione tripartita di Montesquieu (legislativo, esecutivo, giudiziario) è in realtà una finzione, col potere esecutivo, «espressione della volontà operante statale», che in realtà riassume in sé gli altri poteri.

Nello stato federalista di Bellieni, la Sardegna sarebbe indipendente nelle funzioni di carattere economico-sociale, lasciando allo Stato gli aspetti che attengono la difesa e la giustizia. I prefetti sarebbero aboliti, ed allo Stato rimarrebbero, dal punto di vista tributario, le imposte indirette, i dazi doganali, i monopoli fiscali e le entrate di gestione statale dei servizi pubblici.

L'elaborazione di Bellieni, passato il fascismo – che non fu una parentesi della storia, neanche per il PSD'Az – fu fonte di ispirazione per la prima proposta di Statuto.

## IL 1945

La Consulta regionale tenne la sua prima riunione il 29 aprile 1945. Era costituita in modo paritetico tra i partiti, ed assisteva l'Alto Commissario. Aveva anche il compito di presentare proposte per il futuro ordinamento regionale, tanto che già dalla prima riunione era stata costituita la “Commissione per lo studio dell'ordinamento regionale”. I consultori erano 44.

Nel frattempo il PSD'Az aveva già elaborato una proposta di Statuto, curato da Gonario Pinna, Da subito emerse la ritrosia delle altre forze politiche:

l'assemblea non accettò di esaminare subito il progetto, ma chiese di rimandare il tutto a un'analisi comparata con quello siciliano e dopo che i sardiisti avessero messo a disposizione la bibliografia propedeutica. [...]

Questa situazione di surplace dura fino al 7 maggio 1946 allorché la Consulta Nazionale, su sollecitazione di Emilio Lussu e Mario Berlinguer, accetta di estendere alla Sardegna, previa approvazione della Consulta Sarda, il progetto già predisposto dai siciliani e in via di approvazione in parlamento. Per uno strano sussulto di orgoglio regionalista o, secondo i sardiisti, per opportunismo elettorale degli altri partiti, la Consulta sarda respinge la proposta.<sup>5</sup>

In effetti, da lì a qualche settimana ci sarebbero state le elezioni. Nel frattempo, in Assemblea Costituente l'orientamento generale rifiutava un'impostazione federalista, cercando al contempo, soprattutto nelle regioni che si immaginava a Statuto speciale, di non prevedere un mero decentramento amministrativo.

In definitiva, il progetto che la Consulta inviò all'Assemblea Costituente era molto diverso da quello presentato dal PSD'Az.

5. Cubeddu Salvatore, *Sardiisti – Viaggio nel Partito Sardo d'Azione tra cronaca e storia*, EDES, Sassari 2021, Volume I, pp. 226-227.

## LO STATUTO DI GONARIO PINNA

Lo Statuto di Gonario Pinna è lo statuto del PSD'Az approvato in via definitiva il 10 gennaio 1946, e si dà l'obiettivo di costruire una Italia federale. In assenza di questo, deve essere «riconosciuta solennemente l'autonomia amministrativa ed economica dell'isola e la correlativa potestà legislativa ed esecutiva secondo il progetto elaborato dagli organi direttivi del Partito».

Nella bozza di Statuto sono di esclusiva competenza della Regione, tra gli altri, gli «affari interni, pubblica sicurezza, lavoro, assistenza e previdenza sociale, [...] finanze e tesoro, regime delle assicurazioni, disciplina del credito e del risparmio, [...] istruzione pubblica e belle arti», nonché «legislazione su materie di diritto sostanziale in deroga alle norme delle leggi dello Stato quando particolari consuetudini o esigenze dell'isola lo impongano».

Il regime doganale della Sardegna non è quello dell'Italia, che non può imporre tributi ed ha diritto ad una “tangente” annua in denaro quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

Non è prevista alcuna norma riguardo le lingue di Sardegna. L'ordinamento interno è democratico, con una assemblea legislativa, ed un governo esecutivo ad essa legata. La Regione è suddivisa in otto circoscrizioni (è presente Ozieri ed è assente Olbia).

Lo Statuto di Pinna avrebbe costretto lo Stato a discutere di una proposta federalista, per poi essere abbandonato.

## LO STATUTO DELLA CONSULTA

Il 25 aprile 1947 viene redatta, in via definitiva, la proposta di Statuto della Consulta regionale della Sardegna. Siamo in una fase completamente diversa rispetto al 1945-1946 ed alla proposta di Gonario Pinna e del PSD'Az. La proposta del 1947 riprende le discussioni dell'Assemblea Costituente, e ne acquisisce l'impostazione.

Non si ipotizza alcuna Italia federale. Anzi: «La Sardegna è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile».

Le competenze legislative della Regione, che devono rispettare gli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, non comprendono alcuna possibilità di intervento sulle questioni finanziarie, e si lascia ampio spazio all'iniziativa statale in moltissimi settori. Si presenta una suddivisione delle materie che verrà poi replicata nello Statuto oggi vigente.

L'autonomia finanziaria della Regione è data da «una quota parte delle entrate erariali dell'isola», e da altri interventi.

La struttura istituzionale, modificabile dalla Regione, è abbastanza classica, tenendo conto della fase storica: l'assemblea legislativa è abbastanza larga (un rappresentante ogni ventimila abitanti), ed il presidente dell'esecutivo viene eletto dall'assemblea legislativa.

Non è presente alcuna norma riguardo la giustizia, gli organi amministrativi e di controllo (futura Corte dei Conti) o riguardo eventuali competenze in materia di polizia.

## I PRIMI TRENT'ANNI, SINO A PIETRO SODDU

Lo Statuto sardo viene approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948. Non è questa la sede per esaminarlo, e neanche la sede per ragionare sui primi trenta anni di Autonomia. Sono gli anni della ricostruzione e del piano di Rinascita, il primo ed il secondo. Sono gli anni del “boom economico”, che in Sardegna si declina come “modernità distorta”. Sono anni di grandi trasformazioni, di partecipazione popolare e di nuovi fenomeni di massa.

Alla fine degli anni Settanta l'istituzione autonomistica, già da subito scricchiolante, va in crisi. Chi sta fuori dalle istituzioni ragionerà su una “assemblea costituente”. Chi è interno alle istituzioni ed è animato da spirito autonomistico, come Pietro Soddu, proverà a sviluppare una via di uscita che sarà trasposta in un documento, “La questione sarda oggi”, il quale avrebbe dovuto essere il documento-base di un accordo di

governo che prevedesse la partecipazione dell'insieme delle forze autonomiste, tra cui il PCI, al governo della Sardegna. Allora venne chiamato anche "Il documento Soddu".

Il segretario della DC di allora, Piccoli, contattato dal collega di partito Soddu, espresse un netto rifiuto all'entrata del PCI nella compagine di governo. Soddu si dimise, insieme a tutta la segreteria della DC sarda.

"La questione sarda oggi" è un'acuta analisi della condizione della Sardegna e delle possibili soluzioni politiche autonomiste. Si tratta di un documento discusso, oltre che con la politica, con le organizzazioni dei produttori e con gli amministratori locali, nonché con l'Università.

È la sintesi più avanzata del dibattito e della elaborazione degli anni settanta. La mancata nascita del governo Soddu significò un cambio di fase per la Sardegna.

### **"LA QUESTIONE SARDA OGGI"**

Il documento ha un incipit molto chiaro: «da anni [...] la Sardegna attraversa una duplice crisi: da una parte una profonda crisi strutturale degli assetti economici, sociali e civili (che è crisi del sistema produttivo ma anche crisi dei modi e della qualità della vita) dall'altra una crisi sempre più evidente dell'autonomia regionale e in particolare del suo carattere costitutivo, che è la 'specificità'». Bisogna iniziare una nuova fase costituente, che renda partecipe tutto il popolo, che faccia rinascere la specificità sarda: «assumere la specificità sarda come fine significa [...] reintegrare il popolo sardo nel suo ruolo di soggetto del diritto originario a vivere nella propria terra con dignità e giustizia».

Per fare questo, il documento identifica nelle "politiche per l'identità" un perno dell'azione da realizzare. Bisogna dare, argomenta Soddu, piena e completa attuazione allo Statuto esistente, e rinnovare le relazioni con lo Stato, che al momento non funzionano. Tra l'altro, si invoca un "testo unico delle norme di attuazione" al fine di mettere ordine e rivendicare più poteri.

La Regione non deve essere la struttura amministrativa, deve essere la Regione-comunità, che si dota di uno "Statuto interno di autonomia".

Da notare che già da allora si scrive di riforma della legge regionale 1 del 1977, che organizza gli assessorati e che è tuttora vigente.

Da segnalare, infine, relativamente agli organi intermedi di governo, la registrazione delle difficoltà del "comprensorio", sperimentato negli anni Settanta, sostanzialmente definibile, con la terminologia contemporanea, come le regioni storiche, ai quali dovrebbero succedere le province.

In definitiva, si tratta di un documento che innova le prospettive autonomistiche, ed in questo modo anche le dinamiche statali.

Proprio negli stessi anni, fuori dalle istituzioni, si affaccia l'idea della "assemblea costituente".

### **L'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

Secondo Salvatore Cubeddu<sup>6</sup>, che a sua volta cita l'Agenzia Italia, «Il 20 settembre 1979 arriva dal comitato di "Nazione Sarda", il movimento politico-culturale che da dieci mesi lavorava per l'autogoverno della Sardegna, un appello a tutti i Sardi [...], perché predispongano tempi e modi di una mobilitazione popolare». Secondo Nazione Sarda, per fronteggiare il grave e generale stato di pericolo è necessario promuovere

un'eccezionale e tempestiva mobilitazione popolare che porti alla convocazione di un'assemblea costituente con il duplice compito di definire un programma di immediata risposta autonomistica e di formulare uno Statuto di autonomia che consenta ai Sardi di liberarsi dalla dipendenza. [...] È cioè necessario restituire la parola ai Sardi, organizzare un dibattito che li coinvolga tutti, dovunque si trovino, e che costringa gli organi costituzionali dello Stato al riconoscimento dei diritti autonomistici e, subito, del diritto alla lingua.<sup>7</sup>

6. <http://www.fondazioneSardinia.eu/ita/?p=19229>

7. L'assemblea costituente è un fenomeno delle società moderne – comunemente la sua origine si fa risalire alla rivoluzione francese – che si pone sulla frontiera dei fenomeni governati dal diritto. "Il 5 maggio 1789 iniziarono a Versailles le sedute degli Stati generali. [...] Il 17 giugno i deputati del 'terzo stato' compirono un atto coraggioso: si proclamarono Assemblea

L'impegno politico e sociale degli anni Settanta aveva portato a un nuovo e massivo impegno per la coufficialità del sardo con l'italiano, nonché al progressivo tramonto delle giunte autonomistiche, che segnarono «l'inizio di una fase storica nuova, che coincise con il 'vento sardista', che avrebbe portato Mario Melis alla Presidenza della Giunta»<sup>8</sup>.

Nazione Sarda era una rivista, guidata da Antonello Satta, che compieva allora un lavoro pionieristico sui temi dell'identità, dell'autonomia, del passato e del futuro della Sardegna.

Il concetto emerse, ma si inabissò immediatamente.

Non è questo il luogo per passare in rassegna la Sardegna degli anni Ottanta, la giunta Melis e la fine di quella esperienza. Basti scrivere che lo Statuto non si cambiò.

Neanche terminata quella fase storica, il mondo cambiò: cadde il muro di Berlino e, sicuramente anche in relazione a questo, si affermò nel nord Italia la "Lega Nord", prima semplicemente "Lega Lombarda".

In un contesto istituzionale neanche "regionalistico", quale quello italiano, cominciò l'epoca del "federalismo". Divenne senso comune la parola "secessione".

L'idea e la proposta di Assemblea Costituente Sarda (ACS), è l'affermazione del popolo sardo che, usando i poteri derivategli dai principi della Costituzione e dallo Statuto di autonomia, nonché del diritto internazionale, decide di riscrivere il suo rapporto con l'Italia e con il resto del mondo.

È l'affermarsi di una soggettività che decide di agire e di farlo in modo democratico, pacifico, aperto, inclusivo.

L'ACS, quindi, nacque molto tempo prima che venisse ripresa da alcuni movimenti culturali e politici a metà anni Novanta, e che esplodesse, con momenti fragorosi, sino al 2004, per poi inabissarsi e riapparire col referendum consultivo del 2012, sparendo successivamente.

Per quanto riguarda le proposte organiche di Statuto, cominciarono ad apparire alla fine degli anni Ottanta.

## LA PROPOSTA DEL PSD'AZ DEL 1988

A fine anni Ottanta l'esperienza della giunta Melis (1984-1989) giunge al termine, e non ha realizzato riforme strutturali sulle grandi questioni che interessano i sardi: statuto, punti franchi, lingua, servizi militari.

In questo contesto è da segnalare la proposta del PSd'Az del 1988, di un nuovo Statuto di autonomia<sup>9</sup>, elaborata da una commissione del partito e presentata da Palermo per quanto riguarda i primi tre titoli, e da Bonesu per i restanti.

È una proposta di legge popolare che al primo articolo chiarisce in cosa si compone la nazione sarda. Vi è l'equiparazione tra lingua sarda e lingua italiana, ed il coinvolgimento della Regione in «tutti i trattati internazionali che riguardano la Sardegna».

Le materie in cui la Regione ha competenza primaria vengono allargate, si segnala la «produzione e distribuzione di energia», nonché «lavoro, assistenza e previdenza sociale» e «cultura e istruzione di ogni ordine e grado», tra le altre.

---

nazionale, invitando i rimanenti deputati ad unirsi a loro. [...] Il 9 luglio l'Assemblea nazionale si autoproclamava Assemblea Costituente, supremo organo rappresentativo e legislativo del popolo francese, chiamato ad elaborarne le leggi fondamentali". È un evento che nasce spesso da processi giuridici, regolati cioè mediante il diritto, ma non sempre è così e quasi sempre ha una dose, più o meno forte, di irruzione nel campo del diritto di fenomeni extra-giuridici. L'assemblea costituente è l'affermarsi di un soggetto che, per il fatto stesso che lo afferma e riesce ad imporsi, emana norme che irrompono nello spazio giuridico di riferimento. Essa può svilupparsi inserendosi nel normale percorso legislativo oppure stravolgendo il contesto normativo precedente. Cfr. Accademia delle Scienze dell'URSS, *Storia Universale*, Teti Editore, Milano 1975, volume 6, pp. 25-26

8. Cfr. Enrico Lobina, *Considerazioni sulla riforma della burocrazia regionale alla luce di una nuova visione del futuro della Sardegna*, Fondazione Sardinia, Cagliari 2018.

9. Cubeddu Salvatore, *Sardisti - Viaggio nel Partito Sardo d'Azione tra cronaca e storia*, EDES, Sassari 2021, Volume III (1976-1995)

Le novità di questo Statuto sono innumerevoli. Per esempio, all'articolo 39, nel caso dei conflitti di attribuzione, i giudizi di legittimità costituzionale sono attribuiti ad una speciale sezione della Corte Costituzionale, composta anche da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo. In più viene istituito il "Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione sarda", che sostituisce il Consiglio di Stato quale organo di appello avverso le sentenze del TAR Sardegna. Il Presidente del governo sardo nomina un quarto dei suoi componenti.

Anche sulla Corte dei Conti viene esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte.

L'art. 44 della proposta tratta anche della polizia, che passerebbe alle dipendenze del "Presidente della nazionalità".

Dal punto di vista economico, l'insieme del territorio della nazionalità è costituito in zona franca (art. 49), e lo Stato ha diritto ad una quota pari ad un decimo delle somme riscosse in Sardegna. La continuità territoriale è posta a carico dello Stato.

Si tratta di una proposta di rilancio delle prospettive sardiste, implicitamente negoziabile, alla luce della pochezza dell'attività del governo regionale sul tema.

### I FEDERALISTI DEI PRIMI ANNI NOVANTA

Nei primi anni Novanta si poté ragionare sul sostanziale fallimento della architettura istituzionale finora praticata nello Stato italiano: non si era riusciti a colmare il divario Nord-Sud, e da là a qualche mese l'intero sistema dei partiti sarebbe stato seppellito.

In questo contesto Mario Melis, ed i sardisti, nel settembre del 1990 presentarono la "Carta dei Federalisti sardi"<sup>10</sup>.

Si tratta di una proposta rivoluzionaria, nel senso che ha l'obiettivo di rivoluzionare il sistema istituzionale. Basti citare la premessa: «La Repubblica Federale Italiana è costituita dall'unione politica delle Regioni storiche di diritto ordinario e speciale e si fonda sulla solidarietà».

Il documento di Melis non ha carattere di organicità, è una coraggiosa proposta politica di discussione, non un disegno di legge di modifica costituzionale. Tra le altre cose, la proposta prova a spostare il discorso sulla differenza tra un sistema regionale e uno federale che si evidenzia a partire dalle cosiddette tre P: il diritto privato, il diritto penale ed il diritto processuale. I sistemi regionali non sono sistemi federali proprio perché mancano le citate 3 P<sup>11</sup>.

Per realizzare quanto profondo fosse il senso di urgenza di modifica della cornice istituzionale, anche in ambito sardo, è utile ricordare la "proposta di legge costituzionale d'iniziativa regionale" presentata dai consiglieri regionali della sinistra post-PCI, Pubusa, Dadea, Scano, Ladu, Manca, Zucca e altri, tra il 1992 ed il 1993. Non è stato possibile recuperare il testo, di cui ci rimane solamente una sintesi, in quanto né gli autori né il Consiglio regionale ne è in possesso, anche per via di un incendio che, anni fa, ha mandato in fumo una parte dell'Archivio del Consiglio regionale.

L'articolato si snoda in due titoli, l'uno diretto a modificare la stessa Carta costituzionale, l'altro, più specificatamente, a revisionare lo Statuto Speciale per la Sardegna.

Nel Titolo primo si propone la modifica della Carta costituzionale, onde adeguare gli organi costituzionali al carattere autonomistico dell'ordinamento, a cui si conferisce una fisionomia di tipo federalistico. Così il secondo ramo del Parlamento, il Senato, diventa Camera delle Regioni; al Presidente della Repubblica si conferisce un ruolo più pregnante di garante della Costituzione anche nei suoi aspetti autonomistici, attraverso una reale legittimazione ordinamentale, con una consistente partecipazione delle Regioni speciali alla sua elezione, oggi invece meramente simbolica; la Corte costituzionale, infine, [...] viene integrata nella sua composizione per un terzo da giudici di provenienza regionale<sup>12</sup>.

10. <https://www.mariomelis.eu/?p=197>.

11. Cfr. Gianmario Demuro, "L'apporto della legge elettorale e del regolamento consiliare alla definizione di una nuova forma di governo", in Mariarosa Cardia (A cura di), *Un nuovo Statuto per la Sardegna del XXI secolo*, Aipsa, Cagliari 2010, p. 79.

12. Archivio Privato Salvatore Cubeddu (APC).

Gli anni Novanta sono anni di grande vivacità su questi temi, non solo in Italia. Si pensi che risale al 1992 l'approvazione del trattato internazionale "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie"<sup>13</sup>, concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa, e che risale al 1995 la "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali"<sup>14</sup>, sempre del Consiglio d'Europa. Tra l'altro, questa ultima, a differenza della prima (ignorata dello Stato italiano), è attualmente in vigore e prevede meccanismi ben precisi di protezione delle minoranze italiane, tra le quali sono ricompresi i sardi.

Questo contesto favorì la presentazione e l'approvazione della legge regionale n. 44 "Istituzione della giornata del popolo sardo 'Sa Die de sa Sardinia'", con primo firmatario Piero Marras<sup>15</sup>. La legge, già dalla rubrica, fa riferimento al concetto di popolo, una novità anche rispetto allo Statuto.

È bene citare, a proposito di quegli anni, la "Risoluzione sulla riforma federalista dello Stato e sul nuovo Statuto di autonomia, approvata dalla Commissione Speciale per la revisione dello Statuto" guidata da Salvatore Bonesu, sardiista, discussa in due sedute del consiglio regionale, la 159<sup>16</sup> e la 160<sup>17</sup>, il 9 e 10 dicembre 1996. La Commissione era stata istituita l'anno prima. La risoluzione non venne votata e decadde per la fine della legislatura<sup>18</sup>. Il dibattito venne, da alcuni suoi componenti, criticato in quanto l'attenzione verso il tema venne definita scarsa. Alcuni consiglieri, tra cui Massimo Fantola e Pietro Pittalis, chiesero l'istituzione di una Assemblea Costituente.

Il ragionamento sul "federalismo" italiano, assolutamente distorto e incompleto rispetto ad alcuni capisaldi del pensiero federalistico, continuava ad andare avanti.

Il 24 febbraio 1999, poco prima delle elezioni, venne approvata una "Mozione sulla sovranità della Sardegna", presentata dai consiglieri Salvatore Bonesu, Giacomo Sanna, Efsio Serrenti<sup>19</sup>. La mozione è un fortissimo *j'accuse* verso l'Italia. Si compie anche una ricostruzione storica delle vicende sarde, a partire dalla bolla di Bonifacio VIII del 5 aprile 1297. La mozione si conclude dichiarando solennemente "la sovranità del Popolo Sardo sulla Sardegna, sulle isole adiacenti, sul suo mare territoriale e sulla relativa piattaforma oceanica".

La parte iniziale della legislatura, quella della Commissione speciale, si sviluppò insieme alla cosiddetta "assemblea dei Cento".

## L'ASSEMBLEA DEI CENTO

L'assemblea dei Cento è un momento politico e culturale, promosso dalla Fondazione Sardinia, che si sviluppò in tre incontri, nei giorni 18 ottobre e 18 novembre 1996, e 18 febbraio 1997<sup>20</sup>.

La Fondazione Sardinia, intercettando sia un generale senso di urgenza dell'intellettualità, che un travaglio ed una discussione interna al PSD'Az, decise di convocare degli incontri aperti alle migliori energie della politica, dell'intellettualità, del sindacato, dell'imprenditoria, con una attenzione vera alle giovani generazioni. L'analisi della intellettualità e della politica sarda è spietata, il parterre è variegato.

Il 18 ottobre si decide di riconvocarsi il 18 novembre, e si stabilisce che «il dibattito si svilupperà su 3 possibili temi: la questione istituzionale, le prospettive economiche e la situazione culturale. Alla conclusione del dibattito verrà proposta alla discussione l'articolazione degli obiettivi e le conseguenze organizzative».

Durante il terzo incontro la questione istituzionale diviene centrale nel discorso introduttivo di Bandinu. Sarà Michele Calledda, un non sardiista e sindacalista della UIL, a prendere di petto la questione.

Dice Calledda:

13. <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages>

14. <https://rm.coe.int/168007cddo>

15. <https://leggiiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=14-9-1993&numero=44>

16. <https://www.consregsardegna.it/www3/XI%20Legislatura/sedau/au159.html>

17. <https://www.consregsardegna.it/www3/XI%20Legislatura/sedau/au160.html>

18. <https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2020/02/XI-legislatura.pdf>

19. [https://www.fondazioneSardinia.eu/ita/?page\\_id=8779](https://www.fondazioneSardinia.eu/ita/?page_id=8779)

20. APC.

Mi pare di capire che ci sia una contraddizione sulla proposta di creazione di un documento da proporre alla bicamerale. Io credo che non possiamo, dopo che la porta è chiusa, tentare di entrare dalla finestra. [...]

Io non penso che un gruppo di Consiglieri regionali che si sono costituiti in gruppo di lavoro o in una Commissione speciale possano portare delle modifiche allo Statuto sardo e riformare le grandi linee, fare le riforme istituzionali in Sardegna, possa essere così rappresentativo da poter produrre una proposta accettabile.

La cosa fondamentale di questo Forum, nel discorso di Bandinu, è la partecipazione della gente, la partenza dal basso e io dico di trovare una forma, un momento costituente. [...]

Questa nuova forma di costituzione della Sardegna Stato o nazione, deve essere affidata al popolo, come iniziativa e non può essere elaborata da un gruppo ristretto di consiglieri regionali.

Ci sono in questo intervento le premesse per i futuri ragionamenti sulla ACS. Il primo elemento è che non deve decidere Roma cosa pensano e fanno i sardi: no all'invio di petizioni a Roma. Il secondo elemento è che il Consiglio regionale non basta. Il terzo elemento è che un nuovo potere, democratico e non in antitesi con la Costituzione italiana, è quello che afferma il potere costituente dei sardi. Il dibattito si sposterà sulle colonne dell'Unione Sarda, con la direzione di Bachisio Bandinu.

Si segnala, in quel periodo, l'elaborazione di una proposta di Statuto da parte di Pietro Pintori, il quale viene pubblicato nel volume "L'ora dei sardi"<sup>21</sup>. La proposta è una «provocazione positiva», «breve ma chiara», e «prefigura una regione dotata di poteri legislativi generali, nel rispetto dei principi della Costituzione e degli obblighi internazionali e comunitari».

L'Assemblea legislativa è composta da 50 deputati regionali, il Presidente della Regione è eletto direttamente dagli elettori. Dal punto di vista delle materie, c'è un ribaltamento simile a quanto avvenne qualche anno dopo con la riforma del Titolo V della Costituzione. Si indicano in «modo chiuso» le materie in cui lo Stato ha potestà normativa, e vi è anche una lista delle materie di competenza concorrente. Tutto il resto è di competenza della Regione. Il regime doganale, tributario e fiscale è regolato con legge regionale, in armonia con la normativa tributaria.

Nello stesso periodo venne pubblicata una proposta di Statuto sull'Unione Sarda.

## IL CONGRESSO DEI SARDI

A fine 1997 il milieu culturale che aveva promosso la "Assemblea dei cento" si ritrovò in una "lettera agli etnici sardi", la quale affermava che

solo un Congresso dei Sardi può elaborare un programma di liberazione fondato sui principi culturali e i valori morali della sardità. E solo un tal Congresso può essere legittimato a decidere le forme e le finalità delle istituzioni di autogoverno e auto-amministrazione; [...] riteniamo giunti finalmente il momento e l'occasione per dar vita ad un moto di rivincita etnica dei sardi strutturato sulla base di Comitati autocostituenti, autonomi, confederantesi, pronti ad aprire subito il dibattito che dovrà concludersi col Congresso dei Sardi.

Dopo alcune riunioni preparatorie, il 21 febbraio 1998, a Bauladu, in una sala affollata all'inverosimile, centinaia di persone convocate da Giovanni Lilliu partecipano ad una assemblea che deve "discutere la proposta di convocare il Congresso dei Sardi". La relazione introduttiva, presente nel dossier, venne svolta da Salvatore Cubeddu.

È emblematico che il giorno dopo l'Unione Sarda, in prima pagina, nell'articolo di spalla, riporta una foto dell'incontro di Bauladu e, come occhiello, scrive "Aperti i lavori della Costituente".

Il Congresso dei Sardi ebbe un qualche seguito, ma non si tenne.

21. Pietro Pintori, "Riforme istituzionali fra forma della politica e forme del governo", in Salvatore Cubeddu (a cura di), *L'ora dei Sardi*, Edizioni Fondazione Sardinia, Cagliari 2009, pp. 71-84.

Qualche mese dopo, il 15 aprile 1999, venne approvata la legge regionale n. 10 del 1999, “Bandiera della Regione”, la quale stabilì per via legislativa, per la prima volta, in modo solenne, che «la Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all’inferitura»<sup>22</sup>.

Il tema delle riforme istituzionali rimane comunque all’ordine del giorno. Dalle colonne dell’Unione Sarda Giuseppe Contini, il 30 gennaio 2000, presenta la sua proposta di Statuto, appena presentata presso l’Università di Cagliari, ove insegna. Si tratta di una carta “europeista” e “federalista”.

## IL MOVIMENTO PER LA COSTITUENTE

Tra il 2000 ed il 2003 un vasto movimento di popolo, che riuscì a raccogliere 40.000 firme, con un consenso politico trasversale (capeggiato da Massimo Fantola e Pier Sandro Scano) ed un largo appoggio dei più importanti corpi intermedi sardi (su tutti, la CISL), si mobilitò in modi diversi per l’Assemblea Costituente Sarda.

Questo movimento arriverà ad incontrare il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 20 febbraio 2002. Si tratta probabilmente del momento in cui l’Assemblea Costituente, e la modifica dello Statuto, sono più vicini. Il capodelegazione, Salvatore Cubeddu, oltre a chiarire i termini della proposta, evidenzia come la proposta si rifà all’originale impostazione di Giustizia e Libertà, organizzazione politica nella quale Ciampi aveva militato.

Successivamente il Movimento per la Costituente crebbe di spessore e numero, e ci fu anche l’incontro con Silvio Berlusconi, accompagnato da Beppe Pisanu, il 27 febbraio dello stesso anno. Berlusconi dimostrò di conoscere la questione.

Nei mesi successivi, a fronte di una mobilitazione popolare e istituzionale imponente, a Roma tutto si impantanò.

A livello italiano sono anni di continue discussioni e scelte intorno al federalismo, la regionalizzazione etc., che avranno come sbocco legislativo la riscrittura del Titolo V della Costituzione. La scommessa del Movimento per la Costituente era passare dall’autonomismo al federalismo mediante la istituzione dell’ACS. Il movimento, che assunse toni di massa, portò in due anni, il 31 luglio 2001, all’approvazione della legge regionale “Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell’Assemblea Costituente sarda”<sup>23</sup>. Si trattava di una proposta di legge da trasmettere al Parlamento ai sensi dell’art. 54 dello Statuto, che faceva sintesi di 4 proposte di legge nazionale presentate nel corso della legislatura. La legge non venne votata dal centro-sinistra.

In relazione alla coerenza normativa della proposta, la relazione di accompagnamento sottolineava che «le procedure prescelte per consentire l’istituzione di tale Assemblea sono [...] quelle previste dal vigente articolo 54 dello Statuto in materia di modifiche dello stesso e dall’articolo 138 della Costituzione in tema di revisione costituzionale»<sup>24</sup>.

La proposta prevedeva di aggiungere l’art. 54-bis allo Statuto speciale per la Sardegna, il quale disciplinasse l’istituzione di una Assemblea Costituente, la sua coerenza con il principio di indivisibilità della Repubblica, le modalità di elezione, la durata, gli obiettivi e le modalità di lavoro. La proposta di legge nazionale non venne mai approvata dal Parlamento, anche per il fuoco amico di deputati e senatori sardi. Era prevedibile, dato il risultato della votazione in Consiglio regionale.

Una parte del centro-sinistra provò a teorizzare e praticare una rottura, con la costituzione di Democrazia, una formazione politica nella quale sarebbero dovute confluire, con caratteri di massa, le culture politiche del lavoro (comuniste e socialiste), ed i rappresentanti del pensiero cattolico e sardista<sup>25</sup>. I punti di

22. <https://leggiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=15-4-1999&numero=10>

23. [https://legislature.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stampati/sk2000/articola/1521.htm](https://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk2000/articola/1521.htm)

24. [https://legislature.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stampati/sk2000/relazion/1521.htm](https://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk2000/relazion/1521.htm)

25. APC. Ai fini di questo scritto è interessante riportare i “10 punti” di Democrazia: “1. I sardi sono una nazione, che partecipa come tale allo Stato italiano e all’Unione Europea. Il fondamento della nazione sarda è geografico, linguistico, culturale e storico-politico; 2. La nazione sarda si dà la sua Costituzione, con una scelta federale, nella sua Assemblea costituente;

riferimento erano Pier Sandro Scano, Ivana Dettori e Antonio (detto Tonino) Dessì per la cultura comunista, Salvatore Cubeddu per la cultura sardista e Paolo Maninchedda per la cultura cattolica. Benché di vita breve, Democrazia ha rappresentato uno dei tentativi più organici di “sardizzare” il panorama politico precedentemente legato a dinamiche “italiane”. Ci provò legando notevoli innovazioni programmatiche a coraggiose opzioni organizzative, che erano un po’ lo spirito del tempo.

Ma cosa voleva il “Movimento per la Costituente”? Il documento solennemente firmato a Cagliari il 13 novembre 2001, che si trova nel dossier, è chiaro:

I firmatari di questo documento sono tra coloro che, in questi anni di dibattito sulle istituzioni sarde, sono arrivati alla convinzione dell’opportunità e della necessità di una loro rifondazione attraverso l’elezione di un’Assemblea Costituente Sarda. Intendiamo offrire ai cittadini della Sardegna il diritto-dovere di riscrivere le regole fondamentali su cui misurare la propria convivenza civile e i rapporti con il contesto italiano e internazionale.

[...] L’assemblea Costituente Sarda riguarda [...] tutti i Sardi, senza distinzione di schieramento e appartenenza. [...] Occorre arrivare alla consapevolezza che la discussione collettiva della nuova Costituzione Sarda può cambiare positivamente la vita di ciascuno dei Sardi. [...]

Riteniamo che sia giunta l’ora di contribuire alla riscrittura federale del patto che ci lega all’Italia ed ai progetti che debbono delineare il futuro del nostro Popolo nella sua terra, nell’ambito dei processi che riguardano l’Europa ed il Mediterraneo.

Crediamo che un’Assemblea Costituente Sarda, convocata secondo modalità elettive proporzionali e rispettosa delle rappresentanze territoriali, rappresenti la sede capace di una discussione allargata, approfondita ed efficace.

Sempre nel 2001, nella XII legislatura regionale, vennero presentati tre progetti fra loro identici, a quanto ci risulta scritti da Benedetto Ballero. Il primo in consiglio regionale il 30 luglio 2001 (progetto di legge nazionale n. 10, a firma di Sanna, Ibba, Secci, Balia e Cugini), e due alla Camera dei Deputati (entrambi il 1° agosto 2001, la proposta di legge costituzionale n. 1458, a firma Anedda, Pinto, Onnis, Porcu, Cuccu, Marras, Massidda, Nuvoli, e la proposta di legge costituzionale n. 1459 a firma Cabras, Caboni, Ladu, Loddo, Maurandi, Soro)<sup>26</sup>.

In queste proposte non vi è alcuna accettazione della idea di nazione, Cagliari rimane capoluogo di regione e non capitale; sulla lingua si stabilisce che (art. 2, comma 4) «la Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna». Dal punto di vista delle competenze, non si registrano grandi novità. Per quanto riguarda il demanio, si segnala l’art. 14, comma 4, per cui «La regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne quello necessario alla difesa della Repubblica».

3. La nazione sarda è aperta a tutti i popoli, combatte ogni forma di razzismo, accoglie e tutela chiunque rispetti le leggi. Essa è comunità fondata sulla fiducia e la solidarietà che sono anche fattori essenziali del suo sviluppo; 4. Tutti i sardi hanno diritto al benessere da conseguire innanzitutto nella propria terra; 5. Tutti i sardi, donne e uomini, hanno diritto a pari opportunità nell’economia di mercato e nella vita sociale e politica. La salute, l’istruzione, il lavoro e la sicurezza sono diritti della persona prima che servizi; 6. Le istituzioni sarde affermano e promuovono la democrazia, disciplinano i rapporti tra il potere politico e il potere economico, garantiscono la democrazia economica e impediscono il formarsi di posizioni di monopolio; 7. Le istituzioni sarde combattono la povertà; 8. Il territorio, l’ambiente, le lingue e le tradizioni della Sardegna sono patrimonio della comunità sarda. I paesi della Sardegna sono un patrimonio speciale di questa comunità; 9. La Sardegna persegue l’innalzamento della sua ricchezza complessiva, che è costituita dall’ambiente fisico e umano, dal capitale culturale e sociale e dall’insieme delle conoscenze e delle competenze; 10. La prosperità della comunità sarda esige il rinnovamento radicale della politica e della Regione che attualmente sono di ostacolo per il progresso economico e civile dei sardi. I valori e i programmi costituiscono la base degli schieramenti politici e delle alleanze e non viceversa”. Democrazia ebbe un ruolo fondamentale nella battaglia per l’ACS, ma ben presto il progetto politico teorizzato e praticato si bloccò, ed ognuno dei protagonisti tornò nelle sue “aree di comfort”.

26. Cfr. Giuseppe Caboni, “Prospetto delle proposte di revisione dello Statuto nel corso dell’ultimo decennio”, in Mariarosa Cardia (A cura di), *Un nuovo Statuto per la Sardegna del XXI secolo*, Aipsa, Cagliari 2010, pp. 39-60.

Qualche mese dopo, il 24 aprile 2002, il senatore a vita Cossiga presentò il Disegno di Legge Costituzionale n. 1360, riguardante “nuovo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e cambiamento della denominazione della stessa in ‘Comunità autonoma di Sardegna’”. I consiglieri regionali Mario Floris e Marco Tunis, poco dopo, il 9 maggio 2002, presentarono la stessa proposta in Consiglio regionale<sup>27</sup>.

Francesco Cossiga negli ultimi anni di attività politica si dedicò anche a questo. Mario Floris, che con la sua Udr ebbe stretti rapporti politici con Cossiga, decise di fare sua la proposta di riscrivere lo Statuto della Sardegna. I proponenti non ritenevano praticabile la trasformazione dell'Italia in uno stato federale, nonostante ciò «come contributo, esempio e provocazione di una riforma in senso federalista e asimmetrico dello Stato si presenta questo disegno di legge costituzionale per la riforma dell'autonomia speciale della Sardegna con una Nuova Carta, Statuto o Costituzione che è il puro e semplice adattamento dello Statuto della Catalogna alla Sardegna stessa».

Si cambiano i nomi degli organismi, si afferma la Sardegna quale «nazione individuale e distinta nell'ambito della nazione italiana». Il territorio della Comunità autonoma comprende i Giudicati di Cagliari, Arborea, Nuoro e Torres, il Paese catalano di Alghero, ed è diviso in curatorie, città regie, città e comuni. Le lingue ufficiali sono il sardo ed il catalano. Le materie di competenza della Comunità autonoma sono molte di più di quelle dell'attuale Statuto. In relazione all'energia la competenza è legislativa e regolamentare nei campi della «installazione per la produzione, la distribuzione ed il trasporto dell'energia, limitatamente al trasporto ed all'utilizzazione nel territorio della Sardegna». La Comunità Autonoma ha una propria polizia autonoma, che esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. Alla Comunità spettano anche le funzioni legislative ed esecutive in materia di radiodiffusione e televisione e di editoria, e la Comunità Autonoma può disciplinare ed istituire un servizio pubblico radiofonico e televisivo. Anche in materia di giustizia ampie competenze sono attribuite alla Comunità Autonoma. Si prevede l'elezione diretta del “Presidente di Sardegna”. Il potere legislativo è esercitato dagli Stamenti generali.

La stessa proposta venne ripresentata nella legislatura successiva da Mario Floris e Oscar Cherchi.

La successiva legislatura, che fu la legislatura Soru, fu completamente diversa.

## LA LEGISLATURA DI RENATO SORU

La legislatura del Presidente Renato Soru (2004-2009), terminata anticipatamente, è stata una delle più importanti del periodo autonomistico, ed il suo tasso di riformismo ha permesso che la struttura amministrativo-politica della Sardegna del 2009 fosse completamente diversa da quella del 2004.

Oltre l'azione della Giunta, che vedremo, occorre ricordare, oltre la proposta di Floris e Cherchi, la proposta di legge nazionale di modifica dello statuto n. 2, a firma di Diana, Artizzu, Liori e Sanna, che riprendeva il testo già presentato da Anedda alla Camera dei Deputati, ma lo ampliava e lo arricchiva di contenuti nuovi<sup>28</sup>. Per esempio, vi era una definizione puntuale, in Statuto, delle province, una descrizione puntuale della bandiera, l'eliminazione del riferimento alla lingua e l'inserimento della «continuità delle proprie radici cristiane», nonché un chiaro riferimento alla «unità nazionale», chiaramente italiana.

Il tasso di riformismo della Giunta Soru fu alto anche sulle questioni istituzionali; il termine “assemblea costituente” non venne mai usato, ma lo spirito costituente fu forte. Il 23 maggio 2006 il consiglio regionale approvò la legge numero 7, rubricata “Istituzioni, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo”<sup>29</sup>. Formalmente non era una costituente, ma nella sostanza le si avvicinava molto.

L'art. 1 era molto chiaro:

Il Consiglio regionale istituisce una Consulta per l'elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale e dei sardi residenti fuori dall'Isola ed il concorso delle autonomie locali. La Consulta ha il compito di definire il progetto, di proporlo all'esame delle forze sociali, economiche e culturali, delle

27. <https://www.fondazioneSardinia.eu/ita/wp-content/uploads/2014/06/documentazione-seminario-090614.pdf>, p. 29. *Ibidem*

28. *Ibidem*

29. <https://leggiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=23-05-2006&numero=7>

istituzioni locali, delle autonomie funzionali della comunità regionale, degli organismi di parità e di quelli rappresentativi degli emigrati e degli immigrati; completata la consultazione, trasmette il progetto al Consiglio regionale.

La legge non venne accettata dal Governo italiano di centrosinistra, che la impugnò, e diversi settori della stessa maggioranza non la accolsero con favore<sup>30</sup>.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 365 del 2007<sup>31</sup>, dichiarò la illegittimità costituzionale della rubrica della legge, limitatamente alle parole «e sovranità», la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «e di sovranità», e lo stesso riguardo l'art. 2, comma 2, lettera a, ed il comma 3.

A seguito della sentenza della Corte l'idea della Consulta venne abbandonata, e ci si concentrò sulla legge statutaria. La legge statutaria è una legge ordinaria che permetteva, a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, di disciplinare parti importanti precedentemente legate ad un iter legislativo di tipo costituzionale, in quanto norme presenti nello Statuto.

Il disegno di legge esitato dalla Giunta nel novembre 2005<sup>32</sup> si rivelò molto più ambizioso rispetto a quello poi effettivamente votato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nel 2007. Accadde poi l'imprevedibile:

In sede di approvazione, la legge ottenne una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio. Il referendum, previsto in questo caso dall'articolo 15 dello Statuto, venne chiesto da diciannove consiglieri di centrosinistra e di centrodestra e si svolse nell'ottobre del 2007, preceduto da vivaci polemiche. Votarono 228.439 elettori (15,57%), i "SI" furono 72.404 (38,08%), i "NO" 153.258 (67,91%). Sulla controversa questione del quorum vennero chiesti anche i pronunciamenti della magistratura ordinaria e costituzionale mentre la legge veniva promulgata nel luglio 2008. Soru ne diede comunicazione a cose fatte al Consiglio, che era stato convocato proprio per discutere sul da farsi. La Corte Costituzionale, il 4 maggio 2009, dichiarava che 'non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria regionale n. 1 del 2008 in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano preso parte all'apposito referendum popolare'. Come conseguenza, annullava la promulgazione della legge Statutaria.<sup>33</sup>

La legislatura, per quanto riguarda le riforme, finì in questo modo. Soru si dimise a fine 2008, e nel 2009 si tennero le elezioni.

Piergiorgio Massidda depositò, presso il Senato della Repubblica, il 27 novembre 2008, il disegno di legge n. 1244 "Statuto speciale della Regione Sardegna – denominato 'Carta de Logu de Sardigna'". Massidda, e tutto il centrodestra sardo, partecipava in questo modo al dibattito generale sul federalismo. La proposta di Statuto depositata da Massidda è la conclusione del lavoro compiuto dal "Comitato promotore di una progetto di legge d'iniziativa popolare per l'approvazione di un nuovo Statuto d'autonomia speciale per la Sardegna", il quale lavorò tra il 2007 ed il 2008. Il segretario generale era Antonello Carboni, il coordinatore del Comitato operativo Mario Carboni e il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Gianfranco Pintore. Il Comitato era composto da Massimo Bertolotti, Antonello Caria, Rita Dedola, Paolo Farci, Gherardo Gherardini, Riccardo Montixi, Valeria Pinna, Peppina Tanda, Francesco Cesare Casula, Silvana Congiu, Massimo Delogu, Roberto Frongia, Ermenegildo Lallai, Domenico Mugoni e Sergio Satta. Il Comitato dei garanti era formato dai più importanti esponenti del centrodestra di allora: Artizzu, Farigu, Ladu, La Spisa, Randazzo e Vargiu.

La proposta di Statuto nacque in modo partecipativo, a seguito di decine di incontri e della raccolta materiale di firme a seguito della campagna "Firma per la tua Sardegna".

Nella relazione introduttiva della proposta di Statuto viene esplicitamente citata l'elaborazione di Francesco Cesare Casula, per cui «la Sardegna è la base istituzionale dell'attuale Stato italiano, il quale secondo

30. Andrea Raggio, *Cronaca di una legislatura – da Renato Soru a Ugo Cappellacci (2004-2009)*, Aipsa, Cagliari 2010, p. 45.

31. <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2007/365>

32. <https://delibere.regione.sardegna.it/archivio/delibera/33987>

33. Andrea Raggio, *cit.*, p. 47.

la Dottrina [...] non è altro che l'antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini [...] nato il 19 giugno del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi».

La Sardegna viene costituita in "Regione autonoma speciale", viene riconosciuta la nazione sarda, ed il sardo viene considerata lingua ufficiale della Regione. Inoltre, «la storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado» e Cagliari viene indicata quale «capitale della Sardegna».

La Regione ha competenza su tutto, tranne che (art. 10): a) difesa militare nel territorio dello Stato; b) moneta; c) amministrazione della giustizia; d) rapporti diplomatici con Stati terzi.

Esiste un Parlamento, che esercita la funzione legislativa, mentre il Governatore ed il Governo sono gli organi esecutivi. Il Governatore è eletto a suffragio diretto, universale e segreto. Il Governo ha la facoltà di emanare, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, decreti con valore di legge. Si introduce anche una figura "super partes", il Maggiore di Sardegna, il quale è eletto ad inizio legislatura.

Dal punto di vista dell'ordine pubblico, la polizia di Stato dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo della Sardegna.

Sono anni in cui c'è già la consapevolezza della sostanziale inesistenza dello Statuto:

Anche in Sardegna la situazione istituzionale è estremamente critica perché da circa sette anni tutti sono costretti ad operare in un ordinamento regionale che è privo di uno Statuto scritto. Oggi infatti non è possibile leggere un testo dal quale dedurre quali sono le norme vigenti, né è possibile far conoscere, a chi volesse apprenderlo con la lettura, quale sia il contenuto dello Statuto sardo [...].

Per quanto riguarda i poteri legislativi e amministrativi, infatti, gli artt. 3, 4, 5 e 6 dello Statuto (nella loro formulazione letterale) non sono più vigenti perché, con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, si è opportunamente stabilito, all'art. 10, che anche alla Sardegna, come pure a tutte le altre Regioni speciali, si applicano, in quanto più favorevoli ed in attesa della riformulazione del nuovo Statuto speciale, le norme del Titolo V pur espressamente dettate per le Regioni ordinarie.

A seguito di ciò, solo con riferimento a tre delle materie originariamente di competenza esclusiva della Regione, e cioè "ordinamento degli enti locali", "urbanistica e edilizia" e "polizia locale", materie certo rilevanti, ma nel complesso limitate, rimangono oggi in vigore le vecchie previsioni contenute nell'art. 3 dello Statuto. Per tutto il resto invece la formulazione risultante dal testo dello Statuto che appare formalmente vigente, in realtà non è più applicabile.<sup>34</sup>

## LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA SULL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Nel 2009 Ugo Cappellacci vinse le elezioni, ed il PSD'Az si alleò con il centrodestra. Nelle dichiarazioni programmatiche non venne citata l'Assemblea Costituente, ci si limitò alla più generica affermazione per cui «questa legislatura dovrà anche essere una legislatura costituente perché finalizzata alla riscrittura del nuovo Statuto di Autonomia».

All'inizio della XIV legislatura venne presentata la mozione n. 6 "per l'indipendenza", da parte dei consiglieri sardi<sup>35</sup>, la quale impegnava la Giunta «a guidare la Sardegna verso una piena e compiuta indipendenza, avviando con lo Stato italiano una procedura di disimpegno istituzionale che preveda un quadro articolato di indennizzi per la Nazione sarda, in ragione di tutte le omissioni, i danni e le sperequazioni che la Sardegna ha subito prima dal Regno d'Italia e poi dalla Repubblica italiana». La mozione non ebbe gli effetti sperati.

Qualche mese dopo, ad opera della Fondazione Sardinia, venne consegnato ai consiglieri regionali un ordine del giorno voto al Parlamento che, in base all'art. 51 dello Statuto, prevedeva che si desse avvio alla elaborazione del nuovo Statuto – Costituzione della Sardegna tramite un'assemblea costituente il cui lavoro venisse poi confermato dal Consiglio regionale con un voto e dai cittadini sardi tramite referendum.

34. Benedetto Ballero, "Criticità della situazione istituzionale sarda", in Mariarosa Cardia (A cura di), *Un nuovo Statuto per la Sardegna del XXI secolo*, Aipsa, Cagliari 2010, pp. 66-71.

35. <https://www.fondazioneSardinia.eu/ita/wp-content/uploads/2014/06/documentazione-seminario-090614.pdf>

La proposta della Fondazione servì a ravvivare il dibattito, ma non ebbe risultati concreti. C'è da dire che in quegli anni, tra 2009 e 2010, furono numerose le mozioni e gli ordini del giorno presentati<sup>36</sup>.

Nello stesso periodo Antonello Cabras, l'8 aprile 2010, depositò al Senato un disegno di legge costituzionale sullo statuto speciale della regione sarda. Si parte dal «riconoscere che non si sono sin ora registrati apprezzabili risultati che siano scaturiti da una seria contrattazione tra Stato e regione», e che «occorre ridefinire i reali contenuti dell'autonomia sarda nella quale è connaturata, come caratteristica essenziale, la specialità».

La proposta ha come struttura portante le norme ancora attuali dello Statuto del 1948. Non vi è, in questo statuto, alcuna definizione di nazione, e Cagliari viene indicata quale capoluogo di regione. La tutela della lingua viene inserita tra i compiti fondamentali della Regione, ma non ne viene prevista la sua ufficialità. Non è prevista nessuna innovazione sui temi della pubblica sicurezza, e tanto meno sulla giustizia amministrativa, o della Corte dei Conti.

Negli stessi mesi, tra 2010 e 2011, nacque il «Comitato per la Costituente», composto da 15 personalità, tra cui i segretari di CGIL, CISL e UIL, intellettuali, uomini della Chiesa e di associazioni di categoria<sup>37</sup>.

Il Comitato affermava che «Lo statuto, la legge statutaria e le riforme istituzionali rappresentano atti fondamentali per migliorare le istituzioni e la politica, incidono positivamente nella vita dei cittadini e producono benefici effetti sul lavoro di ciascuno e sulla prosperità di tutti» e, per questa ragione riteneva «necessario il comitato per l'assemblea costituente con la finalità di contribuire, grazie a un'ampia consultazione dei cittadini sardi [...]»:

1. l'indispensabile e diretto protagonismo del popolo sardo nella presente storia istituzionale, sociale, economica, politica e culturale;
2. la complessità e la caratteristica costituente dell'attuale situazione della Sardegna, che domanda nuovi fondamenti di specialità non solo nel campo della politica e delle riforme istituzionali, ma anche in quelli della cultura, dell'istruzione e dell'economia;
3. la necessità di un percorso riformatore che contribuisca a disostruire i canali di collegamento tra i cittadini e la politica».

Il Comitato promosse una manifestazione simbolica l'11 dicembre 2011, durante la quale un piccolo corteo partì da Piazza Palazzo a Cagliari per poi scendere sino al Consiglio regionale, dove furono ricevuti dal presidente della Commissione Autonomia e dalla presidente del Consiglio regionale.

Le dichiarazioni furono chiare: «se la politica si mostra sorda a queste esigenze che giungono da tutta l'isola e non esprimerà la volontà di riformare lo Statuto, a primavera si procederà con l'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea costituente dal basso»<sup>38</sup>.

In realtà qualche mese dopo le elezioni dal basso dell'ACS non si tennero.

Di particolare interesse, invece, per il suo carattere di massa, furono i referendum del 2012:

i «referendum in Sardegna del 2012 si sono tenuti il 6 maggio e hanno avuto ad oggetto dieci distinti quesiti: 5 si sono caratterizzati come referendum vincolanti (1, 2, 3, 4, 8), 5 come consultivi (5, 6, 7, 9, 10).

36. Oltre la mozione n. 6, già citata, ricordiamo: - Mozione n. 20 (Floris Mario e più), su «sviluppo e riforme nell'unità del Popolo sardo per il progresso civile ed economico della Sardegna», del 22 settembre 2009; - Mozione n. 27 (Bruno Mario e più) «sulla necessità di dare immediato avvio ad un dibattito sulle riforme e sullo Statuto di autonomia, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio»; - La mozione n. 46 di Felicetto Contu, che riprende la proposta della Fondazione Sardinia, dell'8 marzo 2010, che poi venne anche riproposta da Mario Bruno il 16 settembre 2010, con la mozione n. 87; - La mozione n. 80 (Sechi e più) sull'affermazione del diritto di autodeterminazione dei popoli, del 1 settembre 2010; - La mozione n. 81 (Diana e più) sulla riscrittura dello Statuto di autonomia della Regione autonoma della Sardegna; - La mozione n. 82 (Zuncheddu e più) sulla riscrittura dello Statuto sardo e sull'apertura, con lo Stato italiano, del processo di sovranità e indipendenza, dell'8 settembre 2010; - La mozione n. 85 (Vargiu e più) sul ruolo dell'Assemblea costituente del Popolo sardo, del 16 settembre 2010; - La mozione n. 87 (Porcu e più) sui principi e gli obiettivi di revisione dello Statuto di autonomia, del 17 settembre 2010; - L'ordine del giorno n. 41 (Bruno e più) sulle iniziative da assumere in materia di riforme, del 10 novembre 2010.

37. APC.

38. <https://www.unionesarda.it/news-sardegna/cagliari-marcia-del-comitato-per-la-costituente-d7mtzcwp>

I referendum, chiamati comunemente “anticasta”, erano stati proposti dal *Movimento Referendario Sardo*, [...], per la convocazione di un’assemblea costituente che riscrisse lo statuto [...].

Affinché il referendum fosse valido era necessario che fosse raggiunto il quorum del 33,3% degli aventi diritto al voto (un terzo) così come richiesto dalla L.R. n. 20 del 1957. Alla chiusura delle urne la percentuale dei votanti è risultata essere 35,50% e dunque il quorum raggiunto. Lo spoglio delle schede ha visto vincere il “Sì” in tutti e dieci i quesiti.<sup>39</sup>

Il Referendum n. 6 recitava: «Siete voi favorevoli alla riscrittura dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna da parte di un’Assemblea Costituente eletta a suffragio universale da tutti i cittadini sardi?»

I favorevoli furono il 94,42%, i contrari il 5,58%.

Nonostante nel corso della legislatura il presidente Cappellacci avesse accentuato il proprio profilo rivendicazionista e “sardista”, il risultato del referendum non fu rispettato, e sull’ACS tutto tacque.

A fine 2012 venne presentata in Consiglio regionale la mozione n. 224 sull’indipendenza<sup>40</sup>, firmata da consiglieri regionali di ogni schieramento, primo firmatario il sardista Giacomo Sanna, la quale prevedeva che «la dichiarazione di indipendenza della Sardegna sia sottoposta al voto del popolo sardo attraverso il referendum consultivo». La mozione non ebbe alcun seguito.

Il Presidente Cappellacci preferì cavalcare la “zona franca”, che divenne un vero e proprio tormentone a fine legislatura e durante la campagna elettorale del 2014.

Fuori dal palazzo, il lustro 2009-2014 si caratterizzò per un forte movimentismo, una costante mobilitazione ed una presenza, mediaticamente rilevante, dei movimenti e partiti indipendentisti. Sono gli anni del Movimento Pastori Sardi, della Consulta rivoluzionaria, del piazzale di viale Trento a Cagliari in perenne occupazione, dei movimenti delle partite IVA, ma anche della costante e precisa attività di organizzazioni extraconsiliari come ProgReS (Progetu Repubblica de Sardigna) e Fiocco Verde, che riproporrà la questione fiscale e l’istituzione dell’Agenzia sarda delle entrate.

Questi movimenti e organizzazioni, in quasi tutti i casi, non fecero proposte precise sulle questioni istituzionali. Si rimarcò però con forza la necessità di una rottura, di un cambio dell’assetto delle relazioni di potere, ed istituzionali, in Sardegna.

Si arrivò alle elezioni regionali del 2014 con un quadro complessivamente effervescente. Le questioni istituzionali, però, scomparirono dal dibattito elettorale.

## 2014-2024. IL GRANDE FREDDO

Nella legislatura 2014-2019 non ci fu spazio per ragionare di riforma dello Statuto. Le dichiarazioni programmatiche si danno l’obiettivo di “riformare la regione”, nel senso di cambiare la LR 1/77 e 31/98, e non invece l’architettura più generale<sup>41</sup>.

La Prima Commissione, in una risoluzione approvata all’unanimità a luglio 2014, da discutere in consiglio regionale, stabilì che «il mutato contesto sociale, economico, giuridico richiede un processo di riforma organica e di implementazione di tutti gli strumenti giuridici che garantiscono l’autonomia, la specialità e l’integrazione della Regione nell’ordinamento nazionale ed europeo» e che il processo di riforma debba articolarsi «nell’individuazione degli ambiti e delle disposizioni dello Statuto la cui revisione garantisca una più efficace declinazione della specialità e dell’autonomia quale premessa per poter conseguentemente procedere [...] all’elaborazione di una idonea procedura e di una organica proposta di revisione statutaria».

Nella discussione in Consiglio della risoluzione appare evidente che le revisioni statutarie sono un elemento secondario della discussione, e che saranno comunque marginali, nonostante qualche consigliere (Paolo Zedda, Angelo Carta, Christian Solinas) provi ad affermarne la centralità. L’assemblea costituente viene citata dal presidente della commissione Agus per affermare che non funziona, in quanto il Parlamento sarebbe ostile. Giuseppe Meloni, attuale vicepresidente della Giunta, afferma: «Io penso che sia affascinante

39. Informazioni tratte da [https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum\\_in\\_Sardegna\\_del\\_2012](https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_in_Sardegna_del_2012)

40. <https://www.fondazioneSardinia.eu/ita/wp-content/uploads/2014/06/documentazione-seminario-090614.pdf>

41. [https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_46\\_20140402170016.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140402170016.pdf)

l'idea di pensare ad un'assemblea costituente che possa portare alla scrittura di una proposta di riforma (...) dello Statuto ma anche per quanto riguarda un intervento sulla legge statutaria, ma penso che non ci sia più tempo».

È un dato di fatto che in quella legislatura, ed a dire il vero anche in quella successiva, entrambe partecipate da Giuseppe Meloni, non si è fatta né la riforma dello Statuto, né la Statutaria.

In questo periodo ha luogo il seminario/convegno sull'assemblea costituente ed il nuovo statuto, dal titolo "Est ora – Movè(m)us", realizzato a Palazzo Regio a Cagliari il 9 ed il 23 giugno 2014. Un primo effetto di quell'incontro fu la costituzione dell'OSRI (Osservatorio Sardo Riforme Istituzionali), il quale si proponeva «di monitorare costantemente quanto accade nel Parlamento italiano in materia di riforme istituzionali, paventando e contrastando il pericolo della perdita della nostra specialità sarda e dello svuotamento del nostro statuto autonomistico».

Il contesto in cui si svolse la prima parte della legislatura era infatti estremamente negativo. Il renzismo, con il suo turbo-accentramento, pareva invincibile, anche se naufragò in poco più di due anni, quando venne bocciata una riforma della Costituzione italiana che prevedeva una ricentralizzazione istituzionale. La fine del renzismo, e della voglia di restaurazione romana, non significò uno scatto in avanti.

Sul versante della Giunta, la staffetta presso l'Assessorato alle Riforme tra Demuro e Spanu fece propendere l'azione della giunta, negli ultimi anni, verso il raggiungimento di alcuni risultati a breve termine piuttosto che verso l'inizio di un percorso costituente. La società civile, da parte sua, era in altre faccende affaccendata.

Occorre segnalare che, con la mozione n. 303 dell'aprile 2017, primo firmatario Paolo Zedda, sull'immediato avvio delle procedure per la riscrittura organica di una nuova Carta fondamentale per la Sardegna, si riprovò, senza riuscirci, a ripresentare il tema. Nella mozione si provava a reintrodurre il tema dell'assemblea costituente, che avrebbe dovuto seguire l'attività di una commissione speciale del Consiglio<sup>42</sup>. La mozione rimase lettera morta.

L'anno dopo, nel 2018, con la legge regionale n. 14, venne modificata la LR 10/1999, e si legiferò sull'inno, per cui «il componimento tradizionale 'Su patriota sardu a sos feudatarios' noto anche come 'Procurade e moderare' di Francesco Ignazio Mannu è riconosciuto quale inno ufficiale della

Regione». In questo modo i simboli di un popolo, e di una nazione, vennero definiti: bandiera, inno, festa nazionale.

Le elezioni del 2019 portarono alla Presidenza della Giunta un sardiista. Alle comprensibili aspettative, alimentate da dichiarazioni programmatiche molto nette e chiare sul tema della "sardità", non ha corrisposto nessuna azione concreta. Nelle dichiarazioni programmatiche, infatti, si scrisse chiaramente che bisognava «ridefinire gli spazi di autogoverno, i poteri e le risorse della Sardegna mediante un nuovo Statuto di Autonomia Speciale, la cui elaborazione sia affidata ad un'Assemblea Costituente del Popolo Sardo».<sup>43</sup>

Non risulta che da parte della Giunta sia stato esitato alcun disegno di legge riguardante lo Statuto, l'ACS o la legge statutaria, o che sia stato fatto dal consiglio regionale. Tanto meno vi è stata alcuna discussione di merito in consiglio regionale, o l'apertura di un largo confronto con i corpi intermedi o l'intellettualità diffusa sul tema. L'unico tema istituzionale discusso, e su cui si è ottenuto il risultato, è l'inserimento del concetto di insularità in Costituzione, in una formulazione diversa rispetto a quanto inizialmente chiesto.

In questo contesto, il risultato delle elezioni italiane del 25 settembre 2022 ha ribaltato il contesto rispetto al passato recente. L'"autonomia differenziata" si è ripresa la scena. La Lega di Salvini, alle elezioni politiche italiane del 2022, ha dato il via libera alla candidatura a primo ministro di Giorgia Meloni, in cambio dell'impegno a realizzare l'autonomia differenziata.

Per autonomia differenziata si intende la realizzazione di quanto previsto dall'art. 116, comma 3, della Costituzione, e cioè che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...] possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata [...]. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

42. <https://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/04/27/news/ora-serve-un-nuovo-statuto-1.15259797>

43. <https://www.consreg Sardegna.it/Consultabili-le-Dichiarazioni-programmatiche-del-Presidente-della-Regione/>

Già 5 anni prima il governo Gentiloni aveva sottoscritto sul tema tre distinti accordi preliminari con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto<sup>44</sup>.

L'autonomia differenziata non riguarda la Sardegna, così come stabilito recentemente dalla Corte Costituzionale, e l'attuale legislatura non lascia prevedere riforme organiche in senso regionalistico o federalistico dello Stato. È l'ennesimo sviluppo istituzionale italiano il quale rende ancora più urgente una ridiscussione sulla utilità e sostanziale effettività dello Statuto sardo.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto notizia dell'azione portata avanti da Christian Solinas, in qualità di Presidente della Giunta, nel corso del 2023. Si tratta di una azione solitaria, di cui lo stesso Solinas ha parlato in una riunione di una commissione consiliare regionale su cui scriveremo tra pochissimo.

Riportiamo il sunto presente sul sito del Consiglio regionale dell'audizione del 9 ottobre 2025:

Christan Solinas [...] ha illustrato alla Commissione il lavoro fatto nella precedente legislatura sottolineando la necessità di un'azione comune con le altre Regioni per il rilancio della specialità. «Fin dall'inizio [dichiara] ho chiesto e ottenuto di rafforzare il gruppo di lavoro delle regioni speciali durante la Conferenza permanente delle regioni e province autonome. Con l'estensione della possibilità di adottare statuti di autonomia anche alle regioni ordinarie e il dibattito sull'autonomia differenziata, la Sardegna e le altre regioni speciali si trovano di fronte a un nuovo orizzonte. Dobbiamo promuovere la specialità più dell'autonomia. La nostra vera battaglia è rafforzare l'autogoverno della Sardegna e poi definire i rapporti tra gli organi istituzionali, la partecipazione attiva dei cittadini, la forma di governo e i sistemi elettorali. Oggi, gli statuti delle regioni speciali sono approvati con una norma costituzionale, mentre le regioni ordinarie possono seguire un percorso legislativo autonomo. La nostra legislazione è limitata dalla Costituzione e dallo Statuto. Paradossalmente, la nostra autonomia speciale è più vigilata e compressa rispetto a quella delle regioni ordinarie».<sup>45</sup>

Solinas ha quindi ricordato l'azione portata avanti con le altre regioni a Statuto speciale per bilanciare l'azione delle regioni ordinarie: «Siamo arrivati a un testo condiviso che proponeva l'eliminazione del limite delle norme economiche e sociali per evitare l'impugnazione delle leggi da parte dello Stato, la tutela della lingua, un chiarimento sul rapporto delle leggi urbanistiche con ambiente e paesaggio; la potestà sui piani per il dimensionamento scolastico. A settembre del 2023 questo disegno di legge costituzionale ha raggiunto un punto di definizione per il Trentino Alto Adige. Il Consiglio valuti ora l'opportunità di riagganciarsi a questo treno. Personalmente sarei favorevole a unire le politiche statutarie alle locomotive più forti nel peso contrattuale con i governi».

Siamo in possesso del "testo condiviso", avendo intercettato una comunicazione ufficiale della Provincia di Bolzano del 9 febbraio 2024 con la quale viene trasmesso il disegno di legge costituzionale "Disposizioni concernenti l'adeguamento degli Statuti delle Regioni a statuto speciale in attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3"<sup>46</sup>.

Il DDL è stato presentato il 3 ottobre 2023 al Presidente del Consiglio dal Presidente della Provincia di Bolzano, in qualità di coordinatore delle Regioni e Province autonome a statuto speciale.

La presente proposta di legge costituzionale segue lo schema e l'impostazione della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale sono stati riformati per l'ultima volta contestualmente i cinque Statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome. Da ormai oltre 20 anni è rimasto inattuato l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che prevede: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento

e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

La presente proposta non mira ad un completo adeguamento, ma costituisce un primo passo in tale direzione, in attesa di una riforma generale del sistema delle autonomie e tenendo conto dell'attuazione del "regionalismo differenziato".

44. <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56845.html>

45. <https://www.consreg Sardegna.it/legge-statutaria-in-commissione-speciale-le-audizioni-degli-ex-presidenti-della-regione/>

46. [https://salto.bz/sites/default/files/2023-12/2023.09.28\\_ddl\\_cost.\\_adeguamento\\_statuti\\_speciali\\_o.pdf](https://salto.bz/sites/default/files/2023-12/2023.09.28_ddl_cost._adeguamento_statuti_speciali_o.pdf)

L'articolo 3 di questo disegno di legge reca le modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna. Si propone la modifica del primo comma dell'art. 3 dello Statuto, per ragioni di uniformità, e si aggiungono, al secondo comma, diverse competenze legislative, tra cui quelle in materia di paesaggio, tutela dell'ambiente, continuità territoriale aerea e marittima da e per la Regione, nonché la valorizzazione della lingua e della cultura sarda, che poi viene trattata in un articolo a lei dedicato. Tra le competenze concorrenti (art. 4), è aggiunta la «istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi». All'articolo 14 dello Statuto, che riguarda il demanio, viene aggiunto il demanio marittimo.

Vi sono poi altre modifiche “di manutenzione”, diciamo così, cioè più legate all'aggiornamento normativo in armonia con il resto della legislazione, che modifiche sostanziali.

Viene infine modificato l'art. 54 dello Statuto, che regola la revisione dello Statuto, al fine di introdurre il meccanismo dell'intesa.

Pensiamo, ma non abbiamo la certezza, che queste siano le modifiche di cui ha parlato Solinas in Commissione. Ma di che Commissione stiamo parlando?

### LA COMMISSIONE SPECIALE DEL 2025

L'11 agosto 2025, legislatura con presidente Alessandra Todde e presidente del Consiglio Piero Comandini, con l'ordine del giorno 57<sup>47</sup> è stata costituita una Commissione speciale con le finalità di:

- studiare, elaborare e proporre, nelle materie indicate dall'articolo 15 dello Statuto, una proposta di legge organica da sottoporre all'esame delle commissioni competenti;
- avviare una ricognizione e un'analisi finalizzate all'individuazione degli ambiti di materie e dei settori che necessitano dell'adozione di norme di attuazione dello Statuto speciale.

La Commissione è affidata al Presidente del Consiglio regionale ed i componenti sono i Presidenti dei Gruppi consiliari.

L'articolo 15 dello Statuto<sup>48</sup> è quello che riguarda gli organi della Regione e prevede la Statutaria, comprensiva della norma elettorale.

Il Presidente del Consiglio ha già dichiarato che si danno 24 mesi per scrivere la Statutaria. Si noti che nelle proposte di assemblea costituente formulate ci si dava sempre al massimo 12 mesi per riscrivere lo Statuto.

In relazione alle norme di attuazione dello Statuto, ci si dà l'obiettivo di effettuare una «ricognizione e un'analisi finalizzate all'individuazione degli ambiti di materie e dei settori che necessitano dell'adozione di norme di attuazione dello Statuto speciale».

La riforma dello Statuto viene esclusa dal novero delle possibilità. Per la Statutaria il termine per la presentazione dell'articolato alla commissione competente è settembre 2027, circa 15 mesi prima dello scioglimento del Consiglio Regionale per fine della legislatura.

Per ragioni di completezza si riporta quanto dichiarato da Alessandra Todde, Presidente della Giunta, anch'essa audita dalla Commissione permanente di cui sopra. La Presidente ha ribadito che «è importante ragionare su un nuovo Statuto e non soltanto sulla nuova legge Statutaria»<sup>49</sup>.

Ha fatto riferimento a quanto previsto nel Piano regionale di sviluppo ed ha esposto gli schemi di decreto legislativo sui quali è al lavoro l'esecutivo regionale perché siano definiti con norme di attuazione nella commissione paritetica Stato-Regione.

47. <https://www.consreg Sardegna.it/17legislatura/ordini-del-giorno/57/>

48. “In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo”

49. <https://www.consreg Sardegna.it/riforme-audizione-della-presidente-della-regione-nella-commissione-speciale-per-la-legge-statutaria/>

In relazione allo Statuto, la leader della coalizione al governo della Regione ha [...] ripercorso l'evolversi del confronto che sulla materia si è sviluppato con il Governo di Roma, nell'ultimo anno e mezzo di legislatura regionale, ed ha sottolineato come il tavolo istituzionale, attivato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, abbia elaborato una proposta-bozza di Statuto condivisa da tutte e cinque le Regioni ad autonomia speciale. Successivamente, così ha spiegato la governatrice, il ministero ha proceduto con confronti bilaterali ma al momento non è stato attivato quello con la Regione Sardegna, mentre altre regioni, come il Trentino Alto Adige, hanno già ottenuto le modifiche statutarie attese. L'esigenza di rafforzare prerogative e competenze della Regione, a giudizio della Todde, è una necessità non più derogabile, anche alla luce delle crescenti tendenze accentratrici da parte dello Stato che, in nome delle riforme di grande interesse economico e sociale, limita le competenze statutarie primarie riconosciute all'Isola in materie fondamentali e strategiche per lo sviluppo e la crescita della Regione.

Chiudiamo con l'ultima novità: il Trentino-Alto Adige, rispetto al quale la Camera dei Deputati ha approvato, il 7 ottobre 2025, in prima lettura, il disegno di legge costituzionale "Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo"<sup>50</sup>. La regione assume la denominazione bilingue, la potestà di «emanare norme legislative» diventa «competenza legislativa esclusiva». Si aggiunge la possibilità di disciplinare il rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva del personale regionale, rafforzando l'autonomia sul piano organizzativo e contrattuale. Le Province autonome ottengono nuovi o ampliati ambiti di legislazione esclusiva: governo del territorio (urbanistica, edilizia, piani regolatori); viabilità, acquedotti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse provinciale; servizi pubblici di interesse provinciale e locale, inclusa la gestione del ciclo dei rifiuti; piccole e medie derivazioni idroelettriche; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica; commercio; estensione della competenza anche alla disciplina del rapporto di lavoro e alla contrattazione collettiva del personale provinciale.

Viene eliminato ogni controllo preventivo statale sulla promulgazione delle leggi, e viene modificata la procedura di revisione dello Statuto, introducendo il principio dell'intesa.

## CONCLUSIONI

Pare probabile che questa legislatura potrà, al massimo, conoscere una discussione e un voto sulla legge statutaria. Non sarà una legislatura in cui i rappresentanti dei sardi rifletteranno a fondo su cosa è la Sardegna oggi e di quali poteri ha bisogno.

Negli ultimi 30 anni diversi attori politici hanno usato in modo evidentemente strumentale (dato il successivo abbandono) le questioni dello Statuto e della Assemblea Costituente.

Con la legislatura in corso pare vi sia stato un ulteriore passo avanti, o indietro a seconda delle opinioni: dello Statuto e dell'Assemblea Costituente non se ne parla, se non pochissime volte e se costretti. I rappresentanti dei sardi non ne vogliono parlare.

Al contrario, solamente attraverso una discussione sui poteri che la Sardegna vuole e deve avere passa la realizzazione di una visione relativa al nostro presente ed al nostro futuro.

50. <https://temi.camera.it/leg19/temi/modifiche-allo-statuto-speciale-della-regione-trentino-alto-adige.html>

**BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E ARCHIVI**

APC: Archivio Privato Cubeddu Salvatore

AAVV, *Il federalismo sardo – Atti del Convegno*, Cagliari, 6-7 dicembre 2001, Edizioni Fondazione Sardinia, Cagliari 2002

Accademia delle Scienze dell'URSS, *Storia Universale*, Teti Editore, Milano 1975

Bandinu Bachisio, Cubeddu Salvatore, *Il quinto moro – Soru e il sorismo*, Domus de Janas, Cagliari 2007

Cardia Mariarosa (A cura di), *Un nuovo Statuto per la Sardegna del XXI secolo*, Aipsa, Cagliari 2010

Cardia Mariarosa (A cura di), *Un nuovo Statuto per la Sardegna del XXI secolo*, Aipsa, Cagliari 2008

Cardia Mariarosa, *Le origini dello Statuto speciale per la Sardegna: i testi, i documenti, i dibattiti*, Voll. 3, EDES, Sassari 1995

Codonesu Fernando (a cura di), *Sardegna, per un nuovo Statuto speciale – Idee, progetti e possibili processi di autogoverno*, Edizioni Scuola di cultura politica Francesco Cocco, Cagliari 2024

Cubeddu Salvatore, *L'ultima battaglia – la grande sfida per la conquista della Sardegna – il racconto delle elezioni regionali del 2009*, CUEC, Cagliari 2009

Cubeddu Salvatore (a cura di), *L'ora dei Sardi*, Edizioni Fondazione Sardinia, Cagliari 2009

Cubeddu Salvatore, *Sardisti – Viaggio nel Partito Sardo d'Azione tra cronaca e storia*, EDES, Sassari 2021, Volume III (1976-1995)

Cubeddu Salvatore (a cura di) *Libertà e sudditanza – meres o tzeracos? – Sette saggi sulle riforme istituzionali in Sardegna*, Fondazione Sardinia, 2023

Dadea Massimo, *Meglio Soru (o no?) – la febbre del fare 13 anni dopo*, CUEC, Cagliari 2009

Lobina Enrico, *Considerazioni sulla riforma della burocrazia regionale alla luce di una nuova visione del futuro della Sardegna*, Fondazione Sardinia, Cagliari 2018

Pinna Pietro, *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna*, Giappichelli, Torino 2020

Raggio Andrea, *Cronaca di una legislatura – da Renato Soru a Ugo Cappellacci (2004-2009)*, Aipsa, Cagliari 2010

[legislature.camera.it](http://legislature.camera.it)

[it.wikipedia.org](http://it.wikipedia.org)

[salto.bz](http://salto.bz)

[temi.camera.it](http://temi.camera.it)

[www.coe.int](http://www.coe.int)

[www.consregsardegna.it](http://www.consregsardegna.it)

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

[www.enricolobina.org](http://www.enricolobina.org)

[www.fondazionesardinia.eu](http://www.fondazionesardinia.eu)

[www.lanuovasardegna.it](http://www.lanuovasardegna.it)

[www.mariomelis.eu](http://www.mariomelis.eu)

[www.senato.it](http://www.senato.it)

[www.unionesarda.it](http://www.unionesarda.it)



DOSSIER. PROPOSTE DI STATUTO  
E RIFLESSIONI SUI POTERI DELLA SARDEGNA,  
DAL 1922 AD OGGI

A CURA DI DANILO LAMPIS



**DOCUMENTO 1**  
**– RELAZIONE DI CAMILLO BELLINI AL SECONDO CONGRESSO DEL PSD'AZ**  
**(29 GENNAIO 1922)**

Il discorso di Camillo Bellini presentato al Secondo Congresso del Partito Sardo d'Azione, svoltosi a Oristano il 29 gennaio 1922, nasce all'interno di un momento cruciale di definizione dell'identità politica del sardismo, segnato dall'evoluzione del movimento dei combattenti e dalle tensioni che accompagnano il passaggio da aggregazione di reduci a partito politico strutturato. Alle spalle di quel congresso stanno infatti il programma di Macomer del 1920 e il primo congresso del PSD'Az (fino agli anni Sessanta la sigla non prevedeva la "z" finale) dell'aprile 1921, nei quali emergono con grande forza, ma anche con significative divisioni interne, i temi fondamentali del nuovo soggetto politico.

Nel primo congresso la leadership di Bellini, sostenuta da Emilio Lussu, regge l'urto tra le tesi dei nuoresi e quelle dei cagliaritani, ma non riesce a produrre un programma definitivo. Il partito entra così nelle elezioni politiche del 1921 con un insieme di principi generali, privo però di un'elaborazione teorica e organizzativa compiuta. Nei mesi successivi il nodo centrale diventa il rapporto fra l'Associazione dei Combattenti e il Partito Sardo d'Azione. Le sezioni combattentistiche costituiscono la spina dorsale del movimento, ma proprio per questo rischiano di determinare una dipendenza eccessiva del partito dalle dinamiche interne del mondo dei reduci; al contrario, una parte del gruppo dirigente teme che, senza una piena autonomia politica, il PSD'Az rimanga prigioniero di una dimensione esclusivamente combattentistica.

La vigilia del Secondo Congresso del Partito si apre dunque con questa tensione irrisolta. Il congresso si tiene al Teatro San Martino nel pomeriggio del 29 gennaio, subito dopo lo svolgimento del V Congresso dei Combattenti, presieduto dall'avvocato Antonio Putzolu, nel quale vengono affrontati temi quali la cooperazione, la mutualità agraria e l'assistenza, ma soprattutto la questione decisiva della "politicalità" delle sezioni combattenti. La posizione di Emilio Lussu – secondo cui i combattenti, avendo creato il Partito e dato impulso al movimento politico isolano, non possono in alcun modo estraniarsi dall'azione politica – prevale nettamente sulle proposte che vorrebbero ridurre le sezioni a organismi sindacali o addirittura farle scomparire nei territori in cui esistono sezioni del PSD'Az.

Quando nel pomeriggio si apre il congresso del Partito Sardo d'Azione, i delegati portano con sé questo esito, e la questione statutaria si intreccia immediatamente con quella combattentistica. La relazione dell'avvocato Pazzaglia sul nuovo Statuto del Partito propone un Direttorio composto in parte mediante elezione e in parte per appartenenza di diritto. Si confrontano la linea di Luigi Oggiano, favorevole a un ingresso diretto dei dirigenti provinciali e regionali dei combattenti nel massimo organismo del partito, e quella più prudente, sostenuta anche da Bellini, che teme un eccessivo peso delle strutture combattentistiche sull'identità politica del PSD'Az. La mediazione di Lussu, che propone un Direttorio misto capace di garantire rappresentanza ai combattenti senza subordinare a essi il partito, consente di chiudere il nodo organizzativo e di aprire finalmente la parte politica della giornata.

È su questo sfondo che Bellini presenta la sua relazione sul problema autonomistico, dopo aver già ripercorso l'attività del partito nell'ultimo anno: dalle elezioni politiche del 1921 al patto di alleanza con i Molisani, fino ai tentativi di organizzare nuclei autonomistici in altre regioni italiane. Il suo intervento si colloca come momento di chiarificazione teorica dopo due anni di tensioni, durante i quali il partito oscilla tra radicamento combattentistico, esigenze elettorali, conflitti territoriali e ricerca di una dottrina coerente. La relazione di Bellini offre una risposta complessiva a questo quadro: riprende le linee del programma di Macomer, integra gli ordini del giorno del 1921, distingue "riforma" e "rivoluzione", critica le soluzioni autonomistiche di semplice carattere amministrativo, definisce il federalismo come prospettiva generale e attribuisce alla Regione funzioni economiche e sociali autonome, ridefinendo in modo puntuale i rapporti tra Stato, Regione e comuni. Il fatto che il congresso approvi la relazione in piedi, salutandola con lunghi applausi e disponendone la pubblicazione su *Il Solco*, testimonia quanto il partito riconosca in quel testo la sintesi più organica del proprio travaglio interno e il principale punto di riferimento dottrinario da cui ripartire.

### **Il problema autonomistico**

La presente relazione vuol trattare del maggiore problema che dà alimento alla vita del nostro partito, dato per pacifico che i partiti vivono non di soluzioni già pronte, ma di problemi in continuo tormento di risoluzione. In nome dell'Autonomia il partito sardo è sorto, ed in nome dell'Autonomia esso ha esteso la sua battaglia a tutte le regioni d'Italia chiamandole alla riscossa per la trasformazione autonomistica del regime.

Sono state mosse, anche da amici del nostro movimento, forti critiche alla identificazione dei problemi del partito sardo con i problemi autonomistici, affermando lo scarso valore ideale di una questione che potrà essere agevolmente risolta mercè la promulgazione sovrana e la pubblicazione di una legge che crei l'ente regione, inserendolo nell'attuale ordinamento statale. Il partito sardo così non avrebbe più ragione di esistenza, esaurita la sua funzione di eccitatore del regime e dell'assemblea nazionale alla elargizione di una siffatta riforma.

La verità è che quanto noi vogliamo non si può concretare in uno schema di legge, e che le esigenze che hanno determinato il sorgere di un movimento autonomistico sono molto più profonde di quello che non sembri a prima vista.

### **L'idea autonomistica**

Autonomia è per noi Sardi, ed analogamente vogliamo per tutti gli Italiani, rivendicazione della nostra individualità, continuazione di una tradizione di secoli, ricerca di una norma comune per l'azione futura di tutti i nati in Sardegna. Consapevolezza di noi stessi per inserirci consapevolmente nell'azione italiana. È quindi lavoro costante di organizzazione e di programma che non ha mai termine, risoluzione di problemi concreti, che imposta continuamente nuovi problemi concreti.

Autonomia nel senso etimologico e filosofico dell'accezione.

Dialettica dello spirito italiano e dello spirito umano. Quella che parve ristretta riforma di carattere amministrativo è invece problema morale nella sua integrale impostazione idealistica.

A chi chiede che cosa intendiamo noi per autonomia della Sardegna noi risponderemo: autonomia è per noi completo trionfo dello spirito in Sardegna. È uccisione della mentalità provinciale, scopiazzatrice di modi e di forme d'oltre mare, è fiducia nella originalità del nostro operare, è conquista del nostro volere creativo. Completo possesso della nostra anima che da secoli ci sfugge e che di lontano ci appare come un oscuro simbolo egizio.

Con questo trionfo noi assicureremo il nuovo trionfo d'Italia nel mondo, il secondo rinascimento dello spirito italiano, che è ora abbruttito dalla scimmiettatura di tutte le mode d'oltralpe, che è burocratico stile francese, che è professionale stile tedesco, che è rivoluzionario stile russo.

Autonomia è arte, è sapienza, è religione.

### **La pratica autonomistica**

La nostra idea autonomistica si identifica con la nostra pratica autonomistica. È per questo utile ricordare l'ordine del giorno approvato all'unanimità al I° congresso del Partito sardo ad Oristano, sulla questione autonomistica che si riporta integralmente.

In questo ordine del giorno sono segnate le linee direttive per la lotta decentratrice. Fare organi della battaglia gli enti locali esistenti: comune e provincia. Conquistarli e violentemente reclamare dallo Stato maggiori attribuzioni e maggiori responsabilità, reclamare l'aumento dei propri cespiti di imposizione tributaria, togliendoli alla burocrazia centrale. Strappare ogni giorno nuove attribuzioni a Roma, in modo da far sentire ad essa l'inutilità del suo controllo, della sua ingerenza, di gran parte delle sue funzioni. Conquistare altresì la facoltà di liberamente consorziarsi per provvedere organicamente ed unitariamente ai problemi regionali: ecco il punto d'appoggio per la creazione dell'ente regione: che non dovrà sorgere da un atto grazioso del governo centrale, ma dalla libera volontà delle provincie che trasformeranno il consorzio in ente organico e lo costituiranno nelle forme più adatte alle esigenze dell'ambiente.

### **Riforma e rivoluzione**

Questa tattica che può sembrare riformista deve sfociare in un atto rivoluzionario.

Infatti chi scrive ritiene che riformismo e rivoluzione siano due momenti e due aspetti della stessa tattica. Mentre è stupida cosa l'insurrezionalismo di ogni settimana e di ogni ora che caratterizza la vita politica presente, che è disordine privo di lume di finalità precisa, è invece fatale necessità l'atto rivoluzionario, quando gli istituti vigenti sono ormai privi di contenuto morale, e vi è negli eversori la piena preparazione a sostituire altri, conformi all'esigenza del momento storico.

Il riformismo, perciò, come conquista degli enti amministrativi stabiliti dal presente regime, si giustifica pienamente; solo che esso deve essere nei propositi audacemente rivoluzionario, deve rivolgersi ad altri fini e deve arricchire di nuove funzioni quelli che erano subordinati elementi di un sistema adesso condannato. È chiaro però che nessuna rivoluzione potrà compiersi fino a che milioni di italiani deferiranno ogni diritto d'iniziativa allo Stato, generoso distributore di benefizi a chi più da vicino lo prega; fino a che gli Italiani non avranno compreso la necessità di sistemare ciascuno per sé i propri casi.

In questo caso dovrà essere indirizzato il nostro lavoro. Non è facile prevedere il risultato ultimo di una trasformazione del sistema statale.

Chi scrive non è certo tenero per la monarchia, e crede molto difficile che essa possa sopravvivere ad un movimento così vasto. Certo che alcune monarchie, ad esempio quella inglese, hanno dimostrato delle qualità di adattamento a modificazioni d'ambiente e di forme di governo forse più gravi di quelle che noi preconizziamo. La transazione con l'Irlanda, transazione fallimentare, ma che non ha determinato la completa liquidazione del regime, ne è una prova recentissima. Noi non sappiamo quali qualità di adattamento abbia la monarchia sabauda; è certo che la soluzione più logica sarebbe l'instaurazione della repubblica federale.

### **L'autonomismo popolare**

Se l'autonomia non fosse rivoluzione, dovremo accontentarci della semplice riforma amministrativa, inserita nell'ordinamento statale attuale.

Dovremo accontentarci dell'autonomia propugnata dal Partito Popolare nella relazione di Luigi Sturzo al congresso di Venezia.

Si sostiene la creazione di un ente, nella sua caratteristica fondamentale: elettivo, rappresentativo, autonomo-autarchico, amministrativo.

E fin qui sembrerebbe che la riforma risponda alle esigenze del nostro pensiero.

Ma se esaminiamo da vicino l'intima vita funzionale di questo organismo, vediamo che esso non è altro che un paravento dipinto a vari colori, dietro cui si nasconde tutta la pesante macchina statale del presente, quella che ci soffoca e ci opprime, e contro cui si è levata la nostra ribellione. Infatti resterebbe immutata la circoscrizione politica avente a capo un prefetto con relativa prefettura e sottoprefettura, resterebbe l'ordinamento finanziario attuale, che accentra i tributi nelle casse dello stato, resterebbero i ministeri del lavoro, dell'industria, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, con le loro migliaia di impiegati a coordinare l'azione delle regioni, a distribuire fondi speciali alla regione più prepotente e a quella più pericolosa, continuando l'attuale politica di favori.

E gli attuali dicasteri conserverebbero le loro funzioni per i reclami a seconda istanza nelle materie in cui la legge stabilisce oggi un intervento statale, e resterebbero ferme le leggi vigenti per quanto dà luogo ad azione contenziosa e giurisdizionale.

La regione, poiché otterrebbe fondi dal Governo, o in concorso, o in rimborso, o in anticipazione, dovrebbe subire il controllo contabile dello stato.

In definitiva tutti i mali che adesso affliggono l'attuale sistema resterebbero aggravati dalla creazione di una nuova burocrazia che si aggiungerebbe a quella romana, a quella prefettizia, a quella provinciale, a quella comunale.

La confusione delle competenze, delle funzioni, dei controlli nelle forme e nei modi attuali sarebbe aggravata dall'ente regione.

### **Il federalismo**

Il riordinamento in senso autonomistico del regime deve dar luogo a un nuovo stato federale. Esempi: la grande confederazione americana, la Svizzera, la Germania, l'Impero britannico.

Quasi tutti gli stati federali si sono costituiti attraverso un processo storico di coordinazione di diversi stati sovrani in un unico organismo, che avoca a sé la sovranità.

Fa eccezione l'impero britannico, in cui diverse colonie sono state elevate alla dignità di stati (Colonia del Capo, Australia, Nuova Zelanda, Canada) ed un antico regno ha ripreso la sua autonomia (Irlanda).

Nel caso dello Stato italiano il processo di trasformazione sarebbe anche un processo di disintegrazione, parti giuridicamente indifferenziate dell'organismo burocratico uniforme, stile francese.

Questa rivoluzione può apparire, ed infatti è, nella sua funzionalità, molto pericolosa, ma è certo che se essa venisse compiuta contemporaneamente, con profondo senso d'italianità, in tutte le regioni d'Italia, ciò che potrebbe sembrare desiderio di dissoluzione, sarebbe invece volontà di rinnovamento. Gli enti direttamente costituenti lo stato federale saranno anch'essi stati?

È chiaro che il nome stato, con molti esterni attributi è stato mantenuto ai vari componenti il Reich germanico e alle unità cantonali svizzere per ragioni che non sussisterebbero per il nuovo riordinamento del regime italiano, perché nessuno vuol far risorgere il granducato di Toscana, od il regno delle due Sicilie.

Gli enti costituenti lo stato federale italiano si chiameranno regioni, e saranno veramente enti autonomi-autarchici, amministrativi-legislativi.

Avranno quindi una potestà d'imperio con la quale essi potranno liberamente esplicare la loro volontà nei limiti della sfera di competenza della comunità superiore.

Entro questi limiti essi potranno stabilire, modificare, regolare la propria organizzazione e i propri fini, esplicare la loro attività e il loro potere.

Attributo dello stato federale sarà invece la vera e propria sovranità cioè un potere d'imperio e indipendente, illimitato e illimitabile da altre volontà diverse dalla propria.

Di fronte a questa distinzione molti costituzionalisti obietteranno che una distinzione fra sovranità e potere d'imperio non regge dal punto di vista giuridico.

Ad essi risponderemo che il diritto segue sempre la storia, di cui si affanna a giustificare ogni momento solenne. Come giustamente afferma il nostro amico Pilia, seguendo le orme dello Jellinek, nel suo pregevole lavoro sull'autonomia sarda, la regione è uno di quegli enti speciali fra lo Stato e il Comune, la cui creazione è determinata da esigenze politiche di un determinato periodo storico.

### **Le attribuzioni dello Stato**

Come saranno le attribuzioni fra stato federale e regione?

Chi scrive ritiene che lo stato dovrà mantenere quelle funzioni che sono strettamente dipendenti dal suo attributo di sovrano, dalla sua caratteristica di subietto che traduce ed esprime, libero da ogni vincolo, in norme giuridiche le condizioni ed esigenze fondamentali della vita in comune, quindi forma e pone il diritto nella società. Nella realizzazione del diritto lo stato conosce e giustifica sé stesso.

Infatti esso deve la ragione prima della sua fondazione alla necessità di un'azione di difesa della propria collettività contro altre, e più tardi, nei rapporti interni, in una assicurazione della pace fra i componenti il proprio gruppo sociale.

Impiego della coazione, autodifesa di fronte ad altri gruppi sociali, imposizione coattiva della norma giuridica ai riluttanti in seno alla collettività. Condizioni essenziali queste per l'esistenza di uno stato.

Lo sviluppo storico posteriore ha dato luogo alla distinzione dei poteri, secondo la teoria aristotelica, più tardi ripresa da Montesquieu.

Vi è nello stato moderno un potere legiferante, uno che applica la legge al caso concreto, uno che la fa eseguire. Tutto ciò in teoria.

Nella pratica il potere esecutivo, che è l'espressione della volontà operante statale, riassume in sé gli altri poteri, e più facendoli esteriormente funzionare, ad essi in molti casi si sostituisce svalutandone così ogni autonomia. Esempio il decreto legge ed il contenzioso amministrativo.

Senza voler entrare in oziose discussioni sul carattere rappresentativo, direttivo o sindacale che dovrà avere il futuro ordinamento, diremo che dalle premesse su esposte risulta che si vogliono ad esso attribuire le sole funzioni di difesa esterna (guerra-marina), degli affari, di polizia, di giustizia, a cui dovrebbero corrispondere altrettanti dicasteri. E poiché lo stato deve provvedere anche ai

mezzi della sua esistenza, un ministero dell'azienda (finanze e tesoro) per l'esazione dei tributi e per provvedere alle spese.

### **Le funzioni della Regione**

All'ente resterebbero così i lavori pubblici, l'agricoltura, l'assistenza sociale, il lavoro, la scuola, i tributi di carattere regionale.

Sarebbe così completamente indipendente dallo Stato sovrano per tutte le funzioni di carattere economico-sociale.

Non vogliamo qui cadere in astrazioni utopistiche fissando-ne l'ordinamento e il funzionamento. Ci sarebbe facile disegnare sulla carta un edificio amministrativo e stabilire magari l'organico degli impiegati con relativi stipendi. Sarebbe questa una patente contraddizione del nostro pensiero. La regione sarà il risultato della libera volontà consorziativa degli enti locali attuali, che determineranno collegialmente i modi e i momenti di fusione.

Possiamo tutto al più congetturare che vi saranno due assemblee, una a carattere rappresentativo diretto, con suffragio universale, l'altra di rappresentanza sindacale degli interessi delle categorie di produzione, che vi sarà una giunta o deputazione responsabile, e che in ogni regione presiederà al regolare espletamento dei compiti dello Stato sovrano un rappresentante del governo federale.

Questo organismo regionale avrà il compito dell'assistenza ispettiva dei comuni, a cui sarà concessa la più completa autonomia.

Il governo federale e l'ente regione potranno sostituirsi al comune quando questi non adempia le funzioni delegategli da leggi nazionali e regionali, emanate nei limiti della competenza dei due organismi superiori.

L'esame delle deliberazioni dei comuni per la constatazione della regolarità della forma e della legalità potrebbe essere lasciato al Pretore, che avrebbe facoltà di sospendere l'esecuzione con decreto motivato.

Sarebbe deferito al Tribunale civile, su richiesta del Procuratore dello Stato, la facoltà di decidere intorno alla nullità o validità della deliberazione, con diritto di ricorso del comune presso la Corte d'Appello.

Analogamente tutto il contenzioso potrebbe essere lasciato alla magistratura ordinaria, abolendo tutti i tribunali speciali di giustizia amministrativa, dalla giunta provinciale alla quarta e quinta sezione del Consiglio di Stato.

Cesserebbe ogni usurpazione del potere esecutivo al potere giudiziario, a cui si dovrebbe ricorrere contro l'attività privata dei due enti Stato e Regione.

Con la creazione della regione e con la su esposta semplificazione del potere esecutivo alla periferia, verrebbe a cadere la necessità dell'esistenza della Prefettura e dell'ente provincia.

I compiti di tutte le commissioni provinciali verrebbero deferiti alla giunta regionale e agli organi dipendenti dal potere esecutivo regionale.

I comuni sarebbero liberi di creare consorzi per l'esecuzione in comune di compiti estranei alla loro fattibilità specifica, o per il mantenimento di servizi pubblici, il cui costo fosse superiore alle disponibilità delle finanze locali, o per qualunque altra ragione.

I consorzi volontari dovrebbero spontaneamente sorgere dalla necessità di armonizzare l'autonomia municipale con una visione superiore dei comuni interessi di una determinata zona.

Restituita al potere centrale la sua dignità, con la semplificazione dei suoi compiti, esso potrebbe dimostrare energia e severità.

Assicurato l'ordine pubblico, aumentata l'importanza e l'estensione delle attribuzioni della giustizia ordinaria, rinnovato all'esercito il mandato di supremo difensore dei confini della patria, affidata alla Regione ogni responsabilità di carattere sociale. Roma potrebbe veramente rappresentare la concreta volontà nazionale di tutti gli italiani.

È interessante esaminare come potrebbero essere ripartiti i tributi fra ente, regione e Stato.

È chiaro che vi dovrà essere una netta distinzione fra i rispettivi compiti d'entrata, distinzione che ha un valore, non soltanto finanziario ma anche politico, che dovrà essere limite invalicabile fra le rispettive competenze. Ritengo che la ripartizione dei tributi comuni a tutti gli Stati federali potrà avere valore anche per l'Italia.

Allo Stato le imposte indirette, i dazi doganali, i monopoli fiscali, le entrate di gestione statale dei servizi pubblici.

Alla regione e ai comuni le imposte dirette.

Prendendo come modello la attuale sistemazione fiscale si potrebbe in questa maniera ripartire i tributi:

a) Tasse sugli affari (registro, atti giudiziari, successioni, manomorta, bollo, surrogazione del bollo e del registro, ipotecarie, concessioni governative, tasse sui contratti di borsa, velocipedi, ed altri veicoli meccanici).

b) Tasse sui consumi (Tassa di fabbricazione, imposta sulla produzione dei tessuti di lusso e dei guanti, imposta sul vino, tassa di macellazione).

c) Dazi doganali.

d) Monopoli fiscali.

e) Ferrovie.

f) Telegrafi.

### **Regione**

a) Imposta normale sui redditi e imposta complementare sul reddito. (Sostituisce l'imposta sui terreni e fabbricati, sui redditi della ricchezza mobile, sui proventi dei dirigenti e procuratori di società commerciali, amministratori di società per azioni, contributo dei centesimi di guerra sui redditi, imposta straordinaria sui carboni, contributo personale straordinario di guerra, imposta complementare sulla sommessiva [sic: sulla complessiva] dei redditi accertati ed iscritti sui ruoli superiori a L. 10.000, imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli.

b) Imposta sul patrimonio.

### **Comune**

a) Centesimi addizionali all'imposta erariale normale.

b) Centesimi addizionali all'imposta erariale complementare.

c) Imposti sulle industrie, commerci e professioni.

d) Tassa di patente.

### **Lo Stato Etico**

Ci si potrà accusare di voler uno stato etico, la zucca vuota del liberalismo inglese, perché vogliamo togliere al governo centrale tutte le funzioni sociali lasciandogli solo le tradizionali giuridiche.

A questa obiezione noi rispondiamo, che non solo nel potere centrale, non solo negli organismi subordinati, regione e comune, ma in tutti i cittadini deve realizzarsi lo stato come consapevolezza dei doveri prima che di diritti.

Il valore morale dell'organizzazione statale non è dato dalla dichiarazione di fini di beneficenza e d'assistenza, come si ritiene da molti nostri studiosi di diritto pubblico, ma dalla identificazione della sua vita e della sua tradizione con la vita morale di ogni cittadino.

Ed altro problema si affaccia alla nostra mente: posto che nel presente momento storico tendono dovunque a coincidere il concetto di Stato con quello di nazione, dobbiamo noi ritenerne insuperabile questa eguaglianza e dare ad essa un valore assoluto?

Come altrove abbiamo già detto, il nostro autonomismo è preparazione all'internazionalismo, inteso però non come semplicistico abbattimento di frontiere in nome di un astratto ideale umanitario, ma come accordo di interessi per la creazione di una forma statale che superi le attuali divisioni nazionali. Lungo è il cammino da percorrere, ma sin d'ora guardiamo con simpatia ai movimenti autonomistici della Catalogna, della Corsica, della Provenza. Il nostro Mediterraneo occidentale è tutto pervaso da questi fremiti di vita nuova.

Liberalismo economico noi gridiamo dalla Sardegna. Le barriere politiche debbono cadere insieme alle barriere doganali.

Per gli stati uniti d'Europa noi abbiamo risollevato in faccia all'impugnativa Tiranno il vessillo dei quattro mori. In attesa della nuova civiltà mediterranea vogliamo sentire ancora palpitar il vecchio cuore della nostra Sardegna.

## DOCUMENTO 2

### – PROPOSTA DI STATUTO DEL PARTITO SARDO D’AZIONE (20 GENNAIO 1946)

La proposta di Statuto elaborata da Gonario Pinna nasce nel momento in cui il Partito Sardo d’Azione, ricostituito dopo la caduta del fascismo, tenta di tradurre in forma istituzionale l’impianto autonomistico e federalista che affonda le proprie radici nella tradizione del primo sardismo. Nel 1945, anche grazie all’iniziativa politica di Emilio Lussu, viene istituita la Consulta regionale sarda, organismo paritetico fra i partiti, incaricato di assistere l’Alto Commissario e di formulare proposte per il futuro ordinamento autonomistico dell’Isola. Il PSD’Az vi entra con una rappresentanza politicamente autorevole – Salvatore Sale, Piero Soggiu e Pietro Mastino, cui si aggiunge in seguito Anselmo Contu – e si presenta fin da subito con un’elaborazione già avanzata e strutturata.

Già nel settembre del 1945, infatti, al congresso provinciale di Nuoro, Pinna presenta un primo schema di legge che Anselmo Contu definisce il primo tentativo compiuto di regolamentazione pratica dell’autonomia. Su questa base, il Direttorio del Partito gli affida, insieme a Luigi Oggiano, Emilio Delogu e Sebastiano Puligheddu, il compito di redigere un vero e proprio progetto di Statuto del Governo autonomo della Sardegna, articolato nelle competenze legislative ed esecutive della Regione, nel demanio, nell’ordinamento amministrativo interno e nella struttura degli organi di governo. Il progetto viene discusso in successive riunioni a Macomer e a Nuoro, trasformato in opuscolo, diffuso nelle sezioni e illustrato sulla stampa, tanto che, nel giro di pochi mesi, diventa il riferimento centrale del dibattito autonomistico sardo.

Quando la Consulta regionale istituisce al suo interno una Commissione per lo studio dell’ordinamento, anch’essa a composizione paritetica fra i partiti democratici, il riconoscimento della competenza tecnica e politica del PSD’Az porta la Commissione a chiedere proprio ai sardiisti di predisporre la prima stesura del progetto di Statuto. È in questa sede che Pinna è chiamato a presentare e illustrare un progetto ormai ampiamente circolante nella società sarda. L’assemblea decide tuttavia di non esaminarlo immediatamente, rinviando la discussione a un confronto preliminare con lo schema siciliano e alla messa a disposizione di una bibliografia propedeutica.

Pinna reagisce pubblicamente: respinge l’accusa di separatismo rivolta all’elaborato e rivendica l’originalità del modello sardiista, affermando che è inutile cercare calchi svizzeri, americani o irlandesi, poiché lo schema nasce dalla particolarissima condizione della Sardegna e non da imitazioni esterne. Nonostante un primo apprezzamento proveniente da una parte dei democristiani, la discussione si arena in una serie di rinvii, con i commissari sardiisti costretti a rispondere solo oralmente e la Commissione che evita sistematicamente di entrare nel merito del testo.

Questo prima fase di arresto istituzionale ha un valore rilevante per comprendere la portata politica del documento: la proposta di Statuto di Gonario Pinna rappresenta infatti il punto più alto e coerente della progettazione istituzionale sardiista nel secondo Dopoguerra, elaborata prima che gli equilibri interni alla Consulta e le dinamiche politiche italiane ne ridisegnino progressivamente i margini e gli sviluppi successivi.

### **Premessa**

Il Partito Sardo d'Azione, fermamente convinto che soltanto una struttura repubblicana federale dello Stato salverà e rafforzerà l'unità nazionale, garantirà e intensificherà l'esercizio delle libertà individuali, comunali e regionali e consentirà la realizzazione d'una sostanziale giustizia sociale, si batterà con tutte le sue energie in seno alla Costituente perché il nuovo Stato italiano sia una Repubblica

federale. Se gli sforzi suoi e delle altre correnti federaliste, per il conseguimento di tale scopo riusciranno vani, chiederà – in conformità al programma e alle fondamentali necessità della Sardegna – che, qualunque possa essere la forma del nuovo Stato, sia riconosciuta solennemente l'autonomia amministrativa ed economica dell'isola e la correlativa potestà legislativa ed esecutiva secondo il progetto elaborato dagli organi direttivi del Partito.

## PARTE PRIMA STATO E REGIONE

### Autonomia della Regione

**Art. 1.** La Sardegna è costituita in Regione autonoma nello Stato italiano al quale è riservato l'esercizio delle funzioni sovrane.

### Competenze della Regione

**Art. 2.** Sono di esclusiva competenza della Regione le seguenti materie: a) ordinamento interno della Regione; b) affari interni, pubblica sicurezza, lavoro, assistenza e previdenza sociale, igiene e sanità pubblica; c) finanze e tesoro, regime delle assicurazioni, disciplina del credito e del risparmio; d) agricoltura, foreste, caccia e pesca; e) industria e commercio nell'interno e con l'estero; f) trasporti su strade ferrate e ordinarie, servizi postelegrafonici e radio; g) istruzione pubblica e belle arti; h) lavori pubblici; i) legislazione su materie di diritto sociale in deroga alle norme delle leggi dello Stato, quando particolari consuetudini o esigenze dell'isola lo impongano; l) determinazione delle circoscrizioni giudiziarie.

### Demanio regionale

**Art. 3.** La Regione ha un suo demanio costituito principalmente dai porti e dagli aerodromi, dalle strade, dai bacini idroelettrici, dalle miniere, dalle cave di notevole importanza industriale, dalle saline, dalle acque dei fiumi e degli stagni, dalle peschiere e dalle tonnare, dalle sorgenti delle acque termali e minerali nonché dagli altri beni facenti parte attualmente del demanio dello Stato.

### Autonomia doganale

**Art. 4.** Il territorio della Regione non è sottoposto al regime doganale dello Stato.

### Polizia regionale

**Art. 5.** La Regione ha un suo corpo di polizia per il mantenimento dell'ordine e la repressione dei reati.

### Rapporti finanziari

**Art. 6.** Lo Stato non può imporre tributi nella Regione ma ha diritto a una tangente annua in denaro quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

**Art. 7.** La tangente viene fissata in base al criterio proporzionale della popolazione e della capacità produttiva delle altre regioni facenti parte dello Stato.

**Art. 8.** La Regione avrà un suo proprio sistema tributario.

### Garanzia costituzionale dell'Autonomia

**Art. 9.** Lo Statuto della Regione autonoma è garantito dalla Carta costituzionale dello Stato e non può essere modificato senza il consenso della Regione.

### Ordinamento interno democratico

**Art. 10.** L'ordinamento interno della Regione dovrà ispirarsi ai principi fondamentali d'un regime democratico.

### Disposizioni di attuazione

**Art. 11.** Entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto il governo nazionale indirà le elezioni per la formazione del Consiglio regionale.

**Art. 12.** Il Consiglio regionale provvederà alla formulazione degli ordinamenti della Regione.

## PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REGIONE

### Circoscrizioni amministrative

**Art. 13.** Le circoscrizioni amministrative della Regione sono: a) la Regione b) i Distretti c) i Comuni.

### Organi del Governo regionale

**Art. 14.** La Regione è governata: a) da un Consiglio regionale che è l'organo legislativo e deliberativo della Regione; b) da un Governo regionale che è l'organo esecutivo del Consiglio regionale.

### Consiglio regionale

**Art. 15.** Il Consiglio regionale è costituito da un consigliere per ogni mandamento; e durerà in carica quattro anni. I consiglieri verranno eletti dal popolo (uomini e donne che abbiano compiuto i 21 anni), a scrutinio diretto e segreto, secondo la legge che sarà approvata da un *referendum* popolare.

**Art. 16.** Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica quattro anni, ma non possono essere rieletti per due quadrienni consecutivi.

**Art. 17.** Il Consiglio regionale sarà convocato in sessione ordinaria la prima domenica di ogni bimestre; in sessione straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda il Governo regionale o lo richieda un quinto dei componenti il Consiglio.

**Art. 18.** Sono di competenza del Consiglio regionale: a) l'approvazione delle leggi e dei regolamenti d'interesse regionale; b) la richiesta di convocazione dell'Assemblea legislativa dello Stato; c) l'elezione del Governo regionale; d) la determinazione delle varie branche di amministrazione regionale; e) la vigilanza sugli Enti amministrativi, come pure su tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico della Regione finora sottoposti a tutela e vigilanza dallo Stato; f) l'elezione del Comandante della Polizia regionale; g) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese; h) l'approvazione del sistema tributario regionale e comunale; i) l'approvazione del contributo annuo della Regione alle spese generali dello Stato; l) l'approvazione dei piani economici annuali o pluriennali d'interesse regionale; m) il regolamento interno dello stesso Consiglio regionale; n) la creazione di qualsiasi ufficio pubblico e la determinazione del-

le relative condizioni; o) la decisione sulla proposta di ricorso al referendum popolare; p) la decisione su acquisti, alienazioni, espropriazioni di beni demaniali o patrimoniali della Regione; q) la ratifica dei prestiti e dei contratti stipulati dalla Regione; r) l'approvazione dei consorzi fra più comuni per l'esecuzione di determinate opere o la gestione di determinati servizi; s) l'approvazione della nomina degli impiegati fatta dal Governo regionale; t) la nomina eventuale di commissioni o commissari per l'esame e la definizione di questioni particolari; u) la elezione dei componenti la Giunta amministrativa distrettuale e regionale e la Giunta finanziaria regionale.

### Governo regionale

**Art. 19.** Il Governo regionale è costituito da nove deputati – compreso il Presidente – eletti dal Consiglio regionale; e durerà in carica quattro anni.

**Art. 20.** I deputati regionali dovranno sovrintendere alle seguenti branche dell'amministrazione: a) i rapporti col Governo dello Stato saranno curati dal Presidente che parteciperà, col rango di Ministro, alle sedute del Consiglio dei Ministri dello Stato nelle quali siano trattati problemi che riguardino comunque la Regione; sovrintenderà inoltre agli affari interni regionali e coordinerà i vari rami dell'amministrazione; b) finanze e tesoro; c) agricoltura; d) industria e commercio; e) comunicazioni (trasporti, servizi postelegrafonici e radio); f) istruzione pubblica e belle arti; g) lavoro (rapporti con le organizzazioni sindacali, cooperativistiche e mutualistiche), assistenza e previdenza sociale; h) lavori pubblici; i) igiene e sanità pubblica.

**Art. 21.** Sono di competenza del Governo regionale: a) le ordinanze e i provvedimenti relativi all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti approvati e delle decisioni adottate dal Consiglio regionale; b) l'esecuzione dei provvedimenti del Governo centrale sulle materie di competenza dello Stato, previa deliberazione del Consiglio regionale; c) l'ordinamento dei servizi amministrativi regionali e la vigilanza dell'attività dei funzionari regionali; d) i provvedimenti provvisori ed eccezionali nei casi di emergenza o di urgente necessità, da sottoporre alla ratifica del Consiglio regionale in sessione straor-

dinaria; e) la convocazione del Consiglio regionale in sessione straordinaria; f) la gestione del demanio regionale; g) la formazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale; h) la vigilanza sulle commissioni e sui commissari che il Consiglio regionale nomina per l'esame e la definizione di questioni particolari; i) la vigilanza sulla conservazione dei monumenti e degli archivi; l) la determinazione del tempo entro cui la caccia può essere esercitata.

### **Distretti**

**Art. 22.** La Regione è divisa in otto circoscrizioni amministrative o distretti: Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio, Ozieri.

**Art. 23.** I confini dei distretti saranno determinati dal Consiglio regionale secondo i voti delle popolazioni delle varie plaghe dell'isola, la gravitazione dei loro interessi economici e culturali e la facilità delle comunicazioni coi capoluoghi.

### **Comuni**

**Art. 24.** I Comuni avranno piena autonomia amministrativa e finanziaria in materia edilizia e di lavori pubblici in genere, in materia assistenziale e igienico-sanitaria, in materia di comunicazioni urbane e di polizia e in materia di fiere e mercati, salva l'approvazione della Giunta amministrativa per le deliberazioni che riguardano: a) le contrattazioni dei prestiti; b) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, quando eccedano nel complesso le lire...; c) i regolamenti delle imposte e tasse comunali; d) le alienazioni d'immobili, di titoli o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi le lire...; e) gli impieghi di denaro che eccedono nell'anno il decimo dell'entrata, quando non si volgano all'acquisto di immobili; f) le locazioni e conduzioni oltre i 5 anni.

**Art. 25.** I Comuni avranno un proprio sistema tributario che dovrà essere coordinato col sistema tributario regionale.

**Art. 26.** Più Comuni possono, con l'autorizzazione del Consiglio regionale, provvedere consorzialmente a determinati servizi od opere.

**Art. 27.** Ogni Comune avrà un Consiglio, una Giunta e un Sindaco che saranno eletti dal popolo e dureranno in carica quattro anni.

**Art. 28.** Il Consiglio comunale è composto: a) di 40 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 50.000 abitanti; b) di 30 membri nei Comuni la

cui popolazione supera i 10.000 abitanti o che siano capoluoghi di distretto. c) di 20 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 5.000 abitanti; d) di 15 membri negli altri.

**Art. 29.** La Giunta comunale è composta oltre che del Sindaco: a) di 10 assessori e 4 supplenti nei Comuni la cui popolazione supera i 50.000 abitanti; b) di 6 assessori e 2 supplenti nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti o che siano capoluoghi di distretto; c) di 4 assessori e 2 supplenti negli altri.

**Art. 30.** Su questioni di grande importanza per l'amministrazione del Comune è ammesso il referendum popolare quando la richiesta sia firmata da almeno un quinto del corpo elettorale comunale.

**Art. 31.** Sono valide le disposizioni della legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148 in quanto non contrastino col presente Statuto e fino a quando non venga approvata dal Consiglio regionale una nuova legge comunale.

### **Disposizioni generali per gli organi elettivi**

**Art. 32.** Gli organi elettivi non possono essere sciolti prima della scadenza del quadriennio salvo la volontà contraria del popolo espressa mediante referendum.

### **Organi di controllo amministrativo e giurisdizionale**

**Art. 33.** In ogni capoluogo di distretto avrà sede una Giunta amministrativa distrettuale costituita di sette membri eletti dal Consiglio regionale. Essa durerà in carica 4 anni e avrà attribuzioni amministrative e giurisdizionali in sede contenziosa nell'ambito del distretto.

**Art. 34.** È istituita una Giunta amministrativa regionale, costituita di sette membri eletti dal Consiglio regionale. Essa durerà in carica 4 anni e sostituirà la 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato (dell'attuale ordinamento dello Stato italiano) nell'esame dei ricorsi avverso le decisioni amministrative in sede contenziosa della Giunta amministrativa distrettuale.

**Art. 35.** Non possono essere eletti membri delle giunte amministrative distrettuale e regionale: a) i deputati all'Assemblea legislativa dello Stato; b) i consiglieri e deputati regionali; c) i sindaci e gli assessori dei Comuni; d) gli impiegati civili e militari dello Stato e della Regione; e) coloro che prestino servizio comunque retribuito presso uffici o enti

pubblici della Regione; f) coloro che non possono far parte delle liste dei giudici popolari.

#### **Attribuzioni amministrative**

**Art. 36.** Le Giunte amministrative esercitano il controllo sui Comuni soltanto nei casi indicati nell'art. 24.

#### **Attribuzioni in materia di elezioni**

**Art. 37.** Sono di competenza della Giunta amministrativa distrettuale le decisioni in primo grado sulle elezioni contestate dei Consigli comunali e dei consiglieri regionali eletti nell'ambito del Distretto.

**Art. 38.** Sono di competenza della Giunta amministrativa regionale le decisioni in secondo grado sulle elezioni contestate dei consiglieri regionali e dei Consigli comunali.

#### **Attribuzioni giurisdizionali**

**Art. 39.** Le Giunte amministrative distrettuale e regionale sono investite di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche sul merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria né appartengano a giurisdizioni speciali, relativi alle seguenti materie: a) ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a favore della generalità dei cittadini dei comuni; b) ricorsi contro i provvedimenti contingibili e urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco in materia di edilizia, polizia locale e igiene per l'esecuzione di opere a spese di privati; c) ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato secondo le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sanitarie; d) ricorsi in materia di consorzi fra Comuni, Enti morali o privati per opere stradali, idrauliche o di bonifica e contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali; e) ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati; f) ricorsi per spese di ospitalità o di mantenimento di alienati; g) ricorsi degli impiegati comunali, regionali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o vigilanza, contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siano provveduto alla formazione di un ruolo di anzianità.

**Art. 40.** Le Giunte amministrative distrettuale e regionale sono investite di giurisdizione di legittimità per decidere: a) dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, proposti dagli impiegati suindicati contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, con le quali siano state loro inflitte pene disciplinari inferiori a quelle menzionate nell'articolo precedente o stansi dati sulla loro carriera provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati o siano state risolte questioni derivanti dal rapporto d'impiego.

**Art. 41.** Per assicurare agli impiegati di ruolo regionale il doppio grado di giurisdizione, salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, si stabilisce che i loro ricorsi saranno decisi, in primo grado, dalla Giunta amministrativa del Distretto dove ha sede il Consiglio regionale e, in secondo grado, dalla Giunta amministrativa regionale.

#### **La Giunta finanziaria regionale**

**Art. 42.** È istituita una Giunta finanziaria regionale cui sono demandate le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate, secondo l'ordinamento dello Stato italiano, dalla Corte dei Conti, esclusa la competenza sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e su materie che eccedano la sfera di applicazione del presente Statuto. La Giunta finanziaria regionale sarà composta di sette membri eletti dal Consiglio regionale, e durerà in carica quattro anni. Con regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, verranno specificate le attribuzioni e le norme sul funzionamento della Giunta finanziaria.

#### **Diritto d'iniziativa e di revisione**

**Art. 43.** Il popolo ha il diritto d'iniziativa in materia legislativa e il diritto di revisione dello Statuto della Regione. L'iniziativa popolare è il diritto di proporre al Consiglio regionale l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione e l'abrogazione di una legge o di un provvedimento legislativo della Regione. La domanda, generica o il progetto concreto, dev'essere firmato da almeno sessantamila cittadini che abbiano diritto di voto e sottoposto all'esame del Consiglio regionale. Se la domanda è generica il Consiglio l'approva, incarica il Governo regionale di preparare il relativo disegno di legge da sottoporre nuovamente all'esame dello stesso Consiglio. Se viene presentato un progetto concreto e il

Consiglio l’approva senza emendamenti, il progetto diventa esecutivo. Se invece il Consiglio non l’approva o propone emendamenti sostanziali, il progetto presentato e il contro progetto del Consiglio regionale sono sottoposti a referendum popolare. Il Consiglio dovrà poi adottare il provvedimento in conformità all’esito del referendum. La domanda

per la revisione totale o parziale dello Statuto della Regione dev’essere firmata da almeno sessantamila cittadini che abbiano diritto di voto. Tale domanda dev’essere sottoposta anzitutto all’esame del Consiglio regionale per la formulazione di eventuali emendamenti o d’un progetto concreto e poi, in ogni caso, a referendum popolare.

**DOCUMENTO 3**  
**– PROGETTO DI STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.**  
**TESTO APPROVATO DALLA CONSULTA REGIONALE SARDA NELLE TORNATE VI**  
**(15 E 23 APRILE) E VII (29 APRILE 1947)**

Il Progetto di Statuto della Regione Autonoma della Sardegna approvato dalla Consulta regionale nelle tornate del 15, 23 e 29 aprile 1947 si colloca al centro di una fase decisiva, nella quale il lungo lavoro di elaborazione sardista sull'autonomia è costretto a misurarsi con i rapporti di forza reali della politica sarda e italiana. Dopo la presentazione del progetto di Statuto redatto da Gonario Pinna per conto del Direttorio del PSd'Az, e dopo le prime resistenze emerse nella Commissione per lo studio dell'ordinamento regionale, la Consulta avvia un processo di mediazione che tiene insieme tre poli: l'impianto più avanzato del modello sardista, gli Statuti già concessi alla Sicilia e alla Valle d'Aosta, e i vincoli posti dal nascente ordinamento repubblicano, nel quale tende ormai a imporsi la linea dello Stato regionale delineata in sede costituente.

Il testo licenziato dalla Consulta configura una Regione autonoma dotata di personalità giuridica all'interno della Repubblica "una e indivisibile", con una potestà legislativa articolata su tre livelli – competenze primarie, concorrenti e integrative –, un'autonomia finanziaria coordinata con quella statale, il subentro nel demanio e nel patrimonio dello Stato insistenti sul territorio regionale, un sistema di organi politici fondato su Assemblea, Presidente e Consiglio di Governo e una fitta trama di rapporti di collaborazione e controllo reciproco con il Governo italiano. Rispetto al progetto Pinna, la Regione perde l'autonomia doganale e una parte rilevante della piena potestà primaria in campo economico e sociale, ma conserva alcuni strumenti fiscali specifici, il riferimento a un piano organico di rinascita finanziato anche dallo Stato e, soprattutto, un sistema articolato di garanzie democratiche – suffragio universale, iniziativa popolare, referendum, procedure di scioglimento e controllo sulle leggi – che ancora l'esperimento autonomistico entro il nuovo quadro costituzionale repubblicano.

L'VIII Congresso del Partito Sardo d'Azione, riunito a Cagliari nel teatro della Manifattura Tabacchi nel maggio del 1947, discute questo progetto quando esso è già il risultato di compromessi maturati in Commissione e nelle consultazioni romane. Piero Soggiu, relatore sardista in Consulta, ne ricostruisce la genesi, mette in luce le resistenze opposte dagli altri partiti – in particolare sul terreno economico-finanziario, sull'abolizione della provincia e sull'estensione delle competenze regionali – e denuncia come "gravissima" la frammentazione delle potestà legislative in primarie, concorrenti e integrative, che colpisce proprio quei settori economici nei quali un'autonomia più piena avrebbe potuto incidere direttamente sulle condizioni di vita delle classi popolari.

Nello stesso Congresso, Gonario Pinna insiste sul fatto che il progetto non realizza né una vera autonomia strumentale né una compiuta autonomia sostanziale, mancando di finanze proprie robuste e di una zona franca; sostiene tuttavia che i sardisti non possono assumersi la responsabilità politica di respingerlo in blocco. Al contrario, occorre dichiarare con nettezza che eventuali delusioni future non saranno imputabili al PSd'Az, ma a chi ha deliberatamente ridimensionato i principi autonomistici.

Luigi Oggiano propone una linea di equilibrio: riconosce il carattere incompleto e difettoso del testo, ma invita il partito a "prenderne atto" per consentire comunque l'avvio della vita autonomistica della Regione, senza presentare il risultato come un approdo definitivo e senza irrigidirsi in una postura di rifiuto che equivarrebbe, sul piano storico e politico, a dichiarare fallita l'intera battaglia sardista.

Emilio Lussu, pur collocando il PSd'Az all'interno di un più ampio fronte democratico e socialista sul piano italiano e rivendicando la necessità di non isolare il sardismo dal contesto italiano, converge nella valutazione di fondo: lo Statuto uscito dalla Consulta è una conquista parziale, determinata da rapporti di forza sfavorevoli, ma costituisce comunque una base istituzionale da cui ripartire.

In questo clima, segnato al tempo stesso da orgoglio autonomistico e da una lucida consapevolezza dei limiti imposti dalla Costituente e dalle maggioranze democristiane, il progetto approvato dalla Consulta regionale nell'aprile del 1947 viene accettato dal PSd'Az come un compromesso avanzato rispetto al centralismo prefascista, ma arretrato rispetto al proprio disegno originario. Il testo, qui di seguito riprodotto, proprio per questa sua natura intermedia, rappresenta il passaggio obbligato fra il grande progetto di Statuto

elaborato dal Partito Sardo d’Azione e lo Statuto speciale definitivamente approvato nel 1948: un documento che registra, nel suo stesso tessuto normativo, tanto la forza propulsiva della tradizione sardiista quanto le resistenze politiche e istituzionali che ne hanno condizionato l’esito.

## PARTE I LA REGIONE E IL SUO ORDINAMENTO

### Titolo I La Regione

**Articolo 1** - La Sardegna è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, e sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione che la garantisce, con le fondamentali libertà dei cittadini, i diritti della Regione.

**Articolo 2** - La Regione autonoma della Sardegna comprende il territorio delle attuali province di Cagliari, Nuoro e Sassari ed ha per capoluogo Cagliari.

### Titolo II Competenza della Regione

**Articolo 3** - La Regione ha potestà legislativa e regolamentare nei limiti fissati dal presente Statuto.

#### Sezione I

**Articolo 4** - In armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- acque minerali e termali;
- agricoltura e foreste
- piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- artigianato;
- biblioteche e musei di enti locali;
- caccia e pesca;
- disciplina dei diritti demaniali sulle acque pubbliche;
- disciplina dei diritti demaniali e patrimoniali indisponibili relativi alle miniere, cave e saline;
- disciplina degli istituti di credito e risparmio regionali;
- edilizia e urbanistica;
- espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- fiere e mercati;
- istruzione tecnico-professionale e artigiana;
- lavori pubblici a esclusivo carico della Regione;
- ordinamento interno della Regione;
- polizia locale urbana e rurale;
- trasporti su linee automobilistiche e tramviarie

- Linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- turismo
- industria alberghiera
- pubblici spettacoli;
- usi civici.

#### Sezione II

**Articolo 5** - Nei limiti del precedente articolo e dei principi che lo Stato ritenga stabilire con legge, ai fini di una disciplina nazionale armonica, compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- antichità e belle arti;
- assistenza e beneficenza pubblica;
- credito e risparmio;
- determinazione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari;
- disciplina annonaria;
- finanze regionali;
- igiene e sanità pubblica;
- industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- servizi di radioaudizione.

#### Sezione III

**Articolo 6** - Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha potestà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni

di legge della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di:

- istruzione di ogni ordine e grado
- ordinamento degli studi;

- lavoro
- previdenza e assistenza sociale;
- e in tutte le altre materie che non siano di esclusiva competenza dello Stato.

### Titolo III

#### Finanze - dogane - demanio

##### Sezione I

**Articolo 7** - La Regione ha autonomia finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione. La finanza della Regione è coordinata con la finanza dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nelle forme stabilite dagli articoli seguenti.

**Articolo 8** - La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

- con una quota parte delle entrate erariali dell'isola;
- con tributi erariali che lo Stato potrà riservarle;
- con tributi propri che essa ha facoltà di istituire, rispettando i principi del sistema tributario statale;
- con i propri redditi patrimoniali;
- con i contributi dello Stato che si rendano necessari per l'integrazione del bilancio regionale.

**Articolo 9** - La Regione può affidare agli organi fiscali dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

**Articolo 10** - La ripartizione delle entrate erariali e la determinazione delle aliquote o del carico annuale di ciascun tributo erariale sono concordate tra Stato e Regione, tenendo conto della capacità contributiva del popolo sardo e in modo da consentire l'incremento della economia isolana.

**Articolo 11** - Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

**Articolo 12** - Le imprese industriali, commerciali e agricole, con sede centrale fuori dell'isola, che abbiano in essa impianti, stabilimenti o succursali, sono tassate e debbono pagare i tributi nella Sardegna relativamente all'attività che vi esplicano. I diritti dell'isola al riguardo possono essere soddisfatti con un accreditamento globale concordato fra Stato e Regione.

**Articolo 13** - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

**Articolo 14** - La Regione ha facoltà di emettere prestiti, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie degli ultimi cinque anni.

##### Sezione II

**Articolo 15** - Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

**Articolo 16** - La Regione ha facoltà di istituire nel suo territorio punti franchi.

##### Sezione III

**Articolo 17** - Lo Stato, per affrettare nel superiore interesse nazionale la rinascita economica e sociale dell'isola:

- concorre all'attuazione di un organico piano di opere pubbliche da eseguirsi nella Regione;
- concede alla Regione l'esenzione da ogni dazio doganale e da ogni imposizione fiscale relativi alle macchine, attrezzi e merci occorrenti per incrementare il commercio, trasformare e potenziare l'economia agricola e industriale, e per elevare il tenore di vita della popolazione dell'isola;
- concede alla Regione per cinquanta anni agevolazioni ed esenzioni fiscali per nuove imprese.

##### Sezione IV

**Articolo 18** - La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti demaniali e patrimoniali dello Stato. I beni e diritti relativi a servizi di competenza statale restano allo Stato, finché duri tale condizione.

##### Sezione V

**Articolo 19** - Salva la competenza degli organi giurisdizionali e della Corte costituzionale, ogni controversia tra lo Stato e la Regione nella materia contemplata da questo titolo è risolta da una Commissione paritetica di esperti, il cui presidente è designato dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte costituzionale.

## Titolo IV Organi della Regione

**Articolo 20** - Organi della Regione autonoma della Sardegna sono: l'Assemblea regionale, il Presidente della Regione, il Consiglio di Governo regionale.

### Sezione I

**Articolo 21** - L'Assemblea regionale è costituita da un numero di deputati eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto, secondo la legge nazionale, nella proporzione di uno ogni 20 mila abitanti.

**Articolo 22** - È elettore ed eleggibile all'Assemblea chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

**Articolo 23** - La funzione di deputato all'Assemblea regionale è incompatibile col mandato parlamentare. L'Assemblea regionale può chiedere, in determinati casi, l'intervento alle sue riunioni dei rappresentanti della Sardegna alle Camere nazionali, quali non avranno, però, diritto di voto.

**Articolo 24** - L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni; tuttavia i suoi poteri si protraggono fino alla riunione della nuova Assemblea. Le elezioni sono indette entro quindici giorni dalla fine dell'Assemblea e hanno luogo non oltre il novantesimo giorno. La nuova Assemblea è convocata entro venti giorni dalle elezioni.

**Articolo 25** - L'Assemblea regionale elegge fra i suoi componenti, in conformità al regolamento interno, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni permanenti e temporanee.

**Articolo 26** - L'Assemblea regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La stessa Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un terzo dei suoi componenti.

**Articolo 27** - Le sedute dell'Assemblea regionale sono pubbliche. L'Assemblea tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

**Articolo 28** - I deputati all'Assemblea regionale prestano giuramento di esercitare le proprie funzioni al solo scopo del bene indivisibile della Repubblica italiana e della Regione autonoma della Sardegna.

**Articolo 29** - I deputati all'Assemblea regionale rappresentano l'intera Regione.

**Articolo 30** - I deputati all'Assemblea regionale ricevono un'indennità fissata con legge della Regione.

**Articolo 31** - L'Assemblea regionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi membri.

**Articolo 32** - Le prerogative stabilite dalla Costituzione per la sede e i membri del Parlamento nazionale valgono per la sede e per i membri dell'Assemblea regionale.

### Sezione II

**Articolo 33** - Il potere esecutivo per le materie di competenza della Regione e per quelle delegate dallo Stato è esercitato dal Presidente regionale e dai Consiglieri di Governo.

**Articolo 34** - Il Presidente regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

**Articolo 35** - Il Presidente della Regione è il Capo del Consiglio di Governo. È eletto dall'Assemblea regionale, fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi o, dopo il terzo scrutinio, a maggioranza assoluta.

**Articolo 36** - Il Presidente della Regione nomina i consiglieri di Governo e li propone ai singoli rami dell'Amministrazione.

**Articolo 37** - Il Consiglio del Governo, entro quindici giorni dalla sua formazione, si presenta all'Assemblea regionale per chiederne la fiducia. La fiducia è accordata, su mozione motivata, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

**Articolo 38** - Un voto contrario dell'Assemblea regionale non importa dimissioni del Presidente della Regione e del Consiglio di Governo. Una mozione di sfiducia non può essere presentata all'Assemblea se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti; non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.

**Articolo 39** - I membri del Consiglio di Governo, che non facciano parte dell'Assemblea, hanno diritto di assistere alle sedute.

**Articolo 40** - L'ufficio di Presidente regionale o di Consigliere di Governo è incompatibile con qualsiasi altra carica.

**Sezione III**

**Articolo 41** - È istituito il Consiglio economico regionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, quale organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio di Governo in materia economica. Il Consiglio

esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

**Articolo 42** - L'Assemblea regionale ha facoltà di istituire altri organi di consulenza tecnica.

## Titolo V Formazione delle leggi

**Sezione I**

**Articolo 43** - Il potere legislativo della Regione autonoma della Sardegna è esercitato dall'Assemblea regionale.

**Articolo 44** - Le leggi ordinarie sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

**Articolo 45** - Le leggi di revisione statutaria devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

**Articolo 46** - Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, e approvato dall'Assemblea, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

**Articolo 47** - L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Consiglio di Governo. L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

**Sezione II**

**Articolo 48** - L'iniziativa delle leggi spetta al Consiglio di Governo, ai membri dell'Assemblea regionale, al popolo sardo.

**Articolo 49** - L'iniziativa popolare diretta a ottenere la modifica del presente Statuto deve essere presa da almeno 30 mila elettori. Negli altri casi sono sufficienti 10 mila elettori.

**Sezione III**

**Articolo 50** - Il Consiglio di Governo, l'Assemblea regionale, il popolo sardo hanno facoltà di chiedere il referendum.

**Articolo 51** - La richiesta di referendum su modifiche al presente Statuto deve essere promossa da almeno 30 mila elettori. Negli altri casi sono sufficienti 10 mila elettori.

**Articolo 52** - Il referendum non è valido se non vi partecipano almeno due quinti degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.

**Articolo 53** - Non è ammesso il referendum per iniziativa popolare in materia tributaria e di approvazione del bilancio.

## Titolo VI Ordinamento interno della Regione

**Articolo 54** - L'ordinamento interno della Regione è deliberato dall'Assemblea regionale nei limiti della Costituzione.

**Articolo 55** - Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti autarchici territoriali. L'Assemblea regionale può modificare il numero, la circoscrizione, le funzioni e la struttura delle province, nei limiti della Costituzione e nel rispetto della volontà delle popolazioni interessate accertata con referendum.

**Articolo 56** - Nei capoluoghi delle attuali province saranno in ogni caso conservati gli uffici di

decentramento, attualmente esistenti, in quanto compatibili con la struttura dello Stato e della Regione.

**Articolo 57** - L'Assemblea regionale determina gli organi consultivi e di controllo sugli atti del Governo regionale e degli enti locali.

**Articolo 58** - Contro i provvedimenti dei consiglieri di Governo è dato ricorso al Consiglio di Governo, che decide con decreto del Presidente della Regione. Tale decreto ha efficacia di provvedimento gerarchico definitivo.

## PARTE II RAPPORTI FRA STATO E REGIONE

### Titolo I Rapporti fra Governo nazionale e organi regionali

#### Sezione I

**Articolo 59** - Il Presidente della Regione rappresenta il Governo dello Stato. Egli interviene al Consiglio dei ministri quando si trattino questioni che riguardano la Sardegna.

**Articolo 60** - Per le funzioni statali delegate il Presidente della Regione presiede all'attività dei capi regionali dell'Amministrazione dello Stato, conformandosi alle direttive del Governo.

**Articolo 61** - Per le funzioni non delegate il Governo della Repubblica potrà inviare nell'isola un Commissario che, d'intesa col Presidente della Regione, presiederà all'attività dei capi regionali dell'Amministrazione dello Stato.

**Articolo 62** - Il Presidente della Regione tutela l'ordine pubblico e, sovrintende alla sicurezza pubblica; può disporre della polizia di Stato e richiedere l'impiego delle forze armate. Il Consiglio dei ministri della Repubblica può temporaneamente avocare a sé tali funzioni.

#### Sezione II

**Articolo 63** - L'Assemblea regionale può essere sciolta:

4. quando compie atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni delle leggi costituzionali dello Stato o del presente Statuto;
5. quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non procede alla sostituzione del Consiglio di Governo o del Presidente della Regione che abbiano compiuto analoghe violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri e su deliberazione conforme della Camera dei senatori, previo parere della Corte costituzionale. Nel primo caso il Presidente della Regione e il Consiglio di Governo rimangono in carica per gli affari di ordinaria amministrazione e per i provvedimenti indilazionabili da sottoporsi alla nuova Assemblea per la ratifica. Nel secondo caso le loro funzioni sono esercitate da una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili all'Assemblea regionale e nominati con lo stesso atto che dispone lo scioglimento. Le elezioni della nuova Assemblea sono indette dal Presidente della Regione o dalla Commissione nei termini e con le forme di cui all'articolo 24. La nuova Assemblea è convocata dal Presidente della Regione o dalla Commissione negli stessi termini e con le stesse forme.

### Titolo II Collaborazione di Governo fra organi nazionali e regionali

**Articolo 64** - Quando le norme di una legge o di un provvedimento nazionale risultino evidentemente dannose alla Regione, il Consiglio di Governo può proporre la revoca o la modifica al Governo della Repubblica e può sospenderne provvisoriamente l'applicazione nel territorio dell'isola, con deliberazione motivata da sottoporsi entro cinque giorni a ratifica dell'Assemblea regionale, che deve deliberare a maggioranza di due terzi.

**Articolo 65** - L'Assemblea regionale può presentare alle Camere voti o progetti di legge su materie che interessino la Regione.

**Articolo 66** - La Regione ha diritto di partecipare alla elaborazione dei trattati di commercio che il Governo nazionale intenda stipulare con Stati esteri, quando si tratti di scambi di particolare interesse per la Sardegna. La Regione ha pure diritto di partecipare alle Commissioni di studio, nonché di formulare proposte in materia doganale.

**Articolo 67** - La Regione ha diritto di partecipare alla formazione delle tariffe ferroviarie e di intervenire nella istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi e aerei che possano comunque interessarla.

### **Titolo III**

#### **Efficacia delle leggi regionali**

**Articolo 68** - Le leggi regionali sono comunicate al Governo della Repubblica e promulgate trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non le rinvi all'Assemblea regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali. Ove l'Assemblea le approvi ancora, a maggioranza assoluta dei suoi membri, entrano in vigore se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non le impugni davanti alla Corte costituzionale.

**Articolo 69** - Le leggi dichiarate contingibili ed urgenti possono entrare in vigore se il Governo della Repubblica non ricorre, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla Corte costituzionale.

**Articolo 70** - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione della legge.

### **Titolo IV**

#### **Garanzie costituzionali**

**Articolo 71** - Lo Statuto della Regione autonoma della Sardegna è garantito dalla Costituzione. Il Governo della Repubblica comunicherà preventivamente al Consiglio di Governo della Regione eventuali progetti di modifica del presente Statuto,

perché siano sottoposti all'Assemblea regionale. Qualora il progetto di modifica sia stato approvato in prima lettura dalle due Camere e l'Assemblea regionale dichiarerà la sua opposizione, la seconda lettura sarà preceduta da referendum regionale.

**DOCUMENTO 4**  
**– STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA**  
**LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948 N. 3**

Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948, promulgato con legge costituzionale il 26 febbraio 1948, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo, costituisce il fondamento giuridico dell'Autonomia regionale e, al tempo stesso, il perimetro entro cui essa è stata storicamente confinata. La sua lettura, soprattutto nella versione originaria, consente di cogliere con chiarezza la distanza tra le aspirazioni autonomistiche maturate in Sardegna nel biennio 1945-1946 e l'esito istituzionale prodotto dal compromesso costituente italiano.

Già l'articolo 1 chiarisce l'impostazione di fondo: la Sardegna è riconosciuta come Regione autonoma dotata di personalità giuridica, ma l'autonomia è esplicitamente collocata "entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile". L'enfasi non è posta sulla soggettività della comunità sarda, bensì sulla cornice statale entro cui essa è chiamata a operare. Non vi è alcun riferimento al Popolo sardo come soggetto politico, né alla sua storia, né alla sua specificità linguistica e culturale: l'autonomia nasce come forma di organizzazione territoriale dello Stato, non come espressione di un diritto politico collettivo.

Il Titolo II, dedicato alle funzioni della Regione, delinea un sistema di competenze articolato ma fortemente condizionato. Le materie attribuite alla potestà legislativa regionale sono numerose, soprattutto nei settori dell'agricoltura, dei lavori pubblici di interesse regionale, dell'urbanistica, del turismo e dell'artigianato. Tuttavia, tali competenze sono costantemente subordinate al rispetto degli "interessi nazionali", delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" e dei principi dell'ordinamento statale. La Regione non dispone di una vera sfera di autonomia originaria, ma esercita poteri derivati e limitati, esposti fin dall'origine al controllo e all'intervento dello Stato.

Particolarmente significativa è l'assenza di qualsiasi competenza in materia di giustizia, ordinamento giudiziario e controllo contabile, così come la marginalità della Regione nei settori della sicurezza e dell'ordine pubblico, affidati prevalentemente allo Stato. Anche laddove si apre uno spazio di possibile intervento regionale – come nell'articolo 49, relativo alla delega delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico – esso resta subordinato alle direttive governative e privo di una reale autonomia decisionale.

Il Titolo III, relativo alle finanze, rappresenta uno degli elementi più ambigui dello Statuto. Da un lato, la Regione dispone di una quota molto elevata del gettito erariale riscosso nel territorio; dall'altro, tale sistema non si fonda su una vera autonomia fiscale, ma su un meccanismo di compartecipazione alle entrate statali. La finanza regionale è "coordinata" con quella dello Stato e ispirata ai principi della solidarietà nazionale, senza che venga riconosciuta alla Sardegna la possibilità di definire in modo autonomo il proprio modello di sviluppo. Anche le previsioni sui punti franchi e sulle agevolazioni doganali, pur innovative, restano in larga parte inattuati o affidate alla discrezionalità statale.

Sul piano istituzionale, il Titolo IV disegna un modello classico di democrazia rappresentativa regionale, con un Consiglio ampio e una Giunta responsabile davanti ad esso. Il Presidente della Giunta non è eletto direttamente dal popolo, ma dal Consiglio regionale, secondo una logica parlamentare che riflette l'impostazione dell'epoca. La Regione dispone di strumenti di democrazia diretta – iniziativa popolare e referendum – che appaiono, almeno sulla carta, avanzati per il contesto storico, ma che nella pratica avranno un ruolo limitato.

Il Titolo VI, dedicato ai rapporti tra Stato e Regione, rende esplicita la natura asimmetrica dell'Autonomia. Il Presidente della Regione opera anche come organo periferico dello Stato per le funzioni delegate; un rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni statali nell'Isola; il Consiglio regionale può essere sciolto per ragioni ampie e discrezionali, comprese quelle di "sicurezza nazionale". L'Autonomia è dunque strutturalmente reversibile e sottoposta a un controllo politico centrale molto penetrante.

Nel complesso, lo Statuto del 1948 appare come una Carta prudente, segnata dalla diffidenza verso soluzioni di tipo federale e dalla volontà di evitare qualsiasi riconoscimento esplicito di una soggettività nazionale sarda. Esso non ignora del tutto la specificità dell'Isola, ma la tratta come un problema amministrativo ed economico da gestire, più che come una questione politica e costituzionale da riconoscere. Questa

impostazione spiega molte delle tensioni che attraverseranno la storia dell'Autonomia sarda nei decenni successivi: la difficoltà di attuazione delle competenze, il contenzioso permanente con lo Stato, il progressivo svuotamento della specialità e, soprattutto, la ricorrente riemersione dell'idea di una riforma radicale dello Statuto o di un vero e proprio processo costituente. La "monchezza" originaria della Carta fondamentale – l'assenza di popolo e lingua tra le varie – non è un difetto accidentale, ma un tratto strutturale che segna l'intero percorso autonomistico.

È a partire da questo Statuto, e dai suoi limiti intrinseci, che si sviluppano le successive elaborazioni politiche e culturali raccolte nel presente dossier: tentativi, diversi per impostazione e radicalità, di colmare quella distanza originaria tra istituzione regionale e comunità sarda, tra autonomia concessa e autogoverno rivendicato.

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58

## TITOLO I Costituzione della Regione

### Articolo 1.

La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi

della Costituzione e secondo il presente Statuto.

### Articolo 2.

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

## TITOLO II Funzioni della Regione

### Articolo 3.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) circoscrizioni comunali;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia e urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civici;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.

### Articolo 4.

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

- a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b) istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f) linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) pubblici spettacoli.

### Articolo 5.

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) antichità e belle arti;
- d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

### Articolo 6.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a

norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa

esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

### TITOLO III

#### Finanze - demanio e patrimonio

##### Articolo 7.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

##### Articolo 8.

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della
- b) Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
- c) dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;
- d) dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla mano morta, in surrogazione del registro e del bollo sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percepite nel territorio della Regione;
- d) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
- e) da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione,
- f) da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
- g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- h) dai contributi di miglioria ed a spese per opere determinate da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;
- i) da redditi patrimoniali;
- l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

##### Articolo 9.

La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento alla riscossione dei propri tributi.

Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

##### Articolo 10.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

##### Articolo 11.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

##### Articolo 12.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi. Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.

Su richiesta della regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.

##### Articolo 13.

Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

##### Articolo 14.

La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

## TITOLO IV Organi della Regione

### **Articolo 15.**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

### **Articolo 16.**

Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

### **Articolo 17.**

È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

### **Articolo 18.**

Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno. Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle elezioni.

### **Articolo 19.**

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Articolo 20.**

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

### **Articolo 21.**

Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

### **Articolo 22.**

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

### **Articolo 23.**

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

### **Articolo 24.**

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

### **Articolo 25.**

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Articolo 26.**

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

### **Articolo 27.**

Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

### **Articolo 28.**

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

### **Articolo 29.**

L'iniziativa popolare si esercita mediante la pre-

sentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

#### **Articolo 30.**

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

#### **Articolo 31.**

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

#### **Articolo 32.**

Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.

Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

#### **Articolo 33.**

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati.

Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

#### **Articolo 34.**

Il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

#### **Articolo 35.**

Il Presidente della Giunta Regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

#### **Articolo 36.**

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

#### **Articolo 37.**

I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

#### **Articolo 38.**

I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

#### **Articolo 39.**

L'ufficio di Presidente della Giunta Regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

#### **Articolo 40.**

I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

**Articolo 41.**

Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente. Tale

decreto costituisce provvedimento definitivo.

**Articolo 42.**

Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

**TITOLO V****Enti locali****Articolo 43.**

Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

**Articolo 44.**

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

**Articolo 45.**

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**Articolo 46.**

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

**TITOLO VI****Rapporti fra lo Stato e la Regione****Articolo 47.**

Il Presidente della Regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

**Articolo 48.**

Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

**Articolo 49.**

Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta Regionale che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

**Articolo 50.**

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto gravi violazioni di legge o quando, nono-

stante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

**Articolo 51.**

Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

#### **Articolo 52.**

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo

intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

#### **Articolo 53.**

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

### **TITOLO VII Revisione dello Statuto**

#### **Articolo 54.**

L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un

referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso, sentita la Regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art.123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

### **TITOLO VIII Norme transitorie e finali**

#### **Articolo 55.**

Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

#### **Articolo 56.**

Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto

Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

#### **Articolo 57.**

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

#### **Articolo 58.**

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

## DOCUMENTO 5

### – LA QUESTIONE SARDA, DI PIETRO SODDU (1980)

“La questione sarda”, che Pietro Soddu elabora nel 1980, si colloca in un tornante particolarmente delicato della storia dell’autonomia regionale. A oltre trent’anni dall’entrata in vigore dello Statuto speciale, la Sardegna si trova infatti immersa in una crisi duplice e strettamente intrecciata: da un lato la crisi del proprio modello di sviluppo economico e sociale; dall’altro il progressivo logoramento dell’assetto istituzionale autonomistico, sempre meno capace di rispondere alle trasformazioni intervenute nella società isolana. Nel corso degli anni Settanta, infatti, la promessa di modernizzazione racchiusa nel Piano di Rinascita si era andata progressivamente esaurendo. Parallelamente, lo Statuto del 1948, pur formalmente integro, appariva sempre meno efficace: molti dei poteri in esso previsti risultavano inattuati, altri compressi dalla legislazione statale, altri ancora resi obsoleti dai mutamenti intervenuti sul piano economico.

È in questo quadro che Soddu, allora figura centrale della Democrazia Cristiana sarda ed ex Presidente della Regione, propone una riflessione che non è soltanto analitica, ma dichiaratamente programmatica: un tentativo consapevole di restituire al concetto stesso di Autonomia speciale la sua originaria densità politica e culturale. La sua analisi muove dal riconoscimento di un dato di fondo: la Sardegna attraversa una fase storica nella quale i processi economici e le dinamiche istituzionali non possono più essere pensati come ambiti separati. La crisi dello sviluppo, con i suoi caratteri di dipendenza e di subalternità, è inseparabile dalla crisi dell’Autonomia, incapace di esercitare pienamente una funzione di governo del territorio e di rappresentanza della comunità sarda nel quadro italiano. La Regione, plasmata nei primi decenni su un modello fortemente centralistico, risulta priva di quegli strumenti di coordinamento e di programmazione necessari a governare le trasformazioni in atto, mentre nella società sarda va maturando una consapevolezza diffusa, spesso inquieta, della necessità di un cambiamento profondo.

Il documento di Soddu raccoglie e organizza un dibattito che, alla fine degli anni Settanta, aveva coinvolto non soltanto i partiti politici, ma anche i sindacati, le amministrazioni locali, le associazioni culturali e una parte significativa del mondo intellettuale. L’idea di una “rifondazione dell’autonomia”, posta al centro della sua riflessione, nasce precisamente da questa pluralità di voci e di istanze. Essa non riguarda una semplice estensione quantitativa delle competenze regionali, ma investe la ridefinizione complessiva del senso politico dell’autogoverno. Nella visione di Soddu, l’Autonomia deve tornare a essere lo strumento attraverso il quale il Popolo sardo, inteso come comunità storica dotata di una propria identità linguistica e culturale, partecipa in modo attivo e consapevole alla vita democratica della Repubblica e, al tempo stesso, costruisce un proprio modello di sviluppo. In questo passaggio, assume un rilievo particolare la dimensione identitaria che negli anni Settanta era andata emergendo con crescente forza, grazie ai diversi movimenti neosardi: la lingua sarda, la cultura, i modi di vita comunitari, le pratiche di solidarietà e di partecipazione radicate nel territorio vengono rivendicati come elementi costitutivi della specialità, e non come residui folklorici privi di rilevanza politica.

La riflessione sulla revisione dello Statuto si intreccia così con una critica esplicita alla distorsione complessiva del regionalismo italiano. Secondo Soddu, la specialità sarda non può essere ridotta a una mera eccezione amministrativa o a un sistema di deroghe marginali. Essa deve invece tradursi in un insieme coerente di poteri effettivi, in una reale capacità di programmazione economica e sociale, in un rapporto più equilibrato con lo Stato e con le sue articolazioni, nonché in una concreta possibilità per i cittadini di incidere sulle scelte fondamentali della Regione. Non a caso, uno dei temi ricorrenti del documento è la richiesta di una partecipazione popolare ampia e strutturata, che valorizzi gli enti locali come sedi primarie dell’autogoverno e che restituisca alla società sarda un ruolo da protagonista, superando definitivamente il modello centralistico che aveva segnato il primo trentennio dell’esperienza autonomistica.

Lo scritto di Soddu rappresenta dunque un tassello di grande rilievo nella storia del dibattito autonomistico sardo. Da un lato, si inserisce nella scia di precedenti elaborazioni politiche che, già dagli anni Sessanta e con maggiore intensità negli anni Settanta, avevano denunciato i limiti dell’attuazione statutaria; dall’altro, anticipa una serie di questioni destinate a riproporsi ciclicamente nei decenni successivi: il rapporto fra identità e istituzioni, la centralità della programmazione, la riforma degli enti intermedi, il ruolo della lingua

sarda, il riequilibrio dei rapporti tra Stato, Regione ed enti locali, la questione delle risorse finanziarie e dei poteri reali.

“La questione sarda” non offre soluzioni tecniche puntuali né un progetto normativo immediatamente traducibile in riforma istituzionale. Propone però una cornice teorica e politica di ampio respiro, che invita a pensare l’Autonomia non come un dato acquisito una volta per tutte, ma come un processo storico aperto, da rinnovare costantemente alla luce dei bisogni, delle aspirazioni e delle contraddizioni della società sarda. In questo senso, il testo di Soddu registra con particolare lucidità il momento in cui, esaurita la spinta propulsiva del primo autonomismo e resi evidenti tutti i limiti della stagione della Rinascita, la Sardegna si confronta con la necessità di ripensare in profondità il proprio rapporto con lo Stato e il proprio orizzonte di futuro. Proprio per questo, esso costituisce ancora oggi un passaggio imprescindibile per comprendere l’evoluzione della riflessione autonomistica negli anni successivi.

## Sommario

- La “questione sarda” oggi. 1.1. Una duplice crisi. 1.2. Necessario un riesame critico globale. 1.3. Non si tratta solo di allargare formule di governo. 1.4. Riaffermare la “specialità”. 1.5. Il popolo deve partecipare alla gestione dell’autonomia. 2. Linee della strategia autonomistica. 2. a. Una politica di difesa dell’identità storica. 2. b. Una linea d’azione sulla questione statutaria. 2. c. Ruolo e funzione della Regione. 3. Nuovo regionalismo e Stato democratico

### 1. La “questione sarda” oggi

La discussione intorno allo stato e ai problemi dell’autonomia regionale sembra registrare oggi in Sardegna una larga convergenza su alcuni temi nodali: lo dimostrano non soltanto il recente dibattito consiliare, ma anche la diversa attenzione che al problema hanno posto, in questi ultimi tempi, le forze sociali, i sindacati, i gruppi, la cultura isolana, gli stessi specialisti dei problemi giuridici e sociali. Questo documento - pur nella naturale presenza di alcune opzioni in ordine alla definizione dei problemi e all’indicazione delle loro soluzioni - si propone di sintetizzare i punti intorno ai quali il dibattito è stato più partecipato e la convergenza più compiutamente espressa.

#### 1.1 Una duplice crisi

Da anni, ma in particolare in quest’ultimo decennio, la Sardegna attraversa una duplice crisi: da una parte una profonda crisi strutturale degli assetti economici, sociali e civili (che è crisi del sistema produttivo ma anche crisi dei modi e della qualità della vita), dall’altra una crisi sempre più evidente dell’autonomia regionale e in particolare del suo carattere costitutivo, che è la “specialità”. Le due crisi - pur derivando da fattori diversi, in grande misura esterni all’Isola, anzi collegati a una più vasta dinamica di eventi nazionali e internazionali - appaiono oggi come due realtà fortemente collegate: esse, infatti, non soltanto interagiscono intimamente, ma anche determinano un quadro in cui singole strategie politiche di intervento, quando non siano riferite al quadro complessivo della società isolana, possono causare ulteriori squilibri e nuovi condizionamenti negativi. Le contraddizioni più profonde sono determinate dallo stesso processo di sviluppo, e più in particolare dai caratteri di limitazione, di distorsione e di subalternità che questo processo è venuto assumendo spesso, e insieme dall’attuale inadeguatezza politica e istituzionale dell’autonomia regionale a funzionare come strumento di governo e di guida delle realtà economiche e sociali in moto nell’Isola e soprattutto come strumento di affermazione di un diverso ruolo della Sardegna di fronte alla comunità italiana, alla comunità europea, all’area mediterranea. Di fronte a questa crisi sta la larga maturazione della coscienza popolare dei sardi da cui viene un’aspettativa, spesso carica di tensioni preoccupanti, di risposte e di soluzioni adeguate da parte delle istituzioni autonomistiche e soprattutto la richiesta di una più solidale partecipazione di tutti i sardi alla guida dell’Isola.

#### 1.2 Necessario un riesame critico globale

La consapevolezza della gravità di questa situazione ha imposto un riesame critico globale di quella che chiamiamo la “questione sarda”. L’obiettivo di questo riesame è tanto la ridefinizione, in termini più attuali, degli elementi costitutivi della questione sarda, quanto l’indicazione delle priorità strategiche, delle risposte da dare ai problemi più urgenti quanto, infine, l’individuazione di un quadro di azioni da perseguire per il rilancio dell’autonomia regionale. L’appassionato dibattito su questi temi sembra mettere capo non soltanto alla richiesta di nuove e più larghe alleanze fra le forze politiche autonomistiche, ma soprattutto alla fase costituente di un nuovo progetto autonomistico da proporre come fine primario di queste stesse alleanze.

#### 1.3 Non si tratta solo di allargare formule di governo

In realtà non si tratta soltanto di un allargamento di formule di governo. Questo progetto di rifondazione dell’autonomia sarda (e di riaffermazione della sua specialità) non può essere perseguito se non attraverso il coinvolgimento di masse sempre più vaste di cittadini isolani nel dibattito, nelle proposte, nelle battaglie, nelle determinazioni delle linee e nella stessa attuazione di questo processo: si tratta, anzi, ambiziosamente, di coinvolgere nel progetto il popolo sardo nella sua globalità, attraverso tutte le sue espressioni, sociali, civi-

li, economiche, politiche e culturali, in una reale partecipazione democratica e pluralistica che, partendo fin dai livelli territoriali di base, abbia la possibilità di svolgersi e di manifestarsi nei diversi momenti della vita civile dell'Isola. Fondamento e insieme fine di questa più larga partecipazione è la difesa, la riaffermazione e la valorizzazione dei presupposti etnici, storici e politici della nostra specialità: è soltanto riaffermando, anche attraverso lo strumento dell'autonomia regionale, la propria identità che il popolo sardo, particolare e definita comunità regionale, facente parte della repubblica italiana, si pone come *soggetto* politico dell'autonomia isolana, ripristinando il riferimento profondo di essa ad una comunità regionale reale piuttosto che – come è accaduto nella concreta esperienza di questa prima fase della vita autonomistica – ad un semplice ambito territoriale dei rapporti e degli interventi legislativi ed amministrativi dello stato italiano.

#### **1.4 Riaffermare la “specialità”**

La riaffermazione della specialità dell'autonomia come strumento e condizione dell'autogoverno del popolo sardo e della sua partecipazione alla vita della comunità nazionale comporta perciò un particolare modo di essere e di agire delle forze politiche e delle organizzazioni sociali isolate che, radicandosi nella consapevolezza di un mandato popolare riferito prioritariamente e profondamente alla realtà, ai problemi, agli interessi e alle istanze della Sardegna – tanto nelle loro radici storiche quanto nella loro drammatica urgenza del momento – si sostanzia in una omogeneità e compatibilità dei fini generali e, pur nelle grandi diversità di ispirazione ideale e di rappresentanza democratica, in una solidarietà autonomistica di fondo. Questa stessa riaffermazione comporta altresì, che la autonomia non si esaurisce nella regione come ente centralizzato o diffuso nel territorio, e neppure (o non solo) nella regione come ordinamento, cioè come tessuto di norme e di istituzioni parallele e cogenti con quelle statali, ma s'incarna nel diritto-dovere del popolo sardo (un diritto-dovere effettivamente vissuto attraverso tutte le sue istanze centrali e locali democraticamente espresse, ma anche attraverso la stessa dinamica quotidiana della partecipazione al destino dell'isola) a realizzare il governo e la promozione delle realtà e delle prospettive economiche, sociali, culturali, territoriali, dei servizi, in una parola il governo democratico della società civile.

#### **1.5 Il popolo deve partecipare alla gestione dell'autonomia**

La partecipazione determinante del popolo sardo alla gestione dell'autonomia dovrà essere promossa e realizzata con iniziative appropriate – in linea con le leggi in vigore e con altre da approvare – in circostanze straordinarie e periodiche, per problemi particolari e per scelte di carattere generale, in sedi e istanze locali, intermedie, regionali, sia di rappresentanze sociali interessate, sia dei poteri locali, sia in forme da progettare e definire, di momenti di consultazione e di decisione cui possa essere chiamato a partecipare ogni cittadino sardo, a questo suo solo titolo. In questo quadro, la specialità dell'autonomia viene rivendicata come strumento essenziale d'un processo di sviluppo radicato nella specificità dei problemi isolani e della loro storia, ma viene posta anche come mezzo di salva guardia e di promozione di questa specificità: assumere la specificità sarda come fine significa, più brevemente, reintegrare il popolo sardo nel suo ruolo di soggetto del diritto originario a vivere nella propria terra con dignità e con giustizia, in un confronto aperto e largo col mondo contemporaneo, nel riscatto dal sottosviluppo e dalla subalternità, nella solidale ripartizione dei sacrifici e dei benefici, in un equilibrato progresso economico che nasca da un'organica valorizzazione delle energie umane, delle risorse locali, degli interventi finanziari pubblici e privati, dell'azione coordinata e congiunta dei poteri statali e dei poteri regionali.

## **2. Linee della strategia autonomistica**

La crisi sarda si iscrive, con una sua specificità, nella più vasta crisi del Paese. In Sardegna emergono con particolare forza i temi economici, del lavoro, dell'occupazione, della produzione e del reddito, della ripresa di un processo di sviluppo che eviti gli squilibri, sani le disuguaglianze e - in una più giusta distribuzione di compiti e di benefici - allenti le tensioni sociali. Sono gli stessi temi oggi drammaticamente presenti nel paese, ma che la situazione sarda riecheggia con urgente intensità nei settori dell'occupazione, dell'industria e dei servizi civili. Il Consiglio Regionale, approvando nel marzo scorso “indirizzi e direttive per la elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale per gli anni 1980-1982”, ha già indicato la linea

sulla quale dovrà muoversi l'azione della Regione: linea che qui viene riconfermata, e per i cui contenuti si rimanda integralmente al documento consiliare, frutto d'una elaborazione comune e di una solidarietà largamente manifestata. Il programma triennale, pur presentandosi come un atto che si colloca all'interno dell'attività di programmazione regionale, ribadisce l'eccezionalità del momento attraversato dall'economia e dalla società isolane: esso richiede dunque un più largo schieramento di forze politiche che ne assicurino la realizzazione e insieme un più generale sistema di riferimento che lo inserisca nella programmazione nazionale attraverso un ulteriore approfondimento dei contenuti reali del potere autonomistico e una riproposizione, in termini più energici e più incisivi, del ruolo della Sardegna nel processo di sviluppo del paese. Il nuovo progetto che le forze autonomistiche intendono perseguire richiede perciò anche una strategia politica che privilegi in modo prioritario questi obiettivi principali: a. la difesa, la riaffermazione e la promozione dell'identità storica (civile, sociale, politica e culturale) del popolo sardo; b. l'attuazione, il rinnovamento e il potenziamento dello statuto speciale della Sardegna; c. la riforma della Regione come strumento di governo della realtà economica e sociale dell'Isola, e contestualmente la promozione del ruolo delle autonomie locali come forma originaria di autogoverno della comunità ma anche come sedi della partecipazione del popolo sardo alla programmazione regionale e insieme all'attuazione di essa.

### **2.a Una politica di difesa dell'identità storica**

La crisi d'identità che il popolo sardo sta attraversando (e che si esprime soprattutto nella degradazione e nell'appiattimento di alcuni specifici caratteri regionali, come quelli che si esprimono nella lingua, nei modi di vita e nei valori comunitari di riferimento) è legata in parte ai modi in cui è avvenuto, nell'Isola, lo sviluppo economico e sociale di questi ultimi trent'anni. Essa però è anche frutto di una più stretta comunicazione fra la vita sociale isolana e la vita sociale del nostro paese e del mondo: questo processo, che si risolve – come hanno sperimentato tutti i paesi in via di sviluppo – in una subalternizzazione ad un modello di vita “esterno”, può essere frenato incidendo non soltanto, e più profondamente, nei processi della vita economica, ma anche in alcuni aspetti non marginali della vita civile, sociale e culturale della isola. Occorre perciò dedicare a questa politica, che si potrebbe chiamare latamente “culturale” ma è in realtà una politica di difesa e di promozione dell'identità storica del popolo sardo, una particolare attenzione. A questo scopo occorre sostenere e potenziare lo sviluppo delle istituzioni, delle strutture e delle attività culturali che abbiano per fine la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna. In questo senso occorre rivendicare il diritto della Regione a integrare i programmi della scuola di ogni ordine e grado con lo studio delle specificità naturali, sociali, storiche, culturali, linguistiche, politiche e istituzionali ed economiche della Sardegna e a sviluppare la ricerca scientifica sulla realtà sarda nelle università. La Regione dovrà anche incoraggiare e sostenere l'uso della lingua sarda in vista di un processo di accumulazione di esperienze e di pratiche linguistiche che, insieme alle acquisizioni della ricerca scientifica in questo campo, possa realizzare occasioni reali di parità linguistica fra l'italiano e il sardo, da consacrare e promuovere anche in specifici strumenti legislativi. D'intesa con le altre regioni a statuto speciale, la Regione sarda promuoverà la revisione legislativa dell'attuale disciplina delle diffusioni radiofoniche e televisive, chiedendo più incisivi poteri della regione nell'attività di indirizzo, di programmazione e di controllo delle trasmissioni dell'ente radiofonico di stato.

### **2.b Una linea d'azione sulla questione statutaria**

Nel documento degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale per il programma triennale 1980-'82 si è affermato esplicitamente che, a fronte delle difficoltà e delle carenze attuative delle scelte programmatiche, si impone, tra le altre riflessioni sulle cause politiche e organizzative, “un riesame dei grandi temi dell'assetto complessivo della Regione sarda, della sua collocazione nel contesto nazionale e internazionale, delle sue competenze, della sua struttura istituzionale e strumentale”. E più avanti il Consiglio ribadisce che “si devono adottare tutte le opportune iniziative per rilanciare il tema dei contenuti dello Statuto di autonomia della Regione, alla luce delle nuove esigenze già emerse e di quanto si è affermato di nuovo nella coscienza popolare a riguardo dell'allargamento dell'autonomia e dei suoi poteri per esaltare l'autogoverno”. Su queste basi già sancite dal Consiglio regionale occorre disegnare una linea d'azione sulla questione statuta-

ria. Essa deve avere alla base queste convinzioni: a) la domanda che l'autonomia e le sue istituzioni abbiano poteri effettivi e mezzi sufficienti per determinare un governo efficace delle realtà economiche e sociali della Sardegna è sempre più diffusa e insistita; b) le condizioni storiche (fisiche, etniche, culturali, economiche, politiche e sociali) che sono alla base della specialità dell'autonomia sarda non sono venute meno: anzi la esperienza di un trentennio di vita autonomistica, la vicenda dei rapporti con lo Stato e con gli atteggiamenti e gli interventi dei suoi organi e delle sue articolazioni (governo, parlamento, corte costituzionale, ma anche aziende autonome, società a partecipazione statale, enti pubblici economici) impongono un rifiuto deciso dell'allineamento delle autonomie speciali e del loro allineamento a quelle ordinarie; c) la ferma rivendicazione del rispetto pieno e non formale dell'attuale Statuto speciale e insieme la proposta dell'apertura di un negoziato per il potenziamento del quadro istituzionale e dei poteri legislativi e amministrativi della Regione sarda non scaturiscono soltanto dalla crisi dell'autonomia sarda, ma si inquadrano nel più generale problema della crisi delle istituzioni che il nostro paese attraversa: chiedendo allo Stato e ai suoi poteri di rimeditare sul senso e sui contenuti della "specialità" dello Statuto sardo, si pone contemporaneamente il problema dei modi in cui le aree più marginali (o più marginalizzate) del nostro paese possono partecipare alla definizione della politica di sviluppo della comunità nazionale, e insieme il problema dei modi - anche istituzionali - attraverso cui lo Stato democratico regionalista si articola e si incarna realmente nelle diverse comunità regionali che lo compongono. Il problema del rilancio della "specialità", dell'autonomia regionale si configura così non soltanto come un mero - e sia pure legittimo - tema di rivendicazione locale, ma anche come un contributo di proposizioni e di esperienze alla progettazione di un sistema istituzionale più adeguato alle istanze reali del paese. Come conseguenza di questa triplice convinzione si impone che, pure in un'azione così vasta e profonda, siano indicate alcune scadenze ravvicinate nel tempo. Esse portano in primo piano il lavoro di valorizzazione dello Statuto attuale, di interpretazione più compiuta dei suoi contenuti, di riaffermazione - nei confronti dello Stato - del senso e del portato di alcune sue norme e insieme un'azione volta a dare ad esso più piena attuazione, ma mantenendo sempre presente, nell'iniziativa autonomistica, come obiettivo non eludibile, il progetto di riforma dello Statuto. Questo, d'altra parte, non potrà non scaturire dall'esperienza stessa che si farà in ordine alla piena attuazione e alla valorizzazione dello Statuto presente, e nello stesso tempo dell'azione che la Regione sarda, la nostra rappresentanza parlamentare, le forze sociali, politiche e culturali dell'Isola sapranno dispiegare per portare di fronte alle forze politiche e sociali del paese, al governo e al parlamento, il tema di un più largo confronto sullo Statuto regionale sardo. La piena attuazione delle norme statutarie dovrà riguardare, in particolare, la coerente e rigorosa rimozione dei limiti scorretti posti frequentemente dalla legislazione statale e dalla interpretazione che dello Statuto viene data dalla Corte Costituzionale e, nel concreto dei suoi comportamenti, dal governo ai poteri primari e concorrenti della Regione sarda di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto. All'interno di quest'azione si possono collocare quindi altri obiettivi, da perseguire attraverso un più serrato confronto con il governo centrale e con lo stesso parlamento. La prima direzione è quella della riaffermazione della "specialità" non tanto su singole materie, quanto nei rapporti intersoggettivi, in particolare in ordine al peso che la Regione sarda deve avere nelle decisioni di politica nazionale che possono influire direttamente sullo sviluppo dell'Isola, con particolare riguardo alla politica meridionalistica, alle partecipazioni statali, alle forme di consultazione della Regione sarda sui temi sui quali già esiste un suo diritto ad essere consultata: si richiamano qui l'art. 47, relativo allo intervento del Presidente della giunta nel consiglio dei ministri (col richiamo alle leggi che ne prevedono l'intervento in altre sedi di consultazione degli organismi di governo nazionale, ma anche indicando i luoghi e le sedi in cui questa consultazione non è prevista, con grave danno alla capacità della Regione di far valere il proprio punto di vista su temi che la toccano da vicino), l'art. 52 sugli scambi commerciali l'estero e nello scambio diseguale creato nei confronti dell'autogoverno isolano dal sistema della legislazione e delle provvidenze comunitarie), l'art. 53 che, riguardando i trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, tocca il tema fondamentale dell'insularità sarda e delle diseconomie ad essa collegate. La seconda direzione è quella di una diversa determinazione e applicazione di alcune norme statutarie: essa deve "rispondere soprattutto all'esigenza di assicurare risorse adeguate che permettano alla Regione di esercitare compiutamente le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto (in considerazione anche delle nuove linee necessarie per rendere operanti le nuove norme di attuazione di cui al D.P.R. 19/6/1979, n. 348, la cui ritardata applicazione sta cre-

ando un quadro di precarietà e di sfasatura nell'azione della Regione) - obiettivo da perseguire attraverso una modificazione del meccanismo di attribuzione dei fondi; all'esigenza di assicurare un flusso continuo e congruo di fondi per i fini straordinari specifici dello sviluppo - attraverso un'accentuazione del significato e del valore dell'art. 13; all'esigenza di gestire autonomamente, secondo le particolari scadenze imposte dalla situazione isolana, quelle quote di fondi nazionali che dovessero essere destinate a programmi nazionali straordinari (incluse, dunque, le quote dei fondi destinati ora, attraverso la cassa per il Mezzogiorno, allo sviluppo meridionale) eventualmente riversandoli tutti, in rappresentanza ulteriore del principio della solidarietà nazionale, in quell'art. 13 che giuridicamente la esprime; all'esigenza di aumentare i livelli di concertazione e di controllo della Regione nell'attività delle società a partecipazione statale operanti nell'Isola; all'esigenza di studiare con particolare attenzione i modi e i tempi di realizzazione del sistema di punti franchi previsti dallo Statuto e insieme la possibilità di un loro allargamento a un più compiuto sistema economico e territoriale; all'esigenza di dar vita a forme di risparmio regionale speciale finalizzate alle necessità dello sviluppo, e insieme di permettere alla regione di accedere a prestiti statali straordinari a condizioni speciali; all'esigenza di indicare e definire uno strumento di recupero, a livello economico e finanziario, della diseconomia rappresentata, nel bilancio dei singoli cittadini sardi e dell'economia isolana, dalle condizioni e dall'onere finanziario del sistema dei trasporti. Contestualmente a questa azione, tuttavia, occorre progettare e realizzare un rinnovamento dei rapporti fra la Regione e l'amministrazione statale in Sardegna, in modo da superare il parallelismo senza comunicazione che oggi esiste fra di esse, contemporaneamente riaffermando la centralità della Regione sarda nei confronti della pubblica amministrazione. Si tratta di perseguire, anche gradualmente, per settori omogenei, attraverso ampie deleghe, il riconoscimento del principio che spetta soprattutto alla Regione sarda il compito di sovrintendere, nell'Isola, alle funzioni amministrative dello Stato, che essa rappresenta globalmente di fronte alla comunità isolana, in modo da garantire e realizzare - in collaborazione con i ministeri competenti - l'unitarietà e la piena produttività della pubblica amministrazione (statale e regionale) nel quadro della programmazione sarda. Molti degli adempimenti che si sono indicati in questi ultimi paragrafi potranno del resto trovare collocamento o integrazione nella elaborazione di quel testo unico delle norme d'attuazione che, mentre prosegue l'azione della Regione per rivendicare dallo Stato ulteriori e più incisivi poteri, appare come uno strumento indispensabile per una gestione corretta e compiuta degli ambiti di decisione e di autogoverno che la Sardegna si è già conquistati.

### **2.c Ruolo e funzione della Regione**

Il dibattito che si è sviluppato in questi ultimi anni intorno al tema della riforma della Regione ha posto al suo centro alcune acquisizioni in cui pare concentrarsi l'esperienza dell'azione dell'istituzione autonomistica: a) la Regione non è, né può essere, soltanto un ente, sia pure il più importante di quanti esistono nell'Isola, ma deve farsi Regione-ordinamento e, più ancora, articolazione e incarnazione nell'insieme delle istanze isolate in cui si esprime non soltanto l'autonomia degli enti locali, ma la stessa autonomia dinamica dei gruppi sociali, realizzarsi come Regione-comunità in cui è rappresentata ed esaltata la soggettività politica del Popolo sardo; b) il metodo ordinario di governo di questa "Regione nuova" è la programmazione, che si sostanzia soprattutto in un'azione di indirizzo e di direttiva del Consiglio regionale, di piena capacità di governo della giunta e nella partecipazione degli enti locali, dei sindacati, delle categorie produttive e delle altre forze sociali all'elaborazione e all'attuazione del piano; c) il modo di funzionare della Regione, così come si è venuto determinando e definendo nei primi anni di vita autonomistica, presenta - rispetto a questa esigenza - lacune ed aspetti contraddittori che debbono essere ricondotti a compatibilità, armonia e coerenza; d) la programmazione richiede anzi un adeguamento alle sue esigenze dell'amministrazione regionale, tanto nei metodi di governo (dunque della giunta e del suo ordinamento) quanto nel funzionamento dell'intera macchina amministrativa e nella strumentazione operativa. Il quadro così disegnato pone l'esigenza di una serie di nuovi strumenti d'indirizzo e di iniziative. Se infatti a molte singole esigenze si può far fronte modificando le leggi già esistenti, l'esperienza ha sempre più nitidamente segnalato la necessità che la Regione si dia uno strumento più generale, in cui vengano contemplati e regolati tutti i differenti momenti della vita autonomistica. Si tratta, cioè, di dar vita allo studio e alla elaborazione di uno Statuto interno

dell'autonomia (previsto dall'art. 54 dello Statuto e dall'art. 123 della Costituzione), che ricomprenda e renda organico l'intero "sistema regionale"; in esso, accanto ai principi ispiratori della vita autonomistica, dovranno essere ricompresi e coordinati i differenti livelli e le diverse fasi dell'attività della Regione, dal rapporto fra gli organi alle procedure, dagli orientamenti settoriali al meccanismo finanziario, dalle forme di consultazione e di partecipazione popolare al sistema di controllo, dalla funzione degli enti locali alle diverse articolazioni della macchina amministrativa regionale. Ma al di là della evidente utilità di disporre di uno strumento di questo tipo (attraverso il quale, avvalendosi dell'esperienza fatta dalle regioni a statuto ordinario nella preparazione dei propri statuti, la Sardegna dovrebbe mirare a sottolineare ancora una volta la specificità del proprio ordinamento costituzionale), l'elaborazione dello Statuto interno deve rappresentare una fondamentale occasione di lavoro politico e giuridico per il Consiglio regionale, che potrebbe riversare in più agile e più organico corpo normativo il frutto della sua trentennale esperienza e del più recente dibattito intorno al rapporto fra le esigenze profonde della società sarda e il funzionamento dell'istituto regionale. Il tema fondamentale dell'ispirazione e del significato storico dello Statuto tornerebbe in primo piano non solo durante l'elaborazione dello statuto interno ma soprattutto quando esso dovrà essere presentato al parlamento per la sua approvazione. Sarà quello il momento in cui, riproposto nella sua articolazione e nella sua complessità il tema dei rapporti fra la regione e lo Stato, lo Statuto interno potrà essere proposto dalle forze autonomistiche, in collegamento con le forze politiche nazionali, come la sede di una rinegoziazione globale dei diritti dei sardi nello Stato democratico unitario. In questa prospettiva, peraltro, sono già ipotizzabili alcune procedure di revisione e di adeguamento di singoli strumenti, in particolare della legge n. 1, allo scopo di conferire significato alla collegialità dell'esecutivo ma allo stesso tempo di precisare ulteriormente il potere del Presidente della giunta in ordine al coordinamento, all'indirizzo e al controllo della programmazione; di procedere al riordinamento di alcune materie di competenza dei singoli assessorati e al rafforzamento dei poteri della struttura dipartimentale. Per quanto attiene, più largamente, al funzionamento della Regione, occorre ribadire che l'esigenza fondamentale - più volte espressa nei documenti consiliari - è quella dell'accelerazione della spesa e, dunque, della ridefinizione legislativa e della riorganizzazione delle procedure, nonché di un adeguamento del sistema di controllo della corte dei conti alle nuove esigenze dell'attività regionale. A rendere più rapida e più efficace l'azione della Regione deve però contribuire essenzialmente un'azione di decentramento reale, di trasferimento più ancora che di delega, della gran parte dell'attività amministrativa della Regione agli enti locali: in casi straordinari, e segnatamente nelle materie economiche che dovessero richiedere una guida più centralizzata, le strutture assessoriali si avvarranno di uffici regionali decentrati e degli enti strumentali (da adeguare anch'essi a queste nuove esigenze, così come sono da adeguare, in parte, la legge 51 e le norme di contabilità). In particolare: alle amministrazioni provinciali, le cui funzioni la Regione può adeguare alle proprie esigenze in base ad un preciso articolo dello statuto, potrebbe essere trasferita una serie di competenze nelle materie in cui esse già dispongono di una esperienza di guida e di controllo (dai lavori pubblici di interesse provinciale ai beni culturali e paesaggistici, dall'ecologia all'artigianato, dai porti ed eventualmente l'edilizia popolare all'istruzione professionale, dal controllo dei fiumi al coordinamento sul territorio di alcune attività culturali); alle amministrazioni comunali e alle loro articolazioni dovrebbe essere delegata l'intera sfera dell'attività di base, in tutti i settori che attengono alla costruzione della realtà economica e sociale della comunità locale, salvo quelli di interesse intercomunale che troveranno la loro più opportuna collocazione nell'organismo comprensoriale e nella comunità montana. All'interno dell'amministrazione regionale, invece, vanno posti i problemi della definizione e dell'adeguamento da una parte dell'ufficio del piano e dello stesso comitato per la programmazione (quando all'ufficio del piano sono sul tappeto proposte diverse, ciascuna peraltro finalizzata ad aumentarne la duttilità e l'operatività; il comitato per la programmazione, a sua volta, è stato individuato da tutte le categorie consultate in questi ultimi giorni dal Presidente eletto, come la sede naturale ed istituzionale di una consultazione permanente delle categorie produttive e delle forze sociali: la proposta farebbe pensare alla possibilità di dar vita ad un consiglio della programmazione, più largamente rappresentativo delle diverse istanze, e ad un comitato che (ridotto nel numero dei suoi componenti rispetto a quello attuale, acquisterebbe rapidità e snellezza d'azione) dall'altra dell'efficienza del sistema delle funzioni amministrative da risolvere forse attraverso una partizione verticale di attribuzioni su tre fasce (quella elaborativa, quella attuativa e quella del controllo), in

cui la globalità e la mobilità poste in essere dalla legge vi possano venire recuperate all'interno dei rispettivi settori di appartenenza. La delega delle funzioni amministrative agli enti locali, dando finalmente piena attuazione all'art. 44 dello Statuto, come l'esercizio delle nuove e rilevanti competenze derivanti dal D.P.R. 19/6/1979, n. 348 (per la cui attivazione la regione deve impegnarsi tempestivamente – anche in pendenza della legge finanziaria – ad elaborare ed approvare le numerose leggi necessarie a renderle concretamente operanti), così come il ruolo degli organismi comprensoriali e delle comunità montane nella programmazione socio-economica, nella pianificazione territoriale e nel coordinamento politico degli enti e dei soggetti sociali operanti nel territorio, porteranno al superamento storico la contraddizione centralistica che aveva caratterizzato il primo trentennio dell'autonomia (“l'aver organizzato la Regione sul modello dello stato centralistico – dichiarava il documento dell'Intesa nel 1976 – ha ostacolato la partecipazione democratica delle popolazioni all'esercizio della loro sovranità”). Il ruolo determinante del Popolo sardo nel processo di rifondazione dell'autonomia porta a ribadire, come nel 1916, che “la riforma della Regione si fonda soprattutto su una diversa distribuzione dei poteri reali, che veda come protagonisti della politica regionale e dello sviluppo gli enti locali. Anzi, intorno agli enti locali dovranno avere rilevanza le forme di partecipazione democratica nella sfera economica, politica, sociale e culturale. I poteri di base diventeranno così i soggetti primari dell'autonomia”. In questa linea assume rilievo non eludibile la problematica (ormai maturata sino a proposte legislative) della istituzione del nuovo ente locale intermedio attraverso la trasformazione delle attuali province. La Regione sarda dovrà rivendicare con fermezza uno spazio proprio di autonoma determinazione non solo degli ambiti territoriali e dei limiti demografici, ma anche delle stesse funzioni, nel rispetto dell'art. 44 dello Statuto speciale, anzi – in vista e in preparazione dell'ente intermedio, – e anche per superare i condizionamenti e i limiti di scala emersi nell'esperienza degli attuali organismi comprensoriali – appare opportuna una riflessione seria sull'opportunità di promuovere sin d'ora un processo partecipato dalle popolazioni e dalle amministrazioni interessate che porti, per quanto è possibile, a forme associative o anche integrative di più comprensori in ambiti territoriali omogenei prefiguranti quelli del futuro ente intermedio, tenendo conto anche delle altre strutture socio-economiche, scolastiche, sanitarie etc., e chiamando – in forme di coerente sviluppo del disegno della legge n° 33 – le amministrazioni provinciali, con i loro mezzi e i loro apparati tecnici ad affrontarne i problemi critici (stretta ed efficace collaborazione con gli stessi organismi comprensoriali e le amministrazioni locali).

### 3. Nuovo regionalismo e Stato democratico

Dal quadro complessivo che abbiamo delineato emerge pertanto che compito centrale dell'azione regionale deve essere la realizzazione di un pieno e reale autogoverno della comunità sarda. Esso va perseguito sia, come è stato detto, attraverso una diversa ripartizione dei poteri fra Stato e Regione, sia attraverso la ridistribuzione delle funzioni dell'amministrazione regionale agli enti locali, sia attraverso il loro pieno inserimento nel processo della programmazione regionale e, per mezzo di questa, nella determinazione dei più generali indirizzi politici di governo del paese, al fine di concorrere al superamento dei più gravi squilibri e al consolidamento della vita democratica con una partecipazione matura e consapevole alle svolte della comunità nazionale. Questo processo richiede profonde modificazioni dell'assetto dello Stato e delle strutture produttive che permettano alla forza di una comunità regionale organizzata su nuove, più organiche e solide basi democratiche autonomistiche, di far valere i propri diritti nelle diverse sedi del potere politico ed economico centrale. Ciò porta ad assumere in sede regionale tutti quei provvedimenti che si ritengono capaci di rafforzare l'unità del Popolo sardo, la sua mobilitazione, la sua concentrazione sullo sforzo di modellare il proprio sviluppo non nell'isolamento e nella chiusura particolaristica, ma nella ferma volontà di concorrere alla vita dello Stato con la propria individualità e con le proprie peculiari caratteristiche. Perciò la partecipazione alla vita della Regione, ed in particolare alla elaborazione e all'attuazione della programmazione regionale, va considerata non tanto come esigenza rivolta all'ottenimento di un consenso indifferenziato, ma come coinvolgimento pieno, maturo, responsabile, che sappia individuare e perseguire gli obiettivi esterni, nazionali, della modificazione degli equilibri politici, sociali ed economici generali e contemporaneamente assolvere ai compiti più direttamente collegati con la realizzazione di un sistema regionale che valorizzi pienamente le proprie potenzialità civili, economiche e politiche. Per colle-

gare a queste alte finalità tutte le energie disponibili occorre determinare con chiarezza e rigore gli obiettivi della programmazione regionale, riunire e ordinare gli sforzi verso la piena valorizzazione delle risorse locali umane e materiali, pervenire alla piena utilizzazione della forza lavoro, valorizzare al massimo le potenzialità insite nella comunità isolane. Appare essenziale, in questa prospettiva, il coinvolgimento a pieno titolo nell'azione di governo complessiva della Regione di tutte le forze esistenti, soprattutto di quelle nuove ed emergenti classi dirigenti operaie, contadine, intellettuali, produttive, che più di altre possono concorrere a dar vita al nuovo processo di riscatto del Popolo sardo. Quanti condividono il disegno generale e il programma di forte e originale sviluppo della nuova autonomia devono far sì che si stabilisca un patto di alleanza di governo come condizione liberamente scelta e accettata per concorrere pienamente alla responsabilità di realizzare con idonee e adeguate iniziative politiche il disegno di rinnovare la Regione per cambiare lo Stato e per realizzare un nuovo sviluppo della Regione.

## DOCUMENTO 6

### – LA “NUOVA CARTA” DEL PARTITO SARDO D’AZIONE (1988)

Gli anni Ottanta segnano una fase di progressiva emersione dei limiti strutturali della prima stagione autonomistica. Alla crisi ormai evidente del Piano di Rinascita si affianca una crescente percezione di inefficacia dell’assetto regionale nel governare i profondi mutamenti sociali, economici e culturali dell’Isola. L’Autonomia appare sempre più incapace di incidere sui nodi strategici dello sviluppo, mentre si accentua la dipendenza dalle politiche statali e si consolida un regionalismo privo di una reale capacità decisionale. La Regione tende a configurarsi come un livello amministrativo intermedio, più esecutivo che politico, con margini di manovra progressivamente compressi.

È in questo contesto che si colloca l’esperienza della giunta Melis (1984-1989), espressione di quella fase definita come “vento sardiista”, che aveva riaperto aspettative rilevanti sul terreno delle riforme istituzionali e identitarie. Per la prima volta il sardismo guidava il governo regionale, alimentando l’idea che fosse possibile imprimere una svolta profonda all’Autonomia. Tuttavia, al termine della legislatura, le grandi questioni storicamente centrali per il sardismo – la revisione dello Statuto, la lingua, i punti franchi, le servitù militari – restano sostanzialmente irrisolte. La fine di quella esperienza di governo contribuisce così ad alimentare una diffusa insoddisfazione e una crisi di fiducia verso la capacità delle istituzioni regionali di produrre un reale avanzamento dell’autogoverno.

Parallelamente, sul piano politico e culturale, prende forma un’elaborazione sempre più esplicita sui fondamenti storici e identitari della Sardegna. La lingua, la cultura, la specificità territoriale e la nozione stessa di Popolo sardo tornano con forza al centro del dibattito pubblico, anche grazie alla spinta neosardiista sviluppatasi nel decennio precedente. In quegli anni, una parte significativa dell’intellettualità e della classe dirigente sardiista avvia una riflessione sistematica sulla possibilità di utilizzare in modo più avanzato gli strumenti offerti dalla Costituzione repubblicana, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Diversi giuristi e dirigenti politici sono convinti che, pur in assenza di un’impostazione formalmente federale dello Stato, fosse possibile ampliare in modo significativo gli spazi dell’Autonomia.

È in questo quadro che il Partito Sardo d’Azione elabora, nel 1988, una proposta di nuovo Statuto di autonomia, inizialmente concepita come una “Nuova Carta” e destinata a essere trasformata in progetto di legge di iniziativa popolare. La Segreteria del Partito, d’intesa con la Direzione, affida la redazione del testo a una commissione di dirigenti ed esperti diretta dal segretario Carlo Sanna, composta da Salvatore Bonusu, Mario Carboni, Franco Meloni, Lorenzo Palermo, Gianfranco Pintore ed Eliseo Spiga. La bozza viene sottoposta per la prima volta alla riflessione del Consiglio nazionale in vista di una successiva approvazione, con obiettivi espliciti: ottenere il massimo possibile di attribuzioni e di competenze dallo Stato alla Regione, ampliando in modo significativo l’orizzonte dell’Autonomia esistente, e verificare al contempo la compatibilità dell’impianto statutario con la Costituzione italiana.

Le reazioni delle altre forze politiche non tardano ad arrivare. La Democrazia Cristiana, il 29 marzo 1988, reagisce annunciando una propria proposta di revisione statutaria, presentata da Pietro Soddu, che si interseca in parte con l’elaborazione sardiista ma ne ridimensiona l’impianto più avanzato. Sul versante della sinistra, il PCI mantiene una posizione prudente e ambivalente: pur riconoscendo la necessità di una riforma profonda dell’Autonomia, continua a considerare centrale il rifinanziamento dell’articolo 13 dello Statuto e il rilancio del Piano di Rinascita, mostrando difficoltà ad andare oltre una visione ancora fortemente ancorata al regionalismo classico.

Nel suo impianto complessivo, la proposta del PSD’Az del 1988 rappresenta uno dei tentativi più avanzati di rifondazione dell’Autonomia sarda, prima dell’emergere del lessico del regionalismo differenziato in salsa italiana. L’assunzione esplicita della Sardegna come comunità storica dotata di un proprio Popolo, di una propria lingua e di un proprio territorio, la previsione di un Parlamento sardo, di un Governo regionale politicamente forte, l’estensione delle competenze legislative esclusive, l’ipotesi di un regime fiscale autonomo e di una zona franca sull’intero territorio isolano delineano un modello di autogoverno che va ben oltre il regionalismo tradizionale.

Pur non trovando allora uno sbocco legislativo concreto, questa iniziativa segna un passaggio decisivo

nella storia dell'elaborazione autonomistica sarda. Essa testimonia la chiusura di una stagione politica – quella del “vento sardista” – e, al tempo stesso, l'apertura di una fase nuova, in cui la questione statutaria torna a essere pensata non come semplice aggiornamento tecnico, bensì come nodo politico e costituzionale centrale per il futuro del Popolo sardo.

## PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE PER LA RIFORMA DELLO STATUTO SARDO

### Articolo unico

La legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 viene così modificata:

#### Titolo I

##### Riconoscimento della nazionalità sarda in Regione autonoma

**Art. 1** - Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda. Essa è riconosciuta Regione autonoma, sulla base dei principi della Costituzione e del presente Statuto speciale.

La Regione autonoma garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi e individuali universalmente riconosciuti.

Assicura la sostanziale eguaglianza fra i sardi nonché fra essi e gli altri cittadini della Repubblica.

Tutelando l'indipendenza, l'ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione.

**Art. 2** - La lingua sarda così come è comunemente usata nel territorio dell'Isola è la lingua della nazionalità ed è equiparata alla lingua italiana: lo Stato e la Regione ne garantiscono l'uso normale e ufficiale al pari dell'italiana, ne assicurano i mezzi necessari alla conoscenza e all'uso e favoriscono la piena eguaglianza delle due lingue. Saranno in ogni caso garantiti alla lingua sarda l'insegnamento, la radiotelevisiva e forme di speciale protezione e promozione. Particolare tutela compete nei comuni

di Alghero al catalano e di Carloforte e Calasetta al tabarchino.

La nazionalità sarda costituisce nella Repubblica italiana minoranza linguistica ai sensi dell'art. 6 della Costituzione.

**Art. 3** - La Repubblica riconosce le cause storiche e politiche dell'attuale disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni italiane e si obbliga a restituire e a fornire alla nazionalità, perché le amministri, le risorse necessarie al suo sviluppo economico e sociale.

**Art. 4** - La Regione autonoma concorre alla formazione degli organi centrali dello Stato e all'esercizio delle loro funzioni. Le leggi elettorali statali non possono prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territorio della nazionalità.

**Art. 5** - La Regione autonoma è parte insieme allo Stato in tutti i trattati internazionali che riguardano materie di interesse della Sardegna. La Regione può mantenere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato presso la Comunità europea, stati esteri e organizzazioni internazionali.

**Art. 6** - La bandiera della nazionalità è quella dei quattro mori bendati in campo bianco rossocrociato. Essa va esposta secondo le stesse norme che regolano l'esposizione del tricolore italiano.

#### Titolo II

##### Competenze e funzioni

**Art. 7** - La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa in tutte le materie di proprio interesse.

È in ogni caso riservata alla Regione la competenza sulle seguenti materie:

- Ordinamento interno della Regione e dei suoi enti, stato giuridico ed economico del personale;
- Ordinamento degli Enti Locali e del personale ad essi addetto.
- Affari interni e protezione civile, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale;

- Finanze regionali e degli Enti locali;
- Assicurazioni, credito e risparmio;
- Regime doganale e zona franca;
- Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione;
- Lavori pubblici ed edilizia economica e popolare;
- Urbanistica ed edilizia;
- Miniere, cave, saline, acque minerali e termali, utilizzo della piattaforma continentale;
- Industria;

- Produzione e distribuzione di energia;
- Agricoltura, pastorizia, foreste, caccia e pesca, bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- Commercio e disciplina annonaria;
- Trasporti terrestri, marittimi e aerei interni ed esterni;
- Poste e telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi;
- Sanità e igiene;
- Lingua e cultura della nazionalità;
- Cultura e istruzione di ogni ordine e grado;
- Università e ricerca scientifica;
- Informazione;
- Beni ambientali;
- Patrimonio archeologico, storico e artistico, biblioteche e musei;
- Spettacolo e sport;
- Determinazione delle circoscrizioni giudiziarie e nomina dei magistrati onorari;
- Usi civici;

- Artigianato
- Turismo;
- Espropriazioni per pubblica utilità;

Nelle materie di sua esclusiva competenza la Regione può emanare norme in deroga alle leggi dello Stato in materia civile e amministrativa, nonché leggi contenenti sanzioni penali.

**Art. 8** - Salva la competenza prevista nell'articolo che precede, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e attuazione.

**Art. 9** - La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma dell'art. 7, ed in materia di commercio con l'estero.

Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato e può disporre con propria legge l'esercizio di funzioni equivalenti ad altre eventualmente delegate dallo Stato ad altre Regioni.

### Titolo III Organizzazione della nazionalità

**Art. 10** - Sono organi della Regione: il Parlamento sardo, il Governo sardo e il suo Presidente.

**Art. 11** - Il Parlamento sardo è l'organo legislativo della nazionalità, rappresenta l'unità del popolo sardo e ne esprime la volontà all'interno e nei suoi rapporti con l'esterno.

Legifera nelle materie di competenza della Regione, ne elegge il Presidente, concede e revoca la fiducia al Governo, esercita ogni altra attività riservatagli dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'elezione, la composizione e il funzionamento del Parlamento sono regolati da leggi regionali adottate a maggioranza assoluta.

Interviene, con le forme regolate dalla legge, perché sia assicurato ai sardi contro ogni discriminazione il libero esercizio dei propri diritti nazionali ed individuali.

Vigila affinché nel mondo si applichino i principi e le regole della pace e della coesistenza fra i popoli.

Promuove ogni iniziativa volta all'eliminazione di qualunque forma di colonialismo, prevaricazione di una nazione o di un popolo su altri, di sfruttamento dell'uomo.

**Art. 12** - Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo del Parlamento sardo è stabilito il requisito della nascita o della residenza nel territorio della nazionalità da almeno quattro anni.

L'ufficio di deputato al Parlamento sardo è incompatibile con quello di membro di uno dei rami del Parlamento italiano o di un Consiglio regionale. I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge della Regione autonoma.

**Art. 13** - Il Parlamento sardo dura in carica cinque anni. Salvo che per effetto dello scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 27 del presente Statuto, le elezioni sono indette dal Presidente del governo non meno di sessanta e non più di settantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per la domenica successiva a quella del quinquennio stesso.

Il nuovo Parlamento si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione dei deputati eletti su convocazione del Presidente del Parlamento uscente. Fino alla riunione del nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

**Art. 14** - Il Parlamento sardo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e

Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 15** - Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della nazionalità o di un quarto dei suoi componenti. Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale. Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Il Parlamento tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Il Parlamento sardo può istituire, con i poteri e le limitazioni stabiliti per le Camere, commissioni di inchiesta su materie di interesse generale per la nazionalità. A tale scopo nomina tra i suoi componenti una commissione formata secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi.

**Art. 16** - I parlamentari sardi prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni giurano di osservare la Costituzione della Repubblica e il presente Statuto.

**Art. 17** - I parlamentari rappresentano l'intera nazione sarda e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e l'attività politica svolta nell'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 18** - L'iniziativa legislativa compete al popolo, ai consigli comunali, ai parlamentari e al governo sardi.

**Art. 19** - L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori o venti consigli comunali della nazionalità.

**Art. 20** - Ogni proposta di legge, presentata al parlamento sardo è, secondo le norme del proprio regolamento, esaminata da una apposita commissione e poi dal parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. La fine della legislatura non determina la decadenza della proposta di legge di iniziativa popolare. Le leggi di iniziativa popolare hanno precedenza nell'esame da parte del Parlamento sardo. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e i casi di mancata decadenza delle proposte di legge con la fine della legislatura. Stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in

modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari nonché le procedure dei lavori in Commissione ed i casi di

rimessione al Parlamento del disegno di legge per la sua discussione e votazione. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale e di bilancio.

**Art. 21** - Il Parlamento approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo. L'esercizio finanziario della Regione autonoma ha la decorrenza dell'anno solare.

**Art. 22** - Una legge è sottoposta a referendum popolare per la sua abrogazione quando ne è fatta richiesta da almeno ventimila elettori o cinquanta consigli comunali della nazionalità. Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

**Art. 23** - Le leggi sono promulgate dal Presidente del governo sardo ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Giornale ufficiale della Regione autonoma, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

**Art. 24** - Il Presidente del governo ed il governo sono organi esecutivi della nazionalità. La legge regionale determina la struttura del governo, l'organizzazione dell'amministrazione, il decentramento degli organi di governo e norme per i procedimenti amministrativi regionali.

**Art. 25** - Subito dopo la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Parlamento elegge al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente del governo. Questi, entro venti giorni, comunica al Parlamento la lista dei componenti il governo e ne presenta il programma. La votazione sulle dichiarazioni programmatiche avviene per appello nominale.

**Art. 26** - Il Presidente del governo è il rappresentante della nazione sarda e della Regione autonoma della Sardegna.

**Art. 27** - Il voto di sfiducia del Parlamento determina la decadenza del governo. La decadenza del governo è determinata anche dal voto contrario del Parlamento sul bilancio. Il Parlamento è convoca-

to entro quindici giorni dal giorno della sfiducia o delle dimissioni del governo per la elezione del presidente. Trascorsi tre mesi senza che sia stato eletto il presidente del governo, il Parlamento si riunisce obbligatoriamente per deliberare sulla elezione del presidente o sullo scioglimento dell'assemblea. Il decreto di scioglimento è firmato dal presidente del Parlamento sardo. In esso è contenuta la convocazione dei comizi elettorali per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dallo scioglimento. Il governo decaduto o dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

**Art. 28** - I membri del governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto e se richiesti obbligo di assistere alle sedute del Parlamento e del le Commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

**Art. 29** - L'ufficio del presidente del governo e di membro del governo è incompatibile con qualsiasi altro ufficio.

**Art. 30** - I dipendenti pubblici o privati che siano nominati membri del governo sardo sono messi a disposizione della Regione senza assegni ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

**Art. 31** - Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura a richiesta dei cittadini, singoli o associati, il regolare svolgimento delle pratiche presso le pubbliche amministrazioni.

**Art. 32** - È istituito l'Ufficio centrale sardo di

statistica. L'Ufficio espleta le funzioni statistiche devoltegli dalla Regione, ed agisce in coordinamento con l'Istat assumendone le competenze e le funzioni nel territorio della nazionalità.

**Art. 33** - La Regione autonoma riconosce che il nucleo primo dell'autogoverno del popolo sardo è il Comune, al quale è riconosciuta piena autonomia amministrativa nel rispetto dei principi del presente statuto e degli interessi generali della nazionalità sarda. La Regione può istituire, conferendo loro personalità giuridica, nuovi enti locali, anche con compiti limitati, o sopprimere quelli esistenti devolvendone le competenze. I confini e la denominazione degli enti di cui al comma precedente saranno determinati dal parlamento sardo tenendo conto delle regioni storiche della Sardegna e comunque secondo i voti delle popolazioni, la gravitazione dei loro interessi materiali e culturali e la facilità delle comunicazioni con i capoluoghi.

**Art. 34** - La Regione attribuisce normalmente le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza agli Enti locali, determinandone gli indirizzi e i controlli.

**Art. 35** - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**Art. 36** - Il controllo sugli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e con i limiti stabiliti con legge regionale.

#### Titolo IV

#### Rapporti fra nazionalità e Stato

**Art. 37** - Il Presidente della nazionalità ha rango di ministro e partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo qualora siano in discussione norme legislative, o atti preparatori delle medesime, applicabili nel territorio della nazionalità o atti amministrativi che in detto territorio debbano trovare esecuzione. Identica potestà il Presidente della nazionalità esercita nei comitati interministeriali. Sono nulli gli atti, anche di alta amministrazione, assunti in violazione della presente norma.

**Art. 38** - Il Parlamento sardo può presentare alle camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. Le proposte di legge di iniziativa del Parlamento sardo sono poste all'esame del Parlamento dello Stato con procedura abbreviata. Il Governo dell'isola, quando constatati che l'ap-

plicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso può decretarne la sospensione in Sardegna. Tale sospensione obbliga il governo della Repubblica al riesame dell'atto sospeso.

**Art. 39** - I conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi statali quando la questione di legittimità sia stata sollevata per violazione del presente statuto ed i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali, promossi anche in via incidentale, sono attribuiti ad una speciale sezione della Corte Costituzionale composta dai cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, e da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo a scrutinio segreto e con maggioranza dei tre quinti dei votanti. Ai giudici eletti dal

Parlamento sardo si applicano i requisiti, le incompatibilità e le immunità dei giudici costituzionali, a cui i medesimi sono equiparati ad ogni altro effetto. Qualora il Presidente della Corte Costituzionale non faccia parte della Sezione, questa elegge nel proprio seno il Presidente di Sezione. L'udienza di discussione deve tenersi entro sessanta giorni da quando il ricorso perviene alla Corte. La Sezione adotta norme integrative per i giudizi di propria competenza.

**Art. 40** - È istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione sarda. Ha competenza in grado di appello avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed ha funzioni consultive nei confronti della Regione. È presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed è composto da consiglieri di Stato. Con decreto del Presidente del governo sardo, previa delibera del governo stesso, è nominato un quarto dei componenti. Per tale nomina si applicano i requisiti per la nomina a consigliere di Stato su designazione del Consiglio dei Ministri. Il parere consultivo per la nomina è espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

**Art. 41** - Le funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei Conti sono esercitate per la Regione, gli enti aventi sede in Sardegna e le amministrazioni statali per quanto concerne i loro uffici in Sardegna, da sezioni della Corte dei Conti aventi sede nella Regione, restando esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte. Le sezioni sarde hanno altresì competenza per i giudizi promossi da parti aventi residenza in Sardegna o contro le medesime. Le funzioni devolute alle Sezioni Unite della Corte dei Conti sono esercitate, nelle materie predette, dalle Sezioni Unite aventi sede in Sardegna.

Il Presidente del governo, previa delibera del governo, nomina metà dei componenti le sezioni, osservando le norme previste per la nomina a consigliere della Corte dei Conti da parte del Consiglio dei ministri.

**Art. 42** - La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede in tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato e degli Enti statali di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio militare. Non potranno esser creati nuovi insediamenti militari, né ampliati quelli esistenti, né estesi i poligoni o rese più gravose le servitù militari, senza il consenso della Regione e senza indennizzo.

Si prescinde dal consenso della Regione in caso di guerra o di grave necessità della difesa dichiarata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti e per un tempo limitato comunque non superiore ai tre anni. I beni militari non utilizzati passano di diritto al patrimonio della Regione.

**Art. 43** - Gli appartenenti alla nazionalità esplesano, salva loro contraria ed espressa istanza, il servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo, nel territorio della nazionalità. Il servizio prestato per almeno un anno nei corpi di polizia della Regione dispensa dal compimento del servizio di leva. I reparti dell'Esercito di stanza in Sardegna conservano le tradizioni della Brigata Sassari.

**Art. 44** - Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della nazionalità a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal governo regionale. Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di PS a richiesta del Presidente della nazionalità congiuntamente al presidente del parlamento sardo e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza. Il Presidente ha anche il diritto di proporre la rimozione o il trasferimento fuori dall'isola dei funzionari di Polizia. Il governo sardo può organizzare corpi speciali di polizia per la tutela dei propri servizi ed interessi.

**Art. 45** - Nessuno può essere detenuto, né internato, né inviato al soggiorno obbligato, né comunque sottoposto a limitazione della libertà personale, per oltre quindici giorni, nel territorio della Regione, se non per fatti commessi in tale territorio. Tale norma non si applica a coloro che hanno residenza nel territorio della Regione o vi abbiano il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado.

**Art. 46** - È necessario il concerto fra il Ministro competente e il Governo della nazionalità per la nomina di tutti i funzionari rappresentanti gli organi periferici statali nell'Isola. Hanno la precedenza nei pubblici impieghi nell'isola i nati in Sardegna, i loro familiari e i residenti sul territorio della nazionalità da almeno cinque anni: la legge regionale può diversamente prevedere per il settore universitario, artistico, e della ricerca scientifica.

**Art. 47** - I titoli di studio rilasciati dall'ordinamento scolastico regionale sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli corrispondenti dell'ordinamento statale.

## Titolo V

### Finanze, regime doganale, tributario e fiscale, demanio e patrimonio

**Art. 48** - La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

**Art. 49** - Il territorio della nazionalità così come individuato nell'art.1 del presente Statuto è costituito in zona franca, non è sottoposto al regime doganale dello Stato, ed ha un regime doganale, tributario e fiscale particolare regolato per legge regionale, in armonia con la normativa della CEE. I prodotti di ogni genere ed i servizi commercializzati e prestati da e per la Sardegna sono esenti dall'I-VA. Essi sono soggetti alla sola normativa fiscale della Regione autonoma. La Regione concorda con gli organi della CEE la quota fiscale da versare per la contribuzione al bilancio comunitario.

**Art. 50** - Lo Stato non può imporre, né esigere tributi di qualsiasi specie nel territorio della nazionalità, ed ha solo diritto ad una quota pari a un decimo delle somme riscosse, quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

**Art. 51** - La Regione ha un proprio sistema tributario regolato da legge regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Gli Uffici finanziari dello Stato esistenti sul territorio della nazionalità sono trasferiti alla Regione.

**Art. 52** - La sottoposizione dei soggetti passivi di imposta al regime tributario della nazionalità non dipende dalla loro sede legale o fiscale, ma è regolata dal criterio territoriale della produzione del reddito.

**Art. 53** - I fondi della Regione, degli Enti Locali e degli Enti pubblici aventi sede in Sardegna, ancorché non utilizzati, non potranno essere trattenuti nella tesoreria statale.

**Art. 54** - In attuazione dell'art. 3 del presente Statuto, la Regione predispone col finanziamento statale piani pluriennali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. L'approvazione da parte del Parlamento sardo di tali piani pluriennali nonché di tutti i programmi di sviluppo vincola l'attività di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Sardegna e ne determinai comportamenti conseguenti.

**Art. 55** - È posto a carico dello Stato l'onere per la piena attuazione dei principi della continuità territoriale in materia di trasporti esterni.

**Art. 56** - Le entrate della Regione sono costituite:

per la parte ordinaria:

- dal gettito fiscale
- dai canoni per le concessioni demaniali
- dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio
- dai proventi dei servizi regionali
- dai trasferimenti dello Stato e della CEE. Per

la parte straordinaria:

- dai contributi straordinari dello Stato versati in attuazione dell'art. 54 del presente Statuto
- dai contributi dello Stato o di istituzioni sovranazionali per particolari piani di sviluppo.
- da operazioni finanziarie della Regione autonoma e da essa garantite, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

**Art. 57** - Lo Stato e la nazionalità regolano l'ammontare dei trasferimenti finanziari spettanti alla Regione autonoma per le funzioni a questa trasferite e la dotazione per le materie di nuova competenza.

### Riforma dello Statuto

**Art. 58** - Lo Statuto è legge costituzionale.

Le modifiche allo Statuto necessitano di approvazione delle Camere in unica lettura e del Parlamento sardo, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ed entrano in vigore se entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale Ufficiale

le della Regione un quinto del Parlamento sardo, ventimila elettori o cinquanta consigli comunali nel territorio della nazionalità non ne chiedono la sottoposizione a referendum. Le modifiche sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti.

## DOCUMENTO 7

### – LA CARTA DEI FEDERALISTI SARDI, DI MARIO MELIS (1990)

La Carta dei Federalisti sardi, presentata da Mario Melis nel settembre 1990, prende forma nello stesso contesto politico della proposta di Palermo, segnato dalla crisi ormai manifesta dell'architettura istituzionale della Repubblica e dall'incapacità, dopo oltre quarant'anni, di colmare il divario economico, sociale e territoriale fra Nord e Sud del Paese. Sono gli anni in cui il regionalismo ordinario mostra tutti i suoi limiti strutturali, mentre il sistema dei partiti della Prima Repubblica entra in una fase di rapido disfacimento. In questo quadro di transizione, il sardismo guidato da Melis propone una riflessione che va oltre il perimetro isolano e investe direttamente la forma dello Stato, facendo emergere con chiarezza l'esigenza di un salto di scala.

La Carta non si presenta come un progetto di legge compiuto, né come una proposta di immediata traduzione normativa, ma come un documento politico di rottura, concepito per innescare un dibattito di respiro italiano. La formula iniziale – «La Repubblica Federale Italiana è costituita dall'unione politica delle Regioni storiche...» – esplicita senza ambiguità l'intento di ridefinire l'impianto costituzionale nel suo complesso. Melis individua nella trasformazione dello Stato la condizione necessaria per rendere effettiva l'autonomia dei territori storici, inclusa la Sardegna, che nella Carta mantiene la propria specialità statutaria ma viene collocata all'interno di un nuovo equilibrio federale, non più fondato su una concessione dall'alto, bensì su un patto costitutivo fra soggetti politici territoriali.

Un elemento centrale della proposta è lo spostamento del baricentro del discorso autonomistico verso ambiti che distinguono radicalmente uno Stato federale da uno Stato regionale. La Carta non si limita a chiedere una revisione dello Statuto sardo, ma propone una ridefinizione complessiva dello Stato italiano in senso federale, ripensando l'intero riparto delle competenze legislative e amministrative. Non si tratta, dunque, di un ampliamento marginale dell'autonomia, ma dell'affermazione di un ordinamento nel quale le regioni storiche assumono un ruolo costitutivo dello Stato federale. È proprio questa impostazione a conferire alla proposta il suo carattere più radicale, trattandosi non di una semplice revisione dello Statuto speciale sardo, bensì di una messa in discussione del modello statale unitario così come consolidatosi nel secondo dopoguerra.

In questo senso, la Carta dei Federalisti sardi rappresenta uno dei tentativi più significativi del sardismo contemporaneo di collocarsi dentro il grande dibattito sulla riforma dello Stato italiano, anticipando questioni che diventeranno centrali solo negli anni successivi. Pur priva di un'articolazione normativa dettagliata, essa intercetta con lucidità il clima politico della fine degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta e propone una visione ambiziosa del ruolo della Sardegna in una futura Repubblica federale. Proprio per questa capacità di coniugare critica dell'esistente e prospettiva di riforma complessiva, la Carta si configura come un documento-chiave nell'evoluzione del pensiero autonomista e federalista dell'isola.

**Art. 1** - La Repubblica Federale Italiana è costituita dall'unione politica delle Regioni storiche di diritto ordinario e speciale e si fonda sulla solidarietà.

**Art. 2** - È riservata al potere federale la competenza esclusiva nelle seguenti materie:

- Politica estera;
- Difesa nazionale;
- Programmi economici generali e d'intesa con le regioni interessate, azioni di riequilibrio economico-sociale;
- Politica monetaria;
- Pubblica istruzione di grado superiore;
- Tutela dei diritti fondamentali politici e sociali dei cittadini;
- Polizia federale;
- Lavori pubblici di rilevanza nazionale;
- Provvedimenti essenziali per la salvaguardia e l'esistenza dello Stato;
- Al potere federale è riservata altresì la competenza legislativa in tema di ordinamento giudiziario;
- Ordinamento civile, penale, amministrativo e relative sanzioni e procedure.

**Art. 3** - Tutte le competenze non specificate nell'art. 2 sono riservate al potere delle Regioni federate. A queste è riservato altresì il potere legislativo concernente nell'ambito dei rispettivi territori nelle seguenti materie:

- Ordine e sicurezza pubblica;
- Ordinamento civile, penale, amministrativo e relative sanzioni.

**Art. 4** - Alle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto, nell'ambito dello Stato federale, uno status di autonomia speciale quale risulta dai rispettivi statuti che hanno rilevanza costituzionale. Alle stesse Regioni vengono riconosciute tutte le competenze; diritti e doveri presenti e future nelle altre Regioni federate, purché non in contrasto con i rispettivi statuti.

**Art. 5** - È in facoltà delle Regioni Federate realizzare consorzi o stipulare accordi interregionali per il perseguimento di comuni obiettivi; tale facoltà è pure esercitabile con regioni di altri stati membri dell'Unione Politica Europea e, previ accordi

con il governo federale, con regioni di paesi terzi.

**Art. 6** - Il Governo della Repubblica Federale è affidato al Presidente del Consiglio che lo esercita collegialmente con ministri - non parlamentari - da lui designati.

Il Presidente del Consiglio è eletto dalle camere riunite che gli accordano la fiducia sulla base di organico programma di legislatura. Le stesse camere possono revocargli la fiducia a condizione che eleggano nel contempo il suo successore.

È in facoltà del Presidente del Consiglio dimettere e sostituire membri del suo Governo.

**Art. 7** - L'iniziativa legislativa federale spetta al Governo, ai componenti del Parlamento Federale, ai Parlamenti delle Regioni federate e ai cittadini che sottoscrivano la proposta legislativa in numero non inferiore a 50.000.

**Art. 8** - Il potere legislativo federale è esercitato dal Parlamento che si articola in due bracci: Camera dei deputati, proporzionalmente rappresentativa dei cittadini; Senato, pariteticamente rappresentativo delle Regioni federate.

**Art. 9** - L'esecuzione delle leggi federali, come l'attività amministrativa nel suo complesso, è, di norma, riservata alle Regioni federate.

**Art. 10** - Il Capo dello Stato è eletto dalle Assemblee legislative federali e dalle Regioni federate con voto qualificato.

**Art. 11** - Alla Federazione, fatte salve le deroghe disposte in favore della Regione Sarda e delle aree poste fuori della cinta doganale, è riservato l'accertamento e la riscossione dei dazi doganali e monopoli fiscali;

la Federazione ha altresì competenza concorrente con le Regioni federate per tutte le altre entrate costituite da imposte, tasse e contributi;

con la legge finanziaria viene fissata annualmente la quota di entrate riservata allo Stato federale per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;

il venti per cento di tutte le entrate fiscali è comunque riservato allo Stato federale per promuovere il riequilibrio economico-sociale delle Regioni o aree svantaggiate sì da garantire a tutti i cittadini le pari opportunità.

**Art. 12** - Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici e viene esercitato dalla Corte Costituzionale, dai Tribunali delle Giurisdizioni ordinarie e speciali; i magistrati sono nominati in conformità

all'ordinamento giudiziario; sono indipendenti e soggetti alla legge.

I giudici della corte Costituzionale sono eletti a metà dalla Camera dei deputati e metà dal Senato.

**DOCUMENTO 8****– LEGGE REGIONALE 44/1993 “SA DIE DE SA SARDIGNA” (14 SETTEMBRE 1993)**

Proposta nell'ambito dei festeggiamenti per i settant'anni del Partito Sardo d'Azione nel 1991 e portata in aula e approvata il 14 settembre 1993, con primo firmatario Piero Marras, l'istituzione della Giornata del Popolo sardo, sancita dalla legge regionale n. 44 del 1993, si colloca in una fase di profonda transizione della storia politica italiana e sarda, caratterizzata dalla crisi della Prima Repubblica e dal progressivo svuotamento dell'Autonomia nella sua dimensione sostanziale. In un contesto in cui il regionalismo costituzionale appariva sempre più incapace di incidere sui processi economici, sociali e culturali dell'Isola, si faceva strada l'esigenza di ricostruire un rapporto più profondo tra istituzioni e società sarda, fondato non solo su competenze amministrative ma su una rinnovata consapevolezza storica e collettiva.

La scelta del 28 aprile come “Sa Die de sa Sardigna” assume, in questo quadro, un valore eminentemente simbolico. La data richiama infatti la giornata del 28 aprile 1794, quando a Cagliari ebbe inizio la sollevazione popolare che portò alla cacciata dei funzionari sabaudi dall'Isola, episodio centrale dei moti rivoluzionari sardi di fine Settecento. Quel momento viene assunto come riferimento fondativo di una memoria politica che rompe la narrazione della subalternità e restituisce al Popolo sardo un ruolo attivo nella propria storia.

La legge del 1993 traduce questa memoria in un dispositivo istituzionale che opera dunque secondo una precisa funzione “mitodinamica”, così come teorizzata da Assmann in “La memoria culturale” (Einaudi, Torino 1997): il passato non è evocato come semplice oggetto di commemorazione, ma come ricordo attivo, capace di conferire senso al presente e di orientare l'azione collettiva. In questa prospettiva, la memoria storica agisce in forma “contrappresentistica”, prendendo le mosse dalle carenze e dalle fratture dell'Autonomia contemporanea per richiamare un'esperienza storica di resistenza e di autorganizzazione popolare, assunta come criterio di giudizio dell'esistente e come orizzonte di aspettativa.

Dichiarando il 28 aprile giornata del Popolo sardo, il legislatore attribuisce alla Regione il compito di promuovere iniziative culturali e formative volte a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell'Autonomia, con particolare attenzione alle nuove generazioni e, successivamente, anche ai sardi residenti fuori dall'Isola e all'estero. “Sa Die de sa Sardigna” diventa dunque uno spazio rituale e politico di autoriflessione collettiva. In un momento di smarrimento dell'Autonomia sostanziale, la legge riafferma implicitamente che essa non può ridursi a una dimensione tecnico-amministrativa: essa deve fondarsi anche su una memoria storica condivisa e su una coscienza popolare capace, auspicabilmente, di trasformare il ricordo in progetto.

**Art. 1**

1. Il 28 aprile è dichiarata giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardinia»

2. In occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza manifestazioni ed iniziative culturali.

3. A tal fine la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, uno specifico programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle iniziative indicate dagli enti locali ed associazioni senza scopo di lucro.

4. Detto programma deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell'autonomia, in particolare tra le nuove generazioni.

4 bis. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all'estero.

**Art. 2**

1. Nel bilancio della Regione per il 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1994-1995 sono apportate le seguenti variazioni:

**DOCUMENTO 9**  
**– PER UN CONGRESSO DEI SARDI, BAULADU.**  
**RELAZIONE INTRODUTTIVA DI SALVATORE CUBEDDU (21 FEBBRAIO 1998)**

La relazione introduttiva presentata da Salvatore Cubeddu all'incontro di Bauladu del febbraio 1998 convocato da Giovanni Lilliu per "discutere la proposta di convocare il Congresso dei Sardi" si colloca all'interno di un ciclo di riflessione politico-culturale avviato dalla Fondazione Sardinia con l'"Assemblea dei Cento" (1996-1997) e maturato progressivamente attorno alla questione istituzionale e al tema del potere costituente del popolo sardo.

Nel dibattito sviluppatosi durante l'Assemblea dei Cento, e in particolare nel terzo incontro del febbraio 1997, emerge con chiarezza l'idea che la riforma dello Statuto non potesse essere affidata né a iniziative tecniche né al solo Consiglio regionale, ma dovesse assumere una dimensione apertamente costituente, fondata sulla partecipazione popolare e su un'iniziativa autonoma della società sarda. Gli interventi di quell'ultima fase – emblematico quello di Michele Calleda – pongono le basi di una critica radicale al metodo delle petizioni a Roma e alla delega istituzionale, indicando nella "partenza dal basso" e nel riconoscimento di un potere costituente dei sardi il nodo politico decisivo.

È su questo sfondo che prende forma l'ipotesi del Congresso dei Sardi, concepito come spazio di riunificazione simbolica e politica del Popolo sardo al di fuori delle tradizionali appartenenze di partito. La relazione di Cubeddu, presentata a Bauladu davanti a un'assemblea ampia e composita, svolge una funzione eminentemente introduttiva e orientativa: essa propone un bilancio critico dei primi cinquant'anni di Autonomia, ricostruendone la genesi storica, le occasioni mancate e i limiti strutturali, e colloca la crisi degli anni Novanta dentro una più lunga sequenza di passaggi irrisolti della modernità sarda.

Il testo assume un tono esplicitamente costituente. Le istituzioni non vengono considerate come dati neutri o semplici strumenti amministrativi, ma come prodotti storici di rapporti di forza, scelte politiche e compromessi, che possono – e devono – essere riformati quando non risultano più adeguati al tempo presente. La ricostruzione delle grandi cesure storiche (1794, 1847, 1919-1922, 1948) serve a mostrare come la questione dell'autogoverno sardo si sia riproposta ciclicamente senza mai trovare una soluzione definitiva, producendo una autonomia debole, adattiva e progressivamente subordinata.

Nonostante il Congresso dei Sardi non abbia poi avuto seguito organizzativo, il testo di Cubeddu resta una testimonianza significativa di quel passaggio: un punto di emersione della consapevolezza che la crisi dell'Autonomia non fosse soltanto amministrativa o economica, ma storica e politica, e che solo una riasunzione collettiva di responsabilità da parte del Popolo sardo avrebbe potuto riaprire il discorso sul proprio futuro istituzionale.

### **Dopo i primi cinquant'anni**

Siamo qui a parlare di noi. Non può un popolo parlare delle proprie istituzioni senza fare i conti con sé stesso. Le leggi, le sedi, i ruoli stabilizzati in comportamenti, gli uomini che il popolo ha eletto: queste sono le istituzioni.

Noi, oggi, viviamo il compiersi delle istituzioni di questi cinquant'anni. Sappiamo che esse sono alla fine. Queste leggi, quelle sedi, i ruoli che abbiamo conosciuto, non bastano più. Noi, che abbiamo trascorso parte importante della nostra vita con essi, noi siamo gli uomini che dobbiamo riformarle.

*Un peuple a toujours le doit de reformer et changer sa constitution. Une generation ne peut assujetter a ses lois generations futures* (art.28 della dichiarazione dei diritti dell'uomo, 1793, Parigi).

Incombe una fine, non dobbiamo aver paura di affermarlo. Tagliamo il nodo, decidiamo. Costruiamo un nuovo inizio.

Siamo venuti qui per ri-iniziare.

Non è, quindi, per compiacimento che svolgiamo il compito di ricordare gli ultimi 50 anni. Non abbiamo preparato medaglie per i protagonisti di allora. Ma, neppure, cerchiamo imputati per quello che è stato. L'unico dovere, il problema che ci rimane del passato, è tenerlo costantemente presente, capire. E imparare. Niente, o molto poco, deve restare, per noi, come prima.

### **L'autonomia limitata**

L'autonomia che, in quel 31 Gennaio 1948, si esprimeva nello Statuto è molto lontana da noi. Più dei cinquant'anni del calendario.

Anche nelle colline qui vicine i nostri padri seminavano le fave con l'antico aratro. Al bestiame non veniva ancora raccolto il fieno. Gran parte dei trasporti delle campagne viaggiavano con il carro, sugli asini e, al meglio, con il cavallo. I pastori lavoravano negli ovili di frasche e abitavano le *pinnete* di pietra. Questo era l'ambiente prevalente nelle campagne.

C'erano le città: dei pubblici funzionari, dei redditieri della terra, degli avvocati, degli insegnanti (nelle poche scuole superiori e nelle due università). Le gerarchie sociali separavano più nettamente di oggi i paesi dalle città: nella lingua, nel vestire, nel modo di vivere. Come ora il paese sottostava, ma le forme erano differenti.

In questo, per tanti versi arcaico, mondo produttivo; in una separazione culturale che annunciava, ma senza prevederne la potenza, l'accrescersi dell'importanza della cultura urbana; dopo una guerra che aveva danneggiato i Sardi nelle cose e negli uomini, ed anche loro aveva lasciato disorientati nel nascere come nel suo finire: in un siffatto contesto, la Consulta regionale aveva lavorato per disegnare il futuro.

C'erano due forze – una antichissima, l'altra recente – che andavano misurandosi con la storia: il clero e le organizzazioni della classe operaia. Il clero costituiva l'unico ceto che unificava con la sua presenza le città con le campagne. Aveva mantenuto una propria organizzazione anche durante il fascismo, era rimasto vicino al popolo durante la guerra, aveva formato una riserva di laici motivata ad influire sullo Stato. Soprattutto, era l'unico a possedere quelle esperienze e capacità di riconciliazione in grado di reintegrare parte della dirigenza del ventennio. Le organizzazioni operaie erano forti nel Sulcis, tenevano referenti importanti nelle due principali città, erano parte di un movimento nazionale e internazionale vittorioso sui campi di battaglia, avevano avuto i loro martiri nelle recenti vicende della Liberazione, erano capaci di praticare nella vita sociale la dura organizzazione del lavoro industriale.

Il percorso che dal 25 aprile 1945 porta al 18 aprile 1948 vede l'Italia, quale riflesso di analoghi processi europei e della logica dei blocchi, passare dal governo unitario di F. Parri allo scontro tra Fronte Popolare ed il blocco ad egemonia D.C. La Sardegna era libera dal Settembre 1943, isolata dall'Italia, governata da un Alto Commissario, condizionata dagli Anglo-Americani. Aiuterà la liberazione italiana con i combattenti con le sue risorse.

In Sardegna scoppia nuovamente il sardismo. È subito maggioritario: si nutre della recente delusione italiana. È orgogliosa di sé: ha un gruppo dirigente capace nelle professioni e legittimato dalla non-collaborazione con il fascismo. Ha un capo carismatico, eroe della grande guerra e leader della resistenza europea (E. Lussu).

Non è qui il luogo – è stato già fatto – per ricostruire storicamente un'occasione già tanto rimpianta. La forza degli sviluppi esterni, la crescita di quei condizionamenti attraverso le forze politiche locali di riferimento, l'indebolimento dell'autonomismo per indecisioni e interne opposizioni: nel 1948 esso è diventato ormai una ridotta possibilità istituzionale. La stessa applicazione dello Statuto siciliano, offerta e rifiutata nel 1946, sarebbe apparsa ora un regalo, stupido da respingere. Il percorso che trasformerà il potenziale leone in un gatto spelacchiato ha molti responsabili!

Lo statuto del 1948 (ed il Consiglio regionale del 1948) nasce con scarsi poteri, nessuna struttura per applicarli, alcuni nemici (dichiarati), tanti (in tutti i sensi) opportunismi. I ritardi delle norme di attuazione, gli sgambetti della burocrazia romana (ad es. il fallimento, provocato, dell'Airone e della Sardamare, società aerea e marittima regionale) non impedirono una partenza ed alcune scelte tutt'altro che trascurabili. Molti di quelli uomini oggi vanno riabilitati, soprattutto alla luce degli esiti successivi.

L'autonomia nasce indebolita, cresce povera, vuole vestirsi in fretta delle vesti di fuori. I passaggi li conosciamo.

A questa nostra riunione sono presenti molti valorosi critici di queste istituzioni. Più numerosi di quanti non ne siano stati i protagonisti. È possibile sintetizzare.

Durante il percorso sono state quindi tracciate molte critiche: sul testo legislativo (nel congresso Psd'A 1950) come sugli inganni del governo (1954: dimissioni di Alfredo Corrias da Presidente della Giunta e da consigliere regionale); sulle scelte economiche (la virata del 1958 verso la petrolchimica di base, con l'abbandono dell'indirizzo della valorizzazione prioritaria delle risorse locali) come sulle sue drammatiche conseguenze: la fine, acritica e inconsapevole – anzi, agevolata – di tutto un mondo; l'espulsione di 1/5 della popolazione; le devianze drammatiche, il banditismo etc...

A neanche vent'anni dal suo inizio – nella crisi della metà degli anni Sessanta – tutto era chiaro, per chi avesse voluto ascoltare i profeti del tempo. Gli elementi da analizzare erano, tutto sommato, facili, se non si fossero opposti formidabili interessi. Cultura, e non solo numeri di produzione industriale, di origine e destinazione esterna. I prodotti della campagna e dell'ambiente, da valorizzare secondo le forme più rispettose e moderne dell'offerta di nicchia. Miniere da verticalizzare fino al prodotto finito. Istituzioni che emanassero dal diritto alla propria identità peculiare, federate innanzitutto ai Popoli d'Italia e d'Europa secondo procedure rispettose dei diritti delle Nazioni.

Più di trent'anni sono passati. In questi giorni il Parlamento italiano inizia il voto di una nuova Costituzione.

### **Il percorso irrisolto della nostra libertà**

Ci troviamo ad un cambio di boa?

Come nel 1948, come nel 1992 e, prima, nel 1847 e nel 1794. Quattro tappe scadenzano i due secoli della moderna vicenda della Sardegna, iniziata nelle rivolte delle campagne contro i feudi e potenziatosi nell'insurrezione cagliaritano del 28 aprile 1794. Nessuna di esse è stata risolutiva, visto che siamo ancora qui. Ma quelle esperienze ci lasciano lezioni ed ammonimenti. Dai comportamenti dei nostri interlocutori (anche avversari, o nemici), come dagli atti della nostra classe dirigente (che ci offre di tutto: esempi di coraggio e di generosità, ma anche incertezza, codardia, faida, tradimento) possono risultare utili ammaestramenti, per noi e per il nostro popolo.

Quattro indicatori, tra i tanti possibili: la piattaforma di riferimento; la sua presentazione; la risposta; la reazione.

Diciamo subito, a scanso di equivoci, che una simile comparazione trova limiti evidenti nella distanza dei tempi, nella differenza delle circostanze, nella non univoca intelligenza dei capi, nella tenuta del popolo e, non vada mai dimenticato, nei rapporti di forza.

1. Il triennio rivoluzionario, 1794-1796, esprime la piattaforma dei cinque punti; decide di rivolgersi direttamente a Torino, saltando i rappresentanti locali del re; una volta respinta, fa muovere il popolo; vince nel breve periodo, esprimendo episodi di eroismo esaltante, da parte dei capi come tra il popolo di città e campagne; fallisce per le contraddizioni interne alla classe dirigente (gli Stamenti); i capi che si erano spinti verso la rivoluzione francese pagheranno con l'esilio o la morte, gran parte della dirigenza si sottomette nuo-

vamente ai Savoia, chiede perdono, cerca di dimenticare (qualche anno dopo anche in tutta Europa avrebbe vinto la reazione).

2. I fatti del novembre 1847, verranno riassunti da G. Siotto-Pintor, 30 anni dopo: “errammo tutti”, fummo presi da “una pazzia collettiva”. Troppo tardi! La rinuncia all’autonomia istituzionale, la richiesta della “fusione perfetta” della Sardegna al Piemonte, verrà “sottomessa” alla benevola accettazione del re, in una operazione di forzato mimetismo tra le proprie condizioni e quelle del continente. Essa conclude a livello istituzionale il feroce esito sociale della legge delle chiudende, del codice Feliciano (aveva sostituito la Carta De Logu nel 1827) e dell’abolizione degli ademprivi. Viene deciso quasi clandestinamente, dopo un moto di popolo a Sassari e a Cagliari, da una piccola parte della classe dirigente. La Sardegna vuole inserirsi, anticipare quasi, il movimento risorgimentale Italiano: non sarà la prima volta che i Sardi vorranno dimostrarsi più realisti del re! A partire dalla riflessione su questi fatti G.B. Tuveri teorizzerà il federalismo Sardo.

3. Il movimento dei combattenti ed il PSD’A, nascono come organizzazione di massa che colloca nell’autonomia e nel federalismo i punti alti del suo programma. Vennero chiamati “Irlandisti” allorché arrivarono in Parlamento. Erano contemporanei dell’irredentismo irlandese, quello che vinse: era più deciso, disposto a tutto. L’Italia virava in direzione di un più accentuato centralismo, verso la dittatura. Ai giovani dirigenti sardi, una volta lasciata per incertezza la prima ipotesi (la resistenza armata al fascismo, da soli), non rimaneva che la trattativa: legazione; attesa di un proconsole fascista a Cagliari; promesse; trattativa; interne divisioni alla leadership sarda; confusione tra i quadri e gli iscritti; “entrismo” ed opposizione; iniziale parvenza di originalità del sardo-fascismo e sua sconfitta, mentre Lussu si avviava alla resistenza e tanti altri alla non-collaborazione.

4. Queste le occasioni mancate che precedettero l’arrivo dell’autonomia che andiamo a superare. Nel ‘43 la Sardegna è isolata; dal 1945 collabora alla ripresa italiana sperando riconoscenza. Deve mettere da parte anche la possibilità di un proprio cammino, perché prima veniva quello degli altri, si chiamassero i destini rivoluzionari della classe operaia o le benefiche sorti e progressive della democrazia americana.

La consulta regionale diminuisce in efficacia autonomistica ed in accordo interno con il progredire delle decisioni dell’assemblea costituente italiana. Qualche anno dopo, incredibilmente, si lasciò che il governo licenziasse la Fondazione Rockefeller (che era disponibile a produrre progetti anche per la ripresa economica) proprio da quelle parti politiche che più tardi apriranno l’isola ai rozzi padroni della petrolchimica. E con essi la collocazione subordinata della Sardegna nella divisione internazionale ed italiana del lavoro fu completa: lavorerà le materie prime inquinanti (petrolio, bauxite, etc.) che non vogliono in Europa, fornirà braccia alla crescita continentale, elargirà finanziamenti ai propri sfruttatori. I Sardi affideranno la gestione dell’autonomia a partiti che, in non pochi casi, si sono comportati quali obbedienze locali di centrali esterne, la cui testa, e soprattutto il cuore, erano altrove. Lo Stato, nelle varie sue espressioni, si è messo di traverso nella costruzione della norma, nel suo completamento, nell’applicazione. Anche nel periodo democratico sono stati più che sperimentati i suoi comportamenti: debole con i forti e forte con i deboli. La Sardegna ha vissuto in trenta anni i problemi economico-sociali che il triangolo industriale italiano aveva percorso in cento (la Francia e la Germania in centocinquanta e l’Inghilterra in trecento): la fine del mondo tradizionale (modi di produzione, istituzioni sociali, valori, comportamenti individuali e collettivi, etc.) e l’inserimento subalterno nella modernità. E’ stata la rivoluzione: economica, sociale, culturale, territoriale!

### **Il dovere del tempo**

Certo, ci sono aspetti positivi in quello che è successo. Su di essi occorre operare, per costruire “le opere ed i giorni” del nostro tempo.

La modernità si è accompagnata a tanta sofferenza, i mass media hanno portato anche nuove costrizioni, la cultura degli altri troppo spesso ha umiliato la nostra senza suscitare le necessarie reazioni o inalberando vittorie senza valore. Ma questo lungo viaggio nei tempi e nei luoghi del vasto mondo ha riportato tantissimi Sardi più consapevolmente dentro di sé. Essi, ora, sanno di più di se stessi e del mondo. E’ cresciuta l’istruzione, si sono rinnovati i mestieri e sperimentate nuove strade. Questo percorso fisico e mentale all’esterno, il positivo paragone con gli altri, la misura delle proprie possibilità, li ha resi più sicuri. Gli errori

stessi, come gli inganni, possono aggiungersi al patrimonio. Cresce la consapevolezza che la libertà è condizione del benessere.

Poiché anche dell'Italia si è svelata l'artificiosità della costruzione istituzionale, ritornano alla verifica del processo storico le verità dei grandi Sardi: dei Tuveri, degli Asproni, dei Deffenu, dei Lussu, dei Bellieni.

Se non possiamo non dirci anche italiani, la sfida del nostro futuro è diventare nuovamente e totalmente Sardi.

Non più "nazione mancata", vissuta come triste constatazione. Ci attira l'orizzonte stimolante di Nazione non ancora realizzata.

Per molti la Sardegna che opera da Nazione costituisce il fondamento interpretativo e propulsivo dell'agire. Il Congresso dei Sardi non è un più basso livello di consapevolezza. Non partiamo dall'indebolimento dell'approccio culturale. La via democratica al cambiamento è quella che permette più efficaci risultati nella durata del tempo. A tutti coloro per cui l'identità sarda rappresenta il valore primario nell'insieme della propria molteplice identità: ad essi spetta il diritto di esserci, nel Congresso dei Sardi.

In questo secolo anche gli altri due "inizi" sono stati segnati da un "riunirsi": il congresso dei combattenti (1919-1922) ed il congresso del lavoro (1950). In entrambi la struttura dell'autorità era offerta dall'esterno: dall'esperienza militare nel primo caso, dall'organizzazione politica centralizzata nel secondo. In entrambi la rappresentanza della parte sul tutto era più supposta che verificata. Nei due casi proprio questi limiti resero possibile un'iniziativa congressuale che, anche nel nostro caso, suppone linearità delle decisioni, impegno, risorse.

Non è di poco momento l'ambizione che ci muove. I referenti sono i grandi svolgimenti della nostra storia: piccola, forse, per gli altri; grande, decisiva, per noi. Forza e costanza: le difficoltà devono incoraggiare le capacità e la disponibilità di ciascuno. Bisognerà costruire democraticamente gli obiettivi che ci prefiggiamo, individuare nuove forme di rappresentanza, trovare i modi e le occasioni perché gli uni e le altre vengano riconosciuti. Sarà difficile evitare difficoltà ed opposizioni.

Ogni sardo porta nel suo cuore un sogno. Con la conoscenza della storia, parlando normalmente la nostra lingua, riconoscendoci, il sogno è destinato a crescere. A noi tocca il compito di trasformarlo in progetto realizzabile attraverso l'azione individuale e collettiva.

Negli ultimi duecento anni i migliori tra gli uomini, ed i loro popoli, hanno assegnato a se stessi gli obiettivi della "libertà-uguaglianza-fraternità". La libertà si è istituzionalizzata nella democrazia. Per ottenere l'uguaglianza si è tentato il comunismo. La fraternità è ancora da realizzare. Niente garantisce gli uomini che i migliori tra gli obiettivi non travalichino le stesse loro finalità. Forse per questo gli antichi invocavano i 'lari' e gli 'dei' sulle loro imprese.

Ai tempi nostri non abbiamo né 'aruspici' né indovini. Fortuna e virtù, spero, ci arridano: la prima non dipende da noi; la seconda, sì.

E quelli che li hanno invocato i loro 'dei' sul nostro operare. E allora: Deus s'assistet!

**DOCUMENTO 10**  
**– PROPOSTA DI NUOVO STATUTO, DI PIETRO PINTORI (1998)**

La proposta di Statuto di Pintori si inserisce in un clima segnato da una convergenza di fattori politici e culturali: la fine della Prima Repubblica e la spinta – da Nord – per una ridefinizione dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali; l'emergere, anche nel dibattito europeo, dei principi di sussidiarietà e di governance multilivello; l'approfondirsi, in Sardegna, di una riflessione critica sulle forme e sui limiti dell'autogoverno, maturata negli stessi anni all'interno dell'Assemblea dei Cento e nel successivo dibattito che avrebbe condotto alla proposta del Congresso dei Sardi.

Rispetto ad altre elaborazioni coeve, il testo di Pintori si distingue per il suo taglio dichiaratamente giuridico-costituzionale. Non si presenta come manifesto politico, quanto come un vero e proprio Statuto alternativo, articolato con rigore normativo e concepito per operare all'interno dell'ordinamento repubblicano e comunitario. Proprio per questo è stato definito, nel dibattito dell'epoca, una "provocazione positiva": una proposta breve ma chiara, capace di spostare il confronto dal piano della denuncia a quello della costruzione istituzionale.

Nel testo alla Regione spetta ogni potestà normativa non espressamente riservata allo Stato. Particolarmente significativo è il disegno finanziario e patrimoniale: la Regione viene dotata di una propria finanza, basata sui tributi riscossi nel territorio, sul patrimonio e sul demanio, con il subentro nei beni statali e la possibilità di attuare politiche fiscali differenziate compatibili con il diritto comunitario. In tal modo, l'Autonomia non è pensata solo come potestà normativa, ma come capacità effettiva di governo dello sviluppo, affrontando uno dei nodi storicamente irrisolti dell'esperienza autonomistica sarda.

Sul piano istituzionale, il progetto prevede: elezione diretta del Presidente, Assemblea regionale ridotta nei numeri, rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta e popolare, procedure chiare per la gestione del conflitto Stato-Regione e per il controllo di legittimità.

Pur non avendo trovato uno sbocco politico concreto, la proposta di Pintori testimonia una fase in cui il pensiero autonomistico tenta di uscire con forza dall'impasse della "prima autonomia".

**Art. 1**

La Sardegna con le sue isole è Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base del presente Statuto.

**Art. 2**

1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e degli obblighi internazionali e comunitari, spetta alla Regione la potestà normativa su ogni materia inerente la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo del popolo sardo non espressamente attribuita alla potestà normativa dello Stato.

2. Lo Stato conferisce alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi nel territorio dell'isola, anche nelle materie su cui conserva la potestà normativa.

3. La Regione Sardegna ispira la propria attività legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.

**Art. 3**

Spetta allo Stato la potestà normativa nelle seguenti materie: a) affari esteri e rapporti internazionali; b) difesa e Forze armate; c) moneta, risparmio e mercati finanziari; d) ordinamento tributario statale; e) ordinamento della giustizia; f) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; g) consultazioni elettorali nazionali e comunitarie, referendum statali, elettorato attivo e passivo.

**Art. 4**

La Regione Sardegna esercita potestà normativa concorrente con lo Stato nelle seguenti materie: a) commercio estero; b) rapporti con le confessioni religiose; d) ricerca scientifica e tecnologica; e) ordine e sicurezza pubblica; f) istruzione universitaria e ordinamenti scolastici; g) stato civile e anagrafe; h) telecomunicazioni; i) produzione e distribuzione dell'energia di rilievo nazionale; l) previdenza sociale.

**Art. 5**

La Regione ha un particolare regime doganale, tributario e fiscale, regolato con legge regionale in armonia con la normativa comunitaria.

**Art. 6**

1. La Regione ha una propria finanza, basata sulle entrate derivanti dai tributi riscossi nel territorio della Regione, dai redditi derivanti dal proprio

patrimonio e dal proprio demanio e da contributi dello Stato e dell'Unione europea.

2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti delle risorse proprie e nel rispetto delle regole comunitarie, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

3. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, compreso il demanio marittimo.

4. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

5. La Regione partecipa con quote proporzionali alle proprie risorse al finanziamento delle spese correnti dello Stato.

**Art. 7**

Sono organi della Regione: l'Assemblea regionale e il Presidente della Regione.

**Art. 8**

L'assemblea regionale è composta da 50 deputati eletti a suffragio universale, secondo norme stabilite con legge regionale.

**Art. 9**

1. Il Presidente della Regione è eletto con suffragio universale e diretto, contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale.

2. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Possono essere candidati i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Sardegna che abbiano compiuto 35 anni di età.

3. Le candidature sono presentate da almeno trentamila elettori, da almeno 5 parlamentari eletti in Sardegna o da almeno 10 deputati regionali.

4. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

5. Il ballottaggio è fissato per la seconda domenica successiva al primo turno elettorale.

6. Il Presidente della Regione può essere rieletto una sola volta.

**Art. 10**

1. È elettore ed eleggibile all'Assemblea regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

2. L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro delle camere o di altra Assemblea regionale o di Sindaco di un Comune.

3. I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale.

#### **Art. 11**

Il Presidente della Regione e l'Assemblea regionale sono eletti per quattro anni. Il quadriennio decorre dalla data delle elezioni.

#### **Art. 12**

1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione.

2. Il decreto di indizione è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo e non prima del settantesimo giorno antecedente la data della votazione.

#### **Art. 13**

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente della Regione nei dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti.

#### **Art. 14**

L'Assemblea regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al Regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 15**

L'Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di tutti i mesi dispari. Si riunisce inoltre per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti.

#### **Art. 16**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

2. Le sedute dell'assemblea regionale sono pubbliche.

#### **Art. 17**

I deputati regionali, prima di esercitare le loro funzioni, giurano di essere fedeli allo Stato e di agire al solo scopo del bene della Regione Sardegna e dello Stato.

#### **Art. 18**

I deputati regionali non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 19**

Ai deputati regionali spetta una indennità, fissata con legge regionale, in misura non superiore al triplo del reddito medio pro capite degli abitanti della Regione.

#### **Art. 20**

L'Assemblea regionale esercita la potestà legislativa della Regione.

#### **Art. 21**

L'iniziativa di proposta delle leggi spetta al Presidente della Regione, ai deputati regionali e al popolo sardo.

#### **Art. 22**

L'iniziativa popolare si esercita mediante la sottoscrizione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori.

#### **Art. 23**

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione ed approvato dall'Assemblea, articolo per articolo, con votazione finale.

#### **Art. 24**

1. L'Assemblea regionale approva ogni anno la legge finanziaria, il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo presentati dal Presidente della Regione.

2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

#### **Art. 25**

1. Una legge approvata dall'Assemblea regionale può essere sottoposta a referendum popolare per volontà del Presidente della Regione o su richiesta presentata da almeno un terzo dei deputati regionali o da diecimila elettori.

2. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà degli elettori.

3. La maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

4. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

5. Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

#### **Art. 26**

1. La legge approvata dall'Assemblea regionale è promulgata quindici giorni dopo la comunicazione al Governo, se non è rinviata a nuovo esame dell'Assemblea per incompetenza della Regione.

2. Se l'Assemblea regionale la riapprova a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo può promuovere, nei dieci giorni successivi alla nuova comunicazione, conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

3. La legge regionale è trasmessa alla Commissione Europea, che si pronuncia sulla compatibilità con le norme comunitarie entro i trenta giorni successivi all'assenso del Governo o alla pronuncia positiva della Corte Costituzionale.

4. Il Presidente della Regione promulga le leggi entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'assenso governativo e comunitario.

5. La legge regionale entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che essa stabilisca un termine diverso.

#### **Art. 27**

Il Presidente della Regione rappresenta il popolo sardo ed è l'organo esecutivo della Regione.

#### **Art. 28**

Il Presidente della Regione convoca e presiede il Governo regionale, promulga le leggi ed emana i regolamenti.

#### **Art. 29**

1. Il Presidente della Regione, nei trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, nomina gli Assessori e indica fra di essi l'Assessore vicario, facente parte dell'Assemblea, che ne eserciterà le funzioni in ogni caso in cui egli non possa adempierle.

2. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, l'Assessore vicario indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente, che deve aver luogo non prima del 60° e non oltre il 90° giorno dal verificarsi dell'evento.

3. All'inizio del suo mandato, il Presidente illustra all'Assemblea il programma di Governo e presenta gli Assessori.

4. In caso di revoca o sostituzione di Assessori dimissionari, il Presidente ne informa l'Assemblea regionale.

5. L'Assemblea regionale, con mozione di sfiducia proposta da almeno dieci deputati e con il voto favorevole di due terzi dei componenti, provoca la decadenza del Presidente e l'immediato scioglimento dell'Assemblea stessa. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44.

#### **Art. 30**

Gli Assessori regionali hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e di prendervi la parola, anche se non ne facciano parte.

#### **Art. 31**

L'ufficio di Presidente della Regione e di Assessore regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

#### **Art. 32**

I dipendenti pubblici nominati Assessori regionali sono messi a disposizione della Regione senza assegni, conservando gli altri diritti di carriera e di anzianità.

#### **Art. 33**

I regolamenti sono adottati con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale competente.

#### **Art. 34**

1. Contro i provvedimenti degli Assessori regionali preposti ai singoli rami dell'amministrazione gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Presidente della Regione, che decide in merito con decreto motivato.

2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

#### **Art. 35**

La Regione conferisce di norma le funzioni amministrative agli enti locali, attribuendo agli stessi le necessarie risorse finanziarie, applica il principio di sussidiarietà in tutti i procedimenti amministrativi e adegua a tal fine la sua legislazione.

**Art. 36**

1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può istituire con legge nuovi enti locali e modificarne le circoscrizioni e denominazioni.

2. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale.

**Art. 37**

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

**Art. 38**

1. Il Presidente della Regione e l'Assemblea regionale possono presentare al Parlamento proposte di legge su materie che interessano la Regione.

2. Il Presidente della Regione, quando rileva che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulta manifestamente dannosa all'isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, che, rilevata la necessità e l'urgenza, adotta in merito provvedimenti immediatamente esecutivi.

**Art. 39**

1. La Regione partecipa alla elaborazione dei trattati di commercio che il Governo stipula con Stati esteri, se riguardano scambi di specifico interesse della Sardegna.

2. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale statale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

**Art. 40**

La Regione partecipa alla elaborazione delle tariffe ferroviarie e alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

**Art. 41**

L'iniziativa di modificazione del presente Statu-

to può essere esercitata dall'assemblea regionale o da almeno trentamila elettori.

**Art. 42**

1. Una Commissione di dodici membri, nominati in numero uguale dal Governo della Repubblica, dal Governo regionale e dagli enti locali della Sardegna, elabora e propone le norme complementari del presente Statuto.

2. Le norme complementari, approvate con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea regionale, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

**Art. 43**

Fino a quando non sia diversamente disposto con norma complementare dello Statuto o con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato anche nelle materie di competenza della Regione.

**Art. 44**

1. L'Assemblea regionale può essere sciolta quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge.

2. Può essere sciolta quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento comporta la decadenza del Presidente della Regione.

4. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento sono indette le elezioni per la nuova Assemblea e per il Presidente della Regione entro i tre mesi successivi e viene nominata una commissione di tre componenti, che provvede all'ordinaria amministrazione.

**Art. 45**

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**DOCUMENTO 11**  
**– LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1999, N. 10. BANDIERA (15 APRILE 1999) E**  
**INNO DELLA REGIONE (28 APRILE 2018)**

La legge regionale 15 aprile 1999 n. 10 si inserisce in una lunga storia di simboli che accompagna l'Autonomia sarda ben prima dello Statuto del 1948. Quest'ultimo, infatti, non prevedeva alcuno stemma regionale; solo nel 1950 il Consiglio regionale pose per la prima volta il problema degli emblemi istituzionali, legandolo alla celebrazione dell'anniversario dell'autonomia con la legge regionale n. 37 del 24 luglio 1950. Su questa base, nel 1952, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio, vennero ufficialmente concessi alla Regione lo stemma e il gonfalone dei quattro mori, recependo una tradizione simbolica già largamente riconosciuta e radicata nella storia dell'isola.

Dopo decenni di utilizzo dello stemma e del gonfalone, la questione della bandiera regionale riemerge in modo esplicito solo alla fine degli anni Novanta. L'iniziativa decisiva è la proposta di legge n. 349 del 18 luglio 1997, presentata da Salvatore Bonesu, capogruppo del Partito Sardo d'Azione, che intende colmare una lacuna simbolica dell'Autonomia, dotando la Regione non soltanto di un segno araldico, ma di una vera e propria bandiera, destinata a rappresentare la Sardegna come comunità storica e civile, e non come semplice ente amministrativo. È su questa proposta che matura l'approvazione della legge n. 10 del 1999, che adotta ufficialmente "la bandiera tradizionale della Sardegna", definendone con precisione gli elementi iconografici.

La scelta dei quattro mori come bandiera si fonda su una tradizione plurisecolare. Lo stemma inquadrato dalla croce di San Giorgio compare fin dal Medioevo negli armoriali europei e viene progressivamente associato al Regno di Sardegna, fino a diventare nei secoli un segno distintivo riconosciuto anche sul piano internazionale. Pur avendo una genesi non autoctona, l'emblema è stato profondamente interiorizzato dal sentimento popolare e ha accompagnato la storia dei sardi nelle istituzioni militari e civili, dall'età moderna alla Brigata Sassari, fino al secondo dopoguerra.

La legge del 1999 segna tuttavia un passaggio qualitativo: la bandiera, da simbolo rappresentativo, diventa uno strumento di visibilità pubblica dell'identità regionale, disciplinato nelle modalità di esposizione da parte delle istituzioni e riconosciuto anche nell'uso da parte dei privati. In questo senso, l'iniziativa di Bonesu e del gruppo sardista si colloca in continuità con il dibattito autonomistico e federalista degli anni Novanta, che tende a ricondurre la specialità sarda a un riconoscimento più maturo di una comunità dotata di una propria identità storica, culturale e simbolica.

Il percorso di costruzione simbolica dell'Autonomia conosce un ulteriore momento il 28 aprile 2018, in occasione del settantesimo anniversario dello Statuto speciale. Su sollecitazione del Comitato per Sa die de sa Sardigna, il Consiglio regionale, riunito in seduta solenne, approva il canto "Procurade e moderare" quale inno della Sardegna. La scelta ricade su un testo che affonda le proprie radici nella stagione della Sarda Rivoluzione di fine Settecento, assumendo un valore che va ben oltre la dimensione celebrativa. "Procurade e moderare" è uno dei rari canti politici europei nati esplicitamente all'interno di un moto rivoluzionario popolare e antifeudale. La sua diffusione è attestata già nel corso dell'Ottocento, come dimostrano diversi memoriali di viaggio francesi e tedeschi, che ne registrano l'uso e la circolazione nell'Isola come espressione di una memoria collettiva ancora viva.

Il titolo della legge regionale n. 10 del 1999 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, legge regionale 4 maggio 2018, n. 14, a decorrere dall'11 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge). Il titolo originario era "Bandiera della Regione".

#### **Art. 1 - Bandiera della Sardegna**

La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa dimoro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

#### **Art. 1 bis - Inno regionale**

Il componimento tradizionale "Su patriota sardu a sos feudatarios" noto anche come "Procurade 'e moderare" di Francesco Ignazio Mannu è riconosciuto quale inno ufficiale della Regione.

#### **Art. 2 - Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche**

La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei Comuni e delle Province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:

- a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- b) il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna";
- c) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
- d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei Comuni e delle Province.

#### **Art. 3 - Esposizione della bandiera da parte di privati**

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. È obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

#### **Art. 4 - Modalità di esposizione**

1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.

2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

#### **Art. 5 - Sanzioni**

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000

**DOCUMENTO 12**  
**– DEMOCRATZIA. MOVIMENTO PER LA SARDEGNA**  
**LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA (9 MARZO 2001)**

Il documento programmatico di Democrazia – Movimento per la Sardegna va collocato all'interno di quella fase, compresa tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, in cui la questione istituzionale sarda smette progressivamente di essere un tema riservato a cerchie specialistiche o a singole forze politiche e diventa oggetto di una riflessione più ampia, che investe il rapporto tra autonomia, democrazia e sviluppo. È il periodo in cui l'ipotesi dell'Assemblea Costituente, la revisione dello Statuto speciale e il confronto con i processi di riforma dello Stato italiano si intrecciano con una crisi sempre più evidente del sistema politico regionale, percepito come incapace di governare le trasformazioni economiche e sociali in atto. In questo quadro, Democrazia rappresenta uno dei tentativi più consapevoli di dare forma politica a un'elaborazione che aveva già attraversato il mondo sindacale, culturale e civico, ma che faticava a trovare una traduzione stabile sul terreno dell'organizzazione e della rappresentanza. Il progetto si propone di aggregare esperienze e culture differenti, superando la frammentazione del centrosinistra e del sardismo, e di rivolgersi anche a quell'area crescente di cittadinanza che si riconosceva sempre meno nei partiti tradizionali, manifestando forme di distanza, rifiuto o astensione. L'idea di fondo è quella di un movimento aperto, capace di funzionare come luogo di incontro e di contaminazione, più che come struttura chiusa o rigidamente identitaria.

Le "Linee guida per il programma" riflettono questa ambizione. Il testo non nasce come semplice piattaforma elettorale, né come documento di mediazione tra posizioni preesistenti; piuttosto, risulta un tentativo di fissare alcuni punti di riferimento comuni, in grado di orientare una proposta politica di medio periodo. Al centro vi è una concezione della Sardegna come comunità storica e politica dotata di una propria soggettività, che chiede di essere riconosciuta e tradotta in forme istituzionali adeguate. Il riferimento alla nazione sarda, all'orizzonte federale e alla necessità di un processo costituente non costituisce un elemento isolato, quanto il presupposto entro cui vengono ricondotti i temi della democrazia, dei diritti sociali, dello sviluppo economico e della tutela del territorio.

La Carta dei Principi si muove infatti su un piano che intreccia dimensione istituzionale e dimensione sociale. L'autogoverno viene pensato come strumento per garantire diritti effettivi, ridurre le disuguaglianze, contrastare la povertà e affrontare in modo strutturale le condizioni di svantaggio legate all'insularità. La democrazia non è ridotta alla sola dimensione rappresentativa, bensì viene estesa ai rapporti tra politica ed economia, al funzionamento della pubblica amministrazione, alle forme di partecipazione dei cittadini e ai meccanismi di selezione delle classi dirigenti. In questo senso, il documento esprime una critica netta al modello assistenzialistico e clientelare che aveva caratterizzato larga parte dell'esperienza autonomistica, individuandone gli effetti distortivi tanto sul piano dello sviluppo quanto su quello della qualità della vita democratica. Un elemento rilevante del testo è l'attenzione riservata alla questione territoriale e ambientale, intese come elementi strutturali di un diverso modello di crescita. Il territorio, i paesi, le lingue e le tradizioni vengono assunti come patrimonio della comunità sarda e come risorsa strategica, da valorizzare attraverso politiche di lungo periodo capaci di coniugare tutela, innovazione e lavoro. Analogamente, il tema della ricchezza viene affrontato in una prospettiva ampia, che supera la misurazione puramente economica e include il capitale umano, culturale e sociale come fattori decisivi per il futuro dell'Isola.

Nel suo insieme, il documento restituisce l'immagine di un tentativo di rinnovamento profondo della politica regionale, fondato sull'idea che valori e programmi debbano precedere le alleanze e non esserne il prodotto. La proposta di Democrazia mira a ridefinire il rapporto tra organizzazioni politiche e società civile, a sperimentare forme più aperte e partecipate di aggregazione, a rimettere al centro la responsabilità e la coerenza dell'azione politica. Pur non avendo avuto una traduzione duratura sul piano organizzativo ed elettorale, questa esperienza rappresenta uno dei momenti più articolati di riflessione sul possibile superamento delle dinamiche "italiane" del sistema politico sardo e sulla costruzione di una proposta radicata nella specificità dell'Isola.

Le Linee guida per il programma costituiscono dunque una fonte significativa per comprendere non solo l'esperienza di Democrazia, ma più in generale il clima politico e culturale di quella stagione, segnata dalla ricerca di nuovi strumenti di autogoverno e da una diffusa consapevolezza dei limiti dell'Autonomia così come si era venuta configurando nei decenni precedenti.

## Democratzia – Un movimento per la Sardegna

Il progetto è quello di aggregare iscritti e non iscritti ai partiti, rivolgendosi all'intero arco delle culture e delle organizzazioni politiche del centrosinistra e del sardismo, guardando in particolare alle istanze più dinamiche e innovative e nello stesso tempo ponendosi l'obiettivo di recuperare le aree del disagio politico, del rifiuto, dell'astensione.

Democratzia intende raccogliere le migliori energie per costruire una proposta politica e ideale che sappia coinvolgere sia militanti di organizzazioni diverse, sia tanti di coloro che si sentono privi di un referente politico.

Ancor più, Democratzia intende costituirsi sulla base di rapporti federativi con altri movimenti politici e culturali, a livello regionale e locale, che si ispirino a finalità condivise.

Movimento di persone e movimento di movimenti, luogo e strumento di contaminazione di culture democratiche e federaliste di diversa provenienza, soggetto collettivo che elabora programmi e assume iniziative capaci di cambiare la politica in Sardegna e per la Sardegna: questo intende essere Democratzia.

Forte e chiaro vuol essere il messaggio di innovazione e di rinnovamento. Esso è contenuto nei dieci punti della Carta dei Principi, che costituisce la base programmatica fondamentale del Movimento.

### LA CARTA DEI PRINCIPI

**1. I sardi sono una nazione, che partecipa come tale allo Stato italiano e all'Unione europea. Il fondamento della nazione sarda è geografico, linguistico, culturale e storico-politico.**

La collocazione insulare, le specifiche tradizioni culturali, il patrimonio linguistico, la storia politica e istituzionale fanno sì che la nazione sarda costituisca un'entità peculiare e distinta.

Il riconoscimento e il pieno dispiegamento della soggettività storico-culturale del nostro popolo costituiscono l'energia da spendere nella sfida del presente e nella costruzione dell'avvenire.

Questo è il punto da cui partire per lo sviluppo dell'autonomia speciale verso una forma moderna e avanzata di autogoverno di tipo federale.

Non si tratta di una rivendicazione separatista: la Sardegna non rinnega i legami con la storia moderna e con la realtà contemporanea dell'Italia, alla quale ha dato il suo apporto, ma intende contribuire all'evoluzione del Paese verso una forma equa di federalismo e rivendica nel contempo la propria appartenenza e la propria collocazione nel più vasto contesto europeo e mediterraneo.

**2. La nazione sarda si dà la sua Costituzione, con una scelta federale, nella sua assemblea costituente.**

La Sardegna deve oggi confrontarsi con i processi di riorganizzazione della Costituzione formale e materiale della Repubblica Italiana. Si sono aperte, nell'ultimo decennio, nuove dinamiche nei rapporti tra Stato centrale e autonomie, conseguenti anche

all'affermarsi di relazioni competitive tra le diverse realtà del Paese. Forte è il rischio, in tale contesto, di un indebolimento delle Regioni speciali storiche.

Occorre pertanto accelerare in Sardegna l'avvio di un processo costituente volto a riformare lo Statuto e le norme fondamentali dell'ordinamento regionale. Un processo costituente da affrontare in una sede e in un'occasione istituzionale distinta da quella nella quale si esercita ordinariamente il confronto-conflitto sull'attività di governo e legislativa ordinarie.

Democratzia sostiene l'istituzione di un'Assemblea Costituente Regionale come strumento per aprire un nuovo ciclo della vita del popolo sardo: i consiglieri regionali aderenti a Democratzia hanno già presentato a tal fine una proposta di legge in Consiglio.

La ridefinizione della specialità della Sardegna deve essere fondata esplicitamente sul riconoscimento della nazione sarda e delle istituzioni da essa liberamente scelte come titolari del potere statale nell'Isola. Ciò comporta anche un'ampia autonomia, all'interno dell'ordinamento comunitario europeo, sia nei rapporti di cooperazione internazionali sia nella gestione delle risorse finanziarie prodotte in Sardegna.

Il nuovo patto con lo Stato, fondato sul principio della solidarietà nazionale, non deve essere volto alla rivendicazione di interventi assistenzialistici, bensì a garantire il superamento degli handicap legati all'insularità.

La nuova forma di governo deve basarsi sull'e-

lezione diretta del Presidente della Regione, su un sistema elettorale che favorisca bipolarismo e stabilità, sulla riduzione del numero di consiglieri, al fine di garantire la rappresentanza territoriale evitando tuttavia la frantumazione localistica.

La ridefinizione dei ruoli di Giunta e Consiglio regionale deve essere finalizzata a bilanciare gli accresciuti poteri di decisione amministrativa in capo al Presidente e alla Giunta con quelli legislativi, di programmazione e di controllo in capo all'Assemblea.

Forme incisive di democrazia diretta debbono ampliare i poteri di partecipazione e di intervento dei cittadini alla vita politica ed amministrativa.

**3. La nazione sarda è aperta a tutti i popoli, combatte ogni forma di razzismo, accoglie e tutela chiunque rispetti le leggi. Essa è una comunità fondata sulla fiducia e sulla solidarietà, che sono anche fattori essenziali del suo sviluppo.**

La Sardegna è stata costantemente, nella sua storia antica e recente, terra di incontro, anche conflittuale, con culture e con apporti collettivi ed individuali di provenienza esterna.

Lo è ancor più oggi per i rapporti con il mondo universitario, scientifico, della ricerca, per il ruolo del turismo nella sua economia, per l'attenzione costante dei suoi giovani alle forme di espressione artistica e culturale europee e mondiali contemporanee. Lo è per la presenza, ormai anche numericamente rilevante, di lavoratori extracomunitari provenienti dai vari Paesi del Mediterraneo e dell'Africa. Vuole esserlo anche nei settori produttivi più avanzati, nei quali occorre promuovere l'insediamento di imprese e di capitali esterni.

Ecco perché l'affermazione della soggettività nazionale dell'Isola non ha nulla in comune con ed anzi confligge apertamente con i fenomeni di localismo razzista e xenofobo presenti in altre parti d'Italia e d'Europa.

La realizzazione di una società ospitale, aperta e integrata si colloca nella migliore tradizione europea di democrazia e di tolleranza e costituisce una necessità vitale per l'Isola, come fattore di fiducia capace di attrarre grandi energie dall'esterno.

**4. Tutti i sardi hanno diritto al benessere, da conseguire anzitutto nella propria terra.**

Il nuovo patto tra Stato e Regione non deve limitarsi a regolare relazioni istituzionali e flussi fi-

nanziari, così come il nuovo Statuto non deve essere solo un modo per regolare i rapporti tra organi e tra istituzioni.

Occorre definire in apposite norme statutarie, che vincolino lo Stato e le istituzioni sarde a comuni responsabilità nel perseguimento effettivo dei fondamentali diritti speciali dei cittadini in quanto residenti in Sardegna e principalmente:

- di fruire nell'Isola di servizi sociali adeguati;
- di esercitare tanto il proprio lavoro quanto le proprie prestazioni obbligatorie pubbliche in Sardegna;
- di godere, contemporaneamente, di pari opportunità di mobilità verso il territorio italiano e verso l'estero di qualunque altro cittadino dell'Unione Europea.

**5. Tutti i sardi, donne e uomini, hanno diritto a pari opportunità nell'economia di mercato e nella vita sociale e politica. La salute, l'istruzione, il lavoro e la sicurezza sono diritti della persona, prima che servizi.**

Il compito delle istituzioni di una comunità è anzitutto quello di promuovere, a favore di tutte le sue componenti il pieno dispiegamento dei diritti di cittadinanza. Bisogna riportare i bisogni e la dignità dei cittadini al centro delle funzioni pubbliche e garantirli anche nelle attività sottoposte alle regole del mercato.

La ragione stessa dell'autonomia istituzionale e dell'autogoverno in un ordinamento federale risiede proprio in questo: nella capacità di organizzare non solo gli apparati pubblici, ma anche le libere iniziative che nascono nella società civile al fine di conseguire livelli di sicurezza sociale che strutture lontane, centralizzate e burocratizzate non sono in grado di assicurare.

Le prestazioni sociali non possono essere garantite al miglior livello attraverso il consolidamento di posizioni settoriali private di tipo oligopolistico o monopolistico: occorre che nella sanità, nella scuola, nei servizi per la formazione professionale e per il lavoro il riconoscimento del ruolo dell'iniziativa privata avvenga in un contesto di effettiva concorrenza, volta ad assicurare l'efficienza e la garanzia effettiva delle prestazioni.

Occorre favorire in questi settori, anche come contributo alle politiche di promozione di un'occupazione qualificata e socialmente utile, lo sviluppo delle intraprese no-profit e del volontariato sociale.

Centrale resta tuttavia il ruolo di un sistema pubblico di welfare, in una situazione che vede destinata a tal fine la quota più consistente delle risorse finanziarie regionali. Ma in questo campo bisogna invertire la tendenza degli apparati alla burocratizzazione, all'autoreferenzialità, alla concezione del rapporto con gli utenti in termini di sudditanza, al prevalere di logiche corporative interne, sull'autoritarismo, alla discrezionalità, al clientelismo e talvolta al vero e proprio arbitrio.

**6. Le istituzioni sarde promuovono affermano e promuovono la democrazia, disciplinano i rapporti tra il potere politico e quello economico, garantiscono la democrazia economica e impediscono il formarsi di posizioni di monopolio.**

L'affidabilità, la serietà e l'efficienza del sistema politico-amministrativo, a condizione che esso non sia autoreferenziale ed inutilmente invadente, ma capace di promuovere cooperazione e fiducia, costituiscono il principale fattore competitivo di un sistema regionale moderno.

Ma c'è di più: un sistema politico-amministrativo clientelare ed inefficiente vanifica anche i diritti proclamati con maggior enfasi dalle costituzioni e dalle leggi, mentre l'affermarsi pieno della democrazia politica, sociale ed economica esige che gli apparati pubblici siano il terreno principale nel quale quotidianamente vengono realizzate le condizioni fondamentali di libertà dei cittadini.

Spezzare il circuito dell'assistenzialismo non significa dunque, nemmeno in Sardegna, aderire a ideologie neoliberiste. Il ruolo regolatore delle istituzioni pubbliche e l'utilizzo delle risorse a loro disposizione per promuovere la crescita economica e l'occupazione, per garantire la coesione sociale e le pari opportunità tra i cittadini, restano anzi determinanti in una Regione in ritardo nello sviluppo.

Il ruolo della pubblica amministrazione non può essere quello di moltiplicare i passaggi formali e burocratici, ma deve essere quello di operare con criteri di imparzialità, di efficienza e di tempestività.

Il ruolo dell'incentivazione finanziaria pubblica non deve essere quello di selezionare soggetti specializzati esclusivamente nella ricerca e nell'attesa del contributo, ma quello di incoraggiare nel modo più serio l'innovazione nella valorizzazione delle risorse locali e la capacità di attrarre valide iniziative dall'esterno.

Occorre perciò una nuova amministrazione, basata sul trasferimento delle funzioni agli enti locali, sullo smantellamento degli enti regionali, sulla costituzione di agenzie a gestione manageriale.

La selezione per le funzioni pubbliche deve essere ispirata a criteri di netta separazione tra politica e amministrazione, tra politica e impresa, tra politica e istituti creditizi e finanziari, tra politica e gestione dei servizi pubblici: al monopolio economico e alla lottizzazione politica debbono subentrare i criteri della concorrenza, della trasparenza, della mobilità, del merito e della professionalità.

**7. Le istituzioni sarde combattono la povertà.**

La difesa di più deboli appare sempre più lontana dall'attenzione effettiva delle forze politiche e delle istituzioni. Eppure vecchie e nuove forme di povertà sono vistosamente percepibili nel presente e nel futuro della Sardegna.

Nella condizione dei senza lavoro, intanto. Nella condizione degli emarginati di tanti quartieri delle maggiori città. Nella condizione degli anziani con pensioni minime. Nelle condizioni degli extracomunitari immigrati. Nel futuro di intere aree della Sardegna, soprattutto dei centri minori, dove il progressivo invecchiamento della popolazione prelude al venir meno entro cinque o dieci anni di quell'economia domestica che ancora per poco tempo consentirà la sussistenza di nuclei familiari allargati grazie alla somma di micro-redditi da pensione, da indennità di invalidità, da lavori saltuari.

Si tratta di una situazione che richiede forme specifiche e differenziate di intervento.

Una parte di questi problemi possono essere affrontati con le politiche dell'istruzione, della formazione e con gli interventi nel campo della crescita del tessuto imprenditoriale ed economico: il tema del lavoro, soprattutto per le nuove generazioni, è legato principalmente a tali politiche.

Tuttavia vi è anche un campo specifico, che va affrontato tenendo distinti gli interventi per la crescita economica, che debbono basarsi su fattori di efficienza e di produttività richiesti dal mercato, da quelli dell'assistenza, che debbono perseguire l'obiettivo fondamentale di assicurare la coesione sociale e la garanzia di un'esistenza dignitosa a tutti i cittadini. Anche in questo campo, tuttavia, esiste un'occasione importante per promuovere iniziative pubbliche e private di concezione moderna.

Grandi risorse sono destinate dalla Regione per

promuovere l'occupazione senza che sia effettivamente assicurata la produttività sociale della gran parte degli interventi. Si tratta non di cancellare tale importante sforzo economico, ma di riconvertirlo per realizzare un "servizio civile del lavoro", finalizzato a gestire attività di cura e di assistenza per gli anziani e per gli handicappati, a gestire centri di accoglienza per extracomunitari e disagiati.

Notevoli difficoltà si pongono per nuclei familiari a basso reddito soprattutto nei piccoli centri, dove progressivamente va riducendosi il presidio scolastico e quello socio-sanitario, fatto che incentiva in particolare lo spopolamento delle aree interne: un ruolo importante in questo campo spetta ai Comuni, che da un lato possono perseguire politiche di associazionismo nella gestione zonale integrata e collaborativa di servizi, realizzando anche importanti economie di gestione e dall'altro possono graduare la leva tributaria locale (per esempio l'ICI) esentandone in tutto o in parte i ceti sociali disagiati.

### **8. Il territorio, l'ambiente, le lingue e le tradizioni della Sardegna sono patrimonio della comunità sarda. I paesi della Sardegna sono un patrimonio speciale di questa comunità.**

Non c'è dubbio che alla tematica ambientale debba essere riconosciuta una valenza decisiva per il futuro della Sardegna.

Da un lato essa riguarda i rapporti tra l'identità di un popolo e il territorio in cui esso opera e vive, essendo nello stesso tempo titolare di diritti su questo territorio e soggetto ad obblighi di tutela e conservazione di un patrimonio che appartiene all'intera specie umana e alle generazioni future.

Dall'altro esso riguarda il modello di sviluppo, e quindi l'interazione tra i processi produttivi e l'uso delle risorse naturali, tra crescita economica e qualità della vita.

La Sardegna può porre credibilmente le basi del proprio futuro sulla prospettiva di una riconversione ecologica dell'economia. Si tratta di non considerare la tutela ambientale come un limite, ma come un obiettivo, come un progetto di trasformazione dei modi di produrre, di organizzare i consumi e la vita sociale, di impiegare risorse materiali ed economiche, competenze e saperi.

Le politiche di nuova industrializzazione potrebbero essere orientate verso produzioni tecnologicamente avanzate, meno energivore e non

inquinanti; la crisi europea del comparto agro-zootecnico, dovuta all'abuso di sostanze chimiche e al diffondersi di nuove malattie animali trasmissibili all'uomo potrebbe favorire la Sardegna come luogo di produzioni di massima garanzia e qualità biologica, il mantenimento di regole urbanistiche e paesaggistiche volte a impedire il consumo irreversibile dei territori più pregiati può contribuire in modo determinante a mantenere elevato il richiamo turistico della Sardegna, il recupero e la manutenzione dei centri urbani costituisce una frontiera progettuale, tecnologica, di specializzazione e di nuova espansione per l'impresa edilizia, la realizzazione di parchi e di aree protette, a condizione che esse siano gestite democraticamente e non burocraticamente, può creare nuove occasioni di lavoro qualificato, ma anche giustificare forme di sostegno finanziario per la conservazione delle attività economiche tradizionali al fine di mantenere il presidio del territorio ed impedirne lo spopolamento.

Un patrimonio speciale è costituito dai nostri paesi, di cui va organizzato il recupero urbanistico sia ai fini della diffusione dell'ospitalità turistica sia ai fini di mantenerne la vitalità, in un sistema urbano regionale nel quale, per quanto possibile, adeguare strutture di trasporto assicurino una effettiva mobilità fisica e reti telematiche moderne consentano di diffondere i servizi della società delle comunicazioni.

Lingue e tradizioni culturali sono alla base della specificità irripetibile della Sardegna. Ben lungi dal deperire inesorabilmente di fronte alla globalizzazione delle forme di comunicazione e all'omologazione dei modelli culturali, esse si sono dimostrate soprattutto negli ultimi decenni anche dei formidabili strumenti di conoscenza della realtà sarda e di interesse verso di essa all'esterno. Esse restano una modalità ben viva di comunicazione tra i sardi e sono alla base di una produzione culturale di alta qualità e modernità.

Si tratta quindi, in particolare per la lingua, più che di assicurarne una tutela folklorica o museale, di promuoverne l'uso corrente, rispettando e valorizzando tutte le diverse parlate, migliorandone la conoscenza scolastica, sviluppandone la dimensione letteraria, teatrale e musicale.

### **9. La Sardegna persegue l'innalzamento della sua ricchezza complessiva, che è costituita dall'ambiente fisico e umano, dal capitale cultura-**

## **le e sociale e dall'insieme delle conoscenze e delle competenze.**

La Sardegna deve inserirsi nello scenario della globalizzazione con un processo di energica modernizzazione e, congiuntamente, realizzare la valorizzazione compiuta della propria identità e del proprio patrimonio locale. Due visioni, quindi, quella che guarda ai luoghi d'appartenenza e alle comunità di riferimento e quella che guarda alla globalità sempre più diffusa nella cultura e nell'economia, devono integrarsi e sostenersi a vicenda. Non solo sardismo diffuso all'interno del contesto locale, dunque, ma sardismo proiettato nel globale.

Il primo obiettivo di qualsiasi progetto politico deve essere quello di incrementare la ricchezza della comunità alla quale è rivolto.

La misurazione della ricchezza della Sardegna riferita alle componenti attuali del suo prodotto interno lordo, inteso come "ricchezza capitale" indica una permanente situazione di ritardo.

La Sardegna tuttavia può basare significativi valori competitivi sulla promozione di specifici indicatori potenziali di ricchezza:

- il capitale naturale, che comprende le ricchezze date dall'ambiente come qualità del territorio fisicamente inteso ma anche dall'ambiente antropico, che insieme al precedente genera l'identità di un luogo unico per forma, carattere, storia e paesaggio;

- il capitale culturale, che comprende l'insieme delle ricchezze in cui si articola il patrimonio archeologico, artistico, storico, linguistico e letterario di una nazione e in cui trovano espressione concreta la sua tradizione e la sua specifica identità.

La Sardegna deve superare nel contempo alcuni fondamentali limiti relativi ad altri indicatori di ricchezza:

- il capitale umano, costituito dall'insieme delle competenze e delle conoscenze di cui un determinato territorio può disporre e che oggi è sempre più elemento condizionante ma anche di successo dei processi di sviluppo;

- il capitale sociale, caratterizzato dalle infrastrutture fisiche, dalle funzioni urbane pregiate, dai centri di ricerca, dalle reti tecnologiche, dai servizi come la formazione, l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale.

L'uso rinnovabile del territorio e dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile, lo sviluppo di attività legate alla manutenzione e tutela del patrimonio archeologico e storico-architettonico,

l'investimento massiccio di risorse nell'istruzione e nella formazione avanzata, nelle reti e nelle dotazioni informatiche e telematiche, nello sviluppo di centri di ricerca costituiscono le priorità su cui concentrarsi per un grande salto nell'innovazione.

Occorre peraltro evitare ogni visione unilaterale dei processi di innovazione. La tendenza all'innovazione e alla generazione di novità sono oggi fattori certamente indispensabili dello sviluppo, ma altrettanto lo sono le forme di saper fare radicate in quanto espressione di una tradizione prolungata, di capacità di cui un certo territorio ha l'esclusiva e in cui comunque si raggiungono punte di eccellenza non riscontrabili altrove.

Nel mercato hanno oggi crescente successo anche quelle forme di "arretratezza programmata e valorizzata", cioè di iniziative volte a valorizzare produzioni tradizionali, antichi saper fare che si manifestano in prodotti-simbolo. Il mercato richiede anche una "cultura dell'alterità", che non si pone in contrapposizione con le nuove forme di produzione, ma fa motivo di orgoglio e di successo le proprie peculiarità.

Le risorse disponibili a seguito del risanamento della finanza pubblica italiana, della nuova programmazione europea, dell'impiego non dispersivo delle finanze regionali, possono consentire in un arco di tempo ragionevolmente breve di avviare una crescita sostenuta della realtà sarda, a condizione che vengano tenacemente ricercati e perseguiti:

- nuovi strumenti di promozione dello sviluppo economico: il riconoscimento dell'Isola come zona economica e fiscale speciale, al fine di abbattere le diseconomie dell'insularità e promuoverne la funzione di raccordo con i paesi del Mediterraneo, di incentivare l'attrazione di imprese dall'esterno, di valorizzare l'innovazione e la capacità di mercato delle imprese locali, di creare nuova occupazione;

- nuove frontiere per la specializzazione competitiva della Sardegna nell'economia mondiale: coniugare hi-tech e new economy con un turismo a forte vocazione ambientale e con un comparto agro-zootecnico e alimentare fondato su produzioni di qualità biologica totale;

- interventi di rottura degli handicap interni (informatizzazione, istruzione, formazione): la creazione di competenze professionali d'avanguardia costituisce il requisito fondamentale per dare alle nuove generazioni della Sardegna il pieno diritto di cittadinanza nel lavoro e nell'impresa sia all'interno

della Sardegna sia nel crescente contesto di opportunità offerte dalla mondializzazione della mobilità umana.

**10. La prosperità della comunità sarda esige il rinnovamento radicale della politica e della regione, che attualmente sono di ostacolo per il progresso civile ed economico dei sardi. I valori e i programmi costituiscono la base degli schieramenti politici e delle alleanze e non viceversa.**

Il ruolo della politica in questa prospettiva non può essere quello di introdurre elementi distorsivi o gravami clientelari, ma quello di elaborare programmi concreti e di perseguire obiettivi precisi e misurabili.

La ricostruzione dell'impegno politico e il rinnovamento delle organizzazioni politiche, anzitutto, non può che partire dai valori, dai contenuti e dai programmi.

#### **Democrazia ritiene indispensabile:**

- la riattivazione di un rapporto delle organizzazioni politiche con la società civile, con i movimenti, con l'intellettualità diffusa, con i soggetti di base, col volontariato culturale e sociale, basato sulla democratizzazione effettiva dei partiti, sulla loro permeabilità, attraverso un confronto continuo, alle proposte e alle iniziative che provengono da istanze esterne, sulla disponibilità a sostenerne le ragioni e gli obiettivi nelle sedi istituzionali;

- conseguentemente la creazione di nuove modalità di aggregazione, che dovrebbero vedere il superamento delle sole sedi di partito e il rilancio di luoghi, occasioni e sedi comuni di elaborazione, discussione, iniziativa;

- la pratica di forme effettivamente democratiche di selezione delle rappresentanze, alle quali, con meccanismi effettivamente partecipati di consultazione, se non di vere e proprie primarie, dovrebbero partecipare il maggior numero di elettori.

Le forme di organizzazione del centrosinistra sardo devono evolversi anche in un'altra direzione. I processi di regionalizzazione e di federalizzazione delle organizzazioni sarde dei partiti che fanno riferimento al centrosinistra nazionale costituiscono un'evoluzione positiva, ma non sufficiente.

Occorre aprire un confronto sulla costituzione di un soggetto politico nuovo: una coalizione che sia espressione autonoma della soggettività nazionale sarda, stretta da un patto federativo interno tra le componenti politiche regionali e legata da rapporti di alleanza paritaria e non di semplice affiliazione alle forze politiche e alle coalizioni affini del continente.

Il riconoscimento delle priorità della Sardegna dovrebbe essere oggetto di questa alleanza paritaria ed insieme il vero e proprio programma comune, la piattaforma sulla quale impegnare tutti i parlamentari e i consiglieri regionali in carica delle forze autonomiste e federaliste nonché i candidati e gli eletti nel prossimo Parlamento nazionale.

Tuttavia un programma non può ridursi ad un enunciato cartaceo: esso deve vivere nella coerenza delle iniziative politiche ed istituzionali e nella partecipazione attiva di quanti lo condividono. L'etica nella politica consiste sostanzialmente in questo.

Ciò significa che la politica – tanto di governo quanto di opposizione – non può svolgersi solo nelle strutture di partito, che deve esservi un continuo confronto-verifica tra eletti ed elettori, che la scelta delle rappresentanze istituzionali deve derivare da una selezione fondata sulla capacità riconosciuta di interpretare i programmi, di rappresentare istanze generali e non soltanto interessi ristretti, sulla qualità e sulla serietà della formazione culturale, su un ragionevole quanto fisiologico ricambio, derivante dall'esigenza di garantire continuamente apporti innovativi e di non restringere ad una élite autoreferenziale le funzioni di rappresentanza.

**DOCUMENTO 13**  
**– PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA REGIONALE PER**  
**L'INTRODUZIONE DELL'ART. 54-BIS NELLO STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA**  
**(31 LUGLIO 2001)**

La proposta di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 31 luglio 2001 rappresenta il punto di massima formalizzazione istituzionale raggiunto, sino a quel momento, dalla lunga stagione di mobilitazione politica, culturale e sociale sviluppatasi attorno all'idea dell'Assemblea Costituente Sarda. Essa non nasce come iniziativa isolata né come esercizio tecnico-giuridico, bensì come un esito di un processo cumulativo che – come già visto nei documenti precedenti – tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila aveva progressivamente rimesso al centro del dibattito pubblico la questione della rifondazione dell'autonomia speciale. A rafforzarne l'urgenza, c'è anche la netta accelerazione del dibattito italiano sul federalismo e sulla riforma dello Stato, destinato a tradursi, proprio in quegli anni, nella riscrittura del Titolo V della Costituzione. In questo scenario, la Sardegna si trovava di fronte al rischio concreto di una progressiva "ordinariazione" della propria specialità, a fronte dell'ampliamento delle competenze riconosciute alle Regioni ordinarie.

È su questo sfondo che prende forma il Movimento per la Costituente, capace di assumere rapidamente una dimensione di massa, di raccogliere decine di migliaia di firme e di ottenere un consenso trasversale, tanto sul piano politico quanto su quello sociale e sindacale. L'idea dell'Assemblea Costituente viene sempre più vista come strumento democratico attraverso il quale restituire al Popolo sardo un ruolo diretto nella definizione delle regole fondamentali della propria convivenza civile e del proprio rapporto con lo Stato e con l'Europa.

Pertanto, la proposta di introduzione dell'articolo 54-bis nello Statuto speciale si colloca esattamente in questa prospettiva. Essa mira a superare i limiti della procedura ordinaria di revisione statutaria prevista dall'articolo 54, ritenuta inadeguata ad affrontare una riscrittura complessiva e organica dello Statuto, e a istituire una sede distinta, elettiva e temporanea, dotata di una legittimazione politica specifica: l'Assemblea Costituente regionale. Non si tratta, dunque, di una sottrazione di competenze al Consiglio regionale, ma di una sua scelta deliberata di rafforzare il processo di revisione attraverso una forma straordinaria di partecipazione e di rappresentanza.

Il testo approvato il 31 luglio 2001 è il risultato della sintesi di quattro diverse proposte di legge, provenienti da aree politiche differenti, e riflette il carattere unitario, pur nella pluralità delle culture politiche coinvolte, del progetto costituente. La previsione di un'Assemblea eletta a suffragio universale e diretto, la scansione temporale rigorosa dei lavori, il rapporto strutturato con il Consiglio regionale e con il Parlamento, nonché il richiamo esplicito ai principi di indivisibilità della Repubblica e di solidarietà nazionale, delineano un impianto giuridico attentamente costruito per collocare l'esperienza costituente entro l'ordinamento costituzionale vigente, senza rinunciare alla sua carica innovativa.

In questo senso, l'articolo 54-bis rappresenta uno dei tentativi più avanzati compiuti in Sardegna per tradurre in forma normativa l'idea di un federalismo fondato sulla partecipazione popolare e sulla responsabilità delle comunità territoriali. Il mancato approdo parlamentare della proposta, dovuto anche alle divisioni interne alla rappresentanza sarda a Roma, non ne riduce la portata storica. Al contrario, esso consente di cogliere con particolare chiarezza la distanza tra la maturazione di una domanda costituente diffusa nella società sarda e la capacità del sistema politico-istituzionale di assumerla fino alle sue conseguenze.

Proprio per questo, la proposta di legge costituzionale del 31 luglio 2001 costituisce un documento chiave per comprendere non solo la parabola del Movimento per la Costituente, ma più in generale i limiti strutturali entro i quali si è mossa, e spesso arrestata, la riflessione sull'autogoverno e sulla sovranità democratica della Sardegna nel passaggio tra il Novecento e il nuovo secolo.

**Art. 1.**

1. Al Titolo VII della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 54-bis. Per l'adozione di un nuovo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, il Consiglio regionale può deliberare, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di una Assemblea Costituente regionale. In tale caso, il potere di iniziativa legislativa di cui all'articolo 71 della Costituzione e all'articolo 54 del presente Statuto è esercitato, nella materia statutaria, dall'Assemblea Costituente regionale e il nuovo Statuto è adottato con le procedure stabilite dall'articolo 138 della Costituzione e dal presente articolo.

Il nuovo Statuto speciale non deve contrastare con il principio di indivisibilità della Repubblica. Non si considerano contrastanti con l'indivisibilità della Repubblica le disposizioni statutarie volte a definire i rapporti tra Stato e Regione secondo principi federalisti in un quadro di solidarietà nazionale. L'Assemblea Costituente regionale è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale, secondo modalità disciplinate dalla legge istitutiva, che determina la composizione dell'Assemblea in un numero compreso fra i trenta e i sessanta componenti, stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Assemblea. L'Assemblea Costituente regionale elegge un Presidente ed un Ufficio di presidenza, composto secondo criteri di proporzionalità, e adotta un proprio regolamento interno.

Le proposte di legge in materia statutaria possono essere presentate all'Assemblea Costituente regionale da ciascuno dei suoi componenti. Possono presentare proposte all'Assemblea Costituente, entro trenta giorni dal suo insediamento, i consiglieri regionali e la Giunta regionale; sono trasmesse all'esame dell'Assemblea Costituente le proposte di legge di iniziativa popolare in materia di revisione statutaria eventualmente presentate al Consiglio regionale

entro il medesimo termine. Entro sei mesi dall'insediamento l'Assemblea Costituente regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti gli articoli del nuovo Statuto speciale e trasmette l'articolato al Consiglio regionale, che entro i successivi quarantacinque giorni ha facoltà di formulare osservazioni e proposte sul nuovo Statuto. Entro i successivi trenta giorni l'Assemblea Costituente esamina le eventuali proposte modificative trasmesse dal Consiglio regionale, approva definitivamente il nuovo Statuto speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e lo trasmette al Parlamento. La legge regionale istitutiva può dettare norme in materia di perentorietà dei termini per le attività dell'Assemblea previste dal presente comma e dal sesto comma.

Qualora le Commissioni parlamentari competenti, durante l'esame antecedente la prima deliberazione di cui all'articolo 138 della Costituzione, formulino osservazioni sul nuovo Statuto, l'Assemblea Costituente delibera entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, a maggioranza assoluta dei componenti, gli eventuali emendamenti e li trasmette alle Camere, dandone contestuale comunicazione al Consiglio regionale.

Le Camere possono approvare il nuovo Statuto speciale senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dall'Assemblea Costituente regionale, ovvero possono respingerlo.

La legge costituzionale di approvazione dello Statuto speciale non è sottoposta a referendum nazionale.

L'Assemblea Costituente resta in carica per dodici mesi dal suo insediamento, salvo che il Consiglio regionale, in relazione agli adempimenti di cui al sesto comma, non ne deliberi, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la proroga per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso i predetti termini, tutte le funzioni dell'Assemblea Costituente sono esercitate dal Consiglio regionale. Si applicano anche in tale caso le disposizioni di cui al presente articolo in ordine alla procedura di approvazione parlamentare del nuovo Statuto.

## DOCUMENTO 14

### – MANIFESTO PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE SARDA (13 NOVEMBRE 2001)

Il Manifesto per l'Assemblea Costituente Sarda va inquadrato nel quadro di un passaggio storico segnato, a livello italiano, dall'avvio delle riforme costituzionali culminate nella riscrittura del Titolo V e dall'uso sempre più disinvolto del lessico del federalismo e della *devolution*, spesso ridotti, nella prassi politica, a semplici operazioni di decentramento amministrativo. In questo quadro, il destino delle Regioni a statuto speciale – e della Sardegna in particolare – appare incerto e potenzialmente regressivo.

Il Manifesto nasce come risposta consapevole a tale congiuntura. Esso esprime la convinzione che la Sardegna non possa limitarsi a subire una riforma dello Stato decisa altrove, ma debba dotarsi di uno strumento politico e democratico capace di rimettere in discussione, dal basso, le regole fondamentali della propria convivenza civile e del proprio rapporto con lo Stato italiano, con l'Europa e con lo spazio mediterraneo. L'Assemblea Costituente Sarda non viene concepita come una semplice revisione dello Statuto speciale né come un gesto simbolico o testimoniale, bensì come esercizio esplicito di un potere costituente, chiamando direttamente in causa il Popolo sardo nella sua interezza.

In questo senso, il Manifesto si inserisce pienamente nel percorso che, a partire dalle esperienze dell'Assemblea dei Cento e dal successivo incontro per la convocazione del Congresso dei Sardi, conduce alla formazione di un vero e proprio Movimento per la Costituente. Tra il 1999 e il 2003, tale movimento assume dimensioni di massa, raccoglie circa 40.000 firme sul testo, ottiene un consenso politico trasversale e l'appoggio di importanti corpi intermedi, in particolare della CISL, arrivando persino a incontrare il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il Manifesto del 2001, pur nella sua brevità, rappresenta dunque uno dei momenti di maggiore chiarezza politica e programmatica di questo processo, anticipandone temi, metodo e orizzonte.

Un elemento qualificante del documento è la composizione del gruppo promotore e dei primi firmatari, che restituisce il carattere trasversale dell'iniziativa. Vi confluiscono esponenti del sardismo, del sindacalismo, dell'associazionismo, della cultura, nonché personalità riconducibili tanto al centrodestra quanto al centrosinistra. Questa pluralità non è accidentale ma strutturale: l'Assemblea Costituente viene pensata come spazio comune, non appropriabile da un partito o da uno schieramento, e proprio per questo capace di ambire a una rappresentanza effettiva del Popolo sardo nella sua complessità sociale, territoriale e culturale.

Il Manifesto insiste con forza sul carattere inclusivo e partecipativo del processo costituente. L'Assemblea è immaginata come eletta a suffragio universale, secondo criteri proporzionali e con attenzione alla rappresentanza territoriale, affinché tutte le sensibilità politiche e culturali dell'Isola possano trovare espressione. In questa prospettiva, la Costituente assume anche una funzione pedagogica e democratica: prima ancora di una sede di elaborazione normativa, un'occasione di mobilitazione civile, di discussione pubblica e di riappropriazione collettiva della politica, in una fase storica segnata dalla crescente distanza tra istituzioni e società.

Il riferimento al federalismo, centrale nel documento, va letto alla luce di questa impostazione. L'Assemblea Costituente Sarda viene proposta come contributo a un possibile processo federale fondato sulla partecipazione popolare, sulla responsabilità dei territori e sulla solidarietà tra le comunità. In tal modo, il Manifesto si pone anche come critica implicita alle versioni riduttive del federalismo affermatesi nel dibattito italiano, rivendicando una concezione più esigente e democratica dell'autogoverno.

I firmatari di questo documento sono tra coloro che, in questi anni di dibattito sulle istituzioni sarde, sono arrivati alla convinzione dell'opportunità e della necessità di una loro rifondazione attraverso l'elezione di un'Assemblea Costituente Sarda. Intendiamo offrire ai cittadini della Sardegna il diritto-dovere di riscrivere le regole fondamentali su cui misurare la propria convivenza civile ed i rapporti con il contesto italiano ed internazionale.

L'urgenza di una sua convocazione in tempi definiti e brevi è imposta dal veloce procedere della riforma costituzionale in discussione presso il Parlamento, laddove la capacità numerica di influenza dei parlamentari sardi è sicuramente ridotta ed il destino delle regioni a statuto speciale appare diversificarsi. Si ha quasi l'impressione che "ora o mai più". Occorre pertanto che i convinti contattino gli incerti in modo che tutti sappiano e prendano posizione.

L'Assemblea Costituente Sarda riguarda infatti tutti i Sardi, senza distinzione di schieramento o di appartenenza.

La grandezza e la forza dell'idea contiene la possibilità di incidere sulla capacità e sulla speranza del rinnovamento della vita pubblica dell'Isola e consente quel coinvolgimento generale, necessario per affrontare le difficoltà del momento e l'attivazione dei gruppi più motivati. Da sole, infatti, le istituzioni non possono farcela. Occorre arrivare alla consapevolezza che la discussione collettiva della nuova Costituzione Sarda può cambiare positivamente la vita di ciascuno dei Sardi. L'Assemblea Costituente Sarda deve diventare la proposta per tutta la Sardegna: occasione storica per noi, allineamento ai processi sociali e politici più avanzati dell'Europa, grande novità nel rapporto con lo Stato e le regioni interessate a costruire un'autentica costituzione federalistica. Una grande operazione di cultura politica di massa, di ripresa democratica, di riappropriazione dei diritti individuali di libertà e, insieme, il punto alto della ridefinizione e della manifestazione dell'identità del nostro Popolo e delle sue istituzioni.

Mentre scriviamo, il Parlamento discute ed approva le modifiche alla Costituzione della Repubblica e ferve l'iniziativa di altre Regioni. E anche in Sardegna sono state raccolte decine di migliaia di firme sulla proposta di legge per l'istituzione dell'Assemblea Costituente.

Riteniamo che sia giunta l'ora di contribuire alla riscrittura federale del patto che ci lega all'Italia ed ai progetti che debbono delineare il futuro del nostro Popolo nella sua terra, nell'ambito dei processi che riguardano l'Europa ed il Mediterraneo.

Crediamo che un'Assemblea Costituente Sarda, convocata secondo modalità elettive proporzionali e rispettosa delle rappresentanze territoriali, rappresenti la sede capace di una discussione allargata, approfondita ed efficace. Poiché il percorso per realizzare l'Assemblea Costituente sarà impegnativo, già dai primi atti della sua concretizzazione esso dovrà coinvolgere tutti gli ambiti della società sarda, politici-sociali-culturali. Nessuno, che non si autoescluda, deve poter dire che non vi è stato invitato. Le logiche di schieramento dovranno essere rovesciate a favore di quelle di contenuto. Per tale motivo questo appello viene rivolto a ciascuno ed a tutti i cittadini della Sardegna.

Primi firmatari: Mario Medde e Mario Medda (Cisl), Massimo Fantola (Riformatori sardi) e Emilio Floris (Forza Italia), Pier Sandro Scano (Democrazia), Bachisio Bandinu, Salvatore Cubeddu, Vindice Ribichesu (Fondazione Sardinia), Riccardo Meaggia (Sardigna Nazione Indipendentzia), Gianni Marilotti (I Democratici), Mimmo Melis (Circolo Pertini), Andrea Sechi (Api Sarda).

**DOCUMENTO 15****– PROPOSTE DI NUOVO STATUTO, DI BENEDETTO BALLERO (30 LUGLIO 2001)**

Le proposte di nuovo Statuto speciale per la Sardegna elaborate nel 2001 da Benedetto Ballero – presentate in forma sostanzialmente identica sia in Consiglio regionale sia in Parlamento – si collocano nel momento di massima intensità del dibattito istituzionale sardo dei primi anni Duemila, quando il Movimento per la Costituente aveva ormai posto al centro della discussione pubblica l'ipotesi dell'Assemblea Costituente Sarda. Esse rappresentano una risposta alternativa, tutta interna al perimetro delle procedure costituzionali statali, alla crisi dell'Autonomia speciale e alla domanda di rifondazione istituzionale che attraversava la società sarda.

Nel corso della XII legislatura regionale, tra luglio e agosto 2001, vennero infatti presentati tre progetti tra loro identici: il primo in Consiglio regionale (30 luglio 2001) e due alla Camera dei Deputati (1° agosto 2001). La scelta di percorrere simultaneamente la via regionale e quella parlamentare segnala con chiarezza l'intento dei proponenti di ricondurre la revisione dello Statuto entro un processo di riforma guidato dall'alto, fondato sull'iniziativa delle rappresentanze politiche e non sull'attivazione di un potere costituente popolare.

Dal punto di vista dell'impostazione generale, le proposte di Ballero si collocano nel solco del regionalismo riformato che, proprio in quegli anni, stava trovando il suo sbocco nella riscrittura del Titolo V della Costituzione. La Sardegna è definita Regione autonoma nell'ambito dell'unità indivisibile della Repubblica; Cagliari rimane capoluogo e non capitale; la lingua, la storia e la cultura sarda sono oggetto di tutela, ma non assurgono a fondamento costitutivo dell'ordinamento. Non vi è alcuna accettazione della nozione di nazione sarda, né sul piano simbolico né su quello giuridico.

Anche sul terreno delle competenze legislative e amministrative, le innovazioni risultano contenute. Il testo recepisce il principio della competenza residuale regionale e rafforza alcuni ambiti dell'autonomia finanziaria e patrimoniale – in particolare attraverso il subentro della Regione nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato presenti nel territorio – ma senza introdurre una discontinuità sostanziale rispetto al modello autonomistico vigente. L'Autonomia viene così concepita come ampliamento e razionalizzazione delle funzioni regionali, non come ridefinizione del rapporto politico tra la Sardegna e lo Stato.

In questo senso, le proposte Ballero si configurano come una vera e propria opzione alternativa all'Assemblea Costituente Sarda: una riforma statutaria “senza Costituente”, affidata alle istituzioni rappresentative esistenti e coerente con l'evoluzione del regionalismo italiano, priva di quella dimensione partecipativa, simbolica e costituente che caratterizzava il movimento per l'ACS.

Camera dei Deputati – XIV Legislatura – Proposta di legge costituzionale n. 1458 d’iniziativa dei deputati Anedda - Pinto - Onnis - Porcu - Cuccu - Marras - Massidda - Nuvoli, presentata il 1 agosto 2001: Statuto speciale per la Sardegna.

## Capo I - COSTITUZIONE DELLA REGIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1 - Costituzione della Regione

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.

2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

### Art. 2 - Principi fondamentali

1. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto la Repubblica promuove lo sviluppo economico della Sardegna, garantisce ai cittadini sardi parità di condizioni economiche e sociali e condizioni di pari opportunità rispetto alle altre Regioni italiane, opera per superare le limitazioni derivanti dall’insularità.

2. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai cittadini della Sardegna.

3. Lo Stato e la Regione garantiscono l’egualianza tra i cittadini, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.

4. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le co-

munità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi alle scelte fondamentali dello sviluppo dell’isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.

### Art. 3 - Coesione economica e sociale, continuità territoriale

1. Lo Stato assegna alla Sardegna risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali nell’ambito di un piano organico definito, approvato ed attuato con il concorso della Regione.

2. Il piano organico di cui al comma 1, al fine di realizzare l’effettiva continuità territoriale tra l’isola, il continente ed il resto dell’Europa, deve prevedere misure atte a garantire parità di costi per la mobilità delle persone e delle merci rispetto al restante territorio nazionale. Deve inoltre assicurare che vengano destinati al territorio della Sardegna risorse finanziarie ed interventi diretti a realizzare un sistema di infrastrutture, anche con riferimento alle opere stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, telematiche ed energetiche, tale da assicurare un livello pari a quello esistente nel restante territorio continentale.

## Capo II - FUNZIONI DELLA REGIONE

### Art. 4 - Potestà legislativa della Regione

1. La potestà legislativa è esercitata dalla Regione nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È esercitata altresì dallo Stato per le materie tassativamente previste dal presente Statuto.

2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

3. La legge regionale ratifica le intese che la Regione stipula con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più Regioni.

4. La ratifica con legge regionale interviene, nell’ambito delle competenze, anche per le intese della Regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.

### Art. 5 - Potestà legislativa esclusiva dello Stato

1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- b) tutela dell’ambiente;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

- d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) ordinamento tributario;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; ordinamento contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- h) principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- i) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;
- l) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- m) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- q) pesi, misure e determinazione del tempo; opere dell'ingegno;
- r) poste;
- s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- t) ordinamento generale delle attività sportive;
- u) produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni;
- v) alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

#### **Art. 6 - Potestà legislativa concorrente tra Regione e Stato**

1. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alla Regione la potestà legislativa ma è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali. Le materie di legislazione concorrente sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;
- b) commercio con l'estero;

- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) immigrazione;
- e) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- f) professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- h) tutela della salute;
- i) alimentazione;
- l) organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- m) ordinamento sportivo;
- n) protezione civile;
- o) governo del territorio con esclusione delle materie dell'edilizia e dell'urbanistica;
- p) porti e aeroporti civili;
- q) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- r) ordinamento della comunicazione;
- s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- t) previdenza complementare e integrativa;
- u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- v) tutela dell'ecosistema e dei beni culturali;
- z) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
- aa) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- bb) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- cc) regime doganale della Regione.

#### **Art. 7 - Competenza legislativa della Regione**

Spetta alla Regione la potestà legislativa con riferimento ad ogni materia non attribuita espressamente alla potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

#### **Art. 8 - Potestà regolamentare**

1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato, salvo delega alla Regione la quale può emanare norme di integrazione e di attuazione.

2. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in

ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

#### **Art. 9 - Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla legge conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1 nonché quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal Presidente della Regione che si conforma alle istruzioni del Governo.

4. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro uffici.

5. Un rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5, e disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

7. Stato, Regione, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### **Art. 10 - Partecipazione all'attività dell'Unione europea**

1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti nor-

mativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed agli impegni internazionali dello Stato.

3. La Regione, salve le proprie competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.

4. Il Presidente della Regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato ai Consigli dei Ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.

#### **Art. 11 - Poteri sostitutivi del Governo**

1. Il Governo può sostituirsi a organi della Regione, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica nella Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

### **Capo III - FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO**

#### **Art. 12 - Autonomia finanziaria**

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata di spesa e la sua finanza è coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi costituzionali di solidarietà e coesione nazionale. La Regione ha risorse autonome, istituisce tributi propri in un quadro coordinato di finanza pubblica. Lo Stato

garantisce con la legge di bilancio che la Regione goda di entrate complessive annuali non inferiori al prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Con le risorse di cui al comma 1 la Regione crea un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. La Regione provvede altresì a destinare risorse aggiuntive e ad effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

3. Le risorse di cui al comma 1 concorrono a finanziare il piano di cui all'articolo 3.

4. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

#### **Art. 13 - Principi e strumenti per l'autonomia finanziaria**

1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese nel rispetto dei trattati stipulati nell'ambito dell'Unione europea.

3. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

4. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a provarlo.

6. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

#### **Art. 14 - Patrimonio e demanio**

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e la Regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

2. La Regione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

3. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne quello necessario alla difesa della Repubblica.

4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

5. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

6. Previa intesa della Regione con l'Unione europea, possono essere istituiti in Sardegna zone e punti franchi o può essere costituito in zona franca l'intero territorio regionale.

### **Capo IV - ORGANI DELLA REGIONE**

#### **Art. 15 - Organi fondamentali della Regione e legge sulla forma di governo**

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

2. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente con suffragio universale e diretto.

3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Statuto, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, integra la disciplina sulla forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di

elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del Popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di accesso alle cariche elettive.

5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione.

6. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, con due successive deliberazioni a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro un mese della sua pubblicazione.

7. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Se la legge è stata approvata in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a referendum, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, l'impugnazione governativa sia accolta dalla Corte.

8. Con la legge regionale di cui al comma 3 è disciplinato il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali.

#### **Art. 16 - Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.

2. È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

3. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

4. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 3.

5. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

6. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

#### **Art. 17 - Organizzazione del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

4. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

5. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio.

6. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica nominando i relativi componenti con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.

#### **Art. 18 - Status dei consiglieri regionali**

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento alla Camera di appartenenza con quello al Consiglio regionale.

4. I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

#### **Art. 19 - Funzioni del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno due Consigli provinciali ed a non meno di dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la Regione ed al Popolo sardo, secondo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 15.

2. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato dal Consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento può disciplinare l'approvazione anche in sede redigente.

3. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

4. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai termini di cui al comma 3.

5. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione, ed è tenuto a pronunciarsi sulle petizioni presentate dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.

#### **Art. 20 - Bilancio della Regione**

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare e quello provvisorio può essere autorizzato per non più di tre mesi.

3. I disegni di legge finanziaria e di bilancio sono contestualmente trasmessi al Consiglio delle autonomie locali il quale deve pronunciarsi entro venti giorni. In caso di parere contrario su talune parti, l'approvazione delle stesse senza adeguarsi al parere può avvenire solo con il voto a maggioranza assoluta del Consiglio regionale.

#### **Art. 21 - Impugnazione delle leggi**

1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

#### **Art. 22 - Presidente della Regione e Giunta regionale**

1. L'elezione del Presidente della Regione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale.

2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente della Regione nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli. Definisce le funzioni del Vicepresidente, che fa parte della Giunta regionale.

3. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

4. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione in caso di dimissioni del Presidente della Regione.

5. Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

6. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

7. L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

8. L'Ufficio di membro della Giunta regionale è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.

9. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

### **Art. 23 - Atti aventi forza di legge regionale della Giunta regionale**

1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la Giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri direttivi, ad approvare decreti con valore di legge regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con atto del Presidente della Regione.

## **Capo V - ENTI LOCALI**

### **Art. 24 - Province e Comuni nella Regione**

1. Le Province della Sardegna conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove Province e possono essere modificate le circoscrizioni delle Province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate espressa con referendum.

2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

3. Sugli atti degli Enti locali può essere esercitato un controllo di legittimità da organi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale.

## **Capo VI - RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE**

### **Art. 25 - Rapporti con il Governo**

1. Il Presidente della Regione riceve la convocazione con l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed interviene ai relativi lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano specificatamente la Regione.

2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico da esercitare dal Presidente della Regione, il quale, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze armate.

3. La Giunta regionale, quando constatati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la Giunta regionale può proporre conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale.

### **Art. 26 - Scioglimento del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, che debbono avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge.

La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

4. La legge regionale di cui all'articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della

rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali da parte del Vicepresidente eletto.

## Capo VII - REVISIONE DELLO STATUTO

### Art. 27 - Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sardegna. Può essere esercitata anche con il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Nel caso di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime preventivamente il suo parere entro due mesi.

2. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere, il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere entro i successivi venti giorni e qualora questo sia contrario, il Presidente della Regione indice un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione. Qualora l'esito del referendum

sia contrario alla modifica, la seconda deliberazione parlamentare non ha luogo, e la proposta di modifica decade.

3. Nel caso di proposte di revisione statutaria di iniziativa del Consiglio regionale il Parlamento, qualora vengano approvati emendamenti nel corso della prima deliberazione, attende che su di essi si pronunci, nei venti giorni successivi alla approvazione della seconda Camera, il Consiglio regionale. Qualora il Consiglio regionale esprima voto contrario, deve interrompersi il procedimento legislativo per la modifica dello Statuto.

4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono sottoposte al referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione.

5. Le disposizioni del Capo III del presente Statuto possono essere modificate con legge ordinaria della Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso di intesa con la Regione.

## Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 28 - Commissioni paritetiche

1. Sono istituite una o più Commissioni paritetiche di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla Giunta regionale della Sardegna, sentito il Consiglio regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte al parere vincolante del Consiglio regionale ed emanate con decreto legislativo.

### Art. 29 - Applicazione transitoria delle leggi dello Stato

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

### Art. 30 - Disposizioni finanziarie transitorie

1. Sino all'entrata a regime del sistema fiscale di cui all'articolo 12 le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fiscalmente domiciliate nella Regione e dai nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prodotto nella Regione, anche se riscosso fuori dal territorio sardo;
- b) dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, di registro, o dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile in sostituzione anche parziale di queste;
- c) dai nove decimi del gettito delle imposte ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al territorio della Regione o su di esso esistenti;
- d) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni relative a transazio-

ni di beni o altre attività esistenti nel territorio della Regione;

e) dai nove decimi del gettito tributario dei giochi, delle scommesse o delle lotterie nazionali soggetti a regime di monopolio, anche se gestiti in concessione, relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel territorio della Regione;

f) dai nove decimi del gettito di tutte le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riscosse nel territorio della Regione;

g) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella Regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nel territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

h) dai nove decimi del gettito delle accise applicate nello Stato su tutti i prodotti ottenuti dalla lavorazione eseguita nella Regione;

i) dai nove decimi delle accise applicate sui prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi consumati nella Regione;

l) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel territorio della Regione;

m) dai nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio della Regione;

n) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

o) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con leggi in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

p) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

q) dai contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

r) dai nove decimi delle somme riscosse dalle pubbliche amministrazioni, nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi e dalle sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

4. La Regione nell'ambito del proprio territorio è titolare dei tributi di cui al comma 1 ed acquisisce le strutture statali ivi operanti per la gestione degli stessi tributi.

5. Alla Regione è riconosciuto il diritto al risarcimento ed al trasferimento di personale e delle strutture statali. Sono devoluti allo Stato i decimi residuali del gettito di cui al comma 1 non acquisiti dalla Regione.

#### **Art. 31 – Disposizione transitoria sulla partecipazione regionale ai lavori del Parlamento**

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione ed alla istituzione del Senato delle regioni, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli Enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adegua-

ta, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea parlamentare delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 32 – Disposizioni elettorali transitorie**

1. Qualora si debba procedere a nuove elezioni ed alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale ai sensi dell'articolo 15, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario.

2. Ai fini di cui al comma 1 le circoscrizioni elettorali sono costituite dal territorio di ciascuna Provincia della Regione Sardegna e, per quanto riguarda i consiglieri eletti con sistema maggioritario la circoscrizione è costituita dal territorio dell'intera Regione. È proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato capolista della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotta dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 1995, è la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 del presente articolo si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 del presente Statuto.

4. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato dichiarato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo seggio normalmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il capolista del tredicesimo consigliere, nominato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la

cifra elettorale più alta fra quelle delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi dei resti regionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tener conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

5. All'elezione di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione o ammissione delle liste, del certificato elettorale e delle relative operazioni.

6. Il Consiglio regionale eletto nel 1999 deve essere convocato, entro due mesi dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di rinunciare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle presenti norme transitorie.

#### **Art. 33 – Disposizione transitoria finale**

Sino alla piena realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 1 il Governo della Repubblica è tenuto ad operare affinché nella regolamentazione dei servizi ferroviari e degli altri servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessare la Regione, ivi compresa la determinazione delle relative tariffe, la Regione Sardegna esprima un parere vincolante che può essere disatteso solo previa autorizzazione del Governo.

#### **Art. 34 – Entrata in vigore**

La presente legge costituzionale entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## DOCUMENTO 16

### – NOA CARTA DE LOGU, DI FRANCESCO COSSIGA (24 APRILE 2002)

La proposta di nuovo Statuto speciale per la Sardegna presentata nel 2002 da Francesco Cossiga, senatore a vita, e successivamente ripresa in Consiglio regionale da Mario Floris e Marco Tunis, costituisce uno dei tentativi più strutturati di riscrittura dell'ordinamento autonomistico sardo nel secondo Dopoguerra.

Rispetto alle proposte presentate nel 2001 – in particolare ai progetti di legge di Ballero, sostanzialmente conservativi nell'impianto e limitati nell'orizzonte politico – la Carta Cossiga rappresenta una rottura netta. Non si tratta di una revisione incrementale dello Statuto vigente, né di un adeguamento tecnico alle riforme costituzionali in corso, quanto di una vera e propria proposta costituente, che mira a ridefinire il rapporto tra Sardegna e Stato a partire da una diversa qualificazione politico-giuridica della comunità sarda. Elemento centrale e qualificante del testo è infatti l'assunzione esplicita della categoria di nazione. La Sardegna viene definita “nazione individuale e distinta nell'ambito della Nazione italiana” e si costituisce in Comunità Autonoma dotata di una propria Costituzione, significativamente denominata Carta de Logu, in consapevole continuità simbolica con la tradizione giuridica giudiciale. Questo richiamo informa l'intero impianto della proposta, che si presenta come ordinamento completo di autogoverno, pur rimanendo formalmente inserito nel quadro costituzionale della Repubblica.

Il progetto si ispira apertamente al modello delle comunità autonome spagnole, e in particolare allo Statuto della Catalogna, che viene assunto come riferimento comparativo e adattato al contesto sardo. Gli stessi proponenti chiariscono che la proposta non presuppone la trasformazione dell'Italia in uno Stato federale compiuto, ritenuta politicamente impraticabile; piuttosto, si offre come “contributo, esempio e provocazione” verso una riforma asimmetrica dello Stato, capace di riconoscere differenti livelli di autogoverno in base alle specificità storiche e nazionali delle singole comunità.

Dal punto di vista delle competenze, la “Noa Carta de Logu” introduce un ampliamento senza precedenti delle potestà attribuite alla Comunità Autonoma. Accanto alle materie tradizionalmente riconducibili all'Autonomia regionale, il testo prevede competenze legislative ed esecutive estese in ambiti strategici quali l'energia, la sanità, la previdenza sociale, l'istruzione, la cultura, i trasporti, l'assetto del territorio e l'ambiente. Si inserisce anche la previsione di una polizia autonoma sarda, dotata di funzioni di polizia amministrativa, di sicurezza e giudiziaria, nonché l'istituzione di una Guardia Nazionale Sarda nell'ambito della difesa italiana, elementi che accentuano il carattere di autogoverno avanzato e politicamente responsabile della Comunità Autonoma. Sul piano linguistico e culturale, il riconoscimento del sardo e del catalano come lingue ufficiali, accanto all'italiano, rappresenta un ulteriore segnale della volontà di costruire un ordinamento fondato sul pluralismo linguistico e sulla storicità della comunità.

L'assetto istituzionale delineato dalla proposta ridefinisce in modo netto l'organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma. È prevista l'elezione diretta del Presidente di Sardegna, chiamato a svolgere una funzione di guida politica e di rappresentanza unitaria, e un Parlamento regionale monocamerale, denominato Stamenti Generali della Sardegna, cui spettano la funzione legislativa, l'approvazione dei bilanci e il controllo dell'azione di governo. Accanto a questi organi, il Consiglio esecutivo opera come organo collegiale responsabile dell'indirizzo amministrativo, mentre specifici organismi di garanzia, controllo e consulenza costituzionale concorrono a definire un sistema istituzionale compiuto. Nel suo insieme, il modello proposto non si limita a correggere l'assetto dello Statuto vigente, ma tende a costruire un ordinamento di autogoverno strutturato, pensato per funzionare come sistema coerente e non come semplice sommatoria di competenze.

Nonostante la sua articolazione e la sua coerenza interna, la proposta Cossiga-Floris rimase sostanzialmente isolata. Pur essendo ripresentata nella legislatura successiva, non trovò un reale sostegno politico trasversale né fu accompagnata da un processo di mobilitazione o di elaborazione collettiva. La figura stessa di Francesco Cossiga, centrale ma esterna al sistema politico regionale, contribuì a rendere la proposta al tempo stesso autorevole e difficilmente integrabile nel dibattito politico sardo dell'epoca.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI SARDEGNA  
(NOA CARTA DE LOGU DE SA COMUNIDADE AUTONOMA DE SARDIGNA)

**Preambolo**

Nell'ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche della comunità nazionale italiana, il popolo di Sardegna ha riconquistato nel 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno, cui nel 1847 aveva rinunciato per la Santa Causa del Risorgimento Nazionale e dell'Unità Italiana, nel glorioso periodo che culminò con la emanazione dello Statuto del Regno di Sardegna da parte di Re Carlo Alberto di Savoia Carignano, con l'abolizione nell'Isola delle istituzioni feudali e con la Prima Guerra di Indipendenza Nazionale.

Esercitando il suo diritto alla difesa e alla realizzazione della propria identità nazionale nella forma dell'autonomia che la Costituzione della Repubblica Italiana, la presente Costituzione e le sue leggi riconoscono e garantiscono alle nazionalità e regioni che compongono l'Italia unita, la Sardegna manifesta la sua volontà di costituirsi in comunità autonoma, con una sua propria Costituzione che si denominerà, in continuità con le sue tradizioni storiche: Carta de Logu.

In quest'ora solenne, nella quale la Sardegna recupera pienamente la propria libertà e le proprie radici storiche, nazionali e culturali, essa rende omaggio a tutti gli uomini e a tutte le donne che hanno contribuito a rendere possibile questo storico evento, lottando per la difesa della loro identità nella vita religiosa, nelle scuole, nella letteratura e nelle arti, nella vita comune della sua gente, e testimoniando inutilmente la propria appartenenza alla più vasta comunità dei popoli italiani, con largo contributo di valore e di sangue dalla Prima Guerra di Indipendenza alla Grande Guerra Mondiale nella quale l'Italia compì e coronò la sua Unità.

In quest'ora solenne, il Popolo Sardo ricorda la sua gloriosa «Brigata Sassari», esempio di eroismo civile e valore militare, di coscienza autonomistica e nazionale e di orgogliosa consapevolezza della propria sardità e ricorda con essa la grande tradizione civile, politica e culturale, autonomistica e nazionalistica del glorioso Partito Sardo d'Azione e i suoi condottieri: Camillo Bellieni, Emilio Lussu, Anselmo Contu, Francesco Fancello.

La presente Costituzione è l'espressione dell'identità collettiva della Sardegna, stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni con la Repubblica Italiana, nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le restanti nazionalità e regioni della Comunità italiana.

Questa solidarietà nella libertà, nell'autonomia e nell'eguaglianza costituisce la garanzia dell'autentica unità di tutto il Popolo italiano, nelle sue varie nazionalità, regioni, comunità e lingue.

Nel rispetto della libertà ed uguaglianza religiosa e di pensiero dei suoi cittadini, il Popolo Sardo ricorda e confessa la sua antica tradizione cristiana e i suoi legami storici al mondo con la Chiesa di Roma. Il Popolo Sardo proclama come valori fondamentali della sua vita collettiva la libertà della persona umana e delle comunità naturali, la famiglia, la gente, il comune, la giustizia, la solidarietà, l'eguaglianza ed esprime la sua volontà di avanzare verso una via di progresso che assicuri dignitosa qualità di vita a tutti coloro che vivono e operano in Sardegna, qualunque sia la nascita e la loro origine.

La libertà collettiva trova nelle istituzioni della Comunità Autonoma il collegamento con una storia di affermazione e rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche della persona e dei popoli; storia che gli uomini e le donne della Sardegna vogliono continuare per rendere possibile

la costruzione di una società democratica avanzata.

Nella fedeltà a questi principi e per realizzare il diritto inalienabile della Sardegna all'autogoverno, i sardi propongono al Popolo Sardo e al Parlamento nazionale la ratifica della presente Carta.

## PARTE I

### *Disposizioni generali*

**Art. 1**

1. La Sardegna, come Nazione individuale e distinta nell'ambito della Nazione italiana, e per realizzare il proprio autogoverno, si costituisce in Comunità Autonoma di Sardegna, di seguito denominata «Comunità Autonoma», in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica e delle altre leggi costituzionali italiane, mediante la presente Costituzione della Comunità Autonoma di Sardegna o Noa Carta de Logu de sa Comunidade Autonoma de Sardigna, di seguito denominata «Costituzione Sarda».

2. La Comunità Autonoma è l'organismo politico di autogoverno della Nazione Sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri di autonomia.

**Art. 2**

1. Il territorio della Comunità Autonoma comprende i Giudicati di Cagliari, Arborea, Nuoro e Torres, il Paese Catalano di Alghero ed è suddiviso in curatorie, città regie, città e comuni.

2. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma è definita con legge comunitaria, in conformità ai principi della presente Costituzione Sarda, garantendo l'autonomia delle distinte entità territoriali.

3. Con la legge di cui al comma 2 sono altresì definite le procedure per la istituzione di unioni territoriali, corrispondenti alle antiche regioni storiche della Sardegna, nonché di raggruppamenti di comuni, in base alla loro contiguità urbanistica, territoriale ed ambientale ovvero in base ad altre specifiche finalità di carattere funzionale.

4. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma deve comunque garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia, alla difesa nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di interesse nazionale.

**Art. 3**

1. Le lingue proprie ed ufficiali della Sardegna sono l'italiano e il sardo. Nel Paese Catalano di Alghero è lingua propria e ufficiale anche la lingua catalana. Nell'isola di Carloforte è riconosciuto l'uso della parlata ligure.

2. La Repubblica Italiana garantisce l'uso corrente e ufficiale dell'italiano, del sardo e, limitatamente al Paese Catalano di Alghero, della lingua catalana e adotta, d'intesa con la Comunità Autonoma, le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e per garantire ai cittadini della Comunità Autonoma la piena eguaglianza ed il pieno rispetto del diritto all'uso delle lingue e parlate che sono loro proprie.

3. La lingua catalana e le parlate ligure, gallurese e sassarese sono oggetto di insegnamento e di ogni misura volta a garantirne il rispetto e la protezione.

**Art. 4**

1. Lo stemma della Comunità Autonoma è d'argento alla croce di rosso, accantonata dalle quattro teste di moro di nero, attortigliate d'argento. Lo scudo è ellittico, con una cornice mistilinea d'oro.

2. La bandiera della Comunità Autonoma è di bianco e reca al centro lo stemma regionale.

3. Il motto della Comunità Autonoma è quello tradizionale: «Forza Paris».

**Art. 5**

Agli effetti della presente Costituzione Sarda, godono della condizione politica di cittadini sardi:

a) i cittadini italiani aventi residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma;

b) i cittadini italiani o stranieri nati in Sardegna;

c) i cittadini italiani residenti all'estero, nati in Sardegna o da un genitore nato in Sardegna;

d) i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano avuto nel territorio della Comunità Autonoma la loro ultima residenza amministrativa in Italia, e che inoltrino specifica richiesta alla competente autorità consolare della Repubblica italiana, comprovando il possesso dei predetti requisiti, nonché i loro discendenti che lo richiedano nelle stesse forme.

**Art. 6**

Nel territorio della Comunità Autonoma le consuetudini del diritto civile della Sardegna hanno piena efficacia, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite per specifiche materie e ferme restando

le disposizioni che prevedano un regime di extra-territorialità in forza del diritto internazionale o le specifiche previsioni in materia di stato giuridico di singoli soggetti.

2. I cittadini stranieri che stabiliscono la propria residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma sono soggetti alle consuetudini del diritto civile della Sardegna, salvo che esprimano una volontà diversa.

#### **Art. 7**

1. I cittadini sardi, di cui all'articolo 5, esercitano i diritti e adempiono ai doveri fondamentali previsti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma, in forza dei propri poteri istituzionali e nell'ambito delle proprie competenze, promuove le condizioni per l'effettivo esercizio della libertà e dell'eguaglianza dell'individuo e delle formazioni sociali di cui fa parte, e in particolare della famiglia basata sul matrimonio, cellula fondamentale della società sarda, della gente e del comune. A tal fine la Comunità Autonoma rimuove gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il pieno godimento di

tali diritti e promuove le condizioni che facilitino la partecipazione di tutti i cittadini alla vita religiosa, politica, economica, culturale e sociale.

## **PARTE II**

### ***Ordinamento della Comunità Autonoma***

#### **TITOLO I**

##### ***Competenze***

#### **Art. 8**

La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

- a) organizzazione delle istituzioni di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto dalla presente Costituzione Sarda;
- b) consultazioni popolari per l'elezione degli enti locali, salva la previsione di intese tra Stato e Comunità Autonoma per la determinazione della data e delle modalità di svolgimento delle relative votazioni;
- c) raccolta, tenuta, codificazione e aggiornamento delle consuetudini del diritto civile della Sardegna;
- d) norme processuali e procedure amministrative che abbiano origine da disposizioni particolari del diritto civile della Sardegna o da disposizioni speciali concernenti l'organizzazione della Comunità Autonoma;
- e) istruzione, con riferimento all'amministrazione scolastica ed all'insegnamento primario e secondario; università e cultura; conservatori di musica e accademie di belle arti di interesse preminente per la Comunità Autonoma;

- f) tutela del patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e scientifico; archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri di documentazione culturale la cui titolarità non sia delegata allo Stato, d'intesa con la Comunità Autonoma;
- g) ricerca, fatto salvo quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica; accademie di scienze, di etica e di cultura che abbiano la loro sede centrale in Sardegna;
- h) enti locali, senza pregiudizio per i compiti istituzionali dello Stato; modifica dei confini dei Giudicati, delle curatorie, della città regie, delle città e dei comuni, ivi compresa l'eventuale istituzione di regioni storiche in registri toponimi;
- i) organizzazione del territorio e del litorale; urbanistica ed edilizia;
- l) utilizzo delle risorse forestali e predisposizione dei relativi servizi; sentieri ad uso agricolo e pascoli; aree naturali protette; montagna, anche con previsione di forme di tutela per particolari zone montuose;
- m) turismo;
- n) lavori pubblici, ad eccezione delle opere alle quali, d'intesa tra la Comunità Autonoma e lo Stato, venga attribuita la qualifica di opere di interesse generale dello Stato;

- o) strade e viabilità locale;
- p) ferrovie, trasporti aerei, terrestri, marittimi, fluviali o via cavo; porti, eliporti, aeroporti di interesse della Comunità Autonoma; servizio meteorologico della Sardegna in collaborazione con i servizi meteorologici nazionali;
- q) centri di contrattazione o terminali per operazioni di carico in materia di trasporto;
- r) utilizzazioni idrauliche, canali e irrigazione; installazioni per la produzione, la distribuzione e il trasporto di energia, limitatamente al trasporto e all'utilizzazione nel territorio della Sardegna; acque minerali, termali o sotterranee, fatti salvi i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica nell'interesse generale della Nazione italiana;
- s) pesca nelle acque interne e nelle acque territoriali sarde; acquacultura, allevamento e raccolta di frutti di mare; caccia;
- t) artigianato;
- u) ordinamento farmaceutico;
- v) fondazioni e associazioni con finalità di insegnamento, culturali, artistiche, di beneficenza, assistenziali e similari, che svolgano la loro attività esclusivamente o prevalentemente nella Sardegna;
- z) assistenza sociale;
- aa) gioventù;
- bb) condizione della donna;
- cc) istituzioni e servizi pubblici per la protezione e la tutela dei minori, nel rispetto della legislazione civile, penale e penitenziaria dello Stato;
- dd) sport e tempo libero;
- ee) pubblicità, ferme restando le specifiche disposizioni di leggi dello Stato relative a particolari settori e strumenti di comunicazione;
- ff) spettacoli;
- gg) case da gioco, giochi e scommesse, ad eccezione delle scommesse mutue sportive e di beneficenza;
- hh) indagini statistiche di interesse della Comunità Autonoma;
- ii) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da altra legge costituzionale dello Stato.

#### **Art. 9**

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della

Repubblica e della presente Costituzione Sarda ed in armonia con i principi fondamentali dell'attività economica stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione dell'attività economica;
- b) industria, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi dello Stato in materia sanitaria, di sicurezza degli impianti e del lavoro, ivi comprese le miniere e le installazioni per la produzione di idrocarburi e di energia nucleare, nonché in materia di interesse militare e di sicurezza dello Stato. Rimane di competenza esclusiva dello Stato l'autorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera;
- c) sviluppo e gestione in Sardegna dei piani predisposti dallo Stato per la ristrutturazione dei settori industriali;
- d) agricoltura e zootecnia;
- e) commercio interno; difesa del consumatore e dell'utente, senza pregiudizio per la politica generale dei prezzi e per la tutela della concorrenza; denominazioni di origine, nel quadro della legislazione comunitaria;
- f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio, casse rurali e casse artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;
- g) settore pubblico economico della Comunità Autonoma, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma concorre alla gestione del settore pubblico economico statale secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato.

#### **Art. 10**

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, nelle seguenti materie:

- a) ordinamento giuridico e norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile dell'Amministrazione della Comunità Autonoma e degli enti pubblici da essa dipendenti, nonché ordinamento del relativo personale;
- b) espropriazione per pubblica utilità, contratti e concessioni amministrative;

- c) riserva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, con particolare riferimento alle situazioni di monopolio, e intervento di imprese pubbliche quando lo esiga l'interesse generale;
- d) miniere; energia, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera r);
- e) protezione dell'ambiente, ferma restando la facoltà dello Stato di emanare norme integrative di protezione;
- f) istituzione e regolamentazione di centri di contrattazione di merci e valori;
- g) cooperative, fondi comuni e mutualismo;
- h) conservatorie dei registri della proprietà; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) ordini professionali ed esercizio delle professioni per le quali sia richiesto il possesso di apposito titolo, nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria;
- l) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge costituzionale dello Stato.

#### Art. 11

1. Spetta alla Comunità Autonoma l'esecuzione delle leggi dello Stato nelle seguenti

materie:

- a) istituzioni penitenziarie e di rieducazione;
- b) lavoro, con esercizio delle facoltà, competenze e servizi dello Stato in materia di rapporti di lavoro, senza pregiudizio per l'attività ispettiva generale da parte del medesimo. Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di migrazioni interne ed estere e di fondi nazionali per l'impiego e l'integrazione salariale;
- c) proprietà intellettuale e industriale;
- d) nomina di agenti di cambio e di borsa, mediatori di commercio;
- e) pesi e misure; saggio di metalli;
- f) fiere internazionali;
- g) porti, eliporti ed aeroporti di interesse nazionale, quando lo Stato non se ne riserva con legge la gestione diretta;
- h) trasporto di merci e viaggiatori tra la Sardegna e le altre regioni italiane, ivi comprese la Sicilia e le altre isole, in partenza e in arrivo nel territorio della Comunità Autonoma, anche con utilizzo di infrastrutture statali, ferma restando la facoltà dello Stato di riservarsene con

legge la gestione diretta;

i) tutela dell'ambiente marino, con particolare riferimento allo scarico di rifiuti industriali e contaminanti;

l) le altre materie la cui esecuzione è attribuita alla Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge dallo Stato.

2. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Comunità Autonoma si conforma ai regolamenti dello Stato.

#### Art. 12

1. La Comunità Autonoma ha una propria polizia autonoma, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda, nonché dei principi previsti da disposizioni di legge per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

2. La legge comunitaria può prevedere che la polizia autonoma abbia ordinamento militare e ne stabilisce la denominazione.

3. La polizia autonoma esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, e in particolare le seguenti:

- a) protezione delle persone e dei beni e mantenimento dell'ordine pubblico;
- b) vigilanza e protezione degli edifici ove abbiano sede gli organismi della Comunità Autonoma e degli enti locali, nonché di strutture e insediamenti di loro proprietà;
- c) protezione delle autorità della Comunità Autonoma e degli enti locali e delle altre personalità italiane ed estere che sia ad essa affidata.

4. Il comando generale della polizia autonoma è attribuito ad una apposita autorità, che esercita altresì funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei corpi di polizia degli enti locali, che siano costituiti con legge comunitaria su richiesta degli enti locali stessi.

5. Restano in ogni caso attribuite alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza dello Stato le seguenti competenze:

- a) servizi di polizia relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici di rilevanza internazionale, con particolare riferimento alla sorveglianza nei porti e aeroporti ed al controllo delle coste, frontiere, dogane;
- b) regime generale concernente i cittadini stranieri, ivi compresi i provvedimenti di estradizione ed espulsione;

- c) emigrazione ed immigrazione;
- d) passaporti, documento nazionale di identità;
- e) traffico di armi e di esplosivi;
- f) contrabbando e frode fiscale;
- g) tutte le altre funzioni attribuite allo Stato dalla Costituzione della Repubblica o da disposizioni di legge a tutela di interessi generali e fondamentali dello Stato.

6. Lo Stato può trasferire alla Comunità Autonoma taluna delle competenze di cui al comma 5, secondo quanto disposto dall'articolo 14.

7. Le sezioni della polizia autonoma che operano in funzione di polizia giudiziaria dipendono dai giudici e dal pubblico ministero, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dal codice di procedura penale.

8. Alla direzione unitaria e al coordinamento della polizia autonoma e delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza dello Stato è preposta la Giunta per la sicurezza, composta da un numero uguale di rappresentanti del Governo della Repubblica e del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma e presieduta dal Presidente di Sardegna o da un membro del Consiglio esecutivo a tale scopo delegato, anche in via permanente.

9. La Giunta per la sicurezza adotta, su proposta del Presidente di Sardegna, lo statuto ed il regolamento della polizia autonoma e ne determina i mezzi e le dotazioni, l'organico, la struttura, le modalità di reclutamento e avanzamento.

10. I comandanti della polizia autonoma sono nominati dall'autorità competente ai sensi del comma 4, d'intesa con il Governo della Repubblica, fra funzionari e ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. Le disposizioni relative allo stato giuridico del predetto personale durante il periodo di servizio nella polizia autonoma sono definite con legge dello Stato, previa intesa con la Comunità Autonoma, ferma restando in ogni caso l'esclusione della giurisdizione militare.

#### **Art. 13**

1. Il Governo della Repubblica, nell'esercizio delle facoltà e delle competenze ad esso attribuite dalla Costituzione, assume la direzione di tutte le attività indicate all'articolo 12, mediante intervento diretto delle forze di polizia dello Stato, nei seguenti casi:

- a) su richiesta della Comunità Autonoma, e con cessazione dell'intervento su conforme richiesta della Comunità Autonoma stessa;

b) di propria iniziativa, quando ritenga che l'interesse dello Stato sia gravemente compromesso, ma in ogni caso, previa approvazione della Giunta per la sicurezza.

2. Nei casi previsti dalla Costituzione della Repubblica o da altre leggi dello Stato, di situazioni eccezionali di emergenza o di pericolo per motivi di difesa nazionale o di protezione civile, le forze di polizia della Comunità Autonoma restano soggette all'autorità civile o militare statale competente, fermo restando l'obbligo di tempestiva e costante informazione al Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma.

#### **Art. 14**

1. Il Governo della Repubblica può trasferire in via temporanea o in via permanente al Consiglio esecutivo, nel rispetto delle proprie direttive, l'esercizio delle facoltà e delle competenze relative a taluna delle attività concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 12, comma 5, nonché l'impiego delle Forze di polizia dello Stato e il comando delle Forze armate. Il trasferimento è effettuato nei casi e con le modalità previsti da apposita legge dello Stato, da approvare previa intesa con la Comunità Autonoma.

#### **Art. 15**

1. Spettano alla Comunità Autonoma le funzioni legislativa ed esecutiva in materia di radiodiffusione e televisione e di editoria, nell'ambito dei principi determinati con legge dello Stato, da approvare d'intesa con la Comunità Autonoma.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Comunità Autonoma può disciplinare ed istituire un servizio pubblico radiofonico e televisivo, anche via cavo o via satellite, con gestione diretta o in concessione, nonché qualsiasi altro mezzo di comunicazione sociale utile e necessario all'espletamento dei propri compiti e al conseguimento dei propri fini istituzionali.

#### **Art. 16**

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la funzione politica, legislativa, esecutiva ed amministrativa in materia di sanità e di previdenza sociale, ivi compresa la gestione dei fondi di previdenza.

2. Spetta alla Comunità Autonoma la funzione esecutiva in materia di prodotti farmaceutici.

3. La Comunità Autonoma può organizzare e gestire tutti i servizi relativi alle materie indicate ai commi 1 e 2, ivi compresa la vigilanza sulle istituzioni, gli enti e le fondazioni operanti nel settore sanitario e della sicurezza sociale, fermo restando il potere di di previdenza sociale, nel rispetto della normativa e dei fondi dello Stato, ferma restando la facoltà di controllo e ispezione dello Stato nelle medesime materie.

4. La Comunità Autonoma esercita le proprie competenze in materia di sanità e di sicurezza sociale attenendosi a criteri di partecipazione democratica delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e di tutti gli altri soggetti interessati.

#### **Art. 17**

1. Spetta alla Comunità Autonoma, in riferimento all'amministrazione della giustizia, ordinaria e amministrativa, e fatta eccezione per la giustizia militare:

- a) esercitare, in base ad apposita legge comunitaria, le facoltà riconosciute e attribuite al Governo della Repubblica dalla legislazione statale sull'ordinamento giudiziario, compresa la promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che svolgono la loro attività, anche temporaneamente, in Sardegna;
- b) stabilire le delimitazioni territoriali degli organi giudiziari dello Stato in Sardegna e la localizzazione delle rispettive sedi centrali, d'intesa con il Governo della Repubblica;
- c) concorrere alla distribuzione dell'organico dei giudici ordinari e amministrativi ed all'attivazione delle sedi giudiziarie, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione dello Stato sulla magistratura.

2. Spetta alla Comunità Autonoma, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, del giusto processo secondo la legge e degli altri principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, la competenza legislativa in materia penale limitatamente alla previsione di sanzioni per la violazione di leggi comunitarie.

#### **Art. 18**

1. È istituita l'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, che assume le competenze della Corte d'appello di Cagliari e relativa sezione distaccata di Sassari, quale organo giurisdizionale centrale nel territorio della Comunità Autonoma.

#### **Art. 19**

1. Il Presidente e i componenti dell'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il consenso del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma. Il Presidente della Comunità Autonoma dispone la pubblicazione delle nomine nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.

2. Alla nomina dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma si provvede secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, previo consenso del Consiglio esecutivo, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera g).

#### **Art. 20**

1. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri, dei segretari giudiziari e di tutto il personale degli uffici dell'Amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa della Comunità Autonoma, sono banditi dagli organi competenti, su istanza della Comunità Autonoma, in conformità alle disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario.

2. Per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e per le relative nomine, si applicano le disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario. Nei predetti concorsi costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle lingue proprie e ufficiali e delle parlate riconosciute in Sardegna. È esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

3. Spetta esclusivamente allo Stato, in conformità con le disposizioni generali sull'ordinamento giudiziario, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del pubblico ministero.

#### **Art. 21**

1. Ai concorsi per la nomina dei notai e dei conservatori dei registri della proprietà e delle attività commerciali provvede la Comunità Autonoma, in conformità con le leggi dello Stato.

2. Per la partecipazione ai concorsi per la copertura degli uffici notarili non è previsto alcun requisito relativo all'ambito territoriale nel quale i candidati esercitino la loro attività. È esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

3. La Comunità Autonoma concorre alla delimitazione territoriale dei distretti notarili e alla definizione del numero dei notai, nonché alla fissazione delle demarcazioni di competenza dei registri della proprietà e delle attività commerciali, anche al fine della loro conformità con quanto stabilito in applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), nel rispetto della legislazione dello Stato in materia.

#### **Art. 22**

1. Per l'esercizio delle competenze previste dalla presente Costituzione Sarda e di quelle delegate dalle leggi dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la competenza anche legislativa e l'organizzazione dei necessari uffici e servizi.

#### **Art. 23**

1. Per la gestione e la prestazione di servizi compresi nell'ambito delle materie di cui all'articolo 8, la Comunità Autonoma può stipulare apposite convenzioni con altre Regioni autonome della Repubblica. Le predette convenzioni sono sottoposte all'approvazione degli Stamenti Generali e sono trasmesse al Parlamento della Repubblica; le convenzioni stesse trovano applicazione qualora, decorsi trenta giorni dalla data della trasmissione, il Parlamento non disponga che la convenzione, per il suo contenuto, debba essere assoggettata alla procedura di cui al comma 2, relativa agli accordi di cooperazione.

2. La Comunità Autonoma può concludere accordi di cooperazione con altre Regioni e Comunità autonome di altri Stati, previa autorizzazione da parte del Parlamento della Repubblica.

3. Spetta alla Comunità Autonoma l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

4. Il Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma è tempestivamente informato dal Governo della Repubblica circa la predisposizione e l'adozione di trattati e convenzioni, nonché di progetti di legislazione doganale, che attengano a materie di suo specifico interesse.

#### **Art. 24**

1. La Comunità Autonoma può richiedere allo Stato il trasferimento o la delega di nuove funzioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma può altresì richiedere al Parlamento della Repubblica

che in materie di competenza legislativa statale, diverse da quelle di cui all'articolo 11, sia delegata alla Comunità Autonoma l'emanazione della normativa di attuazione.

3. Gli Stamenti Generali deliberano le richieste di cui ai commi 1 e 2 e individuano l'organo della Comunità Autonoma al quale è attribuita ciascuna delle competenze trasferite o delegate ai sensi dei medesimi commi.

## **TITOLO II**

### ***Il governo della Comunità Autonoma***

#### **CAPO I**

##### ***Organi***

#### **Art. 25**

1. Sono organi del governo della Comunità Autonoma il Presidente di Sardegna, il Parlamento Sardo, denominato «Stamenti Generali della Sardegna», ed il Consiglio esecutivo.

2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono definite con legge comunitaria, in conformità con quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

#### **CAPO II**

### ***Il Presidente di Sardegna***

#### **Sezione I**

##### ***Disposizioni generali***

**Art. 26**

1. Il Presidente di Sardegna è eletto a scrutinio diretto, libero, eguale e segreto dai cittadini che hanno il diritto di voto per l'elezione degli Stamenti Generali e a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato ottenga questa maggioranza, nella seconda domenica successiva alla prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

2. Il Presidente di Sardegna presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed alla Costituzione Sarda nelle mani del Presidente della Repubblica, secondo la formula stabilita con legge comunitaria, che può prevedere anche l'uso facoltativo di invocazioni religiose, ed assume le proprie funzioni.

3. Entro cinque giorni dalla pronuncia del giuramento di cui al comma 2, il Presidente si presenta personalmente agli Stamenti Generali informandoli di aver prestato il giuramento prescritto, ripetendone la formula e rivolgendo loro un proprio messaggio.

4. Il Presidente provvede alla costituzione dei suoi uffici e servizi, che godono di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e sono soggetti al suo solo controllo. Le spese necessarie per il funzionamento di detti uffici e servizi sono poste a carico del bilancio dello Stato su proposta congiunta del Presidente, del Consiglio esecutivo e della Deputazione permanente degli Stamenti Generali.

5. L'assegno e le dotazioni del Presidente di Sardegna sono stabiliti con legge comunitaria; eventuali diminuzioni hanno efficacia solo dall'inizio del mandato successivo a quello in corso al momento della deliberazione.

**Art. 27**

1. La carica di Presidente di Sardegna è incom-

patibile con l'esercizio di qualsiasi altra funzione o attività pubblica che non derivi dall'esercizio della carica stessa, ad eccezione di quella di Deputato degli Stamenti Generali, nonché con qualsiasi altra attività professionale o commerciale.

**Art. 28**

1. Il Presidente di Sardegna è politicamente responsabile di fronte agli Stamenti Generali, nelle forme e nei modi indicati nella presente Costituzione Sarda.

**Art. 29**

1. Il Presidente di Sardegna dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente decade dalla carica:

a) per impedimento fisico o mentale, che lo renda permanentemente inabile all'esercizio della carica, accertato dall'Udienza Generale di Giustizia su richiesta degli Stamenti Generali;

b) a seguito dell'approvazione, con voto favorevole dei quattro quinti dei componenti gli Stamenti Generali, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con legge comunitaria;

c) per dimissioni.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia ai sensi del comma 2, lettera b), il Presidente di Sardegna continua ad esercitare la carica fino all'insediamento del suo successore. Nel caso di morte, impedimento temporaneo o decadenza per impedimento permanente il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Presidente degli Stamenti Generali, che se necessario, convoca le elezioni del nuovo Presidente di Sardegna entro otto giorni.

4. Durante il periodo di supplenza di cui al comma 3, il Presidente degli Stamenti Generali è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente anziano.

## Sezione II Attribuzioni

**Art. 30**

1. Il Presidente di Sardegna è il più alto rappresentante della Comunità Autonoma ed è il simbolo dell'unità della Nazione Sarda. In qualità di capo dell'Esecutivo, dirige e coordina l'attività del Consiglio esecutivo, di cui è Presidente-Primo Segretario.

2. Il Presidente di Sardegna mantiene le relazioni con le altre istituzioni dello Stato e con le relative amministrazioni, firma le convenzioni e gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, convoca le elezioni degli Stamenti Generali e nomina le alte cariche della Comunità Autonoma nei casi previsti dalla legge.

**Art. 31**

1. Il Presidente di Sardegna rappresenta in Sardegna il Presidente della Repubblica, con tutte le prerogative onorifiche ad esso spettanti.

2. Il Presidente di Sardegna ha il comando onorario delle Forze armate della Repubblica in Sardegna.

3. Il Presidente di Sardegna, nella sua qualità di rappresentante dello Stato in Sardegna:

- a) promulga, in nome del Presidente della Repubblica, le leggi della Sardegna e gli altri atti aventi forza di legge e ne ordina la pubblicazione;
- b) dispone la pubblicazione, nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, della nomina del Presidente e dei componenti dell'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, ai sensi dell'articolo 19.

**Art. 32**

1. Il Presidente di Sardegna:

- a) presiede il Consiglio esecutivo e ne determina gli indirizzi generali dell'azione di governo, di cui assicura la continuità;
- b) nomina e revoca, anche al di fuori degli Stamenti Generali, i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, rendendone conto agli Stamenti Generali;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio esecutivo;
- d) può sciogliere gli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b);
- e) può richiedere agli Stamenti Generali che si riuniscano in sessione straordinaria;
- f) può richiedere che presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tengano dibattiti su questioni specificamente indicate;

g) emana i regolamenti e gli atti approvati dal Consiglio esecutivo e ne dispone la pubblicazione.

**Art. 33**

1. Spetta inoltre al Presidente di Sardegna:

- a) coordinare il programma legislativo di governo e sovrintendere alla predisposizione delle norme di carattere generale;
- b) convocare e presiedere le Commissioni del Consiglio esecutivo, di cui all'articolo 76;
- c) fornire le informazioni richieste dagli Stamenti Generali;
- d) nominare un Consigliere esecutivo-Segretario di governo a capo di un Dipartimento in caso di assenza, infermità o impedimento del titolare, dandone comunicazione agli Stamenti Generali;
- e) adempiere alle altre funzioni esecutive ed amministrative assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

**Art. 34**

1. Il Presidente di Sardegna può delegare temporaneamente ad un Consigliere esecutivo una o più delle competenze indicate all'articolo 33, informandone gli Stamenti Generali.

2. Le funzioni delegate ai sensi del comma 1 possono, in qualsiasi momento, essere revocate dal Presidente di Sardegna.

3. La delega temporanea di funzioni ad un Consigliere esecutivo, di cui al comma 1, non esime il Presidente dalla responsabilità politica davanti agli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 28.

**CAPO III*****Gli Stamenti Generali della Sardegna*****Sezione I*****Disposizioni generali*****Art. 35**

1. Gli Stamenti Generali rappresentano il popolo della Sardegna; esercitano il potere legislativo; approvano i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Comunità Autonoma; promuovono e controllano l'attività del Consiglio esecutivo ed esercitano le competenze ad essi attribuite dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Co-

stituzione Sarda, nonché le ulteriori competenze loro conferite dalle leggi comunitarie o dalle leggi della Repubblica.

2. Gli Stamenti Generali sono inviolabili.

3. Gli Stamenti Generali hanno sede nella città regia di Cagliari. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, la legge comunitaria stabilisce i casi ed i termini in cui gli

Stamenti Generali possono riunirsi in altre località della Sardegna, nonché le modalità relative.

#### **Art. 36**

1. Gli Stamenti Generali sono costituiti da una Camera unica e sono eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto.

2. Ogni legislatura degli Stamenti Generali ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento delle elezioni.

#### **Art. 37**

1. Le norme per l'elezione degli Stamenti Generali sono stabilite con legge comunitaria, in modo da assicurare comunque un'adeguata rappresentanza degli organi territoriali della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 2.

2. Le elezioni per gli Stamenti Generali si svolgono simultaneamente in tutta la Sardegna, salvi i casi eventualmente previsti dalla legge di cui al comma 1.

#### **Art. 38**

1. Gli Stamenti Generali si insediano entro venti giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Presidente di Sardegna.

2. Qualora non sia stato emesso il decreto di convocazione, gli Stamenti Generali si insediano autonomamente, alle dieci della mattina del decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1.

#### **Art. 39**

1. Gli Stamenti Generali godono di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e disciplinare.

2. Gli Stamenti Generali predispongono ed approvano il proprio bilancio e deliberano sullo stato giuridico del personale da essi dipendente.

3. Gli Stamenti Generali adottano il proprio regolamento interno, che ne disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori, in Assemblea plenaria ed a maggioranza assoluta dei loro componenti, con votazione articolo per articolo e finale sull'intero testo.

#### **Art. 40**

1. Sono elettori ed eleggibili agli Stamenti Generali i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, che godano dei diritti civili e politici conferiti ai cittadini sardi ai sensi dell'articolo 5 e siano in possesso

degli ulteriori requisiti previsti dalla legge elettorale di cui all'articolo 37.

#### **Art. 41**

1. Non sono eleggibili agli Stamenti Generali:

a) i membri del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88;

b) i giudici ordinari e amministrativi e i pubblici ministeri che abbiano rivestito tale carica negli ultimi dieci anni anche non continuativamente;

c) i membri degli organi competenti alla proclamazione dei risultati elettorali;

d) i militari e tutto il personale in servizio nelle Forze di Polizia e nei Corpi armati dello Stato.

2. Sono altresì ineleggibili agli Stamenti Generali:

a) il Presidente della Repubblica;

b) i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e delle Assemblee e degli organi di governo delle altre regioni;

c) i membri del Parlamento nazionale;

d) le alte cariche dell'Amministrazione dello Stato e delle altre regioni, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37;

e) le alte cariche dell'Amministrazione della Comunità Autonoma, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37, fatta eccezione per i membri del Consiglio esecutivo;

f) coloro che ricoprono incarichi direttivi negli enti autonomi o imprese pubbliche della Comunità Autonoma o dello Stato.

3. La legge elettorale di cui all'articolo 37 può stabilire altre cause di ineleggibilità.

#### **Art. 42**

1. I Deputati aderiscono ai Gruppi parlamentari nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento interno degli Stamenti Generali.

2. Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di Deputati necessario per la formazione dei Gruppi parlamentari e disciplina altresì la loro partecipazione ai lavori parlamentari.

3. I Gruppi parlamentari sono rappresentati in tutte le Commissioni permanenti, in proporzione al numero dei loro componenti.

#### **Art. 43**

1. I Deputati agli Stamenti Generali rappresentano tutto il Popolo Sardo, non sono soggetti a mandato vincolante né sono revocabili.

2. I Deputati hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutte le sessioni del Parlamento con diritto al voto.

3. I Deputati hanno diritto alle indennità stabilite per i membri dal Parlamento nazionale; il relativo onere è posto a carico del bilancio della Comunità Autonoma.

4. I Deputati non sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Nel corso del loro mandato i Deputati non

possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.

6. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 5, è competente la Corte di cassazione.

### **Sezione III** **Organizzazione**

#### **Art. 44**

1. Gli Stamenti Generali eleggono al proprio interno un Presidente, denominato «Prima Voce» degli Stamenti Generali, due vice Presidenti, denominati, in base alla loro anzianità nella carica di Deputato o, subordinatamente, alla loro anzianità anagrafica, rispettivamente «Seconda Voce» e «Terza Voce» degli Stamenti Generali, e un Comitato di presidenza.

2. La Prima Voce ed i membri del Comitato di presidenza cessano dalle proprie funzioni per decisione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria, a maggioranza assoluta. Il regolamento interno può stabilire altre cause di cessazione.

3. Sono organi degli Stamenti Generali la Deputazione permanente, la Giunta dei Portavoce e le Commissioni permanenti.

4. Il regolamento interno determina le modalità di elezione degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità per la composizione ed il funzionamento degli organi di cui al comma 3.

5. Gli Stamenti Generali si riuniscono in sessione ordinaria e straordinaria. Le sessioni di credito, per particolari esigenze connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, a pubblica calamità o per necessità finanziarie urgenti di altra natura, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri;

g) assolve a qualsiasi altra funzione ad essa demandata dal regolamento degli Stamenti Generali.

2. Dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, e fino all'inizio della legislatura successiva, la Deputazione Permanente esercita altresì le facoltà parlamentari in materia di incostituzionalità.

#### **Art. 48**

1. La Giunta dei Portavoce è composta dai Presidenti di ciascun Gruppo parlamentare.

2. Le riunioni della Giunta dei Portavoce sono presiedute dalla Prima Voce.

#### **Art. 49**

1. Gli Stamenti Generali possono nominare Commissioni di indagine per qualsiasi materia di interesse pubblico, rientrando nelle competenze della Comunità Autonoma.

2. Gli atti, le notizie e le informazioni raccolti dalle Commissioni di cui al comma 1, nonché le valutazioni da esse espresse a conclusione dell'indagine, non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria procedente nella medesima materia oggetto dell'indagine, ferma restando la facoltà di trasmissione degli atti, notizie e valutazioni predetti all'autorità giudiziaria, che può avvalersene nelle proprie indagini.

#### **Art. 50**

1. Gli Stamenti Generali possono ricevere petizioni collettive ed individuali, purché formulate per iscritto e autenticate nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 51**

1. Le sessioni dell'Assemblea plenaria sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. In casi straordinari, gli Stamenti Generali possono riunirsi fuori dalla loro sede, su richiesta dei tre quarti dei Deputati o per decisione della Giunta dei Portavoce, con voto favorevole di un numero di componenti rappresentativo della predetta proporzione di Deputati.

**Art. 52**

1. Il voto dei Deputati è personale e non delegabile.

2. Le deliberazioni degli Stamenti Generali, in Assemblea plenaria o nelle Commissioni permanenti, sono valide solo se la relativa convocazione è stata effettuata nelle forme previste dal regolamento, e se assunte con la presenza della maggioranza assoluta dei Deputati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il regolamento interno degli Stamen-

ti Generali può prevedere maggioranze speciali.

**Art. 53**

1. Gli Stamenti Generali possono nominare un Procuratore per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, con compiti di verifica e di controllo dell'attività amministrativa della Comunità Autonoma.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Procuratore sono stabiliti con legge comunitaria.

**Sezione IV****Altre attribuzioni****Art. 54**

1. Gli Stamenti Generali designano al proprio interno i Senatori della Repubblica, che rappresentano la Comunità Autonoma.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti dall'Assemblea plenaria a tal fine convocata in proporzione ai Gruppi parlamentari presenti negli Stamenti Generali.

3. I Senatori designati ai sensi del presente articolo decadono dalla carica nei casi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica ovvero in caso di decadenza da Deputati degli Stamenti Generali.

blica di formale richiesta per la stipula o per la presentazione al Parlamento della Repubblica dei trattati e delle convenzioni di cui all'articolo 23, comma 4:

d) la richiesta allo Stato per il trasferimento o la delega di funzioni e competenze, ai sensi dell'articolo 24;

e) la presentazione di specifiche richieste al Governo della Repubblica per l'adozione di progetti di legge ordinari e costituzionali.

**Art. 55**

1. Gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria deliberano:

a) la presentazione di proposte di legge al Parlamento della Repubblica, nominando contestualmente un massimo di tre Deputati con il compito di sostenere tali proposte;

b) sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;

c) la presentazione al Governo della Repub-

**Art. 56**

1. Gli Stamenti Generali, con deliberazione in Assemblea plenaria:

a) propongono ricorso di incostituzionalità e si costituiscono innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88;

b) autorizzano il Consiglio esecutivo a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

**Sezione V****Scioglimento****Art. 57**

1. La legislatura ha termine:

a) alla sua scadenza naturale, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2;

b) per scioglimento degli Stamenti Generali, disposto dal Presidente di Sardegna, sotto la sua esclusiva responsabilità e previa delibera del Consiglio esecutivo; il Presidente

di Sardegna non può tuttavia esercitare tale facoltà qualora sia in corso una mozione di sfiducia nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), né prima che sia trascorso un anno dall'ultimo scioglimento disposto secondo la procedura di cui alla presente lettera.

**Art. 58**

1. Il Presidente di Sardegna, nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura, convoca le elezioni degli Stamenti Generali, da tenersi comunque entro sessanta giorni dal

predetto termine.

2. Nel caso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), la convocazione delle elezioni è effettuata contestualmente allo scioglimento.

**Sezione VI*****La formazione delle leggi comunitarie*****Art. 59**

1. La funzione legislativa è esercitata dagli Stamenti Generali mediante la redazione e l'approvazione delle leggi comunitarie. La funzione legislativa può essere delegata al Consiglio esecutivo, secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 66.

2. L'iniziativa legislativa spetta ai Deputati, al Consiglio esecutivo e, nei limiti stabiliti con legge comunitaria, agli organi politici rappresentativi delle entità territoriali in cui è suddivisa la Comunità Autonoma ai sensi dell'articolo 2. La legge comunitaria determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Spetta al Consiglio esecutivo la predisposizione del progetto di legge sul bilancio di previsione della Comunità Autonoma, che è unico ed include la totalità delle spese e delle entrate della Comunità Autonoma e degli organismi, delle istituzioni e degli enti pubblici economici da essa dipendenti.

4. Con legge comunitaria, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato, è definito il procedimento per la presentazione al Parlamento della Repubblica, da parte degli Stamenti Generali, di proposte di legge di iniziativa popolare.

**Art. 60**

1. Le leggi comunitarie sono promulgate in nome del Presidente della Repubblica dal Presidente di Sardegna, che ne dispone l'immediata pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo ufficiale è in ogni caso quello pubblicato nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.

2. Le leggi comunitarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, salvo che la stessa legge non disponga altrimenti.

**Art. 61**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali può deferire la discussione e l'approvazione di proposte di legge comunitaria alle Commissioni permanenti. Il deferimento può tuttavia essere revocato dall'Assemblea plenaria in qualsiasi momento del procedimento legislativo.

2. Non possono essere deferiti alle Commissioni permanenti per l'approvazione:

- a) le proposte di legge riguardanti i principi fondamentali della Costituzione Sarda, di cui all'articolo 62;
- b) il progetto di legge sul bilancio preventivo della Comunità Autonoma;
- c) le proposte di legge di delega legislativa al Consiglio esecutivo.

**Art. 62**

1. Sono principi fondamentali della Costituzione Sarda quelli indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h), 10, comma 1, lettera a), 12, comma 1, 24, 26, comma 2, 28, 29, comma 2, lettera b), 30 e 37.

2. Le leggi comunitarie attuative dei principi fondamentali richiamati al comma 1 sono approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali.

**Art. 63**

1. Gli Stamenti Generali possono delegare al Consiglio esecutivo l'emanazione di decreti legislativi aventi forza di legge.

2. Non può essere delegata la facoltà di emanare leggi nelle materie indicate all'articolo 62.

3. La delega legislativa è concessa al Consiglio esecutivo in modo espresso, per un tempo limitato e per oggetti definiti.

4. Le singole leggi di delega possono stabilire, per le relative disposizioni legislative delegate, specifiche formule aggiuntive di controllo parlamenta-

re, senza pregiudizio per le competenze specifiche dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 64**

1. Nel caso in cui la delega legislativa al Consiglio esecutivo abbia per oggetto una materia di particolare complessità, essa è concessa con una apposita legge quadro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 63, le leggi quadro di cui al comma 1 del presente articolo indicano in modo chiaro ed esplicito i principi ed i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Consiglio esecutivo nell'emanazione dei decreti legislativi delegati.

3. Le leggi quadro non possono:

- a) autorizzare modifiche alla stessa legge quadro;
- b) autorizzare l'adozione di norme aventi carattere retroattivo.

#### **Art. 65**

1. Può essere conferita al Consiglio esecutivo la delega legislativa per l'adozione di testi unici di legge.

2. La legge di delega di cui al comma 1 indica puntualmente l'ambito normativo cui la delega si riferisce e specifica se la delega stessa sia limitata al coordinamento formale delle disposizioni previgenti, o se preveda anche la facoltà di chiarire ed armonizzare tali disposizioni mediante coordinamento sostanziale, nonché la facoltà di adottare contestualmente le necessarie disposizioni regolamentari.

#### **Art. 66**

1. Qualora una proposta di legge, o un emendamento ad una proposta di legge, riguardino materie oggetto di una delega già conferita, il Consiglio esecutivo può opporsi al loro esame da parte degli Stamenti Generali.

### **CAPO IV**

#### ***Il Consiglio Esecutivo***

##### **Sezione I**

##### ***Organizzazione***

#### **Art. 67**

1. Il Consiglio esecutivo è l'organo collegiale di governo della Comunità Autonoma. Fermo restando quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda, la sua composizione, lo statuto, le modalità di nomina e di cessazione dei suoi membri da parte del Presidente di Sardegna, nonché le loro prerogative e le modalità di esercizio delle competenze loro attribuite, sono definiti con legge comunitaria.

2. Si applicano ai Consiglieri esecutivi le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite per il Presidente di Sardegna dall'articolo 27.

#### **Art. 68**

1. Il Consiglio esecutivo ha sede nella città regia di Cagliari; i suoi organismi, strutture e servizi possono essere dislocati anche in sedi diverse, in conformità con criteri generali di decentramento delle funzioni amministrative.

#### **Art. 69**

1. Il Consiglio esecutivo è composto dal Presi-

dente di Sardegna e dai Consiglieri esecutivi-Segretari di governo.

2. Una volta costituito il Consiglio esecutivo, il Presidente di Sardegna ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica.

3. Per coadiuvare i Consiglieri esecutivi nell'esplicitamento delle loro attribuzioni, il Presidente di Sardegna, d'intesa con essi, può nominare Sottosegretari di governo con compiti specifici, secondo modalità da definire nel regolamento interno del Consiglio esecutivo.

4. Il Consiglio esecutivo risponde politicamente davanti agli Stamenti Generali in modo solidale, senza pregiudizio per la responsabilità personale di ogni Consigliere esecutivo-Segretario di governo nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Consiglio può essere dichiarato decaduto con la medesima procedura prevista per la mozione di sfiducia al Presidente di Sardegna, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b).

6. In caso di cessazione dall'ufficio del Presidente di Sardegna, ai sensi dell'articolo 29, il Consiglio

esecutivo decade dalle sue funzioni e continua ad esercitarle provvisoriamente fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

#### **Art. 70**

Il Presidente di Sardegna e i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, nel corso del loro mandato, non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel

territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.

2. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 1, è competente la Corte di cassazione.

### **Sezione II Competenze**

#### **Art. 71**

1. Il Consiglio esecutivo:

- a) concorre alla determinazione degli indirizzi generali dell'azione di governo;
- b) predisporre il bilancio di previsione della Comunità Autonoma;
- c) approva progetti di legge, autorizza la loro presentazione agli Stamenti Generali nonché, eventualmente, decide il loro ritiro;
- d) adotta decreti legislativi, previa autorizzazione concessa dagli Stamenti Generali con apposita legge di delega ai sensi degli articoli da 63 a 66, e decreti aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 72;
- e) esercita la potestà regolamentare, in tutti i casi in cui essa non sia specificamente attribuita al Presidente di Sardegna o ai Consiglieri esecutivi;
- f) concede o nega l'autorizzazione alla presentazione di proposte di legge che implicino un incremento di spese o una diminuzione di entrate rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione;
- g) esprime e revoca il consenso alla nomina in servizio dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma, nonché dei comandanti militari e dei capi degli uffici dello Stato nei casi previsti dalla presente Costituzione Sarda;
- h) nomina o revoca le alte cariche dell'amministrazione della Comunità Autonoma di rango eguale, assimilato o superiore a quello di direttore generale, nonché quelle eventualmente indicate dalla legge;
- i) designa i rappresentanti della Comunità Autonoma negli organismi economici, nelle istitu-

zioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato;

l) designa i componenti del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88, secondo quanto disposto dalla legge;

m) adotta le misure regolamentari e di indirizzo generale occorrenti per l'esecuzione di trattati e di convenzioni internazionali, ai sensi dell'articolo 23;

n) approva progetti di convenzione con altre Regioni italiane e progetti di accordi di cooperazione con Comunità autonome di altri Stati, di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;

o) propone ricorso per incostituzionalità, ovvero concede l'autorizzazione per la presentazione di ricorso per incostituzionalità, contro le leggi, le disposizioni e gli atti aventi forza di legge dello Stato, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88;

p) si costituisce dinanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione, previa autorizzazione degli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b);

q) adempie a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente Costituzione Sarda e dalle leggi comunitarie.

#### **Art. 72**

1. Il Consiglio esecutivo, qualora lo richiedano particolari motivi di necessità ed urgenza, può adottare in forma di decreti-legge provvedimenti aventi forza di legge comunitaria.

2. I decreti-legge adottati ai sensi del comma 1 possono essere revocati, con mozione degli Stamenti Generali, entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

**Art. 73**

1. I decreti legislativi ed i decreti-legge adottati dal Consiglio esecutivo sono firmati dal Presidente di Sardegna e dal Consigliere esecutivo o dai Consiglieri esecutivi competenti nelle materie oggetto del decreto stesso.

2. Le disposizioni legislative e regolamentari,

nonché ogni altro atto adottato dal Consiglio esecutivo e dall'Amministrazione della Comunità Autonoma per cui se ne ravvisi la necessità, sono pubblicati nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma. La pubblicazione è presupposto per la validità degli atti e per l'entrata in vigore delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 60.

**Sezione III****Funzionamento****Art. 74**

1. Il Consiglio esecutivo si riunisce collegialmente su convocazione del Presidente di Sardegna, che lo presiede.

2. La convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio esecutivo stabilite dalla presente Costituzione Sarda. Con legge comunitaria, sono definiti i criteri per la composizione e le competenze delle Commissioni.

**Art. 75**

1. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni è necessaria la presenza del Presidente di Sardegna, o del suo sostituto a norma dell'articolo 29, comma 3, e della metà dei Consiglieri esecutivi.

3. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono verbalizzate da un Consigliere esecutivo-Segretario di governo, appositamente nominato dal Presidente di Sardegna.

4. I Consiglieri esecutivi hanno l'obbligo di conservare il segreto sulle deliberazioni assunte e sulle opinioni e sui voti espressi da ciascuno; non possono inoltre divulgare i documenti di cui vengono a conoscenza per la carica che ricoprono, prima che siano stati resi pubblici ufficialmente.

**Art. 77**

1. Il Consiglio esecutivo è strutturato in Dipartimenti, il cui numero e la cui articolazione sono stabiliti con legge comunitaria.

2. La Presidenza del Consiglio esecutivo costituisce comunque un Dipartimento.

3. Il Consiglio esecutivo, al fine di realizzare un risparmio nella spesa pubblica o per migliorare l'efficienza del servizio, può procedere con propria determinazione, adottata nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con la legge di cui al comma 1, a raggruppare, dividere o sopprimere Dipartimenti.

**Art. 78**

1. A capo di ogni Dipartimento è preposto un Consigliere esecutivo-Segretario di governo.

2. Ogni Dipartimento ha una Segreteria generale e si compone di Servizi che possono essere raggruppati in Direzioni generali.

3. La struttura organica di ogni Dipartimento è stabilita con decreto del Consiglio esecutivo.

**Art. 76**

1. Il Consiglio esecutivo può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee per l'attività di coordinamento nell'elaborazione delle disposizioni e nell'attuazione agli indirizzi politici, per la programmazione delle iniziative da sottoporre agli Stamenti Generali, per l'esame degli affari di interesse generale e per la predisposizione delle riunioni del Consiglio esecutivo.

**Art. 79**

L'Amministrazione della Comunità Autonoma ha personalità giuridica unica ed è dotata della capacità necessaria per l'adempimento dei suoi fini.

## CAPO V

*Relazioni tra Stamenti Generali e Consiglio Esecutivo*

## Sezione I

*L'iniziativa dell'azione politica degli Stamenti Generali***Art. 80**

1. Presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tiene annualmente un dibattito sull'orientamento politico generale del Consiglio esecutivo.

2. Fermo quanto disposto al comma 1, presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si possono tenere dibattiti generali sull'azione politica e di governo, su iniziativa del Presidente di Sardegna o per sua deliberazione, nelle forme indicate dal regolamento interno degli Stamenti Generali.

3. I dibattiti di cui ai commi 1 e 2 possono concludersi con una risoluzione.

**Art. 81**

1. L'iniziativa dell'azione politica è esercitata dagli Stamenti Generali con l'approvazione di risoluzioni, di mozioni o di proposte.

## Sezione II

*La responsabilità politica del Consiglio Esecutivo***Art. 82**

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 69, comma 4, in tema di responsabilità solidale dei Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, il Consiglio esecutivo può essere chiamato dagli Stamenti Generali a rispondere della propria responsabilità politica, secondo quanto disposto dalla presente Sezione.

**Art. 83**

1. La responsabilità politica può essere addebitata al Consiglio esecutivo mediante la presentazione di una mozione di censura, da parte di almeno un decimo dei Deputati.

2. La Prima Voce degli Stamenti Generali dà immediata comunicazione al Presidente di Sardegna della presentazione della mozione di cui al comma 1.

**Art. 84**

1. La mozione di censura non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data della sua presentazione. Entro i primi due

giorni successivi alla predetta data, possono essere presentate mozioni alternative.

2. La mozione di censura originaria e le eventuali mozioni alternative sono discusse congiuntamente. Il Presidente di Sardegna partecipa alla discussione, e può intervenire nella stessa esponendo le proprie ragioni, anche in riferimento agli indirizzi generali dell'azione politica di governo.

3. Al termine del dibattito, la mozione di censura è posta in votazione; essa risulta approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati.

**Art. 85**

1. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, non sia approvata dagli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 84, i firmatari non possono presentarne un'altra nel corso della stessa sessione.

2. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, sia presentata fra una sessione e l'altra degli Stamenti Generali, essa è discussa nella sessione ordinaria successiva.

3. Una ulteriore mozione di censura non può essere presentata prima che siano trascorsi due mesi dalla votazione di quella precedente.

4. La mozione di censura può essere ritirata in qualsiasi momento dai proponenti.

**Art. 86**

1. Il Presidente di Sardegna, previa delibera del Consiglio esecutivo, può porre espressamente davanti agli Stamenti Generali la questione di fiducia sul suo programma, su una dichiarazione di politica generale o su una decisione di eccezionale importanza.

2. La questione di fiducia, di cui al comma 1, non può essere posta in votazione prima che sia trascorso un minimo di 25 ore dalla sua presentazione.

3. La fiducia si ritiene concessa qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

## TITOLO III

*Controllo sugli atti della Comunità Autonoma*

## CAPO I

*Organismi***Art. 87**

1. Le leggi comunitarie sono soggette unicamente al controllo di legittimità della Corte costituzionale.

2. Contro gli atti della pubblica amministrazione della Comunità Autonoma è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria o amministrativa.

**Art. 88**

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 87, comma 1, con legge comunitaria, che ne determina altresì la composizione ed il funzionamento, è istituito il Consiglio consultivo che si pronuncia, nei casi indicati dalla medesima legge, sulla conformità ai principi della presente Costituzione Sarda dei progetti e proposte di legge sottoposti all'esame degli Stamenti Generali.

2. I ricorsi alla Corte costituzionale da parte degli Stamenti Generali o del Consiglio esecutivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 56, comma 1, lettera a), e 71, comma 1, lettera o), sono proposti previa acquisizione del parere del Consiglio consultivo.

**Art. 89**

1. È istituito il Controllore generale di Corte. Con legge comunitaria sono definite l'organizzazione del suo ufficio e le modalità del suo funzionamento e sono altresì stabilite le garanzie, le norme e le procedure relative al controllo esercitato da tale organismo in sede di predisposizione, da parte del Consiglio esecutivo, del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Stamenti Generali.

## CAPO II

*Strumenti del controllo parlamentare***Art. 90**

1. Gli Stamenti Generali, anche tramite le Commissioni permanenti, possono richiedere, in qualsiasi momento, al Consiglio esecutivo, ai Dipartimenti o a qualsiasi autorità, organismo o servizio della Comunità Autonoma, le informazioni e la collaborazione che ritengano necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative.

2. I ricorsi alla Corte costituzionale da parte degli Stamenti Generali o del Consiglio esecutivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 56, comma 1, lettera a), e 71, comma 1, lettera o), sono proposti previa acquisizione del parere del Consiglio consultivo.

**Art. 91**

1. Gli Stamenti Generali possono chiedere che siano presenti alla sue sessioni il Presidente di Sardegna, il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti, ai quali i Deputati possono formulare interrogazioni ed ottenere la risposta.

2. Le interrogazioni e le risposte possono essere scritte ed orali.

3. Le interrogazioni rivolte al Consiglio esecutivo o ad uno dei suoi componenti possono essere trattate nelle Commissioni permanenti.

**Art. 93**

1. Il Presidente di Sardegna e i membri del Consiglio esecutivo hanno accesso alle sessioni plenarie degli Stamenti Generali ed alle riunioni delle Commissioni ed hanno la facoltà di prendervi la parola. Presso le Commissioni, essi possono farsi assistere da incaricati e funzionari dell'Amministrazione e richiedere il loro intervento.

**Art. 94**

1. Il regolamento degli Stamenti Generali stabilisce le forme di controllo sugli atti adottati dal Consiglio esecutivo in attuazione di risoluzioni, di proposte e di mozioni approvate a seguito di interpellanza.

**Art. 92**

1. Il Consiglio esecutivo o uno dei suoi compo-

## TITOLO IV

### *Finanze ed economia*

**Art. 95**

1. Il patrimonio della Comunità Autonoma è costituito:

- a) dal patrimonio della Regione Sardegna alla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda;
- b) dai beni occorrenti per l'effettuazione di servizi trasferiti alla Comunità Autonoma;
- c) dai beni acquisiti dalla Comunità Autonoma a qualsiasi titolo giuridicamente valido.

2. Con legge comunitaria, sono definiti i principi e le modalità per l'amministrazione, la gestione e la tutela del patrimonio della Comunità Autonoma.

**Art. 96**

1. Le entrate della Comunità Autonoma sono costituite:

- a) dai proventi delle imposte istituite dalla Comunità Autonoma;
- b) dai proventi delle imposte cedute dallo Stato;
- c) da una percentuale di partecipazione al gettito complessivo delle imposte dirette e indirette percepite dallo Stato, incluse quelle dei monopoli fiscali;
- d) dagli introiti derivanti da tasse proprie istituite dalla Comunità Autonoma per profitti speciali e per prestazioni di servizi, attivati dalla Comunità Autonoma stessa ovvero ad essa trasferiti dallo Stato;
- e) da contributi speciali stabiliti dalla Comunità Autonoma nell'esercizio delle sue competenze;
- f) da sovrimposte su imposte statali;
- g) dalla quota del Fondo perequativo nazionale, ad essa spettante;
- h) da altre assegnazioni a carico del bilancio generale dello Stato;
- i) da emissioni obbligazionarie e dal ricorso al credito;
- l) dalle vendite del patrimonio della Comunità Autonoma;
- m) da introiti di diritto privato, legati, donazioni e sovvenzioni;
- n) da multe e sanzioni irrogate dalla Comunità Autonoma nell'ambito delle sue competenze.

2. Le imposte, tasse e contributi speciali, nonché le sovrimposte su imposte statali, di cui al comma 1, sono istituite con legge comunitaria.

**Art. 97**

1. Completato il trasferimento dei servizi dallo Stato alla Comunità Autonoma e comunque dopo il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda, la Comunità Autonoma può chiedere la negoziazione della partecipazione al gettito delle imposte statali, di cui all'articolo 96, comma 1, lettera c), con applicazione dei seguenti criteri:

- a) in base al calcolo del coefficiente medio fra la popolazione residente ed il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepita nel territorio della Comunità Autonoma;
- b) in base all'ammontare degli introiti spettanti alla Comunità Autonoma per servizi e oneri di carattere generale che lo Stato continua ad assumersi come propri;
- c) in base al principio della solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, come previsto dalla Costituzione della Repubblica;
- d) in base ad altri criteri che si ritengono opportuni.

2. La percentuale di partecipazione fissata a seguito della negoziazione, ai sensi del comma 1, può essere rivista, su richiesta del Governo della Repubblica o del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma, decorsi cinque anni dalla negoziazione precedente.

**Art. 98**

1. La Comunità Autonoma esercita la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi istituiti ai sensi dell'articolo 96 in piena autonomia, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire con l'Amministrazione dello Stato, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

2. Nel caso di imposte cedute dallo Stato ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera b), la Comunità Autonoma ne assume la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo per delega dello Stato, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge dello Stato che stabilisce la cessione e ne determina l'entità e le condizioni.

3. Restano di competenza dell'Amministrazione dello Stato la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo delle altre imposte statali riscosse nel

territorio della Comunità Autonoma, senza pregiudizio per la delega eventualmente conferita alla Comunità Autonoma e per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

#### **Art. 99**

L'Amministrazione della Comunità Autonoma gode dello stesso trattamento fiscale che la legge stabilisce per l'Amministrazione dello Stato.

#### **Art. 100**

1. La Comunità Autonoma esercita la tutela finanziaria sugli enti territoriali, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica ed in conformità a quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

2. Gli enti territoriali della Comunità Autonoma esercitano la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi propri ad essi attribuiti dalle leggi in piena autonomia, ferma restando la possibilità di delegare tali compiti all'Amministrazione della Comunità Autonoma.

3. Con legge dello Stato sono stabilite e regolate le modalità della collaborazione fra gli enti territoriali della Comunità Autonoma, la Comunità Autonoma e lo Stato per la gestione, la liquidazione, la riscossione ed il controllo di determinati tributi.

4. Gli introiti di competenza degli enti territoriali della Comunità Autonoma, consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in sovvenzioni non condizionate a particolare destinazione, sono percepiti tramite la Comunità Autonoma, che provvede a distribuirli secondo i criteri stabiliti dalla legge per le predette partecipazioni.

#### **Art. 101**

1. La Comunità Autonoma può accedere al debito pubblico per finanziare spese d'investimento.

2. La consistenza e le caratteristiche dell'emissione sono stabilite dagli Stamenti Generali, in conformità con l'ordinamento generale della politica creditizia dello Stato.

3. I titoli emessi sono considerati titoli pubblici a tutti gli effetti.

#### **Art. 102**

1. La Comunità Autonoma, nell'ambito delle sue competenze, può istituire enti che promuovano la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale.

2. La Comunità Autonoma può costituire imprese pubbliche, quali strumenti di esecuzione di funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente Costituzione Sarda.

#### **Art. 103**

1. La Comunità Autonoma, in conformità alle leggi dello Stato, designa i propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche statali, la cui competenza si estenda al territorio sardo e che per loro natura non possano essere oggetto di trasferimento.

#### **Art. 104**

La Comunità Autonoma, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed in conformità con le leggi dello Stato, promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro nella sua funzione sociale.

### **TITOLO V**

#### ***Concorso della Comunità Autonoma alla difesa nazionale***

#### **Art. 105**

La Comunità Autonoma adempie alla difesa nazionale tramite la doverosa partecipazione dei cittadini sardi al servizio militare nelle Forze armate della Repubblica, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, e garantendo la piena disponibilità del proprio territorio, nonché con le ulteriori forme previste dal presente Titolo.

#### **Art. 106**

1. Con legge comunitaria, approvata dagli Sta-

menti Generali su proposta del Consiglio esecutivo, d'intesa con il Governo della Repubblica, è istituita la Guardia Nazionale Sarda; la medesima legge ne determina l'ordinamento e lo statuto dei suoi appartenenti, in base ai principi stabiliti dal presente articolo.

2. I cittadini sardi prestano servizio nella Guardia Nazionale Sarda su base volontaria e sono ad ogni effetto militari della Repubblica Italiana.

3. Per l'inquadramento, l'istruzione, l'addestramento del personale della Guardia Nazionale Sarda, nonché per la gestione e la manutenzione degli armamenti e delle infrastrutture logistiche, può essere prevista la costituzione di quadri a carattere permanente e provvisti di uno speciale statuto.

4. Ai fini di cui al comma 3, e d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica, possono essere destinati a prestare servizio organico nella Guardia Nazionale Sarda ufficiali o sottufficiali delle Forze armate della Repubblica.

#### **Art. 107**

1. Sono compiti istituzionali della Guardia Nazionale Sarda:

- a) concorrere alla difesa nazionale, e in particolare alla difesa del territorio della Comunità Autonoma, ed alla tutela delle istituzioni della Comunità Autonoma e delle istituzioni della Repubblica;
- b) concorrere ai servizi di protezione civile in caso di calamità naturali;
- c) concorrere con le Forze di polizia della Comunità Autonoma e con le Forze di polizia del-

lo Stato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Il concorso della Guardia Nazionale Sarda, ai sensi del comma 1, è attuato, salvi i casi di assoluta urgenza, secondo una pianificazione definita d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica.

#### **Art. 108**

1. Il Presidente della Repubblica è il Comandante supremo della Guardia Nazionale Sarda; il Presidente di Sardegna ne ha il comando politico-militare, su delega del Presidente della Repubblica.

2. La Guardia Nazionale Sarda è in via generale ed ordinaria posta alle dipendenze del Consiglio esecutivo, che ne dispone l'impiego. Il Governo della Repubblica può assumerne la disponibilità diretta e immediata ed il comando diretto, parziale o totale, e disporre l'impiego ai suoi ordini, per periodi espressamente determinati ed in situazioni di particolare emergenza connesse alla difesa nazionale, alla tutela delle istituzioni repubblicane, a pubbliche calamità o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

### **PARTE III**

#### ***Revisione della Costituzione Sarda***

#### **Art. 109**

Per la revisione della Costituzione Sarda si applicano le procedure di cui alla presente Parte.

#### **Art. 110**

L'iniziativa della revisione compete a un quinto dei Deputati degli Stamenti Generali, al Consiglio esecutivo e al Governo della Repubblica.

#### **Art. 111**

Qualora riguardi le relazioni della Comunità Autonoma con lo Stato, la proposta di revisione:

- a) è approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna con la maggioranza di due terzi dei loro componenti;
- b) è approvata dal Parlamento della Repubblica con le forme e le procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica;
- c) è sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini sardi che godano dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 40 della presente Costituzione Sarda.

2. Se la proposta di revisione non è approvata dagli Stamenti Generali o dal Parlamento della Repubblica, ovvero non è confermata mediante referendum, essa non può essere nuovamente presentata prima che siano trascorsi due anni dalla rispettiva data della mancata approvazione.

3. L'approvazione della proposta di revisione da parte del Parlamento nazionale, ai sensi del comma 1, lettera b), comporta la contestuale autorizzazione dello Stato alla Comunità Autonoma per la convocazione del referendum di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

#### **Art. 112**

Qualora abbia per oggetto modifiche all'organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma, la proposta di revisione:

- a) è approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna;
- b) è trasmessa al Parlamento della Repubblica, che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla ai sensi dell'articolo 111, comma 1,

lettera b); qualora il Parlamento non proceda all'esame entro il predetto termine, è indetto il

referendum confermativo di cui all'articolo 111, comma 1, lettera c)

**DOCUMENTO 17**  
**– PROPOSTA DI NUOVO STATUTO, DI DIANA, ARTIZZU, LIORI, MORO, SANNA**  
**(14 DICEMBRE 2004)**

La proposta di Statuto speciale presentata il 14 dicembre 2004 dai consiglieri regionali di Alleanza Nazionale Mario Diana, Ignazio Artizzu, Antonio Angelo Liori, Giovanni Moro e Matteo Sanna si colloca all'avvio della legislatura guidata da Renato Soru. In quella fase, l'assetto istituzionale regionale appariva sempre più inadeguato a reggere le trasformazioni intervenute nel rapporto tra Stato, Regioni ed Unione europea, anche a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione.

Il testo si inserisce nel solco delle precedenti iniziative di modifica statutaria maturate tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila e riprende uno schema già sperimentato in sede parlamentare, in particolare nelle proposte di nuovo Statuto elaborate nel 2001-2002 e riconducibili al lavoro di Benedetto Ballero. L'intervento mira a fornire una riscrittura organica dello Statuto, con una particolare attenzione alla sistematizzazione delle fonti, alla definizione delle autonomie locali e alla costruzione di un ordinamento regionale coerente con il nuovo lessico costituzionale della sussidiarietà e della leale collaborazione.

Sul piano dei principi, la proposta introduce un riferimento esplicito alla sovranità del Popolo sardo, immediatamente circoscritta entro i limiti della Costituzione repubblicana e dell'unità indivisibile dello Stato. Non viene assunta la categoria di nazione né viene messo in discussione il quadro simbolico dell'Autonomia speciale: la Sardegna resta Regione nell'ordinamento italiano, Cagliari ne è il capoluogo, e l'identità regionale viene ricondotta a un insieme di valori storici, culturali e religiosi, tra i quali assume rilievo il richiamo alla continuità delle radici cristiane.

L'impianto complessivo riflette una concezione dell'Autonomia come autogoverno declinato sul piano meramente amministrativo, più che come spazio di conflitto politico o di ridefinizione del patto statale. Le competenze regionali vengono articolate in modo esteso ma ordinato, senza rotture evidenti rispetto all'assetto precedente; particolare rilievo è attribuito ai meccanismi di coordinamento istituzionale, alla partecipazione della Regione ai processi decisionali europei e alla valorizzazione del ruolo delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane.

Significativa è anche il sistema di garanzie interne: il Comitato di garanzia statutaria, il Difensore civico, il Comitato regionale di controllo contabile e il Consiglio delle autonomie locali delineano un modello di Regione fortemente regolata, nel quale l'equilibrio tra poteri e la prevenzione del conflitto istituzionale assumono un ruolo centrale. Anche qui si nota un approccio teso a rafforzare la legittimità dell'Autonomia attraverso strumenti giuridici e procedurali, più che mediante un investimento diretto sulla partecipazione popolare.

Proprio per questo, la proposta si distingue nettamente dalle successive iniziative maturate nel corso della legislatura Soru. Pur condividendone il clima riformatore, essa rimane saldamente ancorata al paradigma del regionalismo costituzionale e non assume mai un linguaggio o un'impostazione costituente. L'esperienza della Consulta per il nuovo statuto, istituita nel 2006, segnerà infatti un passaggio ulteriore, spostando il baricentro del dibattito dalla revisione tecnico-istituzionale alla questione della sovranità e del coinvolgimento diretto della comunità regionale.

In questo senso, il documento può essere letto come uno degli ultimi tentativi di riforma statutaria integralmente interna al perimetro dell'Autonomia speciale tradizionale: un progetto ampio e strutturato, politicamente prudente, che punta a modernizzare l'ordinamento regionale senza mettere in discussione i presupposti fondamentali del rapporto tra Sardegna e Stato.

Consiglio regionale della Sardegna – XIII Legislatura – Proposta di legge nazionale n. 2 presentata dai consiglieri regionali Diana - Attizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo il 14 dicembre 2004:

Statuto speciale della Sardegna.

## TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1 - Costituzione della Regione

1. La Sardegna con le sue isole è Regione ad autonomia speciale nell'ambito della Repubblica italiana, una e indivisibile, e dell'Unione europea. Esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dal presente Statuto e dall'ordinamento comunitario.

2. La Sardegna è costituita dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dalle Città metropolitane, che hanno il compito di promuovere forme di valorizzazione delle peculiarità territoriali e dell'interesse regionale, ispirandosi ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

3. La sovranità appartiene al Popolo sardo che la esercita nei limiti e nei modi previsti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione repubblicana.

### Art. 2 - Territorio e capoluogo

1. La Sardegna comprende le Province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra.

2. Il capoluogo della Regione è Cagliari.

### Art. 3 - Stemma e bandiera

1. Lo stemma della Sardegna, in conformità alle tradizioni storiche sarde, è d'argento alla croce di rosso, accantonata dalle quattro teste di moro di nero, attorniate d'argento.

2. La bandiera della Sardegna è di [color] bianco e reca al centro lo stemma della Regione.

### Art. 4 - Unità nazionale, integrazione e pluralismo

1. La Regione promuove l'unità nazionale e l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.

2. La Regione rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli Enti locali, assumendo adeguate iniziative.

3. La Regione ispira la propria azione ai principi

di accoglienza e di integrazione degli stranieri che risiedono nel suo territorio.

4. La Regione, nella continuità delle proprie radici cristiane e della sua secolare tradizione, rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

5. La Regione, in applicazione dei principi relativi al rispetto delle minoranze e alla uguaglianza, garantisce e assicura il rispetto e lo sviluppo delle tradizioni locali e delle diverse etnie presenti nel suo territorio.

### Art. 5 - Concorso degli Enti locali

1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

### Art. 6 - Tutela dei correggionali all'estero

1. La Regione riconosce i correggionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere e rafforzare i legami culturali, sociali ed economici con gli stessi.

### Art. 7 - Diritti e valori fondamentali

1. La Regione riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa nell'ambito familiare e sociale.

2. La Regione salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità sarda nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione.

3. La Regione opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.

4. La Regione riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.

5. La Regione promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

6. La Regione fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna a darne piena attuazione.

7. La Regione promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.

8. La Regione collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

#### **Art. 8 - Sviluppo civile, sociale ed economico**

1. La Regione persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la

tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

3. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.

4. La Regione riconosce e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale.

#### **Art. 9 - Tutela del patrimonio ambientale e marino**

1. La Regione tutela l'ambiente quale patrimonio della comunità, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. La Regione favorisce la conservazione del patrimonio marino.

#### **Art. 10 - Autonomie funzionali**

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli Enti locali.

### **TITOLO II - RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**

#### **Art. 11 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea**

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.

2. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari concernenti materie nelle quali ha competenza legislativa o pertinenti al proprio ter-

ritorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi attuativi dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

3. La Regione partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea e prende parte alle sedute del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizio-

ne dell'Italia in relazione ad argomenti che hanno un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

4. La Regione concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

#### **Art. 12 - Adeguamento all'ordinamento comunitario**

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di nor-

ma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio regionale nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

### **TITOLO III - AUTONOMIE LOCALI**

#### **Art. 13 - Autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane**

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni degli organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali.

2. La legge regionale approvata con l'intesa del Consiglio delle autonomie locali, raggiunta nei modi previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli Enti locali e detta principi fondamentali in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio.

3. La legge regionale, di cui al precedente comma 2, promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive locali.

4. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Tali regolamenti devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge.

#### **Art. 14 - Modifica e istituzione degli Enti locali**

1. Le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province possono essere modificati con legge regionale, sentite le popolazioni interes-

sate tramite referendum consultivo; la stessa procedura si adotta per la fusione di due o più Comuni.

2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate tramite referendum consultivo.

3. L'istituzione di una Città metropolitana può essere disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate tramite referendum consultivo. La Città metropolitana succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.

#### **Art. 15 - Funzioni degli Enti locali**

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi attribuite dalla Regione e dallo Stato.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative stabilite dalla legge regionale e statale e in particolare quelle che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale.

3. Le Città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale.

#### **Art. 16 - Conferimento di funzioni agli Enti locali**

1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane con legge regionale approvata sentito il parere del Consiglio

delle autonomie locali espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria.

**Art. 17 - Finanziamento delle autonomie locali**

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La Regione assegna annualmente agli Enti locali quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, senza vincolo di destinazione e secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale, approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con l'obiettivo di dare certezza di entrata e copertura integrale alle funzioni essenziali.

**Art. 18 - Potere sostitutivo della Regione**

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedurali per l'Ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

**Art. 19 - Consiglio delle autonomie locali**

1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di rappresentanza degli Enti locali.

2. La legge regionale determina le modalità di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dal presente Statuto e dalla legge regionale statutaria.

4. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a trenta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli Enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.

5. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università sarde.

6. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.

7. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.

8. Il Consiglio delle autonomie locali può sollecitare il Presidente della Regione a ricorrere alla Corte Costituzionale sia contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

## TITOLO IV - ORGANI DELLA REGIONE E FORMA DI GOVERNO

**Art. 20 - Organi della Regione**

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale. Esercita le potestà legislative conferite alla Regione, le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico così come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento consiliare.

**Art. 21 - Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, libero e segreto. Ne

fanno parte xxxx [sic] consiglieri e il Presidente della Regione.

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna Provincia della Sardegna e promuove la parità di accesso fra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli X e XX [sic], le dimissioni

contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

### **Art. 22 - Consiglieri regionali**

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione senza vincolo di mandato. Non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ed è loro attribuita una indennità stabilita dalla legge regionale.

2. Sono eleggibili al Consiglio regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine stabilito per la consultazione.

3. I consiglieri regionali sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fanno parte.

### **Art. 23 - Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza**

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

2. I vicepresidenti e i segretari, che con il Presidente del Consiglio costituiscono l'Ufficio di presidenza, sono eletti a scrutinio segreto con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

### **Art. 24 - Funzioni del Presidente del Consiglio regionale**

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.

2. Il Presidente:

a) convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, formula il relativo ordine del giorno, assicurando la regolarità ed il buon andamento delle sedute; programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari;

b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'ammini-

strazione interna ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.

c) chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Al Presidente del Consiglio è attribuita con legge regionale un'indennità di carica.

### **Art. 25 - Ufficio di presidenza**

1. L'Ufficio di presidenza predisponde il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei Gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.

### **Art. 26 - Statuto dell'opposizione**

1. Il regolamento del Consiglio regionale riconosce i diritti dell'opposizione e ne disciplina le prerogative.

### **Art. 27 - Funzioni del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione con-

feritagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

#### **Art. 28 - Regolamento del Consiglio**

1. Il Consiglio regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

#### **Art. 29 - Commissione di richiesta**

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

2. Le Commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere appartenente ai Gruppi di opposizione.

#### **Art. 30 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

2. La Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari presieduta dal Presidente del Consiglio regionale predispone l'organizzazione dei lavori del Consiglio stesso.

#### **Art. 31 - Istituzione e composizione delle Commissioni permanenti**

1. Il regolamento del Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti interne al Consiglio stesso, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della Commissione per gli affari costituzionali e statutari, della Commissione per gli affari comunitari nonché della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni permanenti, assicurando a tutti i Gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le Commissioni stesse nonché, per quanto possibile, la rappresentanza in ciascuna Commissione in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.

#### **Art. 32 - Funzioni delle Commissioni permanenti**

1. Le Commissioni permanenti si riuniscono:  
a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza

del Consiglio regionale, al quale riferiscono;  
b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;

c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ciascuna Commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.

4. Le Commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio.

#### **Art. 33 - Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione**

1. Il regolamento del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei Gruppi consiliari.

2. La Commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

#### **Art. 34 - Presidente della Regione**

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, esprime e interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti deliberati dalla Giunta con proprio decreto ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.

2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo

del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

#### **Art. 35 - Funzioni del Presidente della Regione**

1. Il Presidente della Regione:

- a) promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
- b) indice i referendum regionali;
- c) partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare i rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli Enti locali;
- d) adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte Costituzionale;
- e) nomina e designa membri di Commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza delle opposizioni;
- f) conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale;
- g) spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

#### **Art. 36 - Nomina e revoca dei componenti della Giunta**

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al pro-

gramma politico e amministrativo dell'esecutivo.  
2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta regionale o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio regionale.

#### **Art. 37 - Mozione di sfiducia**

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei presenti. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, così come la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

#### **Art. 38 - Composizione della Giunta regionale**

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori. Nella composizione della Giunta regionale deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. La carica di Presidente della Regione e di assessore è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, fatta salva la compatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale.

4. Le indennità e le forme di previdenza previste per il Presidente della Regione e per i componenti della Giunta regionale sono stabilite dalla legge regionale.

#### **Art. 39 - Funzioni**

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. La Giunta regionale:

- a) realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale;
- b) esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle

specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari;

c) esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

#### **Art. 40 - Potere sostitutivo**

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli Enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.

### **TITOLO V - POTESTÀ LEGISLATIVA, REGOLAMENTARE E AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 42 - Potestà legislativa**

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.

3. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

#### **Art. 43 - Potestà regolamentare**

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

#### **Art. 44 - Potestà amministrativa**

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province e alle città metropolitane o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.

2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.

3. La Regione valorizza il ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.

4. La Regione favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

### **TITOLO VI - FONTI REGIONALI**

#### **Art. 45 - Fonti regionali**

1. Le fonti regionali sono le seguenti:

- a) lo Statuto
- b) la legge regionale statutaria
- c) la legge regionale
- d) il referendum regionale
- e) il regolamento regionale

#### **Art. 46 - Legge regionale statutaria**

1. Il Consiglio regionale approva la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.

2. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, disciplinato dalla legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regio-

ne o un quinto dei membri del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

#### **Art. 47 - Legge regionale**

1. Il Consiglio regionale approva le leggi regionali secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

#### **Art. 48 - Referendum regionali**

1. La legge regionale statutaria disciplina i refe-

rendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, propositivo e consultivo.

#### **Art. 49 - Regolamenti regionali**

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamenti regionali e il procedimento per la loro emanazione.

#### **Art. 50 - Qualità delle fonti regionali**

1. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento nonché i controlli con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

### **TITOLO VII - POTESTÀ LEGISLATIVA**

#### **Art. 51 - Funzione legislativa**

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio regionale. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta regionale sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio regionale sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

3. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

4. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

#### **Art. 52 - Iniziativa legislativa**

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque che

rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti nonché agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle funzioni degli Enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.

#### **Art. 53 - Esame ed approvazione delle proposte di legge**

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla Commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio regionale decidere sulla richiesta.

#### **Art. 54 - Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale**

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

2. Ove il Consiglio regionale, a maggioranza dei propri componenti, ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.

#### **Art. 55 - Potere sostitutivo**

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli Enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi

da norme o dai programmi regionali e provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'Ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente alla sue funzioni, fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

### **TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

#### **Art. 56 - Principi dell'attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

2. Le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

#### **Art. 57 - Programmazione**

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

2. La Regione, in particolare:

a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;

b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli Enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.

3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

#### **Art. 58 - Pubblicità degli atti regionali**

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul Bollettino Ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica.

#### **Art. 59 - Organizzazione e personale**

1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsa-

bilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.

2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.

3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.

4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro.

#### **Art. 60 - Agenzie regionali**

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative

ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

#### **Art. 60 - Agenzie regionali**

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

#### **Art. 61 - Enti pubblici dipendenti**

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

#### **Art. 62 - Società ed altri enti privati a partecipazione regionale**

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità delle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

### **TITOLO IX - FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO**

#### **Art. 63 - Finanza regionale**

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previ-

sto dall'articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale.

#### **Art. 64 - Bilancio di previsione**

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

#### **Art. 65 - Rendiconto generale**

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale,

con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

#### **Art. 66 - Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio**

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. La Regione determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria regionale, al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.

3. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

4. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

5. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

### **TITOLO X - GARANZIE, DIFENSORE CIVICO E CONTROLLI**

#### **Art. 67 - Comitato di garanzia statutaria**

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi che abbiano superato il quarantesimo anno di età, eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Comitato di garanzia statutaria è insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.

5. Il Comitato di garanzia statutaria ha sede presso il Consiglio regionale, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina il trattamento economico dei componenti.

6. Il Comitato di garanzia statutaria:

a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;

b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale, prima della loro promulgazione;

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale;

d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

#### **Art. 68 - Difensore civico**

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e ne determina la durata in carica.

#### **Art. 69 - Comitato regionale di controllo contabile**

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

2. Il Consiglio regionale, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

3. Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio regionale elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.

4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio regionale sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

#### **Art. 70 - Commissione paritetica**

1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Sardegna.

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della Regione con l'approvazione del Consiglio regionale. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate con legge regionale statutaria.

3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

4. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi della Sardegna e in particolare esercita le seguenti competenze:

- a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
- b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
- c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla Regione;
- d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

## TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### **Art. 71 - Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile**

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

### **Art. 72 - Adeguamento della normativa vigente allo Statuto**

1. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

**DOCUMENTO 18****– PROGETTO DI STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE DI UN PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “FIRMA PER LA TUA SARDEGNA”, DEPOSITATA DA PIERGIORGIO MASSIDDA (27 NOVEMBRE 2008)**

La proposta di legge costituzionale recante un nuovo Statuto speciale per la Regione Sardegna, significativamente intitolata Carta de Logu de Sardigna, viene depositata dal senatore Piergiorgio Massidda il 27 novembre 2008. Essa costituisce l'esito istituzionale di un più ampio lavoro politico e culturale sviluppatosi negli anni precedenti, a seguito di decine di incontri e della raccolta materiale di firme nell'ambito della campagna “Firma per la tua Sardegna” per un progetto di legge d'iniziativa popolare per l'approvazione di un nuovo Statuto di autonomia speciale per la Sardegna. Il Comitato Promotore dell'iniziativa era guidato da Antonello Carboni, segretario generale, con Mario Carboni coordinatore del Comitato operativo e Gianfranco Pintore coordinatore del Comitato tecnico-scientifico; garanti dell'iniziativa furono Artizzu, Farigu, Ladu, La Spisa, Randazzo e Vargiu. Ne facevano parte Massimo Bertolotti, Antonello Caria, Rita Dedola, Paolo Farci, Gherardo Gherardini, Riccardo Montixi, Valeria Pinna, Peppina Tanda, Francesco Cesare Casula, Silvana Congiu, Massimo Delogu, Roberto Frongia, Ermenegildo Lallai, Domenico Mugoni e Sergio Satta.

La proposta, essendo depositata da Massidda, può essere letta come il contributo organico del centrodestra sardo al dibattito italiano sul federalismo, in una fase in cui la revisione dell'assetto dello Stato tornava al centro dell'agenda politica nazionale. Il contesto in cui matura questa iniziativa è segnato dal fallimento dei tentativi di riforma istituzionale sviluppatasi durante la legislatura guidata da Renato Soru. In quegli anni si era avviato un processo di revisione dello Statuto che, pur evitando formalmente il ricorso alla nozione di Assemblea costituente, aveva assunto tratti chiaramente costituenti. L'istituzione della Consulta per il nuovo statuto di Autonomia e di sovranità del popolo sardo nel 2006 venne tuttavia fortemente ridimensionata dall'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 365 del 2007 espunse ogni riferimento alla “sovranità”. La successiva invalidazione della legge statutaria regionale, sancita nel 2009, segnò la conclusione traumatica di quella stagione riformatrice.

In questo quadro si affermò una consapevolezza diffusa circa la fragilità dell'assetto autonomistico vigente. A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, molte disposizioni originarie dello Statuto speciale risultavano infatti superate o inapplicabili, sostituite dall'applicazione transitoria delle norme previste per le Regioni ordinarie in quanto più favorevoli. Ne derivava un ordinamento regionale frammentato, privo di un testo unitario capace di definire con chiarezza competenze, poteri e rapporti istituzionali.

La proposta si colloca precisamente in questo vuoto normativo e politico. Essa assume un impianto identitario esplicito: riconosce la Sardegna come nazione, afferma le radici cristiane del popolo sardo, individua nella lingua sarda una lingua ufficiale e definisce Cagliari come capitale. Tali elementi vengono assunti come fondamento di un nuovo patto istituzionale, collocato consapevolmente all'interno della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Dal punto di vista ordinamentale, il progetto delinea un modello di Autonomia fondato su un Parlamento regionale dotato di piene funzioni legislative, su un Governatore eletto a suffragio universale diretto e su una netta delimitazione delle competenze riservate allo Stato, circoscritte a pochi ambiti essenziali: difesa, moneta, giustizia e rapporti diplomatici. Accanto agli organi di governo viene introdotta la figura del Maggiore di Sardegna, concepita come garante super partes dell'equilibrio istituzionale.

Nel suo insieme, la proposta elaborata dal Comitato rappresenta uno dei tentativi più strutturati di riscrittura dello Statuto speciale nel periodo successivo alla riforma del Titolo V.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
d'iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  
IL 27 NOVEMBRE 2008

Statuto speciale della Regione Sardegna  
denominato «Carta de logu de Sardigna»

Onorevoli Senatori. – A quasi sessanta anni dall'acquisizione dell'autonomia, non è più rimandabile la necessità di dotare la Sardegna di una Carta statutaria ispirata ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, al diritto di autodeterminazione dei popoli come sancito dai patti e dai trattati internazionali sottoscritti anche dallo Stato italiano, ai livelli più alti di autonomia raggiunti dalle Nazioni europee senza Stato.

La Sardegna è portatrice di una particolare forma di identità per la quale sente di dover richiedere, all'interno dell'ordinamento statale italiano, il riconoscimento di particolari forme di tutela. L'identità dei sardi, unitamente alla eredità culturale maturata attraverso un cammino millenario, sono alla base dell'essere popolo e nazione all'interno dell'unità e indivisibilità della Repubblica nella quale si riconoscono e alla cui nascita e formazione hanno grandemente contribuito nelle diverse epoche storiche e nei passaggi istituzionali fondamentali.

Non è un caso che i sardi abbiano attraversato le diverse epoche storiche portando sempre dentro se stessi la coscienza di essere popolo e nazione. Il comune territorio, le bimillinarie radici cristiane, la storia, la lingua e cultura, le tradizioni, condivise nei secoli dai sardi, hanno fatto sì che le aspirazioni di questo popolo fossero nel tempo distinte da quelle dei popoli della Penisola prima, e dell'Italia in seguito. Questo comune sentire di popolo, all'interno del più vasto popolo italiano, deve trovare ideale compimento nell'acquisizione degli strumenti atti a gestire autonomamente la propria eredità culturale, sociale ed economica per mezzo di un novello patto istituzionale con la Repubblica italiana.

Unitamente alle ragioni sopra esposte non va sottaciuta la condizione geografica di insularità che tanto negativamente incide nelle dinamiche di sviluppo economico dell'isola di Sardegna. In tutti gli ordinamenti statali le regioni insulari che, come la Sardegna, fanno parte integrante del territorio di uno Stato sono tutelate da particolari forme di sostegno alle attività economiche e in termini di infrastrutture e servizi. La nostra è l'isola più periferica del Mediterraneo che ancora non vede opportunamente riconosciute adeguate misure di compensazione di carattere fiscale, energetico, creditizio e assicurativo. Ma soprattutto spetta alla Sardegna una effettiva, illimitata continuità territoriale con il continente italiano ed europeo. Attraverso questo nuovo Statuto di specialità viene riproposta, in chiave moderna e adattata alla mutata realtà socio economica e culturale, l'annosa questione sarda legata alla arretratezza e inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi e al ritardo nello sviluppo, tutti imputabili alla condizione di insularità, prefigurando l'adozione di un ponte costituzionale per restituire alla Sardegna la differenza del gap rispetto alla media nazionale in termini di crescita economica e di abbattimento dei maggiori oneri per i collegamenti.

La Carta senza timidezza o reticenza riafferma le radici cristiane del popolo sardo. Nel testo si è data priorità nel predefinire azioni politiche atte a tutelare e rafforzare la famiglia e le comunità locali, nuclei fondanti della società sarda, con atti che determinino il ruolo e la presenza dei cittadini nelle piccole comunità o nelle zone interne o svantaggiate. I proponenti ritengono che in questo preciso momento storico, che vede il mondo politico italiano impegnato in un serrato confronto sulle riforme costituzionali in senso federale, sia necessario dare voce al popolo sardo affinché, attraverso i suoi rappresentanti, consegna al Parlamento l'espressione più alta della propria volontà di acquisire, nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tutti i poteri e tutte le competenze di cui ha bisogno per trasformare la Sardegna in una terra prospera.

Con questa Carta statutaria la Sardegna si presenta come protagonista nella proposizione di un progetto politico originale ed in linea con la migliore tradizione federalista europea. Il testo si inserisce quindi nella vastissima discussione oggi in atto nella Repubblica, al fine di scongiurare un vuoto politico da parte della

Sardegna difficilmente giustificabile e comunque non in sintonia con la propria capacità propositiva su una materia per la quale vanta una notevole produzione e una gloriosa tradizione acquisita grazie all'ingegno e all'impegno dei padri dell'autonomia sarda.

Il presente disegno di legge costituzionale muove dalla convinzione che solo attraverso una nuova Carta costituzionale sarda sia possibile raggiungere lo scopo di:

- affrontare e risolvere i problemi del lavoro, della produzione e del benessere; garantire sicurezza e protezione per i cittadini;
- fondare le politiche del credito sulle necessità dei cittadini sardi;
- rinnovare la scuola e l'università, assicurando un insegnamento di altissimo livello rafforzando l'identità dei sardi;
- garantire una politica della salute e della sanità secondo standard europei;
- fondare un sistema fiscale autonomo capace di destinare risorse allo sviluppo della Sardegna;
- attuare una zona franca capace di trasformare l'insularità da svantaggio in vantaggio;
- riformare l'amministrazione pubblica per sottrarre potere alle burocrazie e per restituirlo ai cittadini;
- assicurare ai sardi diritti di circolazione di persone e di merci, uguali a quelli degli altri europei;
- riconoscere i diritti linguistici e culturali della Nazione sarda.

È convinzione dei proponenti che il testo presente possa costituire una ideale piattaforma per elevare a confronto generale, nell'ambito delle future trasformazioni della nostra Repubblica verso un federalismo solidale e compiuto, il livello delle rivendicazioni storiche del popolo sardo per conferire alla Sardegna il ruolo e la dignità che le competono nel panorama vasto italiano ed europeo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico

È approvato lo Statuto speciale della regione Sardegna allegato al presente disegno di legge costituzionale.

**TITOLO I**

**PREAMBOLO E PRINCIPI FONDAMENTALI**

**«CARTA DE LOGU DE SARDIGNA»**

Il popolo sardo nell'ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26 febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello Statuto di autonomia speciale, già rilevate all'indomani della sua promulgazione.

A sessant'anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l'Unione europea.

Esprime la propria identità collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e Regioni della Repubblica, riformulando la propria Costituzione, ispirata al sentimento di autodeterminazione dei sardi di ieri e di oggi.

Il nuovo Statuto speciale si basa su tre elementi fondamentali:

La Sardegna è l'isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell'Unione europea;

la Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell'isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillennarie radici cristiane della società sarda, punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna. Per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda;

- la Sardegna è la base istituzionale dell'attuale Stato italiano, il quale secondo la Dottrina: « ... non è altro che l'antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini ... » nato il 19 giugno del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi.

La Sardegna in considerazione della propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell'ambito della Repubblica italiana si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:

- riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno;
- realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche;
- difendere e sviluppare l'ecosistema sardo;
- difendere la libertà d'impresa e il diritto al lavoro;
- accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi;
- rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell'Unione europea;
- assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all'Unione europea;
- incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea.

Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l'affermazione che il Popolo sardo è un popolo d'Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio.

Il Popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l'atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio Regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999.

Nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l'esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un'effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale; si ispira ai principi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace.

I diritti storici sono imprescrittibili spettando ai Sardi – e soltanto ad essi – la loro gestione.

### **Art. 1. Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale**

1. La Sardegna si costituisce in Regione autonoma speciale.

### **Art. 2. La Nazione sarda**

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l'ambiente, la lingua, la cultura e l'eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell'Unione europea.

3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

4. Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediate nel proprio territorio nel corso dei secoli.

### **Art. 3. Il popolo sardo**

1. Il popolo sardo è l'insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell'isola e di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.

2. La Regione sarda sostiene e cura la divulgazione, tramite i mezzi di comunicazione, dei valori culturali, storici, e delle tradizioni che sono alla base della peculiare identità del popolo sardo, rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le comu-

nità sarde fuori dell'isola e presta loro la necessaria assistenza.

3. La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.

### **Art. 4. La lingua**

1. Il sardo, al pari dell'italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento.

3. Stessa tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.

4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l'uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

### **Art. 5. Insegnamento della storia e della lingua sarda**

1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell'isola.

### **Art. 6. Simboli della Sardegna**

1. La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l'identità, il relativo uso è regolamentato con legge del proprio Parlamento.

2. La bandiera della Sardegna è quella dei quattro mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

3. Il giorno dell'approvazione della presente Carta è festa della Nazione sarda.

4. L'inno sardo è «Su patriotu sardu a sos feudatarios».

5. Il motto della Regione autonoma è «Fortza paris!».

#### **Art. 7. Capitale**

1. La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento sardo, del Governo, della Consulta delle autonomie.

#### **Art. 8. Quadro istituzionale**

1. La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È

vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.

5. L'acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

#### **Art. 9. Azioni positive**

1. La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma, perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico, sociale e culturale.

## **TITOLO II**

### **LA REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA**

#### **Capo I**

#### **I POTERI AUTONOMISTI**

#### **Art. 10. Competenze**

1. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell'Unione europea, l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

2. La Regione non ha competenza in materia di:

- a) difesa militare del territorio dello Stato;
- b) moneta;
- c) amministrazione della giustizia;
- d) rapporti diplomatici con Stati terzi.

3. La Sardegna ha soggettività nei rapporti con l'Unione europea secondo quanto stabilisce il presente Statuto.

4. La Regione istituisce propri uffici nei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali abbia interesse ad instaurare, anche con i loro enti territoriali, rapporti commerciali e culturali.

#### **Art. 11. La Regione autonoma della Sardegna**

1. La Regione autonoma della Sardegna è l'organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d'autonomia speciale.

2. Spetta alla Regione l'esecuzione delle leggi dello Stato.

#### **Art. 12. Organi della Regione**

1. Sono organi della Regione autonoma della Sardegna:

- a) il Parlamento sardo;
- b) il Governo della Sardegna ed il Governatore;
- c) il Maggiore di Sardegna.

#### **Art. 13. Il Parlamento sardo**

1. Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.

2. È composto da sessanta deputati. Comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella circoscrizione elettorale regionale, e cin-

quantotto deputati eletti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

3. Sono eletti Governatore e Vicegovernatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle circoscrizioni elettorali provinciali, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.

4. Le votazioni per l'elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione, che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i cinquantotto deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, pena la nullità, voti disgiunti.

5. I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno trentacinque deputati.

6. All'atto della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni regionali e provinciali i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento sardo un documento, debitamente certificato, contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.

7. Il Parlamento sardo gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

#### **Art. 14. Elettorato attivo e passivo**

1. È elettore chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. Sono eleggibili i nati in Sardegna e chi è in possesso della residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni.

#### **Art. 15. Incompatibilità e decadenza**

1. L'ufficio di deputato del Parlamento sardo con la sola eccezione dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, elettiva e di governo.

2. I deputati del Parlamento sardo eletti o nominati ad altra carica pubblica decadono automaticamente dalla loro funzione nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione o nomina. Da tale termine il Parlamento provvede, nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.

#### **Art. 16. Durata in carica del Parlamento sardo**

1. Il Parlamento sardo è eletto per cinque anni.

2. Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e devono aver luogo in un periodo compreso tra il 10 aprile e il 30 maggio dell'anno di scadenza della Legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

3. Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.

#### **Art. 17. Regolamento del Parlamento sardo**

1. Il regolamento interno del Parlamento sardo è approvato e modificato con la maggioranza dei due terzi dei deputati.

#### **Art. 18. Competenze del Parlamento sardo**

1. Il Parlamento sardo è l'organo legislativo della Regione, rappresenta l'unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l'azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale annualmente e formalmente, in occasione della seduta obbligatoria di giugno, ne verifica l'attuazione.

2. Il Parlamento sardo, entro due mesi dalla seduta di insediamento della legislatura, elegge il difensore civico della Sardegna con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni o con il ballottaggio, nella terza votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero dei voti.

#### **Art. 19. Organi del Parlamento sardo**

1. Sono organi del Parlamento sardo:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) le Commissioni permanenti;
- d) la Conferenza dei Presidenti di gruppo e i Gruppi consiliari.

2. Il Presidente, il Consiglio di presidenza, le Commissioni permanenti e i Presidenti di Gruppo sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento sardo.

#### **Art. 20. Compiti del Presidente del Parlamento sardo**

1. Il Presidente è l'oratore ufficiale del Parlamento sardo, ne dirige i lavori, è il garante dell'applica-

zione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nelle fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa comunitaria, e siano, altresì, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.

2. Il Presidente trasmette i progetti di legge, entro sette giorni dalla data della loro approvazione da parte del Parlamento sardo, al Maire per la promulgazione.

3. Il Presidente si astiene nelle votazioni.

#### **Art. 21. Scioglimento del Parlamento sardo**

1. Il Parlamento è sciolto:

a) quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti;

b) quando viene meno la maggioranza a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia;

c) nel caso di violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente;

d) nel caso in cui non abbia rispettato le scadenze di pronunciamento obbligatorio previste da leggi nazionali o regionali o quando non provveda, entro quaranta giorni, all'adeguamento di norme di leggi regionali, dichiarate incostituzionali

da sentenze emesse dalla Corte Costituzionale; e) per dimissioni del Vicegovernatore subentrato al Governatore;

f) per impedimento permanente del Vicegovernatore subentrato, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all'esercizio della carica.

2. Lo scioglimento del Parlamento può essere proposto dal suo Presidente o da due terzi dei deputati.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Parlamento regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza del Governo della Regione ed agli atti urgenti e improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento. Essa indice le elezioni che devono aver luogo entro tre mesi dalla data del decreto di scioglimento e convoca la prima riunione del Parlamento sardo eletto.

5. Nel caso di non avvenuta approvazione, all'atto dello scioglimento del Parlamento sardo, del bilancio di previsione, le spese, possono essere autorizzate in dodicesimi nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'anno precedente.

## **Capo II**

### **FUNZIONI DEL PARLAMENTO SARDO**

#### **Art. 22. Prerogative dei deputati**

1. Il Parlamento sardo è inviolabile, i suoi deputati hanno le stesse prerogative dei Parlamentari della Repubblica.

2. Ogni componente del Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

#### **Art. 23. Iniziativa legislativa**

1. L'iniziativa legislativa spetta ai deputati del Parlamento sardo, al Governo della Sardegna, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali, che singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno 10.000 abitanti, e al popolo sardo con proposte firmate da almeno 10.000 elettori.

2. I progetti di legge dichiarati formalmente ricevibili sono trasmessi dal Presidente del Parlamento,

per l'istruttoria preliminare, alle Commissioni permanenti, al termine della quale sono inviati al Parlamento sardo che li esamina e li approva articolo per articolo e, complessivamente, con votazione finale.

#### **Art. 24. Procedure legislative speciali**

1. I progetti di legge relativi alla legge statutaria e a provvedimenti riguardanti l'organizzazione politica, amministrativa e contabile della Regione sono approvati dal Parlamento con due successive votazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione.

#### **Art. 25. Giuramento dei deputati**

1. I deputati eletti, il Governatore e il Vicegovernatore della Regione e i Ministri, nelle prima seduta

della legislatura, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione Repubblica e allo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene del popolo sardo.

#### **Art. 26. Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento sardo**

1. Il Parlamento sardo si riunisce di diritto nei primi giorni non festivi dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

2. Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Governatore della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

3. Il Parlamento sardo è convocato con le modalità previste nel regolamento interno.

#### **Art. 27. Validità delle deliberazioni del Parlamento sardo**

1. Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

#### **Art. 28. Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Parlamento sardo sono pubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trattazione di particolari problemi può deliberare, con voto unanime dei suoi componenti, di riunirsi in seduta segreta.

#### **Art. 29. Legge statutaria**

1. Entro sei mesi dalla promulgazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Parlamento sardo approva, con le modalità previste per le procedure legislative speciali di cui all'articolo 24, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge statutaria.

2. La legge contiene disposizioni in materia di:

- a) numero ed attribuzioni dei Ministeri del Governo;
- b) disciplina organica dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati e dei Ministri del Governo;
- c) disciplina organica dei referendum consultivo, abrogativo e propositivo; procedimenti speciali di approvazione delle direttive comunitarie;
- d) disciplina organica degli accordi con le altre regioni italiane;
- e) disciplina organica della sostituzione del Go-

vernatore con il Vicegovernatore nei casi stabiliti dal presente Statuto;

f) organizzazione e disciplina delle autonomie locali.

#### **Art. 30. Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali**

1. Il Parlamento sardo approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione annuale e pluriennale presentati dal Governo della Sardegna.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine previsto nel comma 1 l'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, con legge, per un periodo non superiore a due mesi e comunque entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento.

3. Il Governo della Sardegna entro il mese di marzo dell'anno successivo presenta alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

4. La Corte dei conti si pronuncia sul bilancio consuntivo entro quarantacinque giorni e il Parlamento sardo lo approva entro i successivi sessanta giorni.

5. La mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'automatica decadenza del Parlamento.

#### **Art. 31. Legge obiettivo**

1. Al fine di valutare lo stato dello sviluppo socio economico e ambientale della Sardegna, entro novanta giorni dal suo insediamento, il Parlamento sardo, su proposta del Governo della Sardegna, approva la legge obiettivo.

2. La Legge Obiettivo contiene i seguenti elementi aggiornati, rapportati alla qualità media degli standards europei, e indirizzi:

- a) analisi dello stato della situazione socio-economica della Regione;
- b) stato della spesa della Regione;
- c) mezzi economici ed organizzativi disponibili;
- d) stato dei servizi e delle infrastrutture;
- e) enucleazione degli obiettivi in tutti i settori di competenza che vincolino l'azione di governo;
- f) tempi di verifica dell'efficacia e del perseguimento degli obiettivi che non eccedano il biennio.

#### **Art. 32. Bilancio sociale**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Parlamento sardo approva su proposta del Governo della Sardegna il bilancio sociale.

2. Il bilancio sociale:

a) contiene l'insieme di dati e analisi rappresentanti la sintesi, anche in termini di risorse e mezzi

b) evidenzia il livello di efficacia sociale raggiunto dalla amministrazione regionale nel perseguimento, a favore delle varie componenti della società sarda, dei fini sociali ed economici previsti;

c) presenta i risultati ottenuti sulla trasparenza delle procedure degli atti amministrativi.

### **Art. 33. Testi unici**

1. Il Governo della Sardegna, entro un anno

dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sottopone all'approvazione del Parlamento la raccolta coordinata e suddivisa per materia e settore della vigente normativa regionale.

2. La raccolta e il coordinamento dei testi delle leggi regionali vigenti, dopo l'approvazione del Parlamento sardo, costituiscono i testi unici delle leggi e delle norme della Regione autonoma della Sardegna.

3. L'attività di iniziativa legislativa del Parlamento sardo si esplica attraverso la modifica, l'integrazione, il coordinamento e l'abrogazione delle norme contenute nei testi unici.

## **Capo III**

### **FUNZIONI DEL GOVERNO DELLA SARDEGNA**

#### **Art. 34. Il Governo della Sardegna**

1. Il Governatore e il Governo sono organi esecutivi della Regione.

2. Al Governo spettano le funzioni esecutive e regolamentari.

3. Il Governatore presiede, dirige e coordina l'attività del Governo.

4. Il numero e le competenze dei singoli Ministri e Ministeri vengono stabiliti dalla legge statutaria di cui all'articolo 29.

#### **Art. 35. Il Governatore**

1. Il Governatore è eletto a suffragio diretto, universale e segreto. La sua elezione è disciplinata con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del presente Statuto e dei seguenti principi:

a) il Governatore è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna;

b) il Governatore nomina e revoca i Ministri regionali;

c) il Governatore comunica al Parlamento, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, l'elenco, con le relative competenze, dei Ministri del Governo regionale;

d) il Governatore è il capo del Governo della Sardegna che convoca e presiede e ne dirige e coordina l'attività; è il responsabile dell'attuazione del programma di legislatura;

e) il Governatore è il capo dell'amministrazione regionale;

f) il Governatore promulga i regolamenti regionali e indice i referendum;

g) il Governatore provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, che nella Regione dipende per l'impiego e l'utilizzazione dal Governo regionale.

#### **Art. 36. Decadenza dalla carica di Governatore**

1. Il Governatore decade dalla carica:

a) per violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente con la procedura prevista dal comma 30 del successivo articolo 35;

b) per dimissioni;

c) a seguito dell'approvazione, con voto dei due terzi del Parlamento sardo, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con Regolamento interno;

d) per impedimento permanente, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all'esercizio della carica.

#### **Art. 37. Il Vicegovernatore**

1. Il Vicegovernatore è eletto contestualmente al Governatore della Regione autonoma della Sardegna.

2. Il Vicegovernatore fa parte del Governo regionale e svolge la funzione di Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

3. Il Vicegovernatore subentra al Governatore in caso di sua decadenza.

#### **Art. 38. I Ministri**

1. Ogni Ministro è responsabile individualmente degli atti compiuti nelle materie di sua competenza e collegialmente per gli atti compiuti dal Governo.

2. Ogni Ministro può essere individualmente sfiduciato e dichiarato decaduto con voto motivato e a maggioranza assoluta da parte del Parlamento.

3. Il Governatore a seguito di dimissioni, di revoca dell'incarico da parte dello stesso Governatore, di sfiducia da parte del Parlamento di un Ministro, provvede entro quindici giorni alla sua sostituzione, dandone formale comunicazione al Parlamento che, nella prima seduta prevista, attiva le procedure per il giuramento del nuovo Ministro.

#### **Art. 39. Partecipazione del Governo della Sardegna alle sedute parlamentari**

1. I componenti del Governo della Sardegna hanno diritto a partecipare alle sedute del Parla-

mento sardo e delle Commissioni permanenti.

#### **Art. 40. Decreti-legge**

1. Il Governo della Sardegna può, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, emanare decreti con valore di legge.

2. Quando, il Governo della Sardegna adotta un decreto-legge, deve il giorno stesso dell'emanazione presentarlo, per la conversione, al Parlamento che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento sardo può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

4. I decreti-legge non approvati dal Parlamento sardo non possono essere reiterati.

### **Capo IV**

#### **IL MAIORE DI SARDEGNA**

#### **Art. 41. Funzioni del Maggiore di Sardegna**

1. Il Maggiore di Sardegna svolge funzioni di garanzia per il rispetto, da parte degli organi istituzionali della Regione, della Costituzione, della presente carta statutaria e della legislazione vigente, secondo il principio dell'equiordinazione e della sussidiarietà degli organismi di rappresentanza democratica del territorio della Sardegna.

2. Il Maggiore della Sardegna promulga le leggi regionali. Qualora ravvisi la non regolarità delle procedure di approvazione, l'esistenza di norme che siano in contrasto con la Costituzione e con la presente carta statutaria, o non siano coordinate con la legislazione vigente o siano prive di adeguata

copertura finanziaria, rinvia con formale motivazione, quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione, le leggi al Parlamento sardo per il loro riesame. Le leggi sono comunque promulgate se riapprovate integralmente dal Parlamento sardo.

#### **Art. 42. Elezione del Maggiore di Sardegna**

1. Il Maggiore di Sardegna è eletto all'inizio della legislatura del Parlamento sardo, nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Parlamento stesso, da un'Assemblea composta dai deputati del Parlamento sardo, dai Parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio regionale e dai sindaci eletti nei comuni della Regione.

2. Il Presidente del Parlamento sardo, entro quindici giorni dal suo insediamento, convoca l'Assemblea elettiva e la presiede.

3. L'elezione del Maggiore avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Qualora non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio fra i primi due votati nella terza votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Presidente del Parlamento sardo entro quindici giorni dalle dimissioni o decadenza del Maggiore convoca l'Assemblea, di cui al comma 1, per l'elezione del suo successore.

**TITOLO III**  
**AMMINISTRAZIONE, FINANZE,**  
**DEMANIO, PATRIMONIO E SICUREZZA**

**Art. 43. Funzioni amministrative**

1. L'attività della Regione è svolta nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa.

2. Spetta alla funzione di indirizzo politico la nomina e la revoca delle figure responsabili delle funzioni amministrative.

3. Il difensore civico della Regione, su richiesta dei cittadini interessati, verifica la conformità dell'azione amministrativa ai principi della sussidiarietà, della trasparenza e dell'imparzialità.

**Art. 44. Finanze**

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quelle dello Stato e dell'Unione europea, in armonia con i principi della solidarietà e della sussidiarietà, nei modi stabiliti del presente titolo.

**Art. 45. Federalismo fiscale**

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell'autonomia finanziaria, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione repubblicana, con apposita legge approvata dal Parlamento sardo con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale.

2. Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure. In attesa della legge regionale di cui al comma 1, la potestà sull'accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è attribuita competenza della Regione Sardegna.

3. Alla Regione spettano, per la parte di competenza territoriale, le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna, soggette ad imposta, da imprese non aventi sede legale e fiscale nell'isola. Alla Regione sono, inoltre, attribuite le imposte relative alla fruizione di beni dislocati nel territorio e quelle sulle produzioni locali.

4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, d'intesa fra Regione e Stato, è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di

partecipazione alle spese di competenza dello Stato.

**Art. 46. Interventi per lo sviluppo economico**

1. La Regione al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola con il concorso dell'Unione europea e dello Stato:

a) approva il Piano generale delle infrastrutture; istituisce la zona franca coincidente col suo territorio;

b) disciplina un sistema di effettiva ed illimitata continuità territoriale per i trasporti delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la Penisola italiana e i Paesi dell'Unione europea;

c) d'intesa con l'Unione europea dispone aiuti economici alle imprese operanti nel territorio regionale per agevolare la ricerca tecnologica, gli insediamenti produttivi, la creazione e la commercializzazione dei prodotti isolani nei mercati italiani ed internazionali.

d) approva un piano permanente, sostenuto da risorse finanziarie statali, da aggiornare ogni cinque anni, per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economica dell'isola. Tale piano, gestito dalla Regione, deve essere finalizzato alla progressiva eliminazione delle diseconomie conseguenti alla condizione di insularità, del ritardo socio-economico e infrastrutturale rispetto alla media dello Stato e come sostegno alla tutela e valorizzazione dell'identità nazionale della Sardegna.

**Art. 47. Partecipazione alla difesa della Repubblica**

1. La Regione con le risorse assegnate dallo Stato per l'uso da parte dell'Amministrazione militare di parti del territorio dell'isola per la difesa e la sicurezza nazionale, predispone ed attua uno specifico piano quinquennale di investimenti produttivi coordinato con il piano di cui all'articolo 46.

**Art. 48. Polizia**

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Governatore a mezzo della polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo della Sardegna. Il Governatore può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia, il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo della Sardegna congiuntamente al Parlamento sardo, e in casi eccezionali di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Governatore ha anche il diritto di proporre,

con richiesta motivata al Governo della Repubblica, la rimozione o il trasferimento fuori dell'isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo della Sardegna può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

## TITOLO IV

### SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 49. Federalismo interno

1. La Regione autonoma della Sardegna è costituita dai comuni e dalle province quali forme di aggregazione e di associazione dei singoli comuni.

2. La Regione autonoma promuove la valorizzazione dei comuni montani.

#### Art. 50. Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative spettano ai comuni, salvo che per ragioni di esercizio unitario, siano assolve dalle province o dalla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

#### Art. 51. Autonomia finanziaria

1. Gli enti locali godono di autonomia finanziaria e di spesa.

2. Hanno autonomia fiscale, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione.

3. Godono di contributi assegnati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea.

4. Compartecipano al gettito delle imposte riscosse nel proprio territorio.

#### Art. 52. I comuni

1. I comuni sono il nucleo dell'autogoverno del popolo sardo e amministrano nel nome e per conto della loro comunità.

2. La Regione autonoma garantisce l'autono-

mia dei comuni che la esercitano nel rispetto della presente Costituzione sarda e degli indirizzi della Regione. Il Parlamento sardo disciplina con legge la ripartizione delle risorse, rispettando come valore di riferimento i piccoli comuni.

3. La Regione incentiva l'associazione fra i comuni.

4. I comuni, autonomamente, possono fondersi, o formare associazioni o unioni dei comuni per l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme stabilite dalla legge regionale.

5. Il Parlamento sardo disciplina con legge propria l'elezione delle amministrazioni comunali.

#### Art. 53. Associazione dei comuni

1. La Regione al fine di garantire la migliore qualità dei servizi e la massima economicità delle gestioni, con specifiche leggi regionali, incentiva l'associazione dei comuni e istituisce la Città metropolitana di Cagliari, i relativi organi di gestione sono composti dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti.

#### Art. 54. Le province

1. Le province sono enti intermedi eletti in secondo grado, espressione dei sindaci della zona.

2. La legge statutaria ne determina organi, funzioni, operatività e modalità di elezione.

## TITOLO V

### RAPPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA CON LO STATO CENTRALE E CON L'UNIONE EUROPEA

#### Art. 55. Partecipazione al Consiglio dei ministri della Repubblica

1. Il Governatore della Regione autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dei Comitati interministeriali, con

rango di ministro e con voto deliberativo, qualora siano in discussione norme legislative o provvedimenti, di competenza dello Stato, applicabili al territorio della Sardegna.

**Art. 56. Iniziativa legislativa della Regione autonoma**

1. Il Parlamento sardo può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione autonoma.

2. Il Governo sardo, quando constatati che l'applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso all'isola, può richiederne la sospensione per la Sardegna.

3. Tale richiesta obbliga il Governo centrale al riesame dell'atto sospeso o alla decretazione di inapplicabilità nel territorio della Sardegna.

**Art. 57. Soggettività nell'Unione europea**

1. La Regione autonoma, tramite il Governatore della Regione autonoma, o un Ministro del Governo della Sardegna da lui delegato, partecipa alla formazione di norme e provvedimenti dell'Unione europea che riguardano direttamente la Sardegna.

2. Il Governatore della Regione autonoma prende parte con voto deliberante al Consiglio dei ministri europei quando siano in discussione provvedimenti e norme che riguardano direttamente la Sardegna.

3. La Regione autonoma della Sardegna, in ragione delle sue peculiarità storiche, geografiche e politiche così come riconosciute dallo Statuto di autonomia speciale adottato nel 1948 e in armonia con il Preambolo e la presente Carta statutaria, richiede

il riconoscimento del diritto di tribuna nelle sedute del Parlamento europeo.

**Art. 58. Esecuzione dei trattati**

1. È attribuita alla Regione autonoma, nei limiti delle competenze previste dal presente Statuto, l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per la parte relativa al territorio regionale.

**Art. 59. Ricorsi alla Corte costituzionale**

1. Con deliberazione assunta a maggioranza dei deputati assegnati, il Parlamento sardo:

a) propone ricorso di incostituzionalità e si costituisce innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica;

b) autorizza il Governo della Sardegna a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

**Art. 60.**

È istituita con legge del Parlamento sardo, che la disciplina, la Consulta statutaria con il compito di decidere sulla compatibilità delle leggi del Parlamento sardo con il presente Statuto e di dirimere i contrasti eventualmente sopravvenuti fra organi della Regione tra la Regione autonoma, i comuni, le province e fra gli enti del sistema autonomista.

**TITOLO VI****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 61. Iniziativa di revisione**

1. L'iniziativa della revisione del presente Statuto può essere esercitata dal Parlamento sardo, dal Governo della Sardegna e da ventimila elettori.

**Art. 62. Modifiche dell'organizzazione dei poteri**

1. Qualora abbia per oggetto modifiche all'organizzazione dei poteri della Regione autonoma, la

proposta di revisione deve essere approvata dall'Assemblea costituente del popolo sardo nel caso di devoluzione di competenze allo Stato e inviata, se il caso dopo referendum confermativo, al Parlamento della Repubblica che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla.

2. La costituzione della Nazione sarda in Regione autonoma della Sardegna nell'ambito della Repubblica italiana non cancella i suoi diritti storici.

**DOCUMENTO 19**  
**– ORDINE DEL GIORNO – VOTO AL PARLAMENTO (4 FEBBRAIO 2010)**

L'ordine del giorno elaborato dalla Fondazione Sardinia e consegnato ai consiglieri regionali il 4 febbraio 2010 si colloca nel clima politico e istituzionale della XIV legislatura regionale come uno dei tentativi di riaprire formalmente la questione costituente, dopo il fallimento dell'esperienza avviata nella legislatura Soru e l'avvio della presidenza Cappellacci. Esso rappresenta, al tempo stesso, una sintesi del lungo filo di elaborazioni maturate negli anni precedenti e una proposta di sbocco istituzionale esplicito, fondata sull'articolo 51 dello Statuto speciale, che riconosce al Consiglio regionale la facoltà di rivolgersi direttamente al Parlamento della Repubblica.

Il documento riprende e radicalizza i contenuti della mozione approvata dal Consiglio regionale il 24 febbraio 1999, con la quale era stato affermato solennemente il diritto del Popolo sardo a essere padrone del proprio futuro e la legittimazione del Consiglio a rappresentarlo integralmente. A distanza di oltre un decennio, tali principi vengono riletti alla luce del progressivo svuotamento dell'Autonomia speciale, della crisi del modello di sviluppo, dell'acuirsi della conflittualità tra Stato e Regione e dell'evidente incapacità dello Statuto vigente di rispondere ai mutamenti prodotti dall'integrazione europea e dalla globalizzazione.

Rispetto alle numerose mozioni e agli ordini del giorno presentati tra il 2009 e il 2010, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Sardinia si distingue per la nettezza delle conclusioni politiche. Il testo dichiara esplicitamente conclusa la vicenda istituzionale apertasi con la "fusione perfetta" del 1847, rimettendone in discussione la legittimità storica e giuridica, e individua nella stipula di un nuovo Patto costituzionale con lo Stato l'unica via per una ridefinizione sostanziale del rapporto tra Sardegna e Repubblica italiana.

L'elemento centrale e qualificante del documento è l'indicazione dell'Assemblea costituente quale strumento necessario per l'elaborazione di un nuovo Statuto-Costituzione della Sardegna, da sottoporre successivamente sia al voto del Consiglio regionale sia al referendum dei cittadini sardi.

Il documento consente di cogliere con particolare chiarezza la distanza esistente tra l'elaborazione politico-culturale maturata in ampi settori della società sarda e la capacità effettiva del sistema istituzionale regionale di tradurla in un percorso condiviso e vincolante. Esso costituisce dunque una fonte significativa per comprendere, insieme ai limiti, anche le potenzialità inesprese della stagione costituente mancata degli anni a cavallo tra il primo e il secondo decennio del Duemila.

ORDINE DEL GIORNO VOTO AL PARLAMENTO  
(art. 51 Statuto Sardo).

Elaborato dalla Fondazione Sardinia e consegnato ai Consiglieri regionali il 4 febbraio 2010.

Il Consiglio regionale della Sardegna

**Premesso** che la Mozione approvata da questo organismo il 24 febbraio 1999 afferma

- “il diritto del Popolo Sardo di essere padrone del proprio futuro”,
- “il diritto e il dovere del Consiglio regionale di rappresentare l’intero Popolo sardo, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto”,

**premessso** il diritto del Popolo Sardo a difendere e rafforzare l’autogoverno della Sardegna così come si evince dal Patto costituzionale che ha avuto un suo primo riconoscimento nello Statuto del 1948;

**constatato** che l’attuale regime di Autonomia

- non ha realizzato il suo significato più importante, quello dell’autogoverno e dello sviluppo economico,
- non risponde alle richieste dei nuovi problemi creati dai cambiamenti sociali, dalla unificazione europea, dalla globalizzazione,

- mortifica la volontà della Sardegna di attuare quelle scelte che ne garantiscano la libertà e la prosperità,

- acuisce la conflittualità fra Stato e Regione quasi sempre a sfavore della Sardegna;

**constatato** che la condizione di dipendenza, anziché ridursi, si è accresciuta nel sistema politico, finanziario, economico, culturale, educativo, sanitario, delle servitù militari, delle risorse energetiche, dei beni culturali e artistici, nonché nella presenza delle multinazionali operanti in Sardegna, nella esclusione dalla rappresentanza nel Parlamento europeo;

**considerato** che l’identità storica, geografica, culturale e linguistica esige un’identità politica chiaramente definita e un forte autogoverno; che mancano interventi risolutivi da parte dello Stato nel campo sociale ed economico; che la crescita di una coscienza e di una fede nel Popolo sardo e nella Nazione sarda, come valori capaci di innescare processi di cambiamento e di sviluppo, può essere progettata e attuata solo attraverso una piena sovranità attribuita alle istituzioni del Popolo Sardo;

**riafferma** i principi di sovranità contenuti nella mozione approvata dal Consiglio regionale il 24 febbraio 1999, nonché le sue motivazioni storiche, culturali e politiche, con le quali è stata confermata solennemente “la sovranità del Popolo Sardo sulla Sardegna, sulle isole adiacenti, sul suo mare territoriale e sulla relativa piattaforma marina”, riprendendosi la sovranità a suo tempo frettolosamente abbandonata nelle mani della monarchia Sabauda in cambio della ‘fusione perfetta’ con gli stati della terraferma”,

**dichiara** politicamente e istituzionalmente conclusa la vicenda storica susseguente alla rinuncia alla proprie sovrane istituzioni avvenuta nel lontano 29 novembre 1847 e solo parzialmente recuperata nello Statuto del 1948. E, pertanto,

**disconosce** la petizione portata avanti dalle Deputazioni delle tre maggiori città dell’Isola “rivolta alla impetrazione per la Sardegna della perfetta fusione con gli Stati R. di terraferma, come vero vincolo di fratellanza, in forza di qual fusione ed unità di interessi si otterrebbero le bramate utili concessioni...” (Deliberazione del Consiglio Generale di Cagliari, del 19 novembre 1847); altresì

**denuncia** come non valida la concessione della ‘perfetta fusione’ deliberata dal Re di Sardegna Carlo Alberto, con Regio Biglietto del 20 dicembre 1847, a cui non fece seguito alcuna consultazione popolare attraverso plebiscito – come avverrà nelle altri stati italiani in vista dell’unità del 1861 -, in palese trasgressione con il dettato dei trattati internazionali di Londra del 1720 e, soprattutto, senza il voto dei tre Stamenti sardi, unico organo autorizzato a risolvere una simile questione internazionale. Conseguentemente

**chiede** al Parlamento la stipula di un nuovo Patto costituzionale, partecipando con pieno diritto e nel rispetto della rappresentanza del Popolo Sardo al processo di riforma e di revisione della Costituzione italiana;

**rivendica** il diritto di partecipare al processo di riforma secondo le forme che la legittima rappresentanza del Popolo Sardo vorrà seguire, nel rispetto della sovranità popolare e della natura “nazionale” del suo

popolo, nel contemporaneo riconoscimento di una più alta ed efficace forma di autogoverno della Sardegna, nella convinzione maturata anche in Italia secondo la quale il Paese è diventato uno stato plurinazionale e pluriculturale nella sostanza ma non ancora nella forma costituzionale, nella fiducia che il nuovo Patto costituzionale offrirà anche alla Sardegna la possibilità di convivere fraternamente con i popoli dell'Italia.

Il Consiglio Regionale della Sardegna

**ribadisce**, infine, nel rispetto della propria tradizione democratica:

- i valori di coesione economico-sociale e il modello di libertà, di democrazia, di benessere e di progresso tipici delle diverse nazioni presenti in Europa;

- l'amichevole collaborazione alle comunità ed agli Stati frontalieri del bacino Mediterraneo per il progresso degli interessi comuni”;

**dà avvio** alla elaborazione del nuovo Statuto-Costituzione della Sardegna tramite un'assemblea costituente il cui lavoro verrà confermato da questo Consiglio regionale con il voto e dai cittadini sardi tramite referendum.

## DOCUMENTO 20

### – PROPOSTA DI NUOVO STATUTO, DI ANTONELLO CABRAS (8 APRILE 2010)

Nel quadro della XIV legislatura regionale e del dibattito, intenso ma frammentato, che tra il 2009 e il 2011 investì la questione del nuovo Statuto della Sardegna, l'iniziativa parlamentare promossa da Antonello Cabras rappresenta uno dei tentativi più organici di ricondurre la revisione statutaria entro il perimetro della procedura costituzionale ordinaria. L'8 aprile 2010, Cabras depositò al Senato della Repubblica un disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto speciale della Regione Sardegna, accompagnato da una relazione introduttiva ampia e articolata, nella quale venivano esplicitati con chiarezza finalità, metodo e limiti dell'intervento proposto.

La proposta nasce in un contesto segnato dall'assenza, nelle dichiarazioni programmatiche della nuova Giunta Cappellacci, di un riferimento esplicito all'Assemblea Costituente, sostituito da una più generica evocazione di una "legislatura costituente" finalizzata alla riscrittura dello Statuto. Nello stesso periodo, accanto a iniziative di segno più radicale – come la mozione sarda per l'indipendenza e l'ordine del giorno promosso dalla Fondazione Sardinia per l'avvio di un processo costituente – si sviluppa una linea politica che mira a superare lo stallo istituzionale attraverso un'iniziativa diretta in sede parlamentare italiana. È in questo spazio che si colloca il disegno di legge Cabras.

La relazione introduttiva muove dalla constatazione, condivisa anche da altre elaborazioni di quegli anni, del sostanziale fallimento dei precedenti tentativi di revisione statutaria e dell'inadeguatezza dell'assetto autonomistico delineato nel 1948 a reggere i profondi mutamenti intervenuti nel frattempo, a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dall'avvio del federalismo fiscale. Cabras riconosce esplicitamente che non si sono registrati «apprezzabili risultati scaturiti da una seria contrattazione tra Stato e Regione» e individua nel passaggio parlamentare diretto la sede necessaria per ridefinire i contenuti effettivi della specialità autonomistica.

A differenza delle proposte che, negli stessi mesi, rilanciano apertamente la prospettiva di un'assemblea costituente e di una ridefinizione sovranitaria del rapporto con lo Stato, il disegno di legge Cabras si colloca consapevolmente entro l'orizzonte della Repubblica italiana, riaffermandone l'unità e muovendo dalla struttura normativa dello Statuto del 1948, di cui vengono riprese le parti ancora compatibili con l'ordinamento costituzionale vigente. La proposta si presenta dunque come una riforma "interna" al sistema costituzionale, orientata a rafforzare l'Autonomia speciale senza metterne in discussione i presupposti politici fondamentali.

Centrale nella proposta è il richiamo alla condizione di insularità come elemento strutturale della specialità sarda e come fondamento per rivendicare strumenti differenziati in ambito fiscale, infrastrutturale e di partecipazione alle politiche europee. Tuttavia, coerentemente con l'impostazione adottata, nel testo non compare alcuna definizione di "nazione sarda" né un'esplicita affermazione di sovranità politica; la lingua sarda è tutelata come elemento culturale e identitario, ma non è riconosciuta come lingua ufficiale, e Cagliari è indicata come capoluogo regionale. Analogamente, non vengono introdotte innovazioni significative nei campi della pubblica sicurezza, della giurisdizione o degli organi di controllo.

Un profilo di particolare rilievo è rappresentato dalla disciplina della revisione statutaria, nella quale viene rafforzato il principio pattizio e il ruolo della Regione nel procedimento di modifica, attraverso il ricorso all'intesa e al referendum popolare regionale. Tale scelta segnala il tentativo di coniugare il percorso parlamentare con una forma di legittimazione popolare, pur senza ricorrere allo strumento dell'Assemblea Costituente.

Collocata accanto all'ordine del giorno della Fondazione Sardinia e alle iniziative del Comitato per la Costituente, la proposta Cabras consente di cogliere con chiarezza la pluralità degli approcci che caratterizzarono quella fase: dalla rivendicazione costituente e sovranitaria, al tentativo di riforma pattizia e parlamentare dell'Autonomia speciale. La sua presenza nel dossier permette di delineare, per contrasto, i confini politici entro i quali una parte significativa del centrosinistra sardo intese muoversi in quegli anni, nonché i limiti strutturali di un percorso che, ancora una volta, non produsse esiti concreti sul piano istituzionale.

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XVI LEGISLATURA  
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA  
D'INIZIATIVA DEL SEN. ANTONELLO CABRAS

**Capo I**  
**COSTITUZIONE DELLA REGIONE**  
**E PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1. Costituzione della regione**

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.

2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

**Art. 2. Principi fondamentali**

1. I valori e la cultura comunitari che costituiscono il patrimonio storico dei sardi sono riconosciuti come un contributo fondamentale all'unità della Repubblica.

2. La Regione, i Comuni e le Province della Sardegna sono le istituzioni del governo autonomo dei sardi. I loro rapporti sono improntati ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

3. La Regione collabora lealmente all'esercizio delle funzioni delle istituzioni repubblicane e contribuisce all'integrazione europea, anche attraverso proprie specifiche rappresentanze negli organismi nazionali e dell'Unione Europea.

4. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto è compito dello Stato, su iniziativa del Governo d'intesa con la Regione, garantire pari opportunità con il resto del territorio continentale al fine di promuovere in Sardegna lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che non consentono ai cittadini sardi eguali possibilità di accesso ai benefici del progresso rispetto agli altri cittadini italiani, operare per il superamento dei limiti derivanti dalle sue condizioni di insularità.

5. Lo Stato assicura ogni misura atta a realizzare condizioni di pari opportunità e rende effettiva la possibilità di partecipazione dei cittadini sardi alla vita economica, sociale e culturale del Paese.

6. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento europeo garantisce che almeno un

trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai cittadini residenti in Sardegna.

7. Stato e Regione garantiscono l'eguaglianza tra i cittadini, il diritto all'informazione, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.

**Art. 3. Compiti fondamentali della regione**

1. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi, anche attraverso le rappresentanze sociali e culturali, alle scelte fondamentali dello sviluppo dell'Isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.

2. La Regione garantisce il diritto dei propri cittadini ad una corretta informazione con ogni mezzo e contrasta situazioni di monopolio dei mezzi di informazione.

3. La Regione garantisce ai sardi non residenti nel suo territorio adeguate forme di rappresentanza politica e di partecipazione alle iniziative che tendono a favorire il mantenimento del rapporto tra loro e la terra d'origine.

4. La Regione assicura a tutti i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risiedono nel suo territorio adeguate forme di partecipazione alla vita politica ed amministrativa nel territorio della Regione.

**Art. 4. Sviluppo e continuità territoriale, intesa Stato-regione**

1. I rapporti della Regione con lo Stato sono definiti secondo il metodo dell'intesa, sulla cui base sono disciplinati tutti gli interventi attuati nel territorio della Sardegna, mediante leggi e provvedimenti amministrativi in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 2. Nell'intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione, sono garantite, con il concorso dell'Unione europea, in attuazione dei Trattati sull'Unione europea, misure atte a realiz-

zare, per la mobilità di persone e merci, condizioni di opportunità e livelli di costi pari a quelli realizzabili nel territorio continentale, anche con specifiche deroghe alle regole generali dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di stato.

2. Lo Stato d'intesa con la Regione promuove la concertazione per definire principi e modalità dell'esercizio della potestà fiscale nell'ambito del territorio della Sardegna.

## Capo II FUNZIONI DELLA REGIONE

### Art. 5. Potestà legislativa della regione

1. La potestà legislativa è esercitata dalla regione nel rispetto dei principi supremi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È esercitata altresì dallo Stato per le materie previste dal presente Statuto e nel rispetto dei medesimi limiti.

2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

3. La legge regionale ratifica le intese che la regione stipula con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più regioni.

4. La ratifica con legge regionale interviene anche per gli accordi della regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.

### Art. 6. Potestà legislativa concorrente tra Regione e Stato

1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della regione;
- b) commercio con l'estero;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) immigrazione;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) ordinamento sportivo;
- h) protezione civile;
- i) ordinamento della comunicazione;
- l) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- m) previdenza complementare e integrativa;
- n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coor-

dinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

- o) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- p) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- q) regime doganale della Sardegna.

### Art. 7. Potestà legislativa esclusiva dello Stato

1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) dogane, con esclusione del regime doganale

per la Sardegna, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

#### **Art. 8. Potestà regolamentare**

1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva delega alla regione, la quale in ogni caso può emanare norme di integrazione e di attuazione.

2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a comuni, province e città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

#### **Art. 9. Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla legge regionale conferite a province, città metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La regione esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1, nonché quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal presidente della regione che si conforma alle istruzioni del Governo.

4. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

5. Un rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla regione.

6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alla lettera h) articolo 7.

7. Stato, regione, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di at-

tività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### **Art. 10. Partecipazione all'attività dell'Unione europea**

1. La regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

2. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati dell'Unione Europea e intese con enti territoriali interni agli stessi, in conformità ai principi dell'ordinamento ed agli impegni internazionali dello Stato.

3. La regione, salve le competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati non appartenenti all'Unione europea in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.

4. Il Presidente della regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato, ai Consigli dei ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.

#### **Art. 11. Poteri sostitutivi del Governo**

1. Il Governo può sostituirsi a organi della regione, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

### Capo III

## FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

#### Art. 12. Autonomia finanziaria

1. La regione ha autonomia finanziaria e contabile, istituisce tributi propri in un quadro coordinato con la finanza dello Stato, nell'ambito del patto di stabilità e in armonia con i principi dell'intesa Stato-Regione sull'esercizio della potestà fiscale in Sardegna.

2. Lo Stato assicura alla regione entrate annuali non inferiori al prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La regione nell'esercizio della propria autonomia finanziaria e contabile ispira la politica di bilancio ai principi della programmazione territoriale ai fini del riequilibrio. A tale fine la regione istituisce nel bilancio un fondo finalizzato alla perequazione delle aree con minore capacità fiscale da assegnare alle province, ai comuni e alle città metropolitane.

4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono a finanziare gli interventi di cui all'articolo 3.

5. La regione può integrare gli interventi statali di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

6. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

7. Le risorse derivanti dalle fonti di cui al presente articolo consentono alla regione, ed a comuni, province e città metropolitane di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

#### Art. 13. Principi e strumenti per l'autonomia finanziaria

1. La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio regionale.

2. La regione, al fine di favorire lo sviluppo eco-

nomico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese nel rispetto dei trattati sull'Unione europea.

3. La regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. 4. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

5. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

#### Art. 14. Patrimonio e demanio

1. I comuni, le province, le città metropolitane e la regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

2. La regione, i comuni, le province e le città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore al 50 per cento della quota di entrate ordinarie destinate ad investimenti.

3. La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne che quello necessario alla difesa della Repubblica.

4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

5. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.

6. Possono essere istituiti nella regione zone e punti franchi, previa intesa della regione con l'Unione europea.

## Capo IV ORGANI DELLA REGIONE

### Art. 15. Organi fondamentali della regione e legge statutaria

1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta regionale ed il presidente della regione.

2. La legge statutaria stabilisce modalità e principi per la elezione del Presidente, del consiglio regionale e la forma di governo. Non si applica il primo comma dell'art. 122 della Costituzione.

3. La legge statutaria, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina la forma di governo della regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del consiglio regionale, del presidente della regione e dei componenti della giunta regionale, i rapporti tra gli organi della regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della regione, gli ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa dei cittadini e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di accesso alle cariche elettive.

5. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale, in due successive sedute a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro un mese dalla sua pubblicazione.

6. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a referendum, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Se la legge è stata approvata in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a referendum se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a referendum, non è appro-

vata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, l'impugnazione governativa sia accolta dalla Corte.

7. La legge regionale di cui al comma 3 istituisce il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la regione e gli enti locali.

8. In tutte le materie di competenza della Regione la legge statutaria regionale di cui al comma 3 prevale sulle altre fonti regionali.

### Art. 16. Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.

2. È elettore ed eleggibile al consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della regione.

3. La legge statutaria stabilisce ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale.

4. Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

### Art. 17. Organizzazione del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni del consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

4. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche. Il consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

5. I membri della giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

### Art. 18. Status dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.

2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di eserci-

tare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione autonoma della Sardegna.

3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento alla Camera di appartenenza con quello al consiglio regionale.

4. I consiglieri regionali ricevono una indennità e rimborsi spese fissati con legge regionale e comunque non superiori all'80 per cento del totale delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Parlamento della Repubblica.

#### **Art. 19. Funzioni del consiglio regionale**

1. Il consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla regione.

2. L'iniziativa delle leggi spetta alla giunta regionale e ai membri del consiglio regionale. Essa spetta altresì al consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la regione ed ai cittadini, secondo quanto stabilito dalla legge statutaria di cui al comma 3 dell'articolo 15.

3. Il regolamento approvato dal consiglio regionale stabilisce modalità e procedure per l'approvazione delle leggi.

4. Le leggi sono promulgate dal presidente della regione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, che esse stabiliscano un termine diverso.

5. Il consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la regione. È altresì tenuto a pronunciarsi, nei termini previsti dal suo regolamento, sulle proposte di legge presentate ai sensi del secondo periodo del comma 2 e sulle petizioni presentate dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.

#### **Art. 20. Bilancio della regione**

1. La legge statutaria di cui all'art.15 definisce modalità e procedure per l'approvazione di documenti contabili e di bilancio.

#### **Art. 21. Impugnazione delle leggi**

1. Il Governo, quando ritenga che una legge

regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

2. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

#### **Art. 22. Presidente della regione e giunta regionale**

1. La legge statutaria di cui all'art.15 disciplina le modalità di elezione del Presidente e della giunta regionale, stabilisce inoltre poteri, funzioni e compiti loro attribuiti.

2. Il presidente della regione è il rappresentante della regione autonoma della Sardegna.

3. Il presidente della regione, la giunta regionale ed i suoi componenti sono organi esecutivi della regione.

4. L'ufficio del presidente della regione e di membro della giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

5. L'ufficio di membro della giunta regionale è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.

6. I cittadini nominati membri della giunta regionale, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, sono messi a disposizione della regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

#### **Art. 23. Atti aventi forza di legge regionale della giunta regionale**

1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con atto del presidente della regione previo parere del consiglio regionale che lo esprime entro due mesi dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti non impedisce l'emanazione del decreto delegato.

## Capo V ENTI LOCALI

### Art. 24. Province e comuni nella regione

1. Le province della Sardegna conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove province e possono essere modificate le circoscrizioni delle province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

2. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

3. La legge statutaria di cui all'art.15 stabilisce modalità e criteri per l'esercizio della funzione amministrativa, e per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.

## Capo VI RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

### Art. 25. Rapporti con il Governo

1. Il presidente della regione riceve la convocazione con l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed interviene ai lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione.

2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico che saranno esercitate dal presidente della regione, il quale, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze di pubblica sicurezza.

3. La giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la giunta regionale può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

### Art. 26. Scioglimento del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. La legge statutaria disciplina l'esercizio dei poteri della Regione in caso di scioglimento del consiglio regionale.

3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la rimozione del presidente della regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

4. La legge statutaria di cui all'articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali.

## Capo VII REVISIONE DELLO STATUTO 13

### Art. 27. Revisione dello Statuto

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento previsto per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è normalmente esercitata dal consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sarde-

gna secondo quanto previsto dalla legge statutaria di cui all'art.15. Nel caso di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte dopo la prima deliberazione delle Camere sono comunicate dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, per il raggiungimento dell'intesa, che è deliberata

nelle forme stabilite dalla legge statutaria entro tre mesi.

3. Qualora su un progetto di modifica non sia stata raggiunta l'intesa, ovvero le Camere emendino il testo su cui era stata deliberata l'intesa, la legge è approvata in seconda deliberazione da entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

4. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare regionale qualora en-

tro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione o un decimo dei componenti del Consiglio regionale ovvero la maggioranza del Consiglio delle autonomie. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum regionale non è indetto se viene richiesta la consultazione popolare prevista dall'art. 138, secondo comma, della Costituzione.

## Capo VIII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 28. Commissioni paritetiche

1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche composte da quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla giunta regionale, sentito il consiglio regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, alle province ed ai comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte al parere vincolante del consiglio regionale ed emanate con decreto legislativo.

#### Art. 29. Applicazione transitoria delle leggi dello Stato

1. Nelle materie attribuite alla competenza del-

la regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

2. Il presente Statuto costituisce adeguamento ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nei casi non previsti dallo Statuto si applicano le disposizioni costituzionali vigenti.

#### Art. 30. Entrata in vigore

1. La presente legge costituzionale entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione, fino alla sua entrata in vigore e alla approvazione della legge statutaria di cui all'art.15 si applicano in quanto compatibili le norme dello statuto speciale vigente alla data di approvazione delle presente legge.

**DOCUMENTO 21**  
**– CONSULTAZIONE REFERENDARIA SULLA ASSEMBLEA COSTITUENTE**  
**(6 MAGGIO 2012)**

Di particolare interesse, per il loro carattere di massa, furono i referendum sardi del 2012, svoltisi il 6 maggio, che ebbero ad oggetto dieci distinti quesiti: cinque vincolanti e cinque consultivi. In un contesto segnato dalla crisi economica, dal logoramento del sistema dei partiti e da una crescente sfiducia verso le istituzioni regionali, la consultazione venne rapidamente etichettata come “anticasta”, raccogliendo consensi trasversali e intercettando un diffuso sentimento di rigetto nei confronti della politica organizzata.

Promossi dal Movimento Referendario Sardo, con il sostegno di settori eterogenei dello spettro politico, i referendum miravano, da un lato, a intervenire radicalmente sull’assetto degli enti locali e sui costi della rappresentanza, dall’altro ad aprire uno spazio di riforma istituzionale più profonda. In questo secondo ambito si collocava il sesto quesito, di natura consultiva, che chiedeva ai cittadini se fossero favorevoli alla riscrittura dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna da parte di un’Assemblea Costituente eletta a suffragio universale.

La partecipazione, pari al 35,50% degli aventi diritto, superò di poco il quorum previsto dalla legge regionale n. 20 del 1957, ma fu sufficiente a rendere validi tutti i quesiti. L’esito fu netto: il “sì” prevalse in ciascuna consultazione, con percentuali particolarmente elevate proprio sui quesiti simbolo dell’istanza “anticasta” e, in modo significativo, su quello relativo all’Assemblea Costituente, che raccolse oltre il 94% dei consensi.

Tale risultato sembrò sancire, almeno sul piano politico, una duplice richiesta: da un lato una drastica riduzione e semplificazione delle strutture istituzionali regionali, dall’altro l’esigenza di una rifondazione dell’Autonomia fondata sul coinvolgimento diretto del Popolo sardo. Tuttavia, la consultazione mise anche in luce gravi ambiguità giuridiche e politiche. Alcuni quesiti risultavano formulati in modo impreciso o discutibile sotto il profilo costituzionale; soprattutto, l’abrogazione simultanea di norme essenziali sull’ordinamento delle province e sul funzionamento del Consiglio regionale produsse un esteso vuoto normativo, generando una situazione di sostanziale paralisi istituzionale che si è trascinata fino ai giorni nostri.

In assenza di una disciplina sostitutiva, la Regione si trovò nell’impossibilità di dare piena e coerente attuazione alla volontà espressa dagli elettori. La risposta istituzionale si limitò all’adozione di soluzioni transitorie e controverse, mentre sul quesito più politicamente rilevante – quello relativo all’Assemblea Costituente – non seguì alcuna iniziativa concreta. Nonostante il profilo sempre più rivendicazionista assunto dal presidente Cappellacci nel corso della legislatura, l’indicazione referendaria restò priva di conseguenze operative e il tema della riscrittura dello Statuto scomparve rapidamente dall’agenda politica regionale.

Il referendum del 2012 finì così per esprimere con forza un disagio profondo e una domanda di cambiamento radicale, senza che a tale domanda corrispondesse una capacità di traduzione istituzionale. Esso rappresentò, allo stesso tempo, l’apice della mobilitazione popolare sulle questioni istituzionali e il punto di arresto di un ciclo politico segnato da una crescente distanza tra partecipazione, decisione e responsabilità di governo.

**Referendum n° 6 (consultivo):**

«Siete voi favorevoli alla riscrittura dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna da parte di un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale da tutti i cittadini sardi?»

Si: 94,42%

No: 5,58

## DOCUMENTO 22

### – STATUTO SPECIALE VIGENTE

Il commento allo Statuto speciale vigente della Sardegna attraversa l'intero dossier. Tutto il lavoro svolto fin qui – la ricostruzione storica, l'analisi delle proposte mancate, i tentativi costituenti, le iniziative politiche e culturali che si sono succedute nel tempo – nasce dal confronto continuo con questo testo: con ciò che ha reso possibile e con ciò che ha impedito, con le aperture che ha consentito e con i limiti che ha prodotto.

Sarebbe scorretto leggere lo Statuto solo come la causa delle difficoltà dell'Autonomia sarda. Grazie a esso la Sardegna ha conosciuto fasi di sviluppo, ha potuto esercitare spazi parziali di autogoverno, ha costruito istituzioni proprie e una classe dirigente regionale, indipendentemente dal giudizio che si può avere su di essa nei decenni che si sono succeduti. Allo stesso tempo, sarebbe impossibile ignorare che molte delle fragilità strutturali dell'Isola – economiche, sociali, amministrative e politiche – trovano origine proprio nelle lacune, nelle ambiguità e nelle rinunce contenute nella Carta fondamentale del 1948 e solo parzialmente corrette dagli interventi successivi.

Di questo Statuto si continuerà a parlare a lungo, perché esso non è materia esclusiva della teoria giuridica, ma terreno di decisione e di conflitto politico. Nel frattempo il mondo è cambiato radicalmente: sono mutati l'assetto dell'Unione europea, la struttura dello Stato italiano, i rapporti tra centro e periferia, gli equilibri economici e geopolitici globali. In questo scenario, le sarde e i sardi hanno il diritto – e il dovere – di interrogarsi sul proprio futuro e di decidere come governarlo, esercitando pienamente le prerogative riconosciute dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale.

Il testo statutario vigente è il risultato di una stratificazione di modifiche intervenute nel corso dei decenni. Le riforme costituzionali del 1972, del 1989, del 1993 e soprattutto del 2001 hanno inciso su aspetti rilevanti dell'ordinamento regionale: dalla finanza alla forma di governo, fino all'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione. Questi interventi hanno avuto un carattere prevalentemente adattivo, volto ad allineare lo Statuto sardo all'evoluzione generale dell'ordinamento repubblicano, più che a ridefinire in modo organico il senso e le finalità dell'Autonomia speciale.

La riforma del Titolo V del 2001, in particolare, ha rafforzato il ruolo del Presidente e introdotto elementi di stabilità dell'esecutivo. Le competenze legislative restano ancorate a un impianto concepito nel secondo dopoguerra; la specialità finanziaria, pur ampliata formalmente, continua a essere oggetto di contenzioso e di interpretazioni restrittive; il rapporto pattizio con lo Stato rimane debole e spesso sbilanciato.

Nel breve termine, se si vuole riprendere l'iniziativa politica, occorrerebbe partire da ciò che già è scritto. L'articolo 3 attribuisce alla Regione la potestà legislativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico ed economico del personale. Questa disposizione, presente sin dal testo originario del 1948, avrebbe potuto costituire la base per una riforma profonda della pubblica amministrazione regionale. La sua attuazione parziale ha invece prodotto un apparato spesso modellato su schemi statali, burocratici e centralisti, alimentando l'idea – anche interna – che l'Autonomia fosse un fatto formale più che una responsabilità concreta.

Un ruolo decisivo spetta anche alle norme di attuazione previste dall'articolo 56, altro pilastro dello Statuto originario. È attraverso la Commissione paritetica Stato-Regione che l'Autonomia prende forma concreta: si trasferiscono funzioni, risorse, poteri effettivi. Su questo terreno la Sardegna ha accumulato un ritardo grave, con un numero di norme di attuazione inferiore rispetto alle altre regioni speciali e con interi settori strategici ancora saldamente controllati dallo Stato. A questo deficit hanno contribuito sia l'ostruzionismo statale sia l'inerzia della politica regionale, spesso priva della volontà di rivendicare fino in fondo ciò che lo Statuto già consente.

Anche gli strumenti di partecipazione democratica, pur formalmente rafforzati nel tempo, non hanno trovato piena attuazione. L'articolo 28 riconosce l'iniziativa legislativa al popolo sardo, ma senza meccanismi che ne garantiscano l'effettività. Le modifiche intervenute non hanno colmato questa lacuna: senza tempi certi di discussione, senza obblighi di decisione, senza forme rafforzate come il referendum propositivo, la partecipazione resta simbolica e non incide realmente sull'indirizzo politico.

Alla radice, tuttavia, permane un limite più profondo: questa Carta fondamentale è nata monca. Nel testo del 1948 – e anche in quello vigente – mancano riferimenti espliciti al Popolo sardo, alla lingua, alla con-

dizione di insularità, alla mobilità come diritto, al contesto socio-economico specifico dell'Isola. Lo Statuto non racconta la Sardegna per ciò che è: una comunità storica con una lingua, un'identità e una collocazione geografica peculiare che richiederebbero un riconoscimento istituzionale pieno.

Le esperienze degli ultimi decenni dimostrano che la strada delle riforme parziali è fallimentare. La legge statutaria del 2008, annullata dalla Corte costituzionale per vizi procedurali, e il fallimento di organismi come la Consulta per la sovranità del popolo sardo mostrano i limiti di interventi privi di una legittimazione costituente. Ogni tentativo di correzione interna allo Statuto, se non sostenuto da un mandato politico chiaro e popolare, è destinato a rimanere fragile.

Per questo torna ciclicamente, e con forza crescente, l'idea di un percorso costituente democratico. La proposta dell'Assemblea Costituente Sarda si colloca in questa prospettiva: un'assemblea eletta a suffragio universale, con sistema proporzionale e rappresentanza territoriale equilibrata, incaricata di riscrivere la Carta fondamentale dell'Isola. Un luogo nel quale riconoscere finalmente il Popolo e la lingua sarda, affrontare strutturalmente la questione dell'insularità e costruire nuove competenze nei settori strategici, dall'energia ai trasporti, dall'istruzione alla cultura.

Se questo diritto dovesse essere negato da Governo e Parlamento, si aprirebbe inevitabilmente una fase nuova nei rapporti tra Sardegna e Stato. Non per scelta ideologica, ma per necessità politica. In questo senso, un nuovo Statuto non è un esercizio giuridico, ma un atto politico decisivo. È lo strumento attraverso cui il Popolo sardo può dotarsi di istituzioni adeguate a governare la complessità del presente e a costruire il proprio futuro con responsabilità e dignità.

Testo vigente coordinato, aggiornato al 30 dicembre 2013<sup>51</sup>

**Statuto speciale per la Sardegna  
(Testo vigente)**

**Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna.  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58**

**TITOLO I  
Costituzione della Regione**

**Art. 1**

La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi

della Costituzione e secondo il presente Statuto.

**Art. 2**

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

**TITOLO II  
Funzioni della Regione**

**Art. 3**

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie<sup>52</sup>:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni<sup>53</sup>;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario<sup>54</sup>;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

h) acque minerali e termali;

i) caccia e pesca;

l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

n) usi civici;

o) artigianato;

p) turismo, industria alberghiera;

q) biblioteche e musei di enti locali.

**Art. 4**

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

a) industria, commercio ed esercizio industriali delle miniere, cave e saline;

b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e

51. Il testo qui riportato è quello della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, coordinato con le modifiche e integrazioni apportate da leggi successive, come specificato nelle note all'articolo. Il testo è stato redatto al fine di facilitare la lettura di tali disposizioni e non ha valore ufficiale. Fanno fede comunque i testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali. Il coordinamento è stato curato dal Servizio Studi, riforme e semplificazione della Direzione Generale degli Affari generali e società dell'informazione dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione.

52. Allinea così modificato dall'art. 3, primo comma, lett. b), della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (Le parole "della Repubblica" hanno sostituito le parole "dello Stato").

53. Lettera così sostituita dall'art. 4, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2.

54. Lettera così corretta come da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 19 giugno 1948, n. 141.

- di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) pubblici spettacoli.

**Art. 5**

Salva la competenza prevista nei due preceden-

ti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) antichità e belle arti;
- d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

**Art. 6**

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

**TITOLO III****Finanze - Demanio e patrimonio****Art. 7**

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

**Art. 8<sup>55</sup>**

Le entrate della regione sono costituite:

- a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
- b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;
- c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
- d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
- e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

- g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
- i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
- m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

55. Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 13 aprile 1983, n. 122 e poi dal comma 834 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art. 9<sup>56</sup>**

La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

**Art. 10<sup>57</sup>**

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i va-

lori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

**Art. 11**

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

**Art. 12**

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

[...]<sup>58</sup>

[...]<sup>59</sup>

**Art. 13**

Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

**Art. 14**

La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

## TITOLO IV Organi della Regione

**Art. 15<sup>60</sup>**

Sono organi della Regione: il Consiglio regiona-

le, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi

56. Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122.

57. Articolo così sostituito dall'art. 1 c. 514, L. 27 dicembre 2013, n. 147. In precedenza l'art. 10 così recitava: "La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese."

58. Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122. Il terzo comma così recitava: "Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale."

59. Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122. Il quarto comma così recitava: "Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola."

60. Articolo così modificato dall'art. 3, L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L'articolo originario recitava: "Art. 15 – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente."

dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. [...]»<sup>61</sup> Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La

legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

#### Art. 16<sup>62</sup>

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale.

#### Art. 17

È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo<sup>63</sup>.

[...]»<sup>64</sup>

#### Art. 18<sup>65</sup>

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

61. Secondo periodo soppresso dall'art. 1 c. 1 lett. a), L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 3. Il testo precedente così recitava: «Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.»

62. Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.Cost. 9 maggio 1986, n. 1; poi dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e infine dall'art. 1 c. 1 lett. b), L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 3. Il testo precedente così recitava: «Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.»

63. Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

64. Comma abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma così recitava: «I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.»

65. Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispet-

Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

#### **Art. 19**

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 20<sup>66</sup>**

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

#### **Art. 21**

Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

#### **Art. 22**

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

#### **Art. 23**

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi

all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

#### **Art. 24**

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

#### **Art. 25**

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 26**

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

#### **Art. 27**

Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

#### **Art. 28**

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

#### **Art. 29**

[...]<sup>67</sup>

#### **Art. 30**

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

#### **Art. 31**

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

#### **Art. 32**

[...]<sup>68</sup>

---

tivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale». Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

66. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

67. Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L'articolo recitava: «Art. 29 - L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.»

68. Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L'articolo recitava: «Art. 32 - Un disegno di legge adottato dal

**Art. 33<sup>69</sup>**

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

**Art. 34<sup>70</sup>**

Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

**Art. 35<sup>71</sup>**

Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione<sup>72</sup>.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale<sup>73</sup>.

**Art. 36**

[...]<sup>74</sup>

**Art. 37**

[...]<sup>75</sup>

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

**Art. 38**

I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

**Art. 39<sup>76</sup>**

L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

---

Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori. Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci. Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.”

69. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

70. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

71. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

72. Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

73. Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

74. Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L'articolo recitava: “Art. 36 - Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.”

75. Comma abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma così recitava: “I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.”

76. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

**Art. 40**

I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

**Art. 41**

Contro i provvedimenti dei membri della

Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione<sup>77</sup>.

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

**Art. 42**

Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

**TITOLO V****Enti locali****Art. 43**

Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con *referendum*<sup>78</sup>.

**Art. 44**

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

**Art. 45**

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**Art. 46**

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

**TITOLO VI****Rapporti fra lo Stato e la Regione****Art. 47<sup>79</sup>**

Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

**Art. 48**

Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

**Art. 49<sup>80</sup>**

Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

**Art. 50**

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della

77. Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

78. La L. 16 luglio 1974, n. 306, ha istituito la provincia di Oristano, con sigla di identificazione «OR», ai sensi di quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 1974 (G.U. 22 novembre 1974, n. 304).

79. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

80. Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale<sup>81</sup>.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale<sup>82</sup>.

#### Art. 51

Il Consiglio regionale può presentare alle Ca-

mere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constatati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.

#### Art. 52

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

#### Art. 53

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

## TITOLO VII Revisione dello Statuto

#### Art. 54

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori<sup>83</sup>.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi<sup>84</sup>.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione<sup>85</sup>.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale<sup>86</sup>.

81. Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

82. Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

83. Comma così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

84. Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

85. Nel presente comma le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

86. Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie

della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione. [...] <sup>87</sup>

### TITOLO VIII Norme transitorie e finali

#### **Art. 55**

Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

#### **Art. 56**

Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la

Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

#### **Art. 57**

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

#### **Art. 58**

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

87. Comma abrogato dall'art. 3, L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma così recitava: "Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo."

**La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha poi disposto le seguenti norme transitorie:**

**Art. 3, comma 2**

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

**Art. 3, comma 3**

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È

proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**Art. 3, comma 4**

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del

*Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza.* *In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.*

**La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha infine disposto le seguenti norme finali**

**Art. 6**  
**omissis.**

*3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio*

*1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.*  
*omissis.*













**ENRICO LOBINA** è nato a Cagliari nel 1979.

Laureato in Scienze politiche con una tesi sul Doi Moi (la perestrojka vietnamita), è stato premiato

come miglior studente dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) nel 2004. Ha vissuto e fatto ricerca in Vietnam, Cina e Germania. Nel 2007 ha terminato un dottorato, la cui tesi è divenuta la monografia "Viet Nam, le radici della resistenza".

È stato consigliere comunale e circoscrizionale a Cagliari.

Dal 2007 lavora presso la Regione Sardegna, entrato come esperto in diritto internazionale e comunitario e, successivamente, in lingua e cultura sarda.

Dal 2018 al 2020 ha diretto la FP CGIL, Sistema Regione, per poi impegnarsi, dal 2020 al 2023, nel sindacato europeo e internazionale dei servizi pubblici.

Ha scritto qualche centinaio di articoli e una decina di saggi che spaziano dall'attualità politica alle tematiche che attengono le dinamiche economiche, sociali e culturali della Sardegna e del mondo. Dal 2014 è componente della Fondazione Sardinia.



**DANILO LAMPIS**, nato a Nuoro nel 1993, si è laureato in scienze filosofiche

presso l'Università di Bologna con una tesi intitolata "I sardi possono parlare?"

La Sardegna tra subalternità, colonialità e autonomia", vincitrice nel 2019 del premio internazionale della Fondazione Gramsci dedicato ad Alberto Cardosi. È stato componente dell'esecutivo nazionale e poi coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti, attivista dell'Archi e di Riders Union Bologna, il collettivo sindacale di ciclo-fattorini a domicilio.

Scriva per alcune testate tra cui «Jacobin Italia», «Luoghi comuni» e «FocuSardegna». Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo per la Castelvècchi, Essere giovani non è una scusa. Tra i fondatori del movimento Sardegna chiama Sardegna, ora ne è il co-portavoce.

Lavora come insegnante precario e progettista sociale ed è Vicesindaco del Comune di Ortueri dal 2019.

## La Sardegna e le nuove servitù nella scia delle antiche



### SERVITÙ ENERGETICHE

Pale eoliche e distese di pannelli, in terra, nei laghi, in mare. Rispettivamente: già presenti sul terreno 1200; pale previste on shore (ancora sul terreno) 2500; pale previste off shore (in mare, non lontano dalle coste) 800. Totale delle pale eoliche previste, in vista delle quali viene preparato il Tyrrhenian link di Selargius, allo scopo di alimentare di energia circa 50 milioni di italiani: 4.500 le pale eoliche, alle quali aggiungere gli impianti fotovoltaici. La Sardegna vedrebbe il proprio territorio occupato da servitù eoliche e fotoagrivoltaiche per 25-30mila ettari.



### SERVITÙ INDUSTRIALI

Vedi i cimiteri delle miniere e della metallurgia, della petrolchimica e delle fibre: Macchiareddu – Sarroch, S. Gavino-Villacidro, Isili, Ottana, Porto Torres, Portovesme.



### SERVITÙ MILITARI

In Sardegna insiste più del 60% delle servitù militari italiane. Al territorio di Teulada ed al Salto di Quirra si aggiunge l'aeroporto di Decimomannu ed altre sedi più o meno segrete.



### SERVITÙ PENITENZIARIE

Da antica data ma con recenti novità: i tre tradizionali capoluoghi di provincia - Cagliari/Uta, Sassari/Bancali, Nuoro/Badu 'e Carros - verrebbero abitati dal fior fiore della delinquenza italiana incarcerata secondo il 41 bis.

*Abbiamo alternative alle imposizioni esterne? Sì, ma solo se lo decidono "i Sardi". Andiamo con ordine: iniziamo rinnovando da subito le nostre istituzioni, sulle quali, per il diritto naturale che riguarda tutti i popoli, i sardi conservano l'inalienabile diritto e il dovere di decidere. Di diventare finalmente protagonisti del proprio destino.*

*Il diritto e la scelta, per noi e in casa nostra, la chiamiamo "Soberania" (il livello più alto di Autonomia). "Tramas" indica l'ordinarsi dei nostri progetti e l'intreccio di collaborazioni che, interne ed esterne alla Sardegna, formano il tessuto della nostra storia. È il senso e lo scopo di questo volume. Gli Autori raccontano una storia, suggeriscono un metodo, offrono degli strumenti.*